This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Papal States

REGOLAMENTO
LEGISLATIVO E GIUDIZIARIO

PER

GLI AFFARI CIVILI

EMANATO

DALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

GREGORIO PAPA XVI

CON

MOTO PROPRIO

DEL 10 NOVEMBRE 1834

ESIBITO IL 17 DELLO STESSO MESE NEGLI ATTI DELL'APOLLONI
SEGRETARIO E CANCELLIERE DELLA R. C. A.

ROMA MDCCCXXXIV

DALLA TIPOGRAFIA CAMERALE

APPALTO
DELLA
STAMPERIA
CAMERALE

GREGORIUS PAPA XVI

MOTU PROPRIO.

Elevati appena per divino volere alla cattedra di s. Pietro, il primo e il più vivo de'nostri desiderii fu quello di una riforma nel sistema legislativo e giudiziario. Non ci erano ignote le moltiplici istanze, perchè agli usi ed ai costumi generali si conformasse il modo di amministrare la giustizia; perchè si togliesse la necessità di ricorrere ai tribunali di Roma dai punti estremi dello Stato; perchè le cause si discutessero da più giudici collegialmente, e nella lingua materna; perchè le sentenze contenessero le ragioni di giudicare. Quindi coi nostri Regolamenti del 5 e del 31 ottobre 1831 facemmo paghi i voti comuni, riordinando tutto il sistema dei civili giudizi, e dichiarando inoltre che, sulle basi del codice di procedura della sa. me. di Pio VII, si farebbe una nuova compilazione delle leggi giudiziarie, tolte le inutili ed aggiuntevi quelle che potessero rendere più spedito il corso degli affari.

Quest'opera, abbenchè incominciata con la maggiore sollecitudine, non poteva compiersi nel breve giro di pochi mesi, siccome Noi avremmo voluto. Bisognava richiamare ad esame tutte le disposizioni di quel codice, per conoscere quali fossero meritevoli di riforma, quali di cambiamento, e quali infine dovessero essere rischiarate e

ridotte a tale precisione, che venisse tolta, per quanto il permette la natura delle umane cose, ogni causa di dubitare sulla vera intelligenza ed applicazione della legge: e bisognava inoltre supplire al vuoto che lasciava lo stesso codice in ordine ad alcuni articoli della legislazione giudiziaria; dal che nasceva il grande abuso di protrarre i giudizi, intrudendo nel nuovo edifizio legislativo una parte delle vecchie forme, abolite appunto perchè servivano di alimento ai forensi cavilli.

A questo fine avevamo Noi prudentemente stabilito che tutti i tribunali del Nostro Stato, per mezzo de' loro capi o presidenti, Ci proponessero i loro dubbi, insieme a quelle riforme o migliorazioni che riputassero utili o necessarie nel sistema della civile procedura. Si rese adunque indispensabile il fare alcune dichiarazioni ed alcune disposizioni suppletorie, generali e speciali, corrispondenti ai dubbi ed alle istanze che di tempo in tempo si proponeano; e per tal modo preparare lo stabilimento e la più facile esecuzione degli ordini nuovi, di cui le basi doveano essere le leggi del glorioso Nostro predecessore, e le parziali riforme già da Noi pubblicate; l'oggetto poi e lo scopo, quello di togliere le incertezze, ed estinguere ogni fonte di arbitrio, ch'è il sommo de'mali nell'amministrazione della giustizia.

Ma l'opera non sarebbe stata compiuta, se alle nuove istituzioni non venissero conformate quelle leggi correttorie del comune diritto, che con tanta sapienza promulgò lo stesso Pontefice, sullo stato e capacità delle persone, sulle successioni,

sugli atti di ultima volontà, sui fedecommessi, sui contratti e sulle ipoteche; e che, sebbene in parte modificate dal di lui successore Leone XII di felice ricordanza, tuttavolta lasciavano a desiderare un qualche miglioramento. Queste leggi pertanto riunite alle leggi che riguardano l'ordinamento giudiziario, ed a quelle di procedura riordinate tutte e rifuse, formano un corpo di legislazione di cui le singole parti sono fra loro in armonia, col titolo di *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili.* Avendo Noi sottoposto a rigorosa censura il progetto di tale Regolamento, lo abbiamo trovato pienamente conforme ai bisogni dei popoli soggetti al dominio della Santa Sede: perlochè speriamo con fondamento, che, assecondando i magistrati, siccome debbono, la Nostra volontà, si raggiunga il fine a cui furono saggiamente dirette le cure di Pio VII nel promulgare la sua legislazione, di seguire, cioè, *la grande massima che dichiara ottime quelle leggi, le quali attribuiscano ai giudici il minimo arbitrio, senza violentare la loro coscienza; ed ottimi i giudici, i quali attribuiscano il minimo possibile arbitrio a loro stessi.*

E volendo ottenere l'effetto di queste nostre speranze, di nostro moto proprio, certa scienza, e con la pienezza della suprema nostra podestà, approvando e confermando nella forma la più specifica tutte e singole le disposizioni contenute nel suddetto *Regolamento legislativo e giudiziario*, ordiniamo e comandiamo che, a datare dal primo giorno di gennaio del prossimo anno 1835, tanto

in Roma, quanto in tutte le provincie del Nostro Stato, siano pienamente ed intieramente osservate come leggi Sovrane: le quali disposizioni sono del tenore seguente.

REGOLAMENTO

LEGISLATIVO E GIUDIZIARIO

PER

GLI AFFARI CIVILI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PARTE I

DELLA LEGISLAZIONE CIVILE.

TITOLO I

Delle leggi civili in generale.

§ 1.

Le leggi del diritto comune, moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche, continueranno ad essere la norma dei giudizi civili in tuttociò che non viene altrimenti disposto in questo Regolamento.

Sono considerate come una parte del diritto civile vigente nello Stato Pontificio le leggi commerciali pubblicate con l'editto del 1 giugno 1821.

§ 2.

Continueranno pure ad essere osservati gli statuti locali, in quelle parti che contengono provvedimenti relativi alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai pascoli, ai danni dati nei terreni, e ad altri simili oggetti rurali.

§ 3.

Nondimeno è permesso ai consigli comunitativi legalmente convocati di prendere ad esame le disposizioni statutarie rimaste in osservanza a forma del § precedente, e di proporre quelle modificazioni e quei miglioramenti che saranno più utili agl'interessi locali.

§ 4.

Le modificazioni proposte dai consigli non avranno forza di legge se non saranno approvate con ispeciale motu-proprio Sovrano sopra rapporto del preside della provincia, contenente i pareri della congregazione governativa e del tribunale civile.

TITOLO II

Delle leggi concernenti lo stato delle persone.

§ 5.

Cessa la età minore, quando è compiuto il ventunesimo anno.

§ 6.

Il figlio maggiore che contrae matrimonio, e vive separatamente dal padre, si ritiene come emancipato.

§ 7.

Le leggi personali che sono in vigore nel luogo del domicilio, seguono sempre la persona abbenchè si trasferisca in paese straniero.

§ 8.

Gli stranieri sono capaci di succedere alle eredità testate od intestate, e di acquistare nello Stato Pontificio, se e come per le leggi vigenti ne'paesi esteri saranno capaci di succedere e di acquistare i sudditi pontificii; salve le convenzioni politiche ed i trattati.

TITOLO III

Delle leggi concernenti le successioni.

§ 9.

Nella linea diretta discendentale, i figli maschi o altri discendenti maschi escluderanno sempre dall'eredità intestata del padre, dell'avo, o di altro ascendente maschio dell'agnazione le femmine ed i cognati, ancorchè eguali o prossimiori in grado.

§ 10.

Nella linea diretta ascendentale, allorchè si tratterà di succedere all'eredità intestata del figlio, nipote o altro discendente ma-

schio di maschio, il padre, l'avo paterno o altro ascendente maschio escluderà le ascendenti femmine, ancorchè prossimiori in grado.

Alla sola madre, qualora non sia vivente il padre, rimane preservata la luttuosa successione alla eredità del figlio in preferenza all'avo o altro ascendente più remoto, e la consuccessione in concorso dei fratelli germani, e dei fratelli consanguinei del defunto: la divisione si farà in parti eguali, a termini del comune diritto.

§ 11.

Nella eredità dei collaterali maschi, le femmine coi loro figli e discendenti dell'uno e dell'altro sesso, quantunque in eguale, o in più prossimo grado, saranno escluse dai maschi agnati congiunti col defunto fino al terzo grado della computazione civile inclusivamente.

§ 12.

Nel caso del § precedente, se le femmine siano innutte, e non possano altronde conseguire la dote, dovranno riceverla in sussidio dalle persone per le quali saranno escluse, e sulla porzione dei beni in cui sarebbero succedute *ab intestato*: questa dote sarà tassata secondo il ragionevole arbitrio de'giudici regolato dalla necessità di un onesto collocamento.

Il disposto in questo § relativamente alla dote avrà luogo ancora per gli alimenti necessari, durante il tempo in cui le femmine rimarranno innutte.

§ 13.

Saranno pure escluse da ogni consuccessione, in concorso dei maschi ed agnati contemplati nel § 11, le avole, proavole ed altre ascendenti femmine di ambidue i lati, come ancora gli ascendenti maschi del defunto per lato materno, salva però la legittima, sempre che sia loro dovuta per disposizione di ragione: la legittima in tal caso sarà la terza della terza parte della intiera eredità.

§ 14.

In tutti gli altri casi, fuori di quelli espressi ne'§§ 9 al 13, succederanno i maschi e le femmine, gli agnati ed i cognati, senza distinzione, nella forma prescritta dal diritto novissimo Giustinianeo.

§ 15.

Tra gli agnati invitati alle successioni intestate rimangono ferme le disposizioni del diritto comune, rispetto alle prerogative dei gradi ed ai diritti di rappresentazione.

§ 16.

La esclusione delle femmine e dei cognati non avrà mai luogo nella eredità intestata di femmine, tanto nella linea diretta discendentale, che nell'ascendentale e collaterale.

§ 17.

In niun caso la figlia o altra discendente sarà esclusa dalla eredità intestata del padre, dell'avo o altro ascendente, morti senza figli o discendenti maschi ed agnati.

§ 18.

Le figlie o nepoti, già collocate in matrimonio al tempo della morte del padre o dell'avo paterno, e da questi provvedute di congrua dote, null'altro potranno pretendere dalla loro eredità testata o intestata.

§ 19.

Quelle che rimasero innutte, o che furono collocate senza dote, conseguiranno la dote congrua sui beni della successione.

Quelle che furono collocate con una dote non congrua, ne faranno la imputazione per conseguire il supplemento.

§ 20.

La misura della congruità si determina avuto riguardo alla condizione della famiglia, alle forze del di lei patrimonio, all'uso vigente nella medesima, ed alla consuetudine osservata nel luogo dalle altre famiglie di eguale condizione.

§ 21.

Si avrà sempre per congrua quella dote con la quale le femmine vennero onestamente collocate.

§ 22.

I fratelli non saranno obbligati a consegnare la dote alle sorelle innutte, che allorquando seguirà il loro collocamento, o giunte che siano alla età di anni venticinque compiuti senza essere collocate.

In questo secondo caso, sarà a carico dei fratelli d'implorare l'officio de'giudici affinchè la dote sia investita e posta in salvo pel caso del futuro matrimonio.

§ 23.

Nel tempo intermedio, le femmine innutte dovranno essere alimentate e mantenute dai fratelli nella casa comune se convivono insieme, o presso uno di essi, a spese comuni, se vivono separati.

§ 24.

Passata la età di anni venticinque, senza che siano collocate, rimarrà in loro facoltà di obbligare i fratelli o a consegnare ad esse la dote, od a continuare nella somministrazione degli alimenti.

Nel primo caso cesserà la prestazione alimentaria, e nel secondo non avrà luogo la consegna della dote.

§ 25.

Potranno le femmine nubili, o i loro tutori e curatori, astringere in ogni tempo i fratelli o altri collaterali escludenti a liquidare la quantità della dote, e ad assegnare i fondi sopra i quali dovranno conseguirla.

§ 26.

Per la sicurezza e conservazione della dote dovuta dai fratelli o da altri, in concorso de'quali sono escluse, competerà alle femmine la ipoteca, a termini delle disposizioni contenute nel seguente Titolo VII.

§ 27.

Nel caso in cui restino escluse le figlie di un fratello predefunto, esse non potranno conseguire, per ragione di dote, che la porzione di legittima che al loro padre sarebbe appartenuta, se fosse stato superstite in tempo dell'aperta successione.

§ 28.

La dote dovuta alle figlie, o ad altre femmine discendenti, passerà ai loro eredi legittimi, in caso che muoiano senza testamento: potranno esse disporne liberamente, per atto di ultima volontà, nel solo caso che siano giunte agli anni venticinque compiuti, tempo in cui si fa luogo alla tradizione a norma del § 22.

§ 29.

Potranno i fratelli, o altri preferiti nella successione, essere astretti a dare gli alimenti alle femmine innutte, anche fuori della loro casa, ed in denaro, se vi concorre un ragionevole motivo.

Questi alimenti potranno anche essere tassati in una somma che superi il frutto della dote, secondo il prudente arbitrio dei giudici, dai quali pure dipenderà la destinazione del luogo, e delle persone presso le quali dovranno decentemente, in tal caso, collocarsi.

§ 30.

Trovandosi superstite la madre o l'ava paterna, in istato vedovile, le figlie o le nepoti saranno collocate presso la madre non passata alle seconde nozze, o presso l'ava in caso diverso, sia che queste convivano coi maschi eredi, sia che vivano separate: in questo caso dovranno dai detti eredi somministrarsi gli alimenti in denaro nel modo prescritto dal § precedente.

§ 31.

In tutti i casi in cui la legittima è dovuta *ab intestato* per disposizione del diritto comune alle avole, o agli ascendenti del defunto per lato materno, questa si dovrà egualmente sulle eredità testate nella seguente maniera;

1.° si limiterà al terzo del terzo della intiera eredità se gli eredi scritti nel testamento saranno i fratelli o le sorelle del testatore, o i rispettivi figli delle medesime persone;

2.° sarà il terzo di tutto l'asse qualora siano istituite eredi persone diverse;

3.° nel caso che la eredità sia lasciata in parte ai fratelli e sorelle, ovvero ai loro figli, ed in parte ad altre persone, sarà il terzo del terzo rispetto alle porzioni delle persone nominate in primo luogo, ed il terzo dell'intiero rispetto alle altre.

§ 32.

Ai figli ed altri discendenti sarà dovuta la legittima nella successione testata della madre o altra ascendente, a forma del diritto comune.

TITOLO IV

Delle leggi concernenti gli atti di ultima volontà.

§ 33.

Nelle disposizioni testamentarie e negli altri atti di ultima volontà dovranno osservarsi le forme prescritte dal diritto comune.

§ 34.

Saranno validi i testamenti per *implicita nuncupazione*: i testatori ed i notai osserveranno le norme e le cautele usitate sinora.

§ 35.

Se le schede che contengono l'ultima volontà, nel caso del § precedente, sono scritte intieramente, datate e sottoscritte di carattere del testatore, basterà la presenza di due soli testimoni all'atto della consegna nelle mani di pubblico notaio.

L'atto di consegna conterrà la dichiarazione del testatore, che la scheda chiusa e sigillata è scritta, datata e sottoscritta di suo carattere: dovrà essere sottoscritto dal medesimo, dai due testimoni e dal notaio che ne sarà rogato.

§ 36.

I testamenti ordinati secondo la forma del *Cap. Cum esses* saranno validi allora soltanto quando siano fatti negli ospedali, ovvero da persone malate e defunte in una campagna o villaggio lontano più di tre miglia dai luoghi ove risiedono pubblici notai: dovranno inoltre osservarsi in questi testamenti le regole stabilite dal pontefice Benedetto XIV nella sua *Istituzione ecclesiastica* 105 che incomincia « *Quamvis consentaneum.*

§ 37.

Non s'intende derogato al disposto nel *Cap. Relatum*, in quanto concerne il favore delle cause pie.

TITOLO V

Delle leggi concernenti i fedecommessi.

§ 38.

Chiunque abbia la libera facoltà di disporre delle sue sostanze, potrà creare fedecommessi, primogeniture, maggiorati, od altre sostituzioni fedecommessarie, dividue o individue, tanto per atto fra vivi, quanto ancora per testamento, od altro atto di ultima volontà.

L'atto fra vivi dovrà farsi avanti notaio nella forma de'pubblici istromenti.

§ 39.

Non potranno gravarsi dell'onere del fedecommesso, maggiorato, primogenitura, od altra sostituzione, che i beni immobili della qualità e natura di quelli sui quali è lecito di contrarre ed iscrivere la ipoteca, sia che esistano in patrimonio, sia che debbano acquistarsi per tale effetto, anche dopo la morte dell' istitutore, quando esso lo abbia ordinato, salva però la disposizione del § seguente.

§ 40.

È permesso di sottoporre al peso della restituzione, in aggiunta e come appendici ai beni immobili costituenti la eredità fedecommessaria o primogeniale;

1.° le raccolte di statue, di pitture, di monumenti antichi, d' istromenti o machine di fisica di astronomia di anatomia, i gabinetti di storia naturale, le biblioteche, e generalmente le collezioni di oggetti che riguardano scienze, o arti liberali;

2.° un capitale di gioie, gemme, oro o argento lavorato, o di altri oggetti preziosi.

§ 41.

Allorchè il fedecommesso, la primogenitura, il maggiorato siano legalmente istituiti sui beni immobili, le aggiunte o le ap-

pendici di cui nel § precedente potranno farsi con atto separato, sia dallo stesso istitutore, sia da qualunque altra persona, nei modi prescritti dal § 38.

§ 42.

Gli atti fra vivi, o di ultima volontà, dovranno contenere una sufficiente specifica designazione dei beni immobili sottoposti al peso di restituzione, e del valore di essi.

Questa designazione non sarà necessaria quando si tratti di una disposizione universale e comprensiva di tutti i beni immobili dell'istitutore: in tale caso vi supplirà il gravato nell'atto della denunzia che dovrà fare ne'registri ipotecari a forma del § 49.

§ 43.

Le raccolte enunciate nel § 40 num. 1.° non saranno soggette al peso senza l'approvazione del cardinale Camerlengo *pro tempore*.

Tale approvazione potrà essere accordata con quelle cautele e con quelle penali che saranno opportune per assicurare la identità e la inalienabilità delle suddette raccolte o collezioni, purchè dal giudizio di persone intendenti risulti il pregio e la rarità degli oggetti che le compongono.

Sarà inserito nell'atto costitutivo del fedecommesso, maggiorato, primogenitura, o altra sostituzione, un inventario, con la stima legale dei medesimi.

§ 44.

Le gioie, le gemme, l'oro o l'argento lavorato, e gli altri oggetti preziosi, enunciati egualmente nello stesso § 40 num. 2.°, non potranno assoggettarsi al peso della restituzione se non abbiano un valore che superi i tremila scudi.

La descrizione specifica delle qualità e del pregio di tali oggetti e la stima del valore fatta da periti dovranno inserirsi nell'atto fra vivi, o di ultima volontà, col quale viene creato il fedecommesso, il maggiorato o la primogenitura.

§ 45.

La mancanza delle forme stabilite dai §§ 39 al 44 rende nulla ed inefficace la sostituzione: i beni si acquisteranno liberamente dal primo o primi chiamati.

§ 46.

Qualunque sia il valore dei beni immobili, è sempre valida la sostituzione.

§ 47.

I fondi enfiteutici potranno anch'essi sottoporsi a sostituzioni fedecommessarie, purchè la enfiteusi sia perpetua e transitoria *ad quoscumque*.

§ 48.

Il progresso e la durata delle sostituzioni non avrà altro limite che quello prescritto dagli istitutori.

§ 49.

I pesi o vincoli di restituzione dovranno essere resi pubblici negli uffizi ipotecari, con le norme e sotto le pene che saranno enunciate nella Sezione II del Titolo VII.

TITOLO VI

Delle leggi concernenti i contratti.

§ 50.

Le donazioni irrevocabili tra vivi, o universali o particolari, quando eccedano il valore di cinquecento scudi, dovranno farsi per pubblico istromento, sotto pena di nullità.

Dovranno inoltre essere insinuate nel termine di sei mesi dalla data del pubblico istromento, e nella forma che sarà prescritta dalle leggi di procedura.

La donazione non insinuata rimarrà efficace per la sola somma di scudi cinquecento: nel resto sarà nulla e di niuno effetto.

§ 51.

Nè il giuramento, nè qualunque titolo anche oneroso, e neppure la contemplazione di un certo e determinato matrimonio, potrà convalidare le donazioni qualora non siano fatte per pubblico istromento, e non siano insinuate.

Il giuramento si presume estorto per forza e per timore, senza che possa ammettersi veruna prova in contrario.

§ 52.

I contratti dei pupilli, minori, interdetti, abbenchè assistiti dal tutore, economo, o curatore, e delle donne, anche maggiori o maritate, non saranno validi se il giudice competente non abbia, con suo decreto, fatto loro abilità, ne'singoli casi, di contrattare e di obbligarsi, a norma di quanto sarà prescritto dalle leggi di procedura.

§ 53.

Niun titolo o causa, quantunque espressa, e neppure il giuramento che si presume estorto come al § 51, potrà convalidare i contratti dei pupilli, dei minori, degli interdetti e delle donne, ove siasi trascurato l'adempimento di tutte o di alcuna delle solennità prescritte dalla legge.

§ 54.

Dalle regole stabilite nei §§ 52 e 53 sono eccettuati i soli contratti dei minori e delle donne, che si trovano in attuale esercizio della mercatura, quando tali contratti riguardino gli oggetti della loro negoziazione, in conformità delle leggi commerciali.

§ 55.

La donna, sia nello stato matrimoniale, sia fuori di esso, può, colle dovute solennità, alienare ed obbligare in altrui vantaggio la metà della dote, qualora l'altra metà rimanga assicurata coi beni propri del marito, o di coloro dai quali sia rilevata.

§ 56.

La obbligazione, od alienazione rimane valida fino alla misura prescritta se eccede i termini permessi dalla disposizione del § precedente.

§ 57.

La salvezza della metà della dote deve provarsi da chi vuole sostenere la validità dell'alienazione, o della obbligazione contratta dalla donna.

§ 58.

La eccezione che non rimanga salva la metà della dote, non compete contro le obbligazioni legittimamente contratte dalle donne per alimentare l'ascendente, il discendente, o il coniuge, ovvero per liberarlo dal carcere, dalla cattività, o altro infortunio simile e di eguale conseguenza, o finalmente per costituire alla discendente che non l'abbia altronde, la congrua dote nella occasione di onesto collocamento.

§ 59.

I contratti di enfiteusi e di censo non saranno validi qualora non siano stipulati per pubblico istromento.

TITOLO VII

Delle leggi concernenti i privilegi e le ipoteche.

SEZIONE I

Dei privilegi.

Capitolo I

Dei privilegi in generale.

§ 60.

Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecari.

§ 61.

I privilegi sono costituiti sopra beni mobili, o sopra beni immobili.

§ 62.

La legge attribuisce ad alcuni crediti il privilegio di essere detratti o prelevati dai beni del debitore, siano mobili, siano immobili, prima che vengano soddisfatti i creditori privilegiati sugli uni o sugli altri: tali sono:

1.° le spese di giustizia;
2.° le spese funebri;
3.° le spese di ultima infermità;
4.° le mercedi dovute alle persone di servizio;
5.° le somministrazioni di alimenti.

§ 63.

Le spese di giustizia sono quelle d'inventario, di apposizione o remozione dei sigilli, di pignoramenti, di sequestri, di custodia, vendita e simili, fatte per l'interesse comune dei creditori.

Quelle che ogni creditore fa pel proprio credito, non godono il privilegio accordato dal § precedente: sono considerate come un accessorio del credito stesso.

§ 64.

Le spese funebri sono quelle che si fanno pel trasporto e per la sepoltura del cadavere, e per gli uffizi di religione.

§ 65.

Sono spese di ultima infermità quelle del medico, del chirurgo, dello speziale, e del servizio della persona del malato.

Nel caso di malattie croniche, il privilegio compete per le sole spese del bimestre anteriore alla morte.

§ 66.

Le mercedi delle persone di servizio sono limitate a quelle di un trimestre antecedente alla morte o alla introduzione del concorso de'creditori.

§ 67.

Le somministrazioni di alimenti non comprendono se non quelle de'generi di prima necessità, che hanno servito al vitto e ve-

stito del debitore e della sua famiglia, nei tre mesi anteriori al concorso od alla morte.

§ 68.

Il privilegio per ciascuno dei due crediti indicati nei §§ 66 e 67 non può estendersi in ogni caso oltre la somma di cinquanta scudi.

§ 69.

I creditori, di cui ne' §§ 62 e seguenti, qualora vengano in concorso fra loro, tanto sopra i mobili, quanto sopra gl'immobili, si pagheranno nell'ordine col quale sono enumerati nello stesso § 62.

Al loro pagamento dovrà contribuire in primo luogo la massa de' beni mobili: se questi non sono bastanti, dovrà contribuirvi la massa de' beni immobili, salvi i diritti de' terzi possessori.

§ 70.

Il privilegio sui mobili non segue la cosa presso il terzo.

§ 71.

I beni immobili capaci di privilegio sono quelli soltanto che possono essere capaci d'ipoteca: il privilegio vi rimane sempre inerente, quantunque siano trasferiti in altre persone.

§ 72.

Non può acquistarsi, nè avere effetto, alcuno dei privilegi enunciati nei Capitoli seguenti, sopra i beni mobili od immobili del debitore decotto.

Si ritiene come decotto il debitore dieci giorni prima della sentenza che ammette la cessione de' beni, o che dichiara convocato il concorso universale; salvo il disposto, pei casi di fallimento, dalle leggi di commercio.

§ 73.

L'ordine, col quale vengono indicati ne' seguenti Capitoli i privilegi sopra beni mobili o sopra beni immobili, determina la preferenza dei creditori allorchè concorrono fra di loro.

§ 74.

I creditori di eguale grado si pagano per contributo.

Sono di eguale grado tutti quelli a cui compete il medesimo privilegio in virtù del titolo che si enuncia nel numero rispettivo.

Questa regola è comune ai crediti designati nel § 62.

§ 75.

Si estinguono i privilegi per gli stessi mezzi e per le stesse cause, che fanno estinguere le ipoteche.

§ 76.

I privilegi relativi ai bastimenti sono regolati dalle leggi commerciali.

Capitolo II

Dei privilegi sui mobili.

§ 77.

Il privilegio sui mobili è attribuito ai seguenti crediti;

1.° a quello dei mercanti ripali per le merci vendute ai bottegai di Roma, avendo fede del prezzo, sulle merci stesse, quando esistano presso il debitore, o si ritengano da altri per lui;

2.° a quello del pignoratario, sulla cosa che ritiene a titolo di pegno;

3.° a quello che deriva da spese fatte per conservare la cosa, sulla cosa stessa conservata;

4.° a quello del padrone diretto, pel canone ad esso dovuto, e per le altre obbligazioni risultanti dal contratto, sui frutti e sulle cose esistenti nel fondo enfiteutico;

5.° a quello del locatore, per la corrisposta e per le altre obbligazioni dell'affittuario, sui frutti e sulle cose che esistono nel fondo locato;

6.° a quello del venditore, per il prezzo della cosa e per le obbligazioni assunte dal compratore, sulla cosa stessa venduta;

7.° a quello degli albergatori, per la loro mercede e pel prezzo delle somministrazioni fatte ai viandanti, sugli effetti dei medesimi sinchè esistono nell'albergo;

8.° a quello del vitturale o conduttore, per la mercede del trasporto e pel rimborso de' dazi e delle spese di risarcimento ed altre accessorie, sugli effetti da esso trasportati.

§ 78.

Le disposizioni del motu-proprio di Paolo III relativamente ai mercanti ripali sono limitate al solo privilegio loro attribuito dal num. 1.° del § precedente: nel resto, e specialmente in ordine alla ipoteca, si ritengono come inefficaci, non ostante qualunque osservanza o consuetudine in contrario.

§ 79.

Nel privilegio accordato dal num. 3.° del § 77 è compreso il credito dell'artista pel prezzo del lavoro eseguito sulla cosa.

§ 80.

Nei casi dei num. 4.° e 5.° dello stesso § 77, dal prezzo dei frutti del fondo enfiteutico o locato si detraggono le spese per la semente, coltura e raccolto a profitto di coloro che ne sono creditori: dal prezzo dei mobili e degli attrezzi della casa o del fondo rustico si detraggono le spese per l'acquisto o ristauro dei medesimi a profitto egualmente dei creditori rispettivi.

§ 81.

Il privilegio dei mercanti ripali, e tutti gli altri che sono enumerati nel suddetto § 77, non possono esercitarsi che in virtù di atti o scritture di data certa.

§ 82.

Non è derogato al diritto di rivendicazione, quando possa competere, a norma delle leggi civili e commerciali.

Capitolo III

Dei privilegi sugli immobili.

§ 83.

I privilegi sopra gl'immobili sono i seguenti;

1.° quello degli architetti, impresari, muratori ed altri operai, sull'immobile fabbricato, ricostrutto o riparato, pel credito delle spese e del prezzo della loro opera;

2.° quello del padrone diretto, sull'utile dominio del fondo enfiteutico, pel suo credito de' canoni dovuti dall'enfiteuta, e per le altre obbligazioni risultanti dal contratto;

3.° quello del venditore o di qualunque altro alienante a titolo oneroso o lucrativo, sopra l'immobile venduto o alienato, pel suo credito del totale o del residuo di prezzo, e per l'adempimento delle convenzioni stipulate nell'atto di vendita o alienazione;

4.° quello dei creditori e legatari del defunto anche per cause o istituzioni pie, sopra gl'immobili della successione, per l'importo del credito o del legato.

§ 84.

Il privilegio accordato dal num. 1.° del § precedente non si estende oltre l'aumento di valore provenuto al fondo per le opere e per le spese.

§ 85.

Quando vi siano più alienazioni successive, il primo alienante è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente.

§ 86.

Il privilegio attribuito all'alienante compete pure a coloro che avessero somministrato, in tutto o in parte, il danaro pel pagamento del prezzo convenuto.

§ 87.

Nel concorso di creditori e di legatari, per l'esercizio del privilegio loro attribuito dal num. 4.° dello stesso § 83, dovranno sempre ed in ogni caso preferirsi i creditori.

Capitolo IV

Dei privilegi dell'erario pubblico.

§ 88.

La legge accorda all'erario pubblico i seguenti privilegi;

1.° sopra tutti i beni mobili degli agenti, preposti, esattori o amministratori tenuti a render conto, pel debito che risulta dalla loro gestione;

2.° sui frutti, sulle risposte, e sopra qualunque rendita dei beni immobili di ciascun contribuente, e sui beni stessi, pel debito derivante da tributi o tasse prediali a cui sono soggetti;

3.° sopra tutti i beni mobili ed immobili del defunto, per la tassa di successione;

4.° sopra tutti i beni mobili ed immobili del condannato, per le multe e pel rimborso delle spese di giustizia punitiva.

§ 89.

I privilegi attribuiti all'erario pubblico dal § precedente numero 1.° al 3.° sono esercibili dopo quelli enumerati nel § 62.

Quello accordato dal num. 4.° competerà dal giorno in cui fu proferita la sentenza: la parte offesa avrà lo stesso privilegio per le reintegrazioni civili: nondimeno sarà soddisfatta in preferenza al fisco.

§ 90.

I comuni e le provincie godono il privilegio dell'erario sopra i beni mobili ed immobili degli agenti, esattori od amministratori del loro danaro.

Lo godono inoltre quanto alla esigenza delle contribuzioni municipali o provinciali che sono imposte sugl'immobili e sulle rendite fondiarie.

Se concorrono con l'erario, è dovuta a questi la preferenza.

§ 91.

Chiunque paga all'erario pubblico, comunale o provinciale ciò che da altri è dovuto, subentra ne'diritti e privilegi medesimi contro il debitore.

Capitolo V

Del modo di conservare i privilegi.

§ 92.

La iscrizione de'privilegi, e la trascrizione degli atti da cui dipendono, nei registri ipotecari, è il modo di conservarli.

§ 93.

Si eseguisce la iscrizione de'privilegi nelle forme stabilite per la iscrizione delle ipoteche: dee contenere la menzione del credito privilegiato, e delle cause che lo producono: deve inoltre essere rinnovata in ciascun decennio nel modo stesso con cui si rinnovano le iscrizioni ipotecarie.

§ 94.

I privilegi sopra i mobili sono esenti dalla iscrizione: ne abbisognano, quanto agli immobili, i soli privilegi di cui nei §§ seguenti.

§ 95.

Il privilegio degli architetti e delle altre persone nominate nel § 83 num. 1.° dev'essere iscritto nel termine di due mesi dal compimento delle opere.

Quando manchi la prova scritta, si eseguisce la iscrizione in virtù di un rapporto o certificato di uno o più periti fatto innanzi notaio, e comprovante la esistenza ed il prezzo dei lavori.

§ 96.

La trascrizione fatta dall'acquirente nella forma prescritta dal Cap. VIII della seguente Sezione conserva il privilegio di cui nel § 83 num. 3.°

Questo privilegio attribuisce all'alienante il diritto di essere soddisfatto sugli immobili alienati in preferenza ai creditori dell'acquirente, abbenchè anteriori.

§ 97.

I creditori del defunto che non hanno fatto iscrivere i loro crediti prima della morte, e i legatari del medesimo conservano il privilegio enunciato nel suddetto § 83 num. 4.° per mezzo della iscrizione da eseguirsi sugli immobili ereditari entro sei mesi dall'epoca in cui venne aperta la successione.

La iscrizione si farà con la semplice enunciativa degli atti da cui risultano i crediti ed i legati, senza bisogno di esibirli.

Tale privilegio attribuisce ai creditori ed ai legatari il diritto di essere soddisfatti sugl'immobili del defunto in preferenza ai creditori dell'erede.

§ 98.

Il privilegio dei creditori e dei legatari si conserva ancora sui mobili del defunto, col mezzo della separazione de'beni, a termini del diritto comune.

§ 99.

I privilegi competenti al fisco per le multe e per le spese di giustizia punitiva, ed alla parte offesa per le reintegrazioni civili, si conservano mediante la iscrizione della sentenza entro due mesi dal giorno in cui venne proferita.

§ 100.

L'effetto delle iscrizioni consiste nel conservare i privilegi dalle epoche rispettive a cui rimontano i termini assegnati per eseguirle: le iscrizioni, le alienazioni, le trascrizioni e tutti gli atti che avessero luogo duranti questi termini, non sono efficaci in pregiudizio dei privilegi legalmente conservati.

§ 101.

I privilegi non iscritti nel termine assegnato dalla legge, si ritengono, in ordine ai terzi, come semplici ipoteche legali: non producono effetto che dal giorno della loro iscrizione.

§ 102.

Le regole che saranno prescritte per liberare le proprietà dalle ipoteche, e cancellare, o ridurre le iscrizioni, sono comuni ai privilegi.

SEZIONE II

Delle ipoteche.

Capitolo I

Delle ipoteche in generale.

§ 103.

La ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili.

Questo diritto è individuo di sua natura: sussiste per intiero sopra tutti gl'immobili che vi sono sottoposti, sopra ciascuno e sopra una parte di essi: rimane inerente ai medesimi non ostante il loro passaggio ne'terzi possessori.

§ 104.

Sono capaci d'ipoteca;

1.° le proprietà sulle quali cade il dominio fondiario, cioè i predii urbani ed i predii rustici, nel di cui suolo le proprietà medesime si trovano stabilite;

2.° l'usofrutto degli stessi predii e de'loro accessorii, finchè dura il diritto dell'usofruttuario;

3.° il dominio utile ed il dominio diretto nella enfiteusi, e ciascuno separatamente.

§ 105.

I molini fissi e struttili sono noverati nella classe delle proprietà fondiarie capaci d'ipoteca: i molini fluviatili ed asportabili ne sono esclusi.

La stessa regola e la stessa disposizione ha luogo rapporto ad altri opifizi di simil genere.

§ 106.

Sono affatto incapaci d'ipoteca;

1.° i crediti e le azioni, ancorchè reali ed ipotecarie, compresi i censi consegnativi e riservativi;

2.° i mobili di qualunque specie;

3.° gli animali, benchè formino gregge o armento separato, i fondachi, le botteghe, gli stabilimenti di commercio d'industria di manifatture;

4.° e generalmente tutti gli oggetti non compresi nella disposizione del § 104, sebbene dal diritto comune siano considerati come immobili.

§ 107.

Nondimeno i mobili inerenti agli edifizi urbani, ed i semoventi destinati a formare la dote o l'istromento de' fondi rustici, sono compresi nella ipoteca a cui soggiacciono i fondi.

Tale ipoteca non potrà costituirsi separatamente: durerà finchè i mobili o semoventi rimarranno nella loro destinazione: non li segue allorchè siano distratti.

§ 108.

La ipoteca deriva dalla legge, dai giudicati e dalle convenzioni.

È generale se colpisce tutti i beni presenti e futuri del debitore: è speciale se colpisce uno o più fondi.

§ 109.

Ha luogo, anche in ordine alle ipoteche, il disposto nel § 72 intorno ai privilegi.

§ 110.

Se il diritto di dominio del debitore sul fondo o fondi che si comprendono nella ipoteca, è sospeso da una condizione, ovvero è risolubile in certi casi, o soggetto ad essere annullato, la ipoteca stessa sarà egualmente risolubile, o condizionale, e soggetta pure al pericolo di annullamento.

Tuttavolta l'azione rescissoria, o di nullità per causa di lesione, non fa risolvere, e non rende nulla la ipoteca, a meno che il creditore, prima di acquistarla, non fosse posto in mala fede con atto giudiziale.

§ 111.

I pupilli, i minori, gl'interdetti, le donne, le persone, o corpi morali, e tutti quelli che non hanno facoltà di obbligarsi e disporre liberamente delle loro sostanze, non possono convenire, od imporre sui propri beni la ipoteca, fuorichè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

§ 112.

I contratti stipolati ne'paesi esteri non producono ipoteca sui beni posti ne'dominii pontificii, salva la reciprocanza, e salve ancora le convenzioni politiche ed i trattati.

Neppure la producono i giudicati dei tribunali esteri, quando non siano resi esecutivi dai tribunali dello Stato in conformità delle leggi di procedura.

§ 113.

Il diritto d'ipoteca legittimamente acquistato si estende a tutti gli accrescimenti ed a tutti i miglioramenti degli immobili che vi sono sottoposti, comunque provengano da cause naturali, o dal fatto od industria del debitore, finchè i medesimi rimarranno presso di lui.

Niuna detrazione per questo titolo potrà opporsi al creditore ipotecario.

§ 114.

La efficacia della ipoteca, sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, compresa quella che deriva dal contratto di censo, incomincia dal giorno della iscrizione ne'pubblici registri: da questa epoca si desume l'anteriorità de'creditori ipotecari.

§ 115.

La ipoteca iscritta, o non iscritta, può essere ceduta ad altre persone; ma la cessione, o traslazione non produce effetto se non viene ceduto il credito ipotecario.

§ 116.

Le ipoteche si estinguono;

1.° con lo scioglimento della obbligazione principale;

2.° con la rinunzia espressa del creditore;

3.° con l'adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per rendere liberi i beni da essi acquistati;

4.° con la prescrizione, a termini del diritto comune e della giudiziaria osservanza.

Capitolo II

Della ipoteca legale.

§ 117.

La legge accorda la ipoteca, indipendentemente dai giudicati e dalle convenzioni;

1.° alle donne sopra i beni della successione, per la dote loro dovuta dai maschi escludenti;

2.° alle mogli sopra tutti i beni presenti e futuri de'mariti, per la dote ai medesimi assegnata, e per la esecuzione dei patti nuziali;

3.° ai pupilli, ai minori, agli interdetti, sopra i beni presenti e futuri dei tutori, curatori o altri amministratori, per le obbligazioni derivanti dalla loro gestione;

4.° all'erario pubblico, ai comuni, alle chiese, ai luoghi pii e pubblici stabilimenti, sopra tutti i beni presenti e futuri degli esattori, agenti, preposti, contabili, amministratori ed altre persone obbligate a render conto, pei debiti risultanti dall'esercizio del loro impiego o della loro amministrazione;

5.° allo stesso pubblico erario sopra tutti i beni presenti e futuri di ogni contraente che assuma verso di esso, con atto pubblico, qualsivoglia obbligazione, per l'adempimento de'patti stipulati.

§ 118.

Sotto il nome di pubblico erario si comprendono ancora le direzioni o amministrazioni fiscali.

Sotto il nome di chiese si comprendono pure le mense vescovili o abbaziali, i capitoli, le sacristie, le parrocchie, le cappellanie, i benefizi.

Sotto il nome di luoghi pii e pubblici stabilimenti si comprendono anche gli ospedali, gli orfanotrofi, i monti di pietà, i monti frumentari, i seminari, i collegi, i conservatorii, gl'istituti di carità e di beneficenza, il patrimonio degli studii, le corporazioni ecclesiastiche, secolari o regolari, e tutti i luoghi consacrati alla religione, retti o tutelati, a norma de'sacri canoni, dagli Ordinarii diocesani.

§ 119.

Compete inoltre la ipoteca legale pei crediti privilegiati che si enunciano nel Cap. V della Sezione precedente, nel caso preveduto dal § 101.

Capitolo III

Della ipoteca giudiziale.

§ 120.

Le sentenze definitive o provvisionali, emanate in contraddittorio o in contumacia del debitore, produrranno la ipoteca generale sopra i beni del medesimo a profitto di chi le ha ottenute, abbenchè la quantità del credito non sia liquida e certa.

§ 121.

Le ricognizioni e verificazioni fatte in giudizio delle firme apposte alle private scritture contenenti obbligazione producono anch'esse il diritto d'ipoteca generale sopra i beni del debitore; ma l'esercizio di questo diritto rimarrà sospeso fino al giorno in cui scade la obbligazione.

§ 122.

Gli atti de'cancellieri, coi quali si ricevono le cauzioni giudiziarie, produrranno la ipoteca generale sopra i beni del fideiussore, o delle parti che le avranno prestate.

§ 123.

Produrranno egualmente ipoteca generale;

1.° le ordinanze esecutive della mano regia competente al pubblico erario ed ai comuni;

2.° le sentenze arbitramentali quando siano dichiarate esecutive nella forma che sarà prescritta dalle leggi di procedura.

§ 124.

Le deliberazioni dei dicasteri che hanno podestà di decidere le controversie amministrative, produrranno ipoteca generale allorchè saranno rese esecutorie dal tribunale civile.

Capitolo IV

Della ipoteca convenzionale.

§ 125.

Non può essere stabilita ipoteca convenzionale che per mezzo di pubblico istromento.

Equivalgono ad istromenti pubblici gli atti o processi verbali di delibera dei dicasteri amministrativi delle provincie e della capitale, estesi, sottoscritti ed approvati a norma dei particolari regolamenti.

§ 126.

La ipoteca che nasce dalle convenzioni, è sempre speciale: può essere convenuta sopra tutti i beni presenti nominatamente indicati, ovvero sopra uno o più fondi certi che attualmente esistano nel patrimonio del debitore.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà enunciarsi nel pubblico istromento costitutivo del credito, od in altro istromento posteriore, la natura e la situazione, con due confini almeno di ciascuno de'fondi sottoposti alla ipoteca.

§ 127.

Non può essere costituita la ipoteca sopra i beni futuri in virtù di qualunque convenzione.

Se peraltro, a cautela del credito, non bastassero i beni presenti del debitore, potrà questi, spiegando tale insufficienza, convenire che ciascuno degl'immobili da acquistarsi in appresso, a misura degli acquisti, sia soggetto alla ipoteca sino alla somma che verrà determinata nell'atto costitutivo.

§ 128.

La regola contenuta nel § precedente non ha luogo allorchè si tratta di crediti o diritti, a cui la legge accorda la ipoteca indipendentemente dalla convenzione: non è vietato in tali casi di dichiarare ne'contratti, che tutti i beni immobili presenti e futuri del debitore, od alcuni di essi, rimangano obbligati in virtù della ipoteca legale.

§ 129.

Nel caso in cui l'immobile o gli immobili sui quali è costituita la ipoteca, perissero, o si deteriorassero in modo, che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, potrà questi chiedere immediatamente il suo rimborso, ovvero un supplemento d'ipoteca; salvo il disposto nella Bolla di s. Pio V, che incomincia « *Cum onus* », in ordine ai contratti di censo.

§ 130.

Non è valida, nè efficace la ipoteca convenzionale se i contraenti non si uniformano alle prescrizioni di questo Capitolo.

Capitolo V

Del modo di conservare le ipoteche.

§ 131.

Le ipoteche si conservano col mezzo della iscrizione sui registri a ciò destinati, nelle forme prescritte dalla legge.

§ 132.

La ipoteca legale attribuita alle donne dal § 117 numero 1.° dovrà essere iscritta a diligenza di quelle persone che sono tenute a dotarle.

Tali persone dovranno pure fare iscrivere la ipoteca nel caso in cui la dote venga investita, a forma del §. 22: il notai che avranno stipulato l'atto d'investimento, sono obbligati, *in solidum* con le persone suddette, a procurare la iscrizione.

Qualora non sia fatta la iscrizione da coloro che debbono eseguirla, le persone obbligate a dotare saranno condannate ad una doppia dotazione: il notaio stipulante sarà condannato alla emenda de'danni ed interessi.

§ 133.

La ipoteca legale attribuita alle mogli sopra i beni de'mariti dallo stesso § 117 num. 2.° dovrà essere iscritta a diligenza di questi, e del notaio stipulante, *in solidum* col medesimo.

I mariti, non facendo la iscrizione, potranno, in qualunque tempo, essere astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote: la dote sarà investita in beni immobili, il dominio dei quali si trasferirà alla moglie, con la sola riserva de'frutti in favore del marito: questi sarà inoltre soggetto alle conseguenze dello stellionato, quando abbia luogo in conformità delle leggi.

Il notaio sarà condannato alla emenda de'danni ed interessi come al § precedente.

§ 134.

La ipoteca legale attribuita ai pupilli, ai minori, agli interdetti dal suddetto § 117 num. 3.° dovrà essere iscritta a diligenza degli stessi tutori, curatori o amministratori, allorchè assumeranno la tutela, la cura o l'amministrazione, e del cancelliere del tribunale o notaio, per di cui ministero sarà esteso o stipulato l'atto di assunzione: il tutore, curatore o amministratore, ed il cancelliere o notaio saranno tenuti solidalmente.

I tutori, i curatori e gli amministratori che trascurassero la iscrizione, saranno rimossi dal loro officio: nel caso in cui dal rendiconto della loro gestione risultassero debitori, saranno condannati al doppio pagamento del debito; e ciò senza pregiudizio dell'arresto personale, a cui, eccettuati i soli tutori e curatori legittimi, saranno soggetti.

I cancellieri e notai saranno condannati alla emenda de'danni ed interessi.

§ 135.

La iscrizione delle ipoteche contemplate dai §§ 132 al 134 potrà inoltre essere richiesta da tutti i parenti delle donne e de'ma-

riti, de' pupilli, dei minori, degl' interdetti; e dalle stesse donne, interdetti, o minori.

§ 136.

La iscrizione delle ipoteche legali attribuite ai luoghi pii, ai pubblici stabilimenti, alle chiese, alle corporazioni, al patrimonio degli studii saranno fatte a diligenza de' rispettivi amministratori, sotto pena della rimozione e della emenda de' danni ed interessi.

§ 137.

Le iscrizioni delle ipoteche di qualunque specie a profitto del pubblico erario saranno fatte a richiesta del commissario generale della Camera apostolica.

§ 138.

Quando nel contratto di matrimonio, i contraenti avranno convenuto che l'effetto della ipoteca legale debba limitarsi ad uno o più immobili determinati, la iscrizione si farà unicamente sui medesimi: gli altri beni del marito rimarranno liberi dalla ipoteca.

Lo stesso avrà luogo per gl' immobili de' tutori, curatori, o altri amministratori, de' fideiussori e di quelli che prestano cauzioni giudiziarie, quando i giudici avranno prescritto che la iscrizione si faccia sopra immobili determinati.

§ 139.

Non si potrà mai pattuire nel contratto di matrimonio, nè dichiarare dai giudici, nei casi del § precedente, che non siano sottoposti i beni a veruna ipoteca, e nemmeno che non si faccia alcuna iscrizione.

§ 140.

Le iscrizioni si fanno nell' uffizio della conservazione delle ipoteche, nel di cui circondario sono situati i beni soggetti alla ipoteca.

Se i beni esistono in diversi circondari, la iscrizione dovrà farsi in ciascun uffizio sui fondi posti ne' circondari rispettivi.

§ 141.

Per fare la iscrizione, il creditore presenterà o farà presentare da altra persona, abbenchè non munita di procura, al conser-

vatore delle ipoteche gli originali o le copie autentiche degli atti da'quali emerge il diritto ipotecario.

Se però si tratta d'ipoteca legale che sussista indipendentemente da atto per iscritto, basterà indicare nella iscrizione l'epoca del fatto dal quale ha avuto la sua origine.

§ 142.

Presenterà inoltre il creditore, o farà presentare, due note sottoscritte da lui, o dalla persona incaricata, le quali contengano le seguenti indicazioni;

1.° del nome, cognome, patria del creditore e del debitore, e del padre dell'uno e dell'altro;

2.° della data e qualità dell'atto da cui nasce la ipoteca, e della causa del credito;

3.° dell'importare de'crediti capitali, e del frutto dei medesimi quando sia dovuto;

4.° del domicilio che deve eleggersi dal creditore in un luogo del circondario dell'uffizio;

5.° degli immobili, della loro qualità se sono urbani o rustici, della loro situazione, e di due confini almeno.

§ 143.

Se i diritti dell'iscrivente sono eventuali, condizionali, o indeterminati, dovrà egli esprimere la natura dell'evento e della condizione, e dichiarare la somma per la quale intende iscrivere la ipoteca; salva al debitore la facoltà di chiederne la riduzione, quando costi dell'eccesso.

§ 144.

Non ha luogo il disposto nel num. 5.° del § 142;

1.° se la ipoteca si estende a tutti i beni presenti e futuri;

2.° se comprende una quantità di beni per modo di università, come quelli di una successione.

In questi casi basterà enunciare che la ipoteca è generale, o che comprende tutti i beni ereditari: la iscrizione colpirà tutti i beni esistenti nel circondario dell'uffizio.

§ 145.

Neppure ha luogo il disposto nel num. 3.° del § 142 quando trattasi d'ipoteche legali accordate dal § 117 num. 3.° e 4.°

§ 146.

Le ipoteche giudiziali che derivano da sentenze o dalle ordinanze esecutive della mano regia, potranno essere iscritte appena le medesime saranno proferite, abbenchè non siano notificate o intimate al debitore.

Quelle che derivano dalle sentenze arbitramentali, e dalle deliberazioni dei dicasteri amministrativi, potranno essere iscritte, appena le sentenze stesse o deliberazioni saranno dichiarate esecutorie dai tribunali civili.

§ 147.

La iscrizione delle ipoteche giudiziali non è sospesa od impedita nè dalla ulteriore pendenza della lite, nè dal reclamo od opposizione del debitore, nè dall'appello interposto, e neppure dal ricorso al tribunale di Segnatura, comunque l'uno e l'altro competa in sospensivo.

§ 148.

Non può essere iscritta la ipoteca in virtù di sentenze, allorchè dalla loro data è decorso un intiero decennio, se il giudice o tribunale competente, citato il debitore, non le abbia dichiarate esecutorie a questo effetto.

§ 149.

Le iscrizioni delle ipoteche sui beni di un defunto si potranno eseguire sotto il di lui nome.

Nondimeno, se all'epoca nella quale si eseguiscono, l'erede o il successore avrà fatta nei registri dell'uffizio del censo la voltura in testa propria de'beni del defunto, la ipoteca sarà iscritta sotto il nome dell'uno e dell'altro.

§ 150.

Non potranno eseguirsi le iscrizioni a pregiudizio dell'erario pubblico e degli aventi causa direttamente da esso, se non viene esibito un atto in forma autentica del prelato tesoriere generale, che accordi la facoltà d'iscrivere la ipoteca.

Le iscrizioni che si facessero contro il disposto in questo §, saranno nulle di pieno diritto e di niun valore, senza bisogno di ottenerne l'annullamento.

§ 151.

Le iscrizioni saranno nulle allorchè non facciano conoscere la persona del debitore, o non esprimano la quantità del debito e la qualità della ipoteca, se, cioè, sia generale, o speciale; ed in questo ultimo caso, quale sia l'immobile o gl'immobili che vi sono sottoposti.

§ 152.

La omissione degli altri requisiti enunciati nel § 142 non produce nullità; ma l'iscrivente che li abbia omessi, perderà, nel caso di concorso, il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la iscrizione.

Se manca la elezione del domicilio, dovrà il medesimo ritenersi come eletto nell'uffizio delle ipoteche.

§ 153.

Non sarà valida la iscrizione che per la somma espressa nella nota, ancorchè dall'atto costitutivo del debito risultasse che la somma dovuta è maggiore della espressa.

§ 154.

Se la somma espressa sia maggiore del debito, sarà valida la iscrizione per la somma realmente dovuta.

§ 155.

Il conservatore a cui sarà stato esibito il titolo e le due note, riterrà una delle medesime, e ne inserirà il tenore nel suo registro, rimettendo al presentatore il titolo e l'altra nota, appiè della quale attesterà di avere eseguita la iscrizione.

§ 156.

Il creditore che ha fatto la iscrizione, ed i suoi successori, o cessionari per atto pubblico, potranno far cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio eletto, con obbligo di eleggerne un altro nello stesso circondario.

§ 157.

L'atto pubblico della cessione del credito e della ipoteca iscritta, sia che riguardi la intiera somma, od una parte di essa, attribuisce diritto al cessionario di chiedere che la iscrizione venga trasferita in suo favore per la quantità della somma ceduta.

Sarà tenuto il conservatore, sulla semplice dimanda del cessionario, che dovrà esibirgli l'atto pubblico, di eseguire il trasferimento mediante annotazione nel registro ove è iscritta la ipoteca.

L'atto della cessione sarà restituito al presentatore col certificato dell'eseguito annotamento.

§ 158.

Sarà eseguito il trasferimento abbenchè nell'atto pubblico di cessione non sia intervenuto il debitore.

Il cessionario si reputerà surrogato al cedente, in ordine al capitale iscritto, ed all'annuo frutto indicato nella iscrizione, con la sola anteriorità risultante dalla medesima.

Non compete la stessa anteriorità pe' nuovi patti che si fossero convenuti tra il cedente ed il debitore, e neppure per l'aumento dell'annuo frutto che si fosse tra loro stipulato oltre il saggio stabilito nel contratto primitivo: questi patti e questo aumento daranno luogo a particolari iscrizioni, che produrranno effetto soltanto dalla loro data.

§ 159.

Le spese della iscrizione sono a carico dei debitori quando non vi sia patto in contrario.

Quelle però, che riguardano la iscrizione delle ipoteche legali sopra i beni de' tutori, curatori od altri amministratori, sono a carico del patrimonio amministrato.

In qualunque caso, si dovranno anticipare dall'iscrivente nell'atto della iscrizione, salvo il diritto di ripeterle contro chi, se e come avrà luogo.

Capitolo VI

Delle rinnovazioni.

§ 160.

L'effetto delle iscrizioni ipotecarie durerà per lo spazio di tempo che viene determinato dai §§ seguenti.

§ 161.

Le iscrizioni delle ipoteche legali accordate alle donne dal § 117 num. 1.° produrranno effetto fino alla consegna o rinvestimento della dote loro dovuta.

Quelle che si accordano alle mogli dal suddetto § 117 num. 2.° produrranno effetto durante la loro vita, e tre mesi dopo la morte.

Quelle che si accordano dallo stesso § num. 3.° ai pupilli, ai minori, agli interdetti, produrranno effetto durante la tutela o cura, e sei mesi dopo che sarà cessata.

§ 162.

Le iscrizioni di tutte le ipoteche, siano legali, siano giudiziarie, siano convenzionali, in favore dell'erario pubblico, e delle persone o corpi morali designati nel § 117 num. 4.° e 5.°, e nel § 118, produrranno effetto sintantochè ne venga eseguito il cancellamento.

§ 163.

I conservatori delle ipoteche dovranno trasportare per uffizio le iscrizioni contemplate dai §§ 161 e 162 nei registri di ciascun decennio posteriore alle medesime, entro il termine dei tre mesi successivi.

Il trasporto consiste nella copia testuale delle iscrizioni, come esistono nel registro del decennio precedente.

La mancanza del trasporto non fa perimere le iscrizioni: i conservatori soggiaceranno ad una multa non minore di scudi due per ogni iscrizione non trasportata, ed alla emenda de' danni ed interessi verso le parti, qualora omettano d'indicarne alcuna nei loro certificati.

§ 164.

Gli eredi delle donne, i pupilli, i minori fatti maggiori, e gl'interdetti restituiti alla libera amministrazione de' propri beni dovranno rinnovare in proprio nome la iscrizione: i primi per conservare la ipoteca generale per le doti e pei patti convenuti nel contratto di matrimonio; i secondi per conservare egualmente la ipoteca generale pel credito che risulterà dal rendiconto.

Saranno quindi tenuti alle rinnovazioni successive, come viene prescritto agli altri creditori ipotecari.

§ 165.

Le altre iscrizioni delle ipoteche di qualunque specie cesseranno di avere effetto se, allo spirare di ciascun decennio, non saranno rinnovate a richiesta dei rispettivi creditori.

§ 166.

I cessionari e gli eredi dei creditori dovranno fare eseguire in proprio nome le rinnovazioni, indicando però il nome del cedente, o del loro autore.

§ 167.

Le rinnovazioni si potranno eseguire contro i medesimi debitori che furono enunciati nella prima iscrizione, abbenchè nel tempo intermedio siano defunti, quante volte gli eredi o i successori dei medesimi non abbiano denunziato ai creditori iscritti l'avvenuto cambiamento: in questo caso saranno eseguite col nome degli uni e degli altri.

Tale disposizione non ha luogo in ordine ai trasporti, di cui nel § 163.

§ 168.

Rimarranno compresi nelle iscrizioni rinnovate anche i beni trasferiti ne' terzi possessori, abbenchè i terzi non siano nominati nella rinnovazione.

Se l'atto di vendita o alienazione è trascritto nei registri ipotecari, e la trascrizione è denunziata ai creditori iscritti, come sarà disposto nel Capitolo seguente, dovrà eseguirsi la rinnovazione, nominando in essa il debitore originario ed il terzo possessore.

§ 169.

Le iscrizioni saranno rinnovate come esistono al termine del decennio: se in parte vennero cancellate, si rinnoveranno per la parte ancora vigente.

In ogni caso è in facoltà del creditore di ridurre o diminuire, nell'atto di rinnovazione, la quantità del credito per la quale intende di conservare la ipoteca.

§ 170.

Le iscrizioni che si fanno per uffizio dai conservatori nel trascrivere gli atti di vendita o alienazione, dovranno rinnovarsi dalle parti che vi hanno interesse, salvo il disposto nel § 163.

§ 171.

Le iscrizioni delle ipoteche per cautela della evizione non potranno essere ulteriormente rinnovate dopo scorso il periodo di tre decenni, semprechè, durante questo tempo, niun creditore dell'alienante abbia rinnovate le iscrizioni sul fondo o fondi venduti.

§ 172.

Per ottenere la rinnovazione dovrà il creditore presentare o far presentare al conservatore la nota della iscrizione da rinnovarsi, che gli fu rimessa dal medesimo a forma del § 155, e vi unirà due altre note contenenti le stesse indicazioni che si richiedono dal § 142, dichiarando, in fine di esse, che intende confermare e rinnovare la originaria iscrizione.

Quando la prima nota non esistesse più nelle mani dell'iscrivente, dovrà il conservatore verificare nel suo registro la prima iscrizione, di cui nelle note suddette si enuncierà sempre la data.

Una delle due note si riterrà dal conservatore per inserirne il tenore nel suo registro: l'altra sarà rimessa all'iscrivente con l'annotazione appiè di essa, che la iscrizione venne rinnovata: sarà inoltre restituita allo stesso iscrivente la nota della prima iscrizione se l'avrà presentata.

§ 173.

Potrà il creditore nella rinnovazione aggiungere ciò che venne omesso nella prima nota, e rettificarne gli errori: se le omis-

sioni fossero sostanziali a forma del § 151, e se le aggiunte contengono aumento di somma, la rinnovazione, nel primo caso, si riterrà come nuova iscrizione, e nel secondo come iscrizione supplementaria, da avere effetto, nell'uno e nell'altro caso, dalla sua data.

§ 174.

Si riterrà egualmente come iscrizione nuova, da avere effetto dalla sua data, la rinnovazione eseguita dopo scorso il decennio.

§ 175.

Le iscrizioni potranno rinnovarsi anche a nome de' cessionari che non abbiano ottenuto il trasferimento con le norme stabilite dal § 157: in questo caso però saranno astretti i cessionari ad esibire il titolo da cui risulta la cessione.

§ 176.

Si osserverà, quanto alle spese della rinnovazione, ciò che venne prescritto dal § 159 in ordine alle spese della iscrizione.

Le tasse ed i salarii pei trasporti ordinati dal § 163 non dovranno anticiparsi dai creditori: è accordato il diritto ai conservatori delle ipoteche di chiederne il pagamento ai rispettivi debitori, e di costringerli ad eseguirlo coi privilegi fiscali.

§ 177.

Saranno nulle e di niun valore le rinnovazioni quando non vengano eseguite nei modi e nelle forme ordinate in questo Capitolo.

Capitolo VII

Dell'ordine fra le ipoteche.

§ 178.

I creditori che hanno ipoteca legalmente iscritta, saranno collocati e pagati secondo l'ordine delle iscrizioni.

§ 179.

Le ipoteche iscritte in un medesimo giorno attribuiscono ai creditori un eguale grado senza veruna differenza fra le iscrizioni fatte in un'ora, e quelle fatte in un'altra, abbenchè la medesima si fosse indicata dal conservatore.

§ 180.

Tutti i creditori che si trovano nel medesimo grado, saranno pagati per contributo.

§ 181.

Il creditore che ha iscritta la ipoteca per un capitale che produce annuo frutto, se nella iscrizione avrà enunciata la quantità di esso, ha diritto di essere collocato rispetto ai frutti di tre anni, compreso quello che decorre all' epoca della iscrizione, nello stesso grado che viene attribuito al capitale.

La iscrizione della ipoteca fatta pel capitale conserva pure la ipoteca pei frutti del suddetto triennio.

Per gli altri frutti non pagati nelle scadenze rispettive dovranno farsi iscrizioni particolari, che avranno effetto dalla loro data.

§ 182.

Ha inoltre diritto il creditore di essere collocato nello stesso grado del credito principale quanto alle spese della iscrizione ed a quelle fatte per procurarsi i documenti necessari a comprovare il suo credito, per la loro produzione, e per ottenere, quando occorra, la sentenza di condanna.

Capitolo VIII

Della trascrizione.

§ 183.

Gli atti di vendita o alienazione de'beni capaci d'ipoteca, comprese pure le donazioni tra vivi, saranno resi pubblici col mezzo della trascrizione.

§ 184.

La trascrizione consiste nella copia intiera degli atti che deve farsi in un particolare registro dal conservatore delle ipoteche, nel di cui circondario esistono i beni alienati.

Se i beni esistono in diversi circondari, la trascrizione si farà nel primo uffizio: negli altri uffizi si farà sul registro una semplice annotazione dell'atto già trascritto, indicando la data e la qualità di esso, i nomi delle parti e del notaio, i beni che esistono nel circondario, l'epoca e l'uffizio in cui si fece la trascrizione.

§ 185.

Verrà eseguita la trascrizione tanto de' pubblici istromenti, quanto ancora delle scritture private che abbiano data certa.

Se il pubblico istromento è fatto nello Stato, basterà trascrivere il tenore di esso, esclusi i documenti che vi sono inseriti.

Se trattasi di privata scrittura, sarà essa trascritta intieramente col tenore delle inserzioni.

§ 186.

La trascrizione può essere fatta, a richiesta dell'uno o dell'altro contraente, sulla semplice presentazione dell'atto pubblico, o della scrittura privata.

L'atto pubblico sarà esibito al conservatore in copia autentica: potrà esibirsi egualmente in copia autentica la scrittura privata allorchè l'originale sarà stato depositato con le sue inserzioni presso un pubblico notaio: in questo caso le inserzioni non saranno trascritte.

L'atto sarà restituito al presentatore col certificato della eseguita trascrizione.

§ 187.

Quando, con un medesimo atto, si trasferisce la proprietà a diverse persone, la trascrizione fatta da uno de' contraenti produce effetto a riguardo di tutte le parti.

§ 188.

Il conservatore delle ipoteche, nel trascrivere l'atto di alienazione, dovrà iscrivere per uffizio la ipoteca in favore dell' alienante

pel totale o pel residuo del prezzo, e per gli obblighi e pesi assunti dall' acquirente, ed in favore di chiunque abbia sborsato danaro in pagamento del prezzo convenuto.

Tale iscrizione non avrà luogo se viene presentato al conservatore un altro atto pubblico da cui risulti che fu pagato il prezzo, e che gli obblighi e pesi furono adempiuti.

§ 189.

L' alienazione non produce effetto, quanto ai terzi, fintantochè l' atto publico o privato non è trascritto ne' registri ipotecari: la trascrizione dovrà inoltre essere denunziata ai creditori iscritti.

La denunzia si farà mediante una intimazione a ciascun creditore nel domicilio eletto, o ritenuto come eletto dalla legge: conterrà i nomi e cognomi delle parti e del notaio, la data e la qualità dell' atto, l' epoca e l' uffizio in cui venne trascritto, il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall' acquirente nel caso di donazione: sarà sottoscritta dal denunziante, e dal cursore che attesterà di averla presentata.

L' originale della denunzia verrà esibito al conservatore, che dovrà farne annotamento sul registro in margine dell' atto trascritto, e restituirlo al denunziante, certificando appiè di esso di avere eseguita questa disposizione.

§ 190.

La trascrizione rende inefficaci le ipoteche non iscritte precedentemente dai creditori dell' alienante sul fondo o fondi alienati.

Se l' atto di alienazione non è trascritto, non potrà l' acquirente impugnare le iscrizioni che venissero fatte sui medesimi fondi, sia per titoli o diritti anteriori, sia per titoli o diritti posteriori allo stesso atto; salvo il di lui regresso contro l' alienante a termini di ragione.

§ 191.

Le spese della trascrizione, se non vi è patto in contrario, sono a carico dell' acquirente; ma dovranno anticiparsi da quegli che la richiede.

Nel caso di più acquirenti, la parte, a di cui richiesta si fa la trascrizione, potrà ripetere da ciascuno degli acquirenti quella quota di spese che sarà proporzionata agli acquisti rispettivi.

Capitolo IX

Dell' effetto delle ipoteche contro i terzi possessori.

§ 192.

I fondi si trasferiscono con le ipoteche ad essi inerenti e legalmente conservate, a forma delle disposizioni contenute nei Capitoli V e VI.

§ 193.

I creditori potranno esercitare le loro azioni ipotecarie con le regole del diritto comune, e con le norme stabilite dalle leggi di procedura.

§ 194.

Non è luogo all' interdetto salviano: tuttavolta rimane conservato al creditore del censo il rimedio della associazione al fondo censito, salve le azioni competenti agli altri creditori che avranno sul medesimo conservate le ipoteche.

§ 195.

Se presso il principale o principali obbligati esistono altri beni soggetti alla ipoteca speciale o generale per lo stesso debito, competerà al terzo possessore il benefizio della escussione.

Tale benefizio non potrà negarglisi che ne' seguenti casi;

1.° se egli è obbligato personalmente pel debito di cui si tratta;

2.° se i beni che si posseggono dai principali obbligati, sono sottoposti ad ipoteche anteriori, che ne eccedano, o ne assorbiscano manifestamente il valore.

§ 196.

Qualora, dopo escussi i suddetti beni, il creditore non fosse intieramente soddisfatto, potrà riassumere l' azione ipotecaria pel residuo contro il terzo.

§ 197.

Potrà inoltre valersi il terzo possessore delle eccezioni che competono all' alienante contro i creditori ipotecari.

§ 198.

Il terzo che, in virtù della azione ipotecaria, viene astretto a dimettere il possesso del fondo, non è tenuto ad alcuna indennità per quelle deteriorazioni alle quali non ha dato causa il dolo o la colpa lata da lui commessa: nel medesimo caso non può egli chiedere il rimborso dei miglioramenti che per il meno del valore di essi, avuta ragione dello speso e del migliorato.

Se il miglioramento è naturale, od anche prodotto dalla industria, ma senza spesa del terzo possessore, non ha egli diritto a verun rimborso.

§ 199.

I frutti dell' immobile non saranno dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui fu posto in mala fede con atto giudiziale.

§ 200.

Se il terzo possessore, anteriormente all' acquisto, avea diritti reali o servitù attive sopra l'immobile acquistato, tali diritti e tali servitù riviveranno nel caso preveduto dai §§ precedenti, senza che possa opporsi che si estinsero col mezzo della confusione.

§ 201.

Le iscrizioni delle ipoteche fatte dal terzo possessore sul medesimo fondo, prima dell' acquisto, e non cancellate posteriormente, riprenderanno l'antico grado abbenchè, nel tempo intermedio allo spirare del decennio, non si fossero rinnovate.

§ 202.

I creditori particolari del terzo possessore che avessero acquistata ed iscritta la ipoteca sul fondo o fondi compresi nella alienazione, potranno esercitarvi i loro diritti dopo quelli dei creditori dell' alienante.

§ 203.

La parte dispositiva della sentenza proferita contro il terzo possessore nella azione ipotecaria, allorchè sarà in istato eseguibile, dovrà trascriversi per intiero nel suo registro dal conservatore delle ipoteche.

La trascrizione terrà luogo di formale pignoramento: dovrà essa denunziarsi ai creditori iscritti ed al terzo possessore, nel modo indicato dal § 189.

Capitolo X

Del modo di render libere le proprietà dalle ipoteche.

§ 204.

La legge accorda al terzo possessore la facoltà di esimersi dalle azioni ipotecarie, e liberare i beni da esso acquistati, sia per vendita estragiudiziale, sia per mezzo di donazione, osservando le regole seguenti.

§ 205.

Dovrà egli in primo luogo far trascrivere l'atto di acquisto nei registri del conservatore, e denunziare la trascrizione ai creditori iscritti nella forma stabilita dal § 189.

§ 206.

Se il prezzo convenuto nel caso di vendita, o valutato dall'acquirente nel caso di donazione, è bastante a soddisfare i creditori iscritti, ne farà il deposito in una cassa pubblica, e lo farà intimare all'alienante ed agli stessi creditori nel domicilio eletto, o ritenuto come tale dalla legge, con citazione a comparire innanzi il tribunale, perchè venga ordinato il cancellamento delle iscrizioni.

L'originale dell'atto di deposito, con l'estratto autentico delle ipoteche iscritte, sarà prodotto nella cancelleria del tribunale.

Il tribunale, nell'ordinare il cancellamento, dichiarerà che il prezzo depositato è succeduto alla cosa, e che in esso s'intendono trasferite le iscrizioni delle ipoteche.

La sentenza sarà notificata all' alienante ed ai creditori iscritti.

§ 207.

Quando il prezzo non sia bastante, il terzo farà notificare ai medesimi creditori la copia autentica di un atto che sarà da lui sottoscritto nel registro di cancelleria, o da persona munita di speciale mandato, col quale dichiari di esser pronto al pagamento della somma convenuta, o da esso valutata.

§ 208.

La intimazione dell'atto di deposito nel caso del § 206, e la notifica della dichiarazione nel caso del § 207, si potranno eseguire dal terzo possessore in ogni tempo, sinchè non sia promossa alcuna istanza dai creditori ipotecari: dovranno farsi entro un mese dalla dimanda del creditore, se questa venne introdotta.

In ogni caso le intimazioni e le notifiche fatte dall' acquirente per liberare i fondi dalle ipoteche, saranno inserite nei fogli pubblici o gazzette del luogo, od in quelle del luogo il più vicino.

§ 209.

Nel termine di quaranta giorni dalla notifica della dichiarazione, di cui nel suddetto § 207, potrà ciascuno de' creditori iscritti dimandare che i beni si vendano al pubblico incanto, offrendo un decimo sopra il prezzo convenuto o valutato dall' acquirente, e dando cauzione pel pagamento della intiera somma.

La offerta e la cauzione risulteranno da un atto sottoscritto dal creditore o da persona munita di speciale mandato, nel registro della cancelleria: questo atto dovrà intimarsi all' alienante, al terzo possessore ed ai creditori iscritti, con citazione a comparire avanti il tribunale.

§ 210.

Se, nel termine assegnato dal § precedente, niuno de' creditori iscritti farà la offerta del decimo e la istanza per l'incanto, ovvero se il creditore che offre, non darà cauzione, il prezzo convenuto o valutato si riterrà come definitivo: il terzo possessore potrà farne il deposito nella cassa pubblica, e richiedere al tribunale, citato l' alienante ed i creditori iscritti, il cancellamento delle iscrizioni; il tutto a forma del § 206.

§ 211.

Qualora debba procedersi alla vendita per incanto, questa si eseguirà con le regole che saranno prescritte dalle leggi di procedura intorno alle vendite giudiziali.

L'incanto avrà luogo sul prezzo convenuto o valutato, con l'aumento del decimo.

In mancanza di maggiori offerte, la vendita sarà eseguita a vantaggio del creditore che ha richiesto l'incanto.

§ 212.

La rinunzia del creditore alla sua dimanda non può impedire la vendita giudiziale, quando anche egli pagasse il decimo offerto; semprechè ciò non segua con l'espresso consenso di tutti gli altri creditori.

§ 213.

Il compratore al pubblico incanto è tenuto di restituire all'acquirente o donatario, cui fu tolto il possesso, i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, e le spese della trascrizione e della denunzia ai creditori.

Sarà inoltre tenuto, a termini di ragione, di pagare le spese ed i miglioramenti che il compratore o donatario avesse fatti sul fondo, sino al montare del maggior valore che ne fosse derivato.

§ 214.

L'acquirente o il donatario, che si mantiene in possesso dello immobile esposto all'incanto per essere stato il maggior offerente, non è in obbligo di far trascrivere l'atto di vendita giudiziale: il conservatore dovrà annotare in margine della trascrizione esistente, ch'egli rimane in possesso de' beni in sequela del pubblico incanto.

Avrà il suo regresso contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato, coi legittimi accessorii, se e come di diritto.

§ 215.

Nella vendita giudiziale il prezzo sarà sempre definitivo: i beni passano nell'acquirente che lo ha depositato, liberi da ogni ipoteca, allorchè le forme prescritte dalla legge sono eseguite.

§ 216.

L'atto di pignoramento sarà trascritto per intiero nel registro del conservatore delle ipoteche: vi sarà trascritta egualmente la parte dispositiva della sentenza che avrà ordinata la vendita: finalnalmente vi sarà trascritto il processo verbale della stessa vendita, e l'atto d'immissione al possesso de' beni venduti.

§ 217.

Dopo trascritto il primo atto di pignoramento, è vietato al conservatore di trascrivere il secondo: in margine della trascrizione del primo si farà un semplice annotamento degli atti successivi.

§ 218.

Le trascrizioni dell'atto di pignoramento e della sentenza che ordina la vendita, attribuiscono al fondo pignorato la natura e la qualità di pegno pretorio: il consenso del primo o dei successivi pignoranti, senza quello di tutti i creditori iscritti, non è efficace per sottrarlo all'incanto ed alla vendita giudiziale.

§ 219.

Nel resto si osserveranno le prescrizioni delle leggi di procedura: non sarà ordinato il cancellamento delle iscrizioni, se non risulta dagli atti, che le formalità richieste per l'interesse dei creditori iscritti furono adempiute: qualora tali formalità non siano osservate, i creditori, non ostante la vendita giudiziale, conserveranno le loro azioni ipotecarie sui fondi venduti.

Capitolo XI

Della riduzione e del cancellamento delle iscrizioni.

§ 220.

La riduzione delle iscrizioni è un parziale cancellamento delle medesime, limitato a quei fondi che danno al creditore una cautela eccedente e non proporzionata al suo credito ipotecario.

§ 221.

Sono considerate eccessive le iscrizioni che colpiscono più fondi, quando il valore di un solo o d' alcuni di essi, o intieramente liberi, o detratti i pesi, vincoli ed altre ipoteche, supera per più di una metà il montare del credito in capitale e ne' legittimi accessorii.

§ 222.

Le iscrizioni potranno essere ridotte o totalmente cancellate, sia per consenso espresso del creditore risultante da un atto pubblico, sia per sentenza del tribunale.

§ 223.

Se il creditore non ha libera facoltà di contrattare e disporre delle sue sostanze, il consenso per la riduzione e pel cancellamento non sarà valido che allorquando sia prestato nelle forme solenni prescritte dalla legge.

Qualora insorga dubbio sulla capacità delle persone, il consenso delle medesime non avrà effetto fintantochè non viene omologato dal tribunale, e la sentenza da proferirsi non si trovi in istato eseguibile.

§ 224.

Il consenso per la riduzione o cancellamento delle iscrizioni che conservano le ipoteche pei crediti delle chiese, capitoli ed altri luoghi pii, sarà omologato con rescritti degli Ordinarii, o della sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, avuto riguardo alle somme de' crediti rispettivi;

con rescritti della sacra Congregazione degli studii per le iscrizioni che conservano le ipoteche a profitto del suo patrimonio, o degli stabilimenti da essa dipendenti;

con deliberazioni de' presidi delle provincie e loro congregazioni governative per le iscrizioni che conservano le ipoteche dei crediti provinciali o comunali;

con deliberazioni del prelato tesoriere e suo consiglio fiscale per le iscrizioni che conservano le ipoteche a profitto del pubblico erario.

§ 225.

Se risulta da un atto pubblico stipulato nelle forme richieste dalla legge la estinzione o la quietanza del credito iscritto, il consenso pel cancellamento si ritiene come un atto necessario: non vi sarà bisogno di alcuna solennità perchè le donne, ed i tutori e curatori de' pupilli, de' minori e degli interdetti possano validamente prestarlo.

§ 226.

Il tribunale può ordinare che si riducano le iscrizioni eccessive, quando trattasi d'ipoteche generali che derivano dalla legge, o dai giudicati.

§ 227.

Nel caso del § 143, la legge rimette al prudente arbitrio del tribunale il conoscere dell'eccesso della iscrizione, tanto in ordine al valore estimativo attribuito al credito eventuale, condizionale o indeterminato, quanto in ordine al valore de' fondi in essa compresi, affinchè, a norma delle circostanze, delle probabilità dell'evento, e delle presunzioni di fatto, procuri di conciliare la sicurezza e le cautele sufficienti pe' diritti verosimili de' creditori col riguardo di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata.

Se l'evento posteriore pei casi impreveduti facesse ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore di quella a cui viene ridotta la iscrizione, ovvero, se il valore de' fondi venisse a diminuirsi, potrà il creditore fare istanza al tribunale per essere abilitato a cautelarsi con una nuova iscrizione, la quale non sarà efficace che dalla sua data.

§ 228.

Le iscrizioni delle ipoteche speciali convenute per somma determinata non potranno ridursi che per nuovo contratto delle parti: il tribunale potrà ordinarne la riduzione nel solo caso che venisse estinta una parte del credito ipotecario.

§ 229.

La riduzione non potrà essere ordinata allorchè la ipoteca, quantunque generale, colpisce in realtà un solo fondo; salvo il caso che questo fondo si dividesse legalmente in più porzioni, delle quali ciascuna formasse un immobile separato.

§ 230.

Il valore degli immobili di cui si deve istituire il confronto con la somma de' crediti per eseguire la riduzione, si determina o con le stime legali che si fossero fatte precedentemente in tempo prossimo, o con la prova egualmente legale dell' annuo reddito, anche desunta da precedenti contratti di locazione, formandone il capitale alla ragione del cinque per cento; o finalmente, in mancanza di questi mezzi, dalle stime giudiziali che saranno fatte dai periti.

§ 231.

Il totale cancellamento delle iscrizioni sarà ordinato dal tribunale;

1.° quando siano mancanti delle forme richieste dalla legge sotto pena di nullità;

2.° quando non siano appoggiate nè alla legge, nè ad un titolo, ovvero siano fatte in virtù di un titolo nullo, irregolare, od estinto;

3.° quando costa che il diritto d' ipoteca, per qualunque causa legittima, è estinto, o cessato.

§ 232.

Qualora in una medesima iscrizione abbiano interesse più creditori, alcuni de' quali validamente consentano, ed altri non consentano al cancellamento, il tribunale dovrà decidere se, e da quali fondi la iscrizione debba, o non debba cancellarsi.

§ 233.

Non v'è bisogno di sentenza del tribunale per eseguire il cancellamento delle iscrizioni che riguardano annue rendite vitalizie, quando il titolare di tali rendite è defunto: il conservatore è abilitato a cancellarle presso il deposito che verrà fatto nel suo uffizio della fede di morte e di un atto comprovante che la rendita fu pagata: l'uno e l'altro in forma legale.

Le ipoteche giudiziali si ritengono come risolute, allorchè le sentenze da cui derivano, siano annullate o revocate: la sentenza revocatoria passata in cosa giudicata potrà servire di titolo sufficiente al conservatore per cancellare la iscrizione: i decreti ese-

cutivi dei rescritti proferiti dal tribunale supremo di Segnatura, in ordine all' annullamento, equivalgono a cose giudicate.

Si ritengono egualmente come risolute le ipoteche convenzionali, quando costa da un atto pubblico stipulato fra persone le quali abbiano libera potestà di contrattare, che il credito fu estinto: il conservatore, sulla istanza della parte che presenti l'atto in forma autentica, è in facoltà di procedere al cancellamento.

§ 234.

Eccettuato il caso a cui si riferisce la seconda parte del § 223, non potrà eseguirsi la riduzione od il cancellamento in virtù di una sentenza, se la medesima non sia passata in cosa giudicata.

La esecuzione della cosa giudicata non è impedita dal ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

§ 235.

Il tribunal civile competente per ordinare le riduzioni o i cancellamenti è quello indicato dalle leggi di procedura per le azioni relative al sistema ipotecario.

Se per altro la iscrizione sia fatta in seguito di una condanna eventuale o indeterminata, sulla di cui esecuzione o liquidazione sia pendente giudizio in primo grado tra il creditore ed il debitore innanzi un altro tribunal civile, la istanza per la riduzione sarà giudicata da questo medesimo tribunale.

§ 236.

Sarà valida la convenzione delle parti per la quale siasi stabilito che, in caso di controversia, la dimanda per la riduzione o cancellamento si proponga al giudizio degli arbitri; ma non potrà eseguirsi il cancellamento o la riduzione, se la sentenza degli arbitri non sarà dichiarata esecutiva dal tribunale competente.

§ 237.

Per ottenere la riduzione o il cancellamento, la parte, che richiede l'una o l' altro; dovrà depositare nell' uffizio del conservatore la copia autentica dell' atto pubblico o della sentenza in forma esecutiva: se la medesima non fu proferita in ultima istanza,

dovrà inoltre depositare un certificato del cancelliere, da cui risulti che l'appello non è interposto, o proseguito nei termini prescritti dalla legge per l'effetto della perenzione, ovvero che l'appellante vi abbia rinunziato.

§ 238.

Le iscrizioni in tutto o in parte cancellate non potranno mai rivivere, nè riacquistare l'antico grado, abbenchè si dichiarasse nullo il cancellamento, ovvero la sentenza che l'ha ordinato, si revocasse in via di restituzione in intiero; salvo il diritto per l'emenda de' danni ed interessi, sia contro la parte, sia contro il conservatore, se e come di ragione.

Capitolo XII

Della pubblicità e del cancellamento de' vincoli fedecommessari.

§ 239.

La denunzia de' vincoli fedecommessari prescritta dal § 49 si farà mediante una dichiarazione dell' erede gravato da registrarsi nell' uffizio delle ipoteche del circondario, ove esistono i beni che vi sono soggetti.

§ 240.

Tale dichiarazione sarà presentata in doppio originale unitamente alla copia autentica dell' atto costitutivo del fedecommesso.

Ciascuno degli originali conterrà la designazione specifica delle persone dell' istitutore e del primo chiamato, de' fondi e delle appendici debitamente identificati e stimati, e della sostanza delle disposizioni e sostituzioni nell' atto stesso ordinate.

§ 241.

Il conservatore trascriverà per intiero in un particolare registro la denunzia o dichiarazione, di cui nel § precedente; rimetterà al denunziante la copia autentica dell' atto ed uno degli originali suddetti, certificando appiè di esso che la denunzia venne eseguita.

§ 242.

La denunzia dovrà farsi dal primo erede gravato, nel termine di due mesi dalla aperta successione se egli è presente nello Stato, e nel termine di sei mesi se ne è assente.

Nei fedecommessi istituiti per atti fra vivi, questi termini decorreranno dal giorno in cui si farà luogo al possesso de' beni a forma della stipulazione.

§ 243.

Ciascuno de' successori o sostituiti sarà in obbligo di confermare, o rinnovare la denunzia con le stesse norme prescritte, e nello stesso termine assegnato al primo erede: questo termine incomincerà a decorrere dalla morte dell' ultimo possessore.

§ 244.

Se il primo erede o il successore avrà omesso ne' prescritti termini di fare o confermare la denunzia, il chiamato di ulteriore grado, quando esista, o chiunque abbia interesse nel fedecommesso, potrà chiedere al tribunal civile del luogo ove esiste l'uffizio, la nomina di uno speciale curatore, affinchè amministri i fondi soggetti al vincolo, e ne depositi il reddito netto dalle spese, all' effetto di erogarlo nell' acquisto di beni immobili a vantaggio de' futuri chiamati.

L' avvocato generale del fisco in Roma, ed i procuratori fiscali nelle provincie, promoveranno anch' essi per uffizio tali dimande, allorchè abbiano avuta la notizia della omissione.

§ 245.

Il tribunale ordinerà il sequestro dei redditi, e nominerà un curatore provvisionale: assegnerà al gravato un nuovo termine perentorio a fare o confermare la denunzia, dichiarando che, scorso il termine, il curatore si riterrà come definitivo.

La ordinanza sarà trascritta nel registro del conservatore: ne verrà inserito un estratto ne' fogli pubblici, a diligenza di coloro che l'avranno ottenuta.

Se la dimanda fu promossa dagli officiali del fisco, il cancelliere dovrà loro rimetterne per uffizio una copia autentica in forma esecutiva.

§ 246.

Nel caso del § precedente, potrà l'erede gravato ricuperare l'amministrazione e la percezione delle rendite quando giustificherà di aver fatta o confermata la denunzia; ma le rendite del tempo intermedio dovranno sempre investirsi o rimanere investite in aumento del fedecommesso.

§ 247.

Se, per mancanza della prima denunzia, i fondi saranno alienati, o sottoposti ad ipoteche legalmente iscritte, non potranno i terzi, ne' quali non si provi la scienza del vincolo fedecommessario, ricevere alcuna molestia dai futuri chiamati, salvo il diritto ai medesimi competente di ottenere la indennità dal primo gravato o da' suoi eredi, e salva pure l'azione criminale che possa loro competere per causa dello stellionato.

§ 248.

Le denunzie de' vincoli fedecommessari non recano pregiudizio alle ipoteche già iscritte o da iscriversi posteriormente per cautela delle obbligazioni dell'istitutore; tali ipoteche produrranno il loro effetto non ostante il vincolo del fedecommesso.

Conservano i vincoli quando esistano legittimamente: non possono convalidarli quando siano soggetti a qualunque eccezione.

§ 249.

I vincoli fedecommessari non potranno essere cancellati che in virtù di sentenza proferita dal tribunal civile indicato nel § 244, e passata in cosa giudicata.

§ 250.

Il tribunale ordinerà il cancellamento quando mancano i requisiti prescritti dalla legge per la validità delle istituzioni fedecommessarie; ovvero quando è spirato il fedecommesso, sia per mancanza di ulteriori chiamati, sia per essersi già compiute tutte le sostituzioni; sia per qualunque altro titolo legittimo che produca la libertà dei beni nel possessore: se vi possono essere ulteriori sostituiti non ancora nati, il tribunale nominerà un curatore speciale che ne difenda le ragioni.

Capitolo XIII

Degli obblighi e della responsabilità de' conservatori.

§ 251.

I conservatori sono tenuti di dare a tutti coloro che la richiedono, copia degli atti esistenti ne' loro registri, e lo stato delle iscrizioni non perente e non cancellate, ovvero il certificato che non ne esiste alcuna.

§ 252.

Non potranno negare alla parte che lo richiede, lo stato particolare delle iscrizioni sopra un fondo determinato; ma dovranno inserirvi le iscrizioni d' ipoteca generale, e quelle pure che, per somiglianza di nomenclatura, di confini, o di vocaboli, si potessero ragionevolmente credere gravanti lo stesso fondo.

§ 253.

I conservatori sono tenuti pe' danni derivanti;

1.° dalle omissioni nei registri delle trascrizioni degli atti, e delle iscrizioni richieste al loro uffizio;

2.° dalla mancanza di alcune delle indicazioni contenute nelle note, e prescritte dalla legge sotto pena di nullità;

3.° dalla mancanza di menzione ne' loro estratti o certificati di una o più iscrizioni esistenti, eccetto che, in questo ultimo caso, l' errore provenga da indicazioni insufficienti che non potessero essere loro imputabili.

§ 254.

L'immobile sottoposto alle ipoteche iscritte che furono omesse dal conservatore ne' suoi estratti o certificati, rimane libero dalle medesime presso l'acquirente, purchè risulti ch' egli abbia chiesto l'estratto o certificato, dopo fatta la trascrizione del suo titolo: l'acquirente in questo caso non sarà tenuto di denunziare la trascrizione ai creditori omessi, nè di fargli le intimazioni e le notifiche prescritte dai §§ 206 e seguenti.

Nondimeno i creditori omessi potranno farsi collocare secondo il loro grado sul prezzo dell' immobile, qualora ne propongano la

dimanda prima che sia proferita la sentenza di graduazione: e ciò senza pregiudizio de' loro diritti per la emenda de' danni contro il conservatore.

§ 255.

I conservatori non possono, in verun caso, ricusare o ritardare la trascrizione degli atti e la iscrizione delle ipoteche, quando le richieste siano fatte nelle debite forme, e neppure la consegna dei certificati, sotto pena de' danni ed interessi in favore delle parti.

§ 256.

Contravvenendo i conservatori alle disposizioni che si contengono in questa Sezione, incorreranno nella multa non minore di scudi quaranta e non maggiore di duecento: in caso di recidiva, saranno rimossi dall' officio, e tuttociò oltre l'azione delle parti pei danni ed interessi, che saranno pagati in preferenza della multa.

§ 257.

L'ordinamento e la disciplina degli uffizi delle ipoteche, la forma, il numero e la qualità dei registri, le tasse dovute al tesoro ed i salari dei conservatori si regoleranno con particolari disposizioni.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie.

§ 258.

Le modificazioni e le nuove disposizioni contenute nei Titoli precedenti hanno effetto dal giorno in cui saranno attivate.

§ 259.

I beni soggetti ad antiche sostituzioni nelle provincie di seconda ricupera, comprese nell' editto del 5 luglio 1815, sono e

rimangono perpetuamente liberi da questi vincoli o pesi, a norma delle leggi abolitive dei cessati governi.

§ 260.

Nelle altre provincie dello Stato, sono e rimangono ugualmente liberi dai suddetti vincoli o pesi tutti i beni che, dopo le leggi abolitive, e sino alla attivazione del motu-proprio della sa. me. di Pio VII in data 6 luglio 1816, furono alienati (preso il nome di alienazione nel suo largo significato comprensivo anche delle ipoteche), e trasferiti ne' terzi possessori per qualsivoglia titolo oneroso, lucrativo, o misto; e tutti quelli che si fossero deferiti a qualunque persona per la morte dei gravati avvenuta nella stessa epoca, a titolo di successione testata o intestata.

Gli altri beni, che non soffrirono alcuna delle mutazioni enunciate dopo le leggi abolitive fino alla attivazione del suddetto motu-proprio, sono e rimangono soggetti agli antichi vincoli e pesi, quando il valore di essi, netto ed immune dai debiti, detrazioni, o altre affezioni reali imposte ed ordinate, sia dalla legge, sia dall' istitutore, superi la somma di scudi quindicimila.

Questo valore si desume, quanto ai fondi rustici, dalle stime del censo vigente nel 1816, aumentate di un terzo; e quanto ai fondi urbani, dalle stime del censimento ne' luoghi ove esiste: in mancanza del censimento, si desume dai precedenti istromenti di acquisto, o dal reddito delle pigioni calcolate al cinque per cento, o finalmente, in difetto di tali mezzi, dall' apprezzamento dei periti.

§ 261.

Sono comuni alle antiche sostituzioni le regole stabilite nei §§ 39, 40 num. 1.°, 43, 47 al 49.

§ 262.

Tutto ciò che è prescritto ne' §§ 38, 39, 40 num. 1.°, 41, 43, 45 al 49 è comune ancora alle nuove sostituzioni ordinate dopo il motu-proprio del 6 luglio 1816 fino alla attivazione del presente Regolamento.

§ 263.

I possessori dei beni immobili che rimangono soggetti alle antiche sostituzioni, e quelli de' beni che furono sottoposti alle sostituzioni nuove contemplate dal § precedente, potranno aggiungervi l'appendice delle gioie ed altri oggetti compresi nel § 40. num. 2.°, osservando la regola contenuta nella seconda parte del § 44.

Tali aggiunte si faranno con pubblico istromento o con atto di ultima volontà: nell' uno e nell' altro sarà inserita la descrizione e la stima degli stessi oggetti: ne sarà fatto annotamento nel registro delle denunzie dal conservatore delle ipoteche.

È applicabile a queste sostituzioni il disposto nel § 41.

§ 264.

Le ipoteche generali anteriori all' epoca della attivazione del sistema ipotecario nelle diverse provincie dello Stato, e non iscritte prima del 6 luglio 1816, sono e rimangono estinte.

§ 265.

Il disposto nel § precedente non deroga alle speciali provvidenze in favore delle chiese e dei luoghi pii contenute nella notificazione degli 8 gennaio 1820, nelle istruzioni del tesoriere generale del 25 aprile 1821 e nell' editto del 25 gennaio 1828, ed inserite nel motu-proprio della sa. me. di Leone XII in data 30 gennaio del suddetto anno: in conseguenza i diritti d'ipoteca legale attribuiti alle stesse chiese e luoghi pii sopra tutti i beni presenti e futuri dei debitori, per sicurezza de' pii legati ed altre lascite pie, siano prestazioni, siano censi, siano crediti fruttiferi lasciati in usi pii, e per oggetto di studii, rimangono fermi ed illesi, e nello stato in cui si trovano per le leggi attuali.

Queste provvidenze continueranno ad essere applicabili ai soli casi in cui mancasse la convenzione della ipoteca speciale sopra uno o più fondi dei debitori.

Le iscrizioni si potranno eseguire in virtù di un certificato dell' Ordinario, che giustifichi il consenso espresso degli obbligati o la esistenza di un titolo espresso e specifico, ovvero un possesso continuo di dieci anni, comunque sospeso posteriormente senza contraddizione di titolo: questo possesso si potrà comprovare specialmente con la descrizione nelle solite tabelle, quando corrispondano agli atti delle sacre visite: qualora esista un titolo universale, potrà farsi una sola iscrizione.

Sono estese a tali iscrizioni le regole contenute nei §§ 162 e 163 relative ai trasporti decennali da farsi per uffizio dai conservatori delle ipoteche.

Se riguardano ipoteche generali, sarà permesso ai debitori di farle ridurre sopra fondi determinati, conformandosi alle disposizioni del Cap. XI.

§ 266.

La facoltà di ordinare che si riducano le iscrizioni delle ipoteche generali, si estende pure alle iscrizioni delle ipoteche risultanti da atti o convenzioni anteriori alle leggi concernenti il sistema ipotecario.

PARTE II

DELL' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

TITOLO I

Disposizioni preliminari.

§ 267.

Nelle cause civili vi sono tre gradi di giurisdizione: in alcuni casi v'è un quarto grado se alla parte soccombente viene accordato il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

§ 268.

Dalle sentenze proferite in primo grado di giurisdizione compete regolarmente l'appello: la legge determina i casi ne' quali non è permesso di appellare, e quelli pure in cui l'appello non produce effetto sospensivo.

§ 269.

Non è luogo ad ulteriore appello se il tribunale di seconda istanza conferma intieramente la sentenza emanata in primo grado di giurisdizione.

§ 270.

Se la prima sentenza è revocata, o riformata, si fa luogo a nuovo appello in terzo grado o dalla intiera sentenza revocatoria, o dagli articoli che contengono la riforma.

La parte favorita dagli articoli riformatorii non può interporre appello dalla seconda sentenza.

§ 271.

Neppure è luogo a nuovo appello dalla sentenza che sarà emanata in terzo grado, qualunque siano le disposizioni in essa contenute, abbenchè non conformi alle sentenze precedenti.

In questo caso, ed in quelli del § 269 e della seconda parte del § 270, nasce sempre la cosa giudicata.

§ 272.

Nasce ancora la cosa giudicata dalle sentenze proferite in primo grado, quando sono inappellabili per disposizione della legge, o quando sono divenute tali per fatto della parte che abbia rinunziato all' appello, o lasciato perimere il diritto d' interporlo, ovvero di proseguirlo.

§ 273.

Non v' è rimedio sospensivo contro la cosa giudicata: può accordarsi al solo effetto devolutivo, anche in ordine alla tassa delle spese, il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

§ 274.

Nei tre gradi ordinari di giurisdizione, e nel quarto, se avrà luogo, la giustizia civile si amministra;

dai governatori,
dai tribunali civili,
dai tribunali di commercio,
dai tribunali d' appello,
dal tribunale del Senatore di Roma,
dal tribunale dell' A. C.,
dal tribunale della sacra Rota,
dal tribunale della piena Camera,
dal tribunale supremo di Segnatura,
dai giudici e tribunali ecclesiastici designati nel Titolo III.

§ 275.

La congregazione Lauretana, e le magistrature che ne dipendono, continueranno a giudicare le cause loro attribuite, a forma delle speciali disposizioni del 21 novembre 1831, e del 20 febraio 1832.

§ 276.

Sono e rimangono aboliti tutti gli altri tribunali e tutte le magistrature giudiziarie, delle quali non si fa menzione ne' due §§ precedenti.

§ 277.

L'uditore del Papa non esercita, nè può esercitare la giurisdizione contenziosa in veruna causa o materia.

§ 278.

Non è derogato alle altre attribuzioni dello stesso uditore del Papa negli affari non appartenenti al foro contenzioso.

I chirografi che contengono le concessioni Sovrane, si spediscono e rimangono depositati nella cancelleria del tribunale supremo di Segnatura.

§ 279.

I ricorsi per ottenere la revoca dei rescritti o chirografi, ed il permesso di chiederla in giudizio con la clausola *de aperitione oris*, saranno portati alla udienza Sovrana dal medesimo uditore, intese prima le parti economicamente e senza forme giudiziali.

Nei casi però che esigono maggiore discussione, potranno essere rimessi al cardinale Prefetto della Segnatura, perchè, intese le parti nello stesso modo, ed il parere dei prelati Decano e sotto-Decano del tribunale, ne faccia motivato rapporto, e renda nota la decisione Sovrana.

§ 280.

Non vi sono giudici particolari, o privativi: qualunque legge che accordasse privilegio di tradurre i litiganti, o di avocare le cause ad altri tribunali, fuori di quelli che sono competenti, a forma di questo Regolamento, rimane abrogata.

§. 281.

Gli atti giudiziali, le sentenze e le difese o allegazioni delle parti saranno scritte in lingua italiana.

Sono eccettuati i tribunali della Segnatura, della Rota e della piena Camera, ove si conserverà l'antico uso della lingua latina.

§ 282.

Le sentenze di tutti i giudici e di tutti i tribunali saranno motivate.

§ 283.

I giudici, i cancellieri, i loro sostituti, e generalmente tutti i magistrati, officiali, impiegati, ed inservienti addetti all'ordine giudiziario sono di nomina Sovrana.

TITOLO II

Dei giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro laico.

SEZIONE I

Dei governatori.

§ 284.

In ogni comune dello Stato, capo-luogo di un governo, vi è un giusdicente, chiamato governatore.

Le funzioni giudiziarie che si attribuiscono ai governatori, verranno esercitate, nei capo-luoghi delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, dagli attuali giusdicenti: nei capo-luoghi delle altre provincie verranno esercitate dagli assessori legali.

§ 285.

La competenza dei governatori ne' giudizi civili è limitata alle sole cause enunciate nei §§ seguenti.

§ 286.

Conoscono e decidono in prima istanza le cause il di cui valore non oltrepassa la somma di duecento scudi, salvo il disposto nel § 291 in ordine ai tribunali civili, nei §§ 296 e 297 in ordine ai tribunali di commercio, e nella Sezione VIII di questo Titolo in ordine agli affari del pubblico erario.

§ 287.

Conoscono pure e decidono, sino a qualunque somma,

1.° le cause di provvisioni alimentarie;

2.° le cause di mercedi dovute agli operai giornalieri, ai domestici ed altre persone di servizio;

3.° le cause dei danni dati nei rispettivi territorii;

4.° le cause di momentaneo e sommarissimo possessorio, avuto riguardo al solo fatto del possesso, e senza facoltà di cumulare il petitorio.

§ 288.

Nei comuni ove non sono stabiliti tribunali di commercio, giudicheranno inoltre, sino a qualunque somma, le controversie che possono insorgere sulla esecuzione dei contratti in tempo di mercato o fiera, osservando le leggi e le consuetudini mercantili.

Tale giurisdizione sarà esercitata dai governatori, assessori o giusdicenti, anche nei comuni ove risiedono tribunali civili che fanno le veci di tribunali di commercio.

SEZIONE II

Dei tribunali civili.

§ 289.

In ogni capo-luogo di provincia v' è un tribunale civile, che giudica collegialmente.

§ 290.

I tribunali civili residenti nei capo-luoghi delle quattro provincie indicate dal § 284 sono composti di un presidente, di un vice-presidente e di quattro giudici: essi sono divisi in due turni, ciascuno di tre giudici, compresovi il presidente ed il vice-presidente.

I tribunali che risiedono negli altri luoghi, sono composti di un presidente e di due giudici.

§ 291.

Questi tribunali conoscono e decidono, in prima istanza;

1.° le cause maggiori di duecento scudi, o di valore indeterminato;

2.° le cause di qualunque somma, abbenchè non maggiore di duecento scudi, che riguardano l'interesse de'comuni e delle provincie;

3.° le cause egualmente di qualunque somma, sia maggiore, sia minore di duecento scudi, ove si tratti,

di liberare i fondi dai vincoli e dalle ipoteche, e di ridurre o cancellare le iscrizioni;

di azioni ipotecarie, o relative al sistema delle ipoteche, di graduatoria, o di concorso universale e particolare;

di giudizi per le divisioni, e pei rendimenti de' conti;

di giudizi concernenti le successioni, ne' casi che saranno determinati dalle leggi di procedura;

e di giudizi contro esteri od assenti dallo Stato Pontificio.

§ 292.

Conoscono inoltre e decidono, in secondo grado di giurisdizione, tutte le cause che, a forma del disposto nei §§ 286 e 287, sono decise in prima istanza dai governatori, assessori ed altri giusdicenti.

§ 293.

Le cause che riguardano lo stato delle persone, saranno sempre decise da cinque giudici, compreso il presidente ed anche il vicepresidente, ne' tribunali composti di due turni.

Negli altri tribunali si compie il numero de' cinque giudici, nel modo che sarà prescritto nella Sezione X di questo Titolo.

SEZIONE III

Dei tribunali di commercio.

§ 294.

Nelle città di Bologna, Ferrara, Rimini, Pesaro, Ancona, Fuligno, Civitavecchia vi sono tribunali di commercio composti di un presidente giureconsulto e di quattro giudici commercianti.

I giudici di ciascun tribunale siedono sempre in numero di tre, compreso il presidente.

§ 295.

Il tribunale di commercio di Roma rimane ordinato a forma dell' editto degli 8 luglio 1831.

§ 296.

I tribunali di commercio sono tribunali di eccezione: conoscono e decidono in prima istanza quelle cause soltanto che sono ad essi attribuite dal Titolo unico, Libro IV del Regolamento commerciale, abbenchè il valore delle medesime non ecceda la somma di duecento scudi.

§ 297.

Sono soggetti ai tribunali di commercio i negozianti di tutte le classi, da cui si traggono i membri della camera commerciale di Roma, in conformità dello speciale regolamento per la stessa camera, approvato dal Governo il 9 gennaio 1832.

§ 298.

La giurisdizione de' tribunali di commercio si estende a tutta la provincia o distretto dipendente dalla città ove sono stabiliti.

§ 299.

Nelle provincie o distretti ove non risiedono tribunali di commercio, ne faranno le veci i tribunali civili, osservando le leggi ed i regolamenti in materia commerciale.

§ 300.

Le controversie che nascono sulla esecuzione de' contratti nelle fiere o mercati, saranno decise, nel luogo stesso del mercato o fiera, da uno de' giudici commercianti, che verrà delegato dal presidente del tribunale di commercio; salvo il disposto nel § 288, e salve pure le speciali prescrizioni relative alla fiera di Senigallia.

SEZIONE IV

Dei tribunali di appello.

§ 301.

Vi sono due tribunali superiori, chiamati tribunali di appello, uno in Bologna, l'altro in Macerata.

Ciascuno di essi è composto di un presidente e di sei giudici: nondimeno saranno valide le sentenze proferite da cinque votanti: se i giudici siederanno in numero di sei, l'ultimo nell' ordine delle nomine si asterrà dal votare.

Le cause che riguardano lo stato delle persone, saranno sempre conosciute e decise dall' intiero tribunale.

§ 302.

La giurisdizione del tribunale di appello di Bologna comprende le quattro provincie di Bologna, di Ferrara, di Forlì e di Ravenna.

La giurisdizione del tribunale d'appello di Macerata comprende le provincie di Urbino, di Pesaro, di Macerata, di Ancona, di Fermo, di Ascoli, di Camerino ed il distretto di Loreto.

§ 303.

I tribunali di appello conoscono e decidono, in secondo grado, tutte le cause giudicate in prima istanza dai tribunali civili.

Quello di Bologna conosce pure e decide, egualmente in secondo grado, tutte le cause di qualunque somma giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio delle quattro provincie che gli sono soggette.

Le cause giudicate in prima istanza dai tribunali di commercio residenti nelle provincie soggette al tribunale di appello di Macerata, saranno conosciute e decise, in secondo grado, dal tribunale istituito in Ancona col chirografo della san. mem. di Pio VIII in data del 26 febraio 1830.

§ 304.

Conoscono inoltre e decidono, in terza ed ultima istanza, le cause giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai governatori, assessori ed altri giusdicenti, ed in secondo grado dai tribunali civili.

SEZIONE V

Del tribunale del Senatore di Roma.

§ 305.

Il tribunale del Senatore ossia di Campidoglio esercita la giurisdizione, cumulativamente col tribunale dell' A. C., per le cause laiche, tra, o contro meri laici, della città di Roma e dell' agro romano.

§ 306.

Questo tribunale è composto;
del Senatore di Roma, che ritiene il titolo di presidente,
dei due collaterali,
dell' uditore pro-tempore del Senatore,
del giudice de' mercenari,
di un giudice aggiunto.

§ 307.

I due collaterali e l' uditore del Senatore eserciteranno singolarmente la stessa giurisdizione attribuita ai governatori dai §§ 286 e 287, salvo il disposto nel § seguente.

§ 308.

Il giudice de' mercenari conoscerà, come giudice di eccezione, le cause di Roma e dell' agro romano non maggiori di duecento scudi, concernenti le mercedi campestri, le caparre, le anticipazioni o prestanze date per causa di lavori di campagna, tanto fra gli agricoltori e i caporali, quanto fra i caporali ed i loro subalterni ed operai.

§ 309.

Dai due collaterali e dall' uditore del Senatore sarà formato un tribunale collegiale per conoscere e giudicare, in primo grado, le cause maggiori di duecento scudi, e le altre che sono attribuite ai tribunali civili delle provincie dal § 291 num. 3.°, ed in grado d'appello le cause giudicate singolarmente da ciascuno di essi e dal giudice de' mercenari.

Uno dei due collaterali, incominciando dal più anziano per ordine di nomina, esercita in ciascun anno la presidenza del tribunale col titolo di vice-presidente.

§ 310.

Nelle cause concernenti lo stato delle persone, per compiere il numero di cinque giudici, si chiameranno a dare il loro voto l'avvocato fiscale della Camera capitolina ed il giudice aggiunto.

§ 311.

Il giudice aggiunto dovrà inoltre esercitare le sue funzioni nel tribunale collegiale, e nelle sole cause di appello, in vece di quello fra i membri dello stesso tribunale, che ha giudicato in prima istanza: avrà lo stesso rango e le stesse prerogative di cui godono i collaterali.

SEZIONE VI

Del tribunale dell' A. C.

§ 312.

Il tribunale dell' A. C. è composto;
del prelato uditore della Camera, presidente,
di tre prelati, luogotenenti,
di nove togati, tre de' quali col titolo di consiglieri, due col titolo di assessori, e quattro col titolo di giudici uditori.

§ 313.

Ciascuno degli assessori conosce e giudica, in prima istanza, le cause di Roma e suo particolare governo, che nelle provincie sono di competenza dei governatori, a forma dei §§ 286 e 287.

§ 314.

I tre prelati luogotenenti ed i tre togati consiglieri, riuniti insieme, formano un tribunale collegiale col nome di congregazione civile dell' A. C.

§ 315.

La congregazione civile si divide in due turni.

Il primo turno è composto di due prelati luogotenenti e di un togato consigliere : il secondo di un prelato luogotenente e di due consiglieri togati.

Il prelato luogotenente, più anziano per ordine di nomina, presiederà il primo turno col titolo di vice-presidente : il secondo turno sarà presieduto in ciascun anno a vicenda, con lo stesso titolo, da uno degli altri due luogotenenti.

§ 316.

I giudici uditori sono addetti alla congregazione civile : i primi due, secondo l'ordine delle nomine, siederanno nel primo turno : gli altri due siederanno nel secondo.

Assisteranno a tutte le udienze : potranno essere incaricati di estendere gli opinamenti e le sentenze, di fare gli esami de' testimoni, gli accessi e tutte le altre operazioni che possono essere delegate ad uno dei giudici, a norma delle leggi di procedura.

Ne' casi di mancanza, di assenza o di legittimo impedimento de' giudici titolari, ne faranno le veci, ed avranno il voto deliberativo : negli altri casi lo avranno soltanto consultivo.

Se il bisogno lo chiegga, potranno essere trasferiti dall'uno all'altro turno.

§ 317.

Ciascuno dei turni della congregazione civile dell'A. C. conosce e giudica, in prima istanza ;

1.° le cause di Roma e sua Comarca maggiori di duecento scudi, o di valore indeterminato ;

2.° le altre cause che, a forma del § 291 num. 2.° e 3.° sono di competenza de' tribunali civili delle provincie.

§ 318.

Conosce ancora e decide, in secondo grado di giurisdizione ;

1.° le cause giudicate in prima istanza dagli assessori, e dai governatori della Comarca ;

2.° le cause non maggiori di cinquecento scudi decise in prima istanza dai tribunali civili e di commercio di Perugia, di Fuligno, di Spoleto, di Norcia, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto,

di Civitavecchia, di Velletri, di Frosinone, di Benevento, dal tribunale di commercio di Roma, dal tribunale collegiale di Campidoglio, e quelle pure giudicate dall' altro turno.

§ 319.

Finalmente conosce e giudica, in terza ed ultima istanza;

1.° le cause decise con sentenze difformi, in primo grado dagli assessori, e dai governatori della Comarca, ed in secondo grado dall' altro dei due turni;

2.° le cause decise con sentenze difformi, in primo grado dai governatori o assessori legali delle provincie di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, dei Orvieto, di Civitavecchia, di Velletri, di Frosinone, di Benevento, e da ciascuno dei giudici capitolini, compreso quello di mercenari, ed in secondo grado dai tribunali civili residenti nelle stesse provincie, compresi quelli di Fuligno e di Norcia, e dal tribunale collegiale di Campidoglio;

3.° le cause non maggiori di cinquecento scudi decise con sentenze difformi, in primo grado dal tribunale collegiale di Campidoglio, e dagli altri tribunali civili e di commercio designati nel num. 2.° del § precedente, e dall' altro turno in secondo grado.

§ 320.

La congregazione civile dell' A. C. sarà composta dei tre prelati luogotenenti e di due più anziani consiglieri nell' ordine di nomina, allorchè si dovranno giudicare le cause concernenti lo stato delle persone: sarà presieduta dal prelato vice-presidente del primo turno.

Mancando alcuno dei giudici, sarà supplito dal terzo consigliere: questi sarà rimpiazzato da un giudice uditore.

SEZIONE VII

Della sacra Rota.

§ 321.

Il tribunale della sacra Rota conosce e giudica, in secondo, ed in terzo grado di giurisdizione, le cause che saranno enumerate nei §§ seguenti.

Tali cause si distinguono in cause maggiori ed in cause minori.

Sono cause maggiori quelle che oltrepassano il valore di cinquecento scudi romani, o che hanno un valore indeterminato: le altre cause sono minori.

§ 322.

Conosce e giudica in secondo grado le cause maggiori, decise in prima istanza dalla congregazione civile dell' A. C., dal tribunale collegiale di Campidoglio, dal tribunale di commercio di Roma, e dai tribunali civili e di commercio compresi nel § 318 num. 2.°

§ 323.

Conosce e giudica, come tribunale supremo, in terza ed ultima istanza,

1.° le cause che da un turno rotale sonosi giudicate in secondo grado, a forma del § precedente, con sentenze difformi da quelle di prima istanza;

2.° le cause maggiori o minori, decise con sentenze difformi, in primo grado dai tribunali civili e di commercio delle provincie indicate nel § 302, ed in secondo grado dai tribunali di appello di Bologna e di Macerata, e da quello pure che risiede in Ancona per le cause commerciali;

3.° le cause minori decise con sentenze difformi, in primo grado da uno dei due turni della congregazione civile dell' A. C., e dall' altro turno in secondo grado.

§ 324.

Conosce e giudica, nella stessa qualità di tribunale supremo,

in prima ed ultima istanza, le cause sul valore dei rescritti o chirografi Pontificii rimesse con la clausola *de aperitione oris*;

ed in grado di restituzione in intiero, le cause decise, con sentenza passata in cosa giudicata, dai giudici e tribunali di Roma e delle provincie.

§ 325.

Tutte le cause o maggiori, o minori si decidono per turno da cinque giudici, compreso il ponente che sarà il relatore, e darà il suo voto.

§ 326.

Le cause enunciate nel § 324 si decidono dall' intiero tribunale.

§ 327.

La sacra Rota esercita la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione straordinaria.

Procede come tribunale ordinario, e senza commissione, nelle cause di appello, o di restituzione in intiero di Roma e dello Stato: procede come tribunale straordinario, in virtù di Sovrana delegazione, nelle cause sul valore dei rescritti Pontificii, e nelle cause de' paesi esteri, quando siano portate al di lei giudizio.

SEZIONE VIII

Disposizioni speciali intorno alle cause del pubblico erario.

§ 328.

Le cause di qualunque somma, maggiore o minore di duecento scudi, che riguardano l'interesse dell' erario pubblico, saranno conosciute e decise in primo grado dai tribunali civili nelle provincie, ed in Roma dalla congregazione civile dell' A. C., composta di cinque giudici come al § 320.

§ 329.

Dalle sentenze dei tribunali civili e della congregazione civile dell' A. C. si appella, se e come di ragione, al tribunale della piena Camera residente in Roma.

§ 330.

Il tribunale della piena Camera è composto di cinque prelati che hanno il titolo di chierici della Camera apostolica, ed è presieduto dal più anziano fra essi col nome di Decano.

L'avvocato generale del fisco ed il commissario generale della Camera potranno intervenirvi per sostenere gl' interessi fiscali.

§ 331.

Se la sentenza proferita dal tribunale della piena Camera in secondo grado di giurisdizione è difforme da quella di prima istanza, la causa dovrà conoscersi e giudicarsi, in terzo ed ultimo grado, dal tribunale della sacra Rota.

§ 332.

Nelle cause da proporsi al tribunale della piena Camera ha luogo la stessa distinzione di cause maggiori e di cause minori enunciata nel § 321 per le cause rotali.

§ 333.

Le cause di restituzione in intiero e quelle sul valore dei rescritti o chirografi Sovrani saranno pure giudicate dalla sacra Rota, in conformità del disposto nel § 326.

§ 334.

Le disposizioni di questo Capitolo sono comuni;

1.° alle cause della Camera degli spogli, e per essa della Congregazione *de propaganda fide*;

2.° alle cause de'conservatori delle ipoteche, relative al pagamento di tasse e di salari, ed a quelle che dipendono dalla loro responsabilità sia verso l'erario, sia verso le parti.

SEZIONE IX

Del tribunale supremo di Segnatura.

§ 335.

V'è in Roma un tribunale supremo di Segnatura composto,
di un cardinale Prefetto,
di sette prelati Votanti,
di un prelato, uditore del tribunale,
di un togato, uditore della prefettura.

§ 336.

Tutti i giudici e tribunali dello Stato, compresi quelli della sacra Rota e della piena Camera, sono soggetti al tribunale supremo di Segnatura.

§ 337.

Sono addetti al tribunale i prelati referendari: questi riferiscono le petizioni e le istanze de' ricorrenti, ed hanno il voto meramente consultivo.

§ 338.

Il tribunale supremo di Segnatura conosce e giudica, in nome e vece del Sommo Pontefice,

1.° le dimande di annullamento o circoscrizione degli atti giudiziali e delle sentenze;

2.° le questioni di competenza fra giudici e tribunali;

3.° le questioni sulla unione e sulla avocazione delle cause;

4.° le questioni concernenti la ricusa dei giudici per legittimo sospetto;

5.° le dimande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intiero, come al § 273.

§ 339.

Le cause da proporsi al tribunale supremo si distinguono in cause maggiori ed in cause minori.

Sono cause maggiori quelle che oltrepassano il valore di duecento scudi, o che hanno un valore indeterminato.

Le altre cause sono minori.

§ 340.

Le cause maggiori saranno decise dall'intiero tribunale.

§ 341.

Saranno pure decise dall'intiero tribunale le cause minori, ove si tratti;

1.° delle dimande enunciate nel § 338 num. 4.° e 5.°;

2.° degli affari del pubblico erario, compresi quelli indicati nel § 334;

3.° degli affari dei comuni e delle provincie.

§ 342.

Il prelato uditore esercita le funzioni di segretario del tribunale : interviene alle adunanze , e tiene registro dei rescritti o risoluzioni.

§ 343.

Esercita inoltre la podestà giudiziaria;

1.° nel decidere le cause minori non comprese nel disposto del § 341 ;

2.° nel destinare la proposizione delle cause innanzi il tribunale ;

3.° nel rendere esecutivi i rescritti o risoluzioni del medesimo ;

4.° nel tassare e liquidare le spese , danni ed interessi in sequela dei rescritti resi esecutivi ;

5.° nel conoscere e giudicare le controversie intorno alla liquidazione , quando la somma liquidata non sia maggiore di duecento scudi.

§ 344.

L'uditore della prefettura rivede i decreti del prelato uditore del tribunale, in nome e vece del cardinale Prefetto.

I decreti difformi dell' uno e dell' altro , se la causa è maggiore di scudi dieci , si rivedono o intieramente , o negli articoli non conformi , dall' intiero tribunale.

§ 345.

Nelle cause commerciali non si ricorre al tribunale supremo di Segnatura.

Da questa regola viene eccettuata la sola dimanda di annullamento dopo la cosa giudicata , e quella di restituzione in intiero , a forma del § 338 num. 5.°

SEZIONE X

Dei giudici supplenti.

§ 346.

Presso ciascun governatore, assessore o altro giusdicente vi sarà un giudice supplente per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

§ 347.

Vi saranno due supplenti presso ogni tribunale civile composto di un solo turno: quattro presso i tribunali di due turni, e presso i tribunali d'appello.

§ 348.

I tribunali di commercio non avranno supplenti: nei casi di mancanza, assenza o legittimo impedimento di uno o più giudici, siederanno nel tribunale uno o più membri della camera di commercio, secondo l'ordine della loro anzianità risultante dall'albo.

Il presidente giureconsulto avrà un supplente: lo avrà pure il giudice giureconsulto del tribunale di Roma.

§ 349.

Il tribunale dell'A. C. non avrà supplenti.

Nel caso di mancanza, assenza o legittimo impedimento di un assessore, sarà delegato dal Governo a farne le veci uno dei giudici uditori.

§ 350.

Il tribunale di Campidoglio avrà tre supplenti per le udienze singolari e per le udienze collegiali.

L'avvocato fiscale della Camera capitolina conserva il privilegio onorifico di giudice supplente nelle udienze per le cause di appello.

§ 351.

In mancanza di uno o più giudici del tribunale della piena Camera, saranno chiamati dal Decano a farne le veci gli altri chierici del Collegio camerale secondo l'ordine della loro anzianità.

§ 352.

I supplenti del tribunale supremo di Segnatura saranno i prelati referendari: il cardinale Prefetto li chiamerà a dare il voto quando il bisogno lo chiegga.

§ 353.

Ai giudici supplenti non sono attribuite funzioni abituali: saranno essi tenuti di far le veci de' giudici titolari ne' casi di loro mancanza, assenza o legittimo impedimento: nel caso di morte del titolare, riterranno provvisoriamente il vacante officio sino alla nomina del successore.

§ 354.

I giudici supplenti dei tribunali collegiali potranno sempre intervenire alle udienze; ma non avranno che il voto consultivo.

Dovranno intervenirvi per compiere il numero di cinque giudici ne' tribunali di un solo turno allorchè si tratta delle cause concernenti lo stato delle persone, a forma del disposto nel § 293: in questo caso avranno il voto decisivo.

§ 355.

Coloro che, per lo spazio di anni cinque, avranno esercitato con lode l'officio di giudice supplente, potranno essere considerati prelativamente ad altri di eguali meriti nella collazione degl' impieghi dell'ordine giudiziario.

§ 356.

Le funzioni di giudice supplente sono compatibili con quelle di avvocato o di procuratore.

§ 357.

In caso di mancanza, assenza, o impedimento de' giudici supplenti, gli avvocati, e, dopo di essi, i procuratori, saranno chiamati a dare il loro voto dal presidente del tribunale.

TITOLO III

Dei giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro ecclesiastico.

SEZIONE I

Degli Ordinarii e dei Metropolitani.

§ 358.

I Vescovi e gli Arcivescovi, e per essi i vicari generali nelle diocesi rispettive, sono giudici di prima istanza;

1.° nelle cause di competenza del foro ecclesiastico, sia per ragione di materia, sia per ragione di persone;

2.° nelle cause meramente laicali fra meri laici, quando le parti vi consentano nella forma prescritta dalla Costituzione di Benedetto XIV, che incomincia *Romanæ curiæ præstantiam*, nel § *Jurisdictionem vero*.

§ 359.

La giurisdizione degli Ordinarii nelle cause di prima istanza non è limitata a veruna somma o valore.

§ 360.

Gli Arcivescovi, come metropolitani, sono giudici di appellazione in tutte le cause di qualunque somma o valore giudicate in prima istanza dai Vescovi suffraganei della loro provincia.

Nondimeno è in facoltà del soccombente di appellare direttamente alla santa Sede, ossia ai tribunali di Roma.

§ 361.

Le cause del pubblico erario, comprese quelle che si enunciano nel § 334, abbenchè riguardino persone o fondi ecclesiastici, sono eccettuate dalla regola generale contenuta nel § 358.

§ 362.

Nel caso del § precedente non potrà devenirsi ad atti esecutorii, che in virtù di un ordine del giudice ecclesiastico: questo ordine sarà da esso rilasciato come mero esecutore; nella forma che verrà prescritta dalle leggi di procedura.

Non ha luogo tale formalità per gli atti esecutorii ordinati dalla congregazione civile dell'A. C.

§ 363.

Il disposto nei §§ 361 e 362 comprende pure le cause dei comuni e delle provincie, e gli atti esecutorii che le riguardano.

SEZIONE II

Del tribunale del Vicariato di Roma.

§ 364.

Il tribunale del Vicariato di Roma è composto,
del cardinale Vicario di Roma e suo distretto,
di un prelato, vicegerente,
di un prelato, luogotenente civile.

§ 365.

Ciascuno dei due prelati vicegerente e luogotenente, anche per mezzo di un privato uditore, conosce e giudica, in prima istanza;

1°. le cause di Roma e suo distretto, che nelle diocesi si conoscono e si decidono dagli Ordinarii;

2°. le cause tra meri laici, o contro meri laici, che non eccedono il valore di scudi venticinque, senza bisogno del formale consenso richiesto dal § 358 num. 2.°

§ 366.

Il cardinale Vicario conosce e giudica, in seconda istanza, per mezzo ancora del suo privato uditore, e cumulativamente col

prelato uditore della Camera, tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi romani giudicate in primo grado dai due prelati vicegerente e luogotenente.

Conosce pure e decide, come giudice di seconda istanza, anche in virtù delle speciali facoltà che gli vengono confermate, e, quando occorra, nuovamente concedute con la presente disposizione, tutte le cause non superiori alla somma di cinquecento scudi, che saranno decise in prima istanza dal prelato uditore della Camera.

§ 367.

Gli uditori privati del cardinale Vicario, e dei prelati vicegerente e luogotenente, potranno conoscere tutte le cause fino alla sentenza che decide il merito esclusivamente.

La sentenza che decide il merito, sarà sottoscritta dal cardinale Vicario, o dal prelato vicegerente o luogotenente, previo il visto dell'uditore che avrà conosciuta la causa.

§ 368.

La giurisdizione privativa del tribunale del Vicariato, per le cause di alimenti a forma dei chirografi della s. m. di Clemente XIV in data 5 agosto 1769 e 7 marzo 1772, per le cause non commerciali degli ebrei e dei neofiti, e per le altre che sono al medesimo riservate dalle Costituzioni apostoliche, è mantenuta.

SEZIONE III

Del tribunale dell' A. C.

§ 369.

Il tribunale dell'A. C., per le cause ecclesiastiche, è composto,
del prelato uditore della Camera,
dei due assessori togati, e di un giudice uditore, che ne fanno le veci, nei casi e nei modi che saranno indicati in appresso,
della congregazione civile formata dai soli prelati luogotenenti.

§ 370.

Il prelato uditore della Camera conosce e giudica, in prima istanza;

1.° le cause enunciate nel § 358 num. 1°, cumulativamente col tribunale del cardinale Vicario;

2.° le controversie sulla esecuzione delle bolle o lettere apostoliche, e specialmente di quelle ove manchi la espressa nomina di un esecutore.

§ 371.

Conosce e giudica, in secondo grado di giurisdizione, tutte le cause non maggiori di cinquecento scudi decise, in prima istanza, dai prelati vicegerente e luogotenente civile del cardinale Vicario e dagli Ordinarii diocesani dello Stato.

§ 372.

La esecuzione dei rescritti delle sacre Congregazioni ecclesiastiche, le quali non hanno giurisdizione contenziosa, viene ordinata privativamente dal prelato uditore della Camera.

§ 373.

La giurisdizione del prelato uditore della Camera, in tutte le cause enunciate superiormente, si esercita in nome e vece del medesimo dal giudice uditore: nelle cause di seconda istanza potrà essere esercitata, cumulativamente col giudice uditore, dai due assessori togati.

§ 374.

Gli assessori togati, nelle cause di seconda istanza, ed il giudice uditore in tutte le cause di primo e di secondo grado, osserveranno la regola stabilita dal § 367.

§ 375.

La congregazione civile prelatizia conosce e giudica, in terza istanza;

1.° le cause non maggiori di cinquecento scudi decise con sentenze difformi, in primo grado dai Vescovi suffraganei, ed in secondo grado dai Metropolitani;

2.° le cause che non oltrepassano la stessa somma o valore, decise con sentenze difformi, in primo grado dagli Ordinarii diocesani e dai prelati vicegerente e luogotenente civile del Vicariato, ed in secondo grado dal cardinale Vicario, o dal prelato uditore della Camera;

3.° le cause non eccedenti la medesima somma o valore, decise con sentenze difformi, in primo grado dal prelato uditore della Camera, ed in secondo grado dal cardinale Vicario.

§ 376.

Sono addetti alla congregazione prelatizia due prelati col titolo di aggiunti.

Questi dovranno fare le veci de' prelati titolari ne' casi di mancanza, di assenza, o di legittimo impedimento.

In mancanza, assenza o impedimento legittimo del giudice uditore addetto al prelato uditore della camera, si osserverà il disposto nel § 349.

SEZIONE IV.

Della sacra Rota.

§ 377.

Il tribunale della sacra Rota conosce e giudica, in secondo grado di giurisdizione, le cause maggiori di cinquecento scudi romani, o di valore indeterminato, e quelle che sono qualificate come cause più gravi in materia ecclesiastica, decise in prima istanza dagli Ordinarii diocesani, dal tribunale del Vicariato di Roma e dal prelato uditore della Camera.

§ 378.

Conosce e giudica, in terza ed ultima istanza;

1.° le cause maggiori di cinquecento scudi giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai Vescovi suffraganei, ed in secondo grado dai Metropolitani;

2.° le cause egualmente maggiori di cinquecento scudi, decise con sentenze difformi, in primo grado dagli Ordinarii, dal tribunale del Vicariato di Roma e dal prelato uditore della Camera, ed in secondo grado da un altro turno Rotale.

§ 379.

Conosce e giudica, in grado di restituzione in intiero, le cause nelle quali questa potrà aver luogo, come negli altri affari civili.

§ 380.

E' applicabile alle cause ecclesiastiche il disposto nella Sezione VII del Tit. II in ordine alla sacra Rota.

§ 381.

Nelle cause concernenti la nullità dei matrimoni e delle professioni religiose si osserva il disposto dalle Costituzioni di Benedetto XIV, che incominciano « *Si datam,* e *Dei miseratione,* e dal § *Graviores itidem causas* dell'altra Costituzione che incomincia » *Justitiæ et pacis.*

SEZIONE V.

Degli altri tribunali e delle sacre Congregazioni ecclesiastiche.

§ 382.

La giurisdizione del tribunale della rev. Fabbrica di s. Pietro, e della sacra Visita, nelle materie di loro competenza, è intieramente conservata.

§ 383.

Nulla viene innovato relativamente alle sacre Congregazioni ecclesiastiche, ed alle regole e norme che attualmente si osservano dalle medesime.

SEZIONE VI

Del tribunale supremo di Segnatura.

§ 384.

Il disposto nella Sezione IX del Tit. II intorno al supremo tribunale di Segnatura, è comune alle cause ed ai giudici e tribunali del foro ecclesiastico, salvo ciò che viene dichiarato nei §§ seguenti.

§ 385.

Le sacre Congregazioni ecclesiastiche non sono soggette a questo tribunale.

§ 386.

Le questioni di competenza fra le sacre Congregazioni ecclesiastiche, ovvero fra di esse e gli altri tribunali, saranno decise sopra semplici memorie dal cardinale Prefetto della Segnatura col voto consultivo dei prelati Decano e sotto-Decano del tribunale, previa relazione che dal medesimo cardinale Prefetto ne verrà fatta alla udienza Sovrana.

Nello stesso modo saranno esaminate e decise le altre controversie relative ai giudicati proferiti in sequela delle risoluzioni che si emaneranno dalle suddette sacre Congregazioni.

TITOLO IV

Della giurisdizione volontaria.

§ 387.

La giurisdizione volontaria è attribuita, nelle provincie,
ai governatori, assessori, o altri giusdicenti,
ai vicari generali,
ai presidenti e vice-presidenti dei tribunali civili,
ai presidenti dei tribunali d'appello.

§ 388.

È attribuita, in Roma,
ai due collaterali, ed all'uditore *pro tempore* del Senatore,
ai giudici del tribunale del Vicariato, e, per essi, anche ai loro uditori,
al giudice uditore addetto al prelato uditore della Camera,
agli assessori dell'A. C.,
ai vice-presidenti della congregazione civile,
all'uditore della prefettura del tribunale supremo di Segnatura.

§ 389.

Sarà esercitata dai soli Ordinarii o vicari generali nelle diocesi rispettive, ed in Roma dal prelato vicegerente, quando è loro privativamente attribuita dalle leggi ecclesiastiche e dalle apostoliche Costituzioni.

§ 390.

La competenza dei giudici in ordine all'esercizio della giurisdizione volontaria, ed il modo e la forma per esercitarla si prescriveranno dalle leggi di procedura.

TITOLO V

Disposizioni transitorie.

§ 391.

Le cause pendenti innanzi i tribunali di commercio, che non riguardino espressamente le persone e gli oggetti contemplati dai §§ 296 e 297 saranno rimesse, anche per uffizio, al giudice o tribunale competente.

§ 392.

Le cause di restituzione in intiero, che sono pendenti innanzi il prelato uditore del tribunale supremo o innanzi l'uditore del-

la prefettura, saranno rimesse, anche per uffizio, e nello stato in cui si trovano, al giudizio dell' intiero tribunale.

§ 393.

Le cause dei comuni che in virtù del § 23 dell' editto 5 gennaio 1832 e della dichiarazione del 24 dello stesso mese si trovano attualmente introdotte nel secondo turno della congregazione civile dell'A. C., saranno avanti il medesimo proseguite e terminate: in seconda od in terza istanza, quando abbia luogo, saranno decise dall' altro turno o dalla sacra Rota, a norma delle competenze rispettive fissate in questo Regolamento.

Quelle che si trovano introdotte nel tribunale della sacra Rota, vi saranno egualmente proseguite e terminate: l' appello ulteriore, se avrà luogo, sarà portato allo stesso tribunale.

§ 394.

La nomina dei giudici uditori in virtù del disposto nei §§ 312, 316 e 349 fa cessare le funzioni degli attuali giudici supplenti presso i due turni della congregazione civile, e presso gli assessori dell' A. C.

PARTE III

DELLE LEGGI DI PROCEDURA.

TITOLO I

Disposizioni preliminari.

§ 395.

Le leggi di procedura prescrivono le regole e le forme per introdurre, proseguire e terminare i giudizi civili ne' diversi gradi di giurisdizione, ed ottenere l'effetto delle sentenze emanate dai giudici e tribunali che sono istituiti nella Parte II di questo Regolamento.

§ 396.

Tutti i giudizi hanno per oggetto un'azione personale, reale, o mista: la qualità e l'indole di ciascuna azione è determinata dalle leggi del diritto comune.

§ 397.

Si distinguono i giudizi, qualunque ne sia l'oggetto, in giudizi ordinari ed in giudizi sommari: le cause, alle quali si applica questa distinzione, e gli effetti della medesima, saranno stabiliti in appresso.

§ 398.

Non v'è distinzione di giudizi nelle cause di competenza dei governatori, ed innanzi i tribunali di commercio.

La legge prescrive le regole e le forme speciali da osservarsi in tali cause.

§ 399.

Sono regolati dalle stesse leggi di procedura tutti i giudizi innanzi qualunque giusdicente o tribunale laico od ecclesiastico di Roma e dello Stato, salve le particolari disposizioni che riguardano i tribunali di commercio, e quelli pure della piena Camera e della sacra Rota.

Le norme di procedere che si prescrivono pei tribunali civili, sono comuni al tribunale di Campidoglio ed alla congregazione civile dell'A. C.

§ 400.

Niuno può agire o difendersi in giudizio senza il ministero di un procuratore approvato: questa regola non si estende ai giudizi innanzi i governatori ed innanzi i tribunali di commercio.

§ 401.

Nei giudizi di prima istanza il procuratore della parte attrice sarà sempre tenuto a produrre il mandato di procura *ad litem*.

Equivale a mandato la produzione di scritture private originali, che contengano obbligazione, e servano di fondamento alla dimanda.

§ 402.

Nelle cause di seconda o di ulteriore istanza, anche in grado di restituzione in intiero, se l'appellante viene rappresentato dallo stesso procuratore che ha prodotto la procura *ad litem* in una istanza precedente, la produzione dell'atto introduttivo dell'appello equivale a mandato.

§ 403.

Nel tribunale supremo di Segnatura la produzione dell'atto di ricorso equivale al mandato del ricorrente.

§ 404.

Il procuratore del reo o della parte citata si ritiene come legittimamente costituito, quando abbia prodotta la copia notificata della citazione.

§ 405.

Nei casi contemplati dai §§ precedenti è in facoltà dell'altra parte d'impugnare il mandato presunto, e di chiedere la produzione del mandato espresso.

§ 406.

Quando la legge ordina che un atto venga notificato, la notifica si farà dando copia intiera all'altra parte dell'atto da notificarsi.

Quando la legge ordina che un atto venga intimato, basterà indicarne la data, la cancelleria del giudice o tribunale ove esso esiste, ed il numero del protocollo ove fu registrato.

§ 407.

Tutti gli atti di citazione, di notifica, d'intimo, tanto alle parti, quanto ai procuratori, tutti gli atti notificati, comprese pure le dichiarazioni, le allegazioni o memorie, risposte o repliche coi sommari, e tutti i documenti de' quali si fa uso nella causa, saranno prodotti in cancelleria, ed inseriti nei fascicoli rispettivi.

§ 408.

Ogni contravvenzione alle leggi di procedura induce la nullità dell'atto: questo atto può essere reiterato, se non sia trascorso il termine perentorio per farlo.

§ 409.

Allorchè un atto sia dichiarato nullo, rimangono fermi gli atti precedenti ed i consecutivi indipendenti dall'atto annullato.

§ 410.

Niuno può opporre una nullità di forme a cui egli, o coloro che hanno agito per lui, abbiano dato causa.

§ 411.

In tutti i casi di nullità per omissione o inosservanza di forme, potranno i giudici o tribunali ordinare che gli atti siano rinnovati a spese dei procuratori, cursori, o altri officiali che doveano farli regolarmente: potranno inoltre, secondo le circostanze, condannarli personalmente alla rifazione delle spese e dei danni, ed anche ad una multa non maggiore di scudi dieci.

§ 412.

Il giorno della presentazione e quello della scadenza non s'intenderanno mai compresi nel termine delle citazioni ed altri atti di notifica o d'intimo alla persona, o al domicilio.

Questo termine sarà prolungato di un giorno per ogni venti miglia di distanza tra il domicilio, o dimora della parte intimata,

ed il luogo della comparsa: la distanza minore di venti miglia non dà luogo a prolungamento.

Se sono citate o intimate più persone, si ha riguardo al domicilio o dimora più lontana.

§ 413.

Nei termini accordati dalla legge, o dai giudici quando è loro permesso di accordarli, si comprende il giorno in cui finisce il termine, ma non quello in cui comincia.

§ 414.

I termini assegnati nelle sentenze de' giudici e tribunali cominciano a decorrere dal momento in cui esse sono in istato eseguibile.

Se il termine incominciato a decorrere fu sospeso od interrotto, riprenderà il suo corso dopo cessato l' impedimento.

§ 415.

Ogni termine che decorre contro la parte a cui si è fatta la presentazione, notifica od intimo di un atto, decorre effettivamente anche contro la parte ad istanza della quale venne presentato, notificato od intimato.

§ 416.

I giorni s' intenderanno sempre formati di ore ventiquattro, e tutti i mesi egualmente di giorni trenta.

§ 417.

Niuna citazione, intimazione o notifica di sentenza, o altro atto giudiziale, potrà farsi prima del levare e dopo il tramontare del Sole.

Tali atti sono nulli quando si facciano ne' giorni festivi di precetto senza il permesso della ecclesiastica autorità.

§ 418.

Le intimazioni per assistere ad accessi nel luogo della controversia, ad esami di testimoni, e ad altre simili operazioni ordinate dalla legge o dalle sentenze, indicheranno soltanto il luogo,

il giorno e l'ora della prima sessione: ove debbano prolungarsi o continuarsi, non vi sarà bisogno di rinnovarle.

§ 419.

I giudici non dovranno mai astenersi dal giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, o difetto della legge.

§ 420.

Le multe da pronunziarsi ne' diversi casi si applicheranno al pubblico erario, a riserva di quelle che dalla legge sono applicate espressamente in favore della pia congregazione di s. Ivo.

§ 421.

Quando le parti, i testimoni, i periti, o chiunque abbia interesse in un atto o processo verbale, non possano o non vogliano sottoscriverlo, l'atto o il processo verbale sarà valido, ancorchè non vi sia apposta la loro firma: il cancelliere o altro uffiziale incaricato del medesimo farà menzione della impotenza o della ricusa.

§ 422.

Le tasse giudiziarie, l'ordine e la disciplina de'giudici e tribunali, delle cancellerie, degli avvocati, de'procuratori, dei cursori formeranno il soggetto di particolari disposizioni.

TITOLO II

Del foro competente.

SEZIONE I

Regole generali.

§ 423.

La competenza del foro si determina,
dalla natura delle azioni;
dal valore della lite.

§ 424.

La natura delle azioni attribuisce la competenza,
ai giudici del domicilio o della dimora del reo;
ai giudici del luogo del contratto;
ai giudici del luogo ove è situata la cosa;
ai giudici del luogo ove si aprono le successioni.

§ 425.

La competenza in ragione del domicilio è sempre determinata dal maggiore stabilimento.

Il luogo della dimora è quello ove il reo convenuto ha una temporanea residenza.

§ 426.

Ogni suddito pontificio si ritiene sempre come domiciliato nello Stato, abbenchè ne sia assente, se non costa della assenza con animo di stabilirsi altrove.

Costa dell'assenza con animo di stabilirsi altrove, quando egli ha dichiarato tale sua volontà nella cancelleria del tribunale civile, od in quella del giusdicente locale.

Potrà il dichiarante, nello stesso atto della sua dichiarazione, eleggere il domicilio ove intende essere citato.

§ 427.

Gli stranieri, e tutti quelli che non abbiano domicilio nello Stato, potranno farne anch'essi la elezione nella cancelleria del tribunale, od in quella del giusdicente del luogo ove possiedono beni immobili, o di quello ove avranno contratta la obbligazione.

§ 428.

La elezione del domicilio non potrà farsi che dalla stessa persona, ovvero da un procuratore in virtù di speciale mandato.

Dovrà contenere la indicazione precisa del luogo eletto: non sarà valevole che allorquando venga intimata alla parte, abbenchè questa ne avesse la scienza.

Non potrà essere cambiato il domicilio eletto che dentro i limiti del comune enunciato nella prima elezione, e mediante nuo-

va dichiarazione da farsi egualmente in cancelleria e da intimarsi alla parte.

§ 429.

Potrà eleggersi il domicilio anche nei contratti: gli effetti di questa elezione saranno indicati nelle Sezioni seguenti.

§ 430.

Il luogo dell'aperta successione è determinato dall'ultimo domicilio del defunto.

Se il defunto non avea domicilio nello Stato, o se all'epoca della morte avea più domicili, è determinato dalla situazione della maggior parte dei beni immobili, comprese pure le azioni reali.

§ 431.

Quando apparisca dubbia la competenza de'governatori o altri giusdicenti, sia per ragione della materia, sia per ragione della somma o valore della causa, dovrà sempre ritenersi competente il tribunale civile.

§ 432.

La stessa regola ha luogo se nasce dubbio intorno alla competenza de'tribunali di commercio, qualora non si verifichi precisamente alcuno de'casi contemplati dai §§ 296 e 297.

SEZIONE II

Del foro competente in ordine alle diverse azioni.

§ 433.

Le azioni personali saranno introdotte avanti il giudice o tribunale del luogo ove è domiciliato il reo:

quando il reo non abbia domicilio, avanti il giudice o tribunale del luogo di sua dimora:

quando vi siano più rei domiciliati o dimoranti in diversi luoghi, avanti il giudice o tribunale del domicilio di uno de'rei, a scelta dell'attore:

quando uno de'rei abbia domicilio, o dimori in Roma, avan-

ti uno degli assessori, o avanti la congregazione civile dell'A. C., secondo le rispettive competenze.

§ 434.

Se il reo non ha domicilio, nè dimora nello Stato, sia perchè estero, sia perchè assente, l'azione personale sarà introdotta avanti il giudice o tribunale del luogo ove è contratta la obbligazione: se la obbligazione è contratta in paese estero, avanti il tribunale del domicilio dell'attore.

§ 435.

Allorchè il reo è fuggitivo o sospetto di fuga, potrà l'attore introdurre l'azione personale avanti il giudice o tribunale di qualunque luogo ove quegli siasi rinvenuto.

§ 436.

I giudizi di sommarissimo possessorio, e quelli pure per danni dati, dovranno introdursi avanti il giudice del luogo ove esiste la cosa litigiosa.

§ 437.

Le azioni reali o miste, e quelle che riguardano il possessorio non sommarissimo, saranno introdotte avanti il giudice o tribunale nella cui giurisdizione esiste la cosa litigiosa, oppure avanti il giudice o tribunale del domicilio o dimora del reo: se vi sono più rei, avanti il giudice o tribunale del domicilio o dimora di alcuno di essi; il tutto a scelta dell'attore: è applicabile a questo caso il disposto nell'ultima parte del § 433.

Se il reo non ha domicilio nello Stato, sia perchè estero, sia perchè assente, saranno introdotte avanti il tribunale del luogo ove è situata la cosa.

§ 438.

Le azioni relative al sistema ipotecario saranno introdotte avanti il tribunale da cui dipende l'uffizio ove esistono le iscrizioni.

§ 439.

Le azioni di rendimento de' conti, e quelle che nascono dai conti resi, saranno introdotte avanti il tribunale del luogo ove siasi ritenuta ed esercitata l'amministrazione.

§ 440.

Le azioni fra soci, dipendenti dai contratti di società, e quelle contro i soci, per causa della società finchè essa dura, saranno introdotte avanti il tribunale del luogo ove esiste il principale stabilimento della medesima.

§ 441.

Saranno introdotte avanti il tribunale del luogo ove è aperta la successione;

1.° le azioni sul diritto di succedere, in tutto o in parte, per qualunque titolo, alla eredità del defunto, abbenchè siano sequela d'una istanza per nullità di testamento;

2.° le azioni fra coeredi concernenti la divisione della eredità, la tradizione e la garanzia delle quote ereditarie, le prestazioni rispettive, e la rescissione o l'annullamento dell'atto stesso di divisione;

3.° le azioni dei creditori del defunto contro gli eredi o contro i beni ereditari, finchè sono indivisi;

4.° le azioni che nascono da disposizioni fatte dal defunto, a causa di morte, in favore di qualunque persona.

§ 442.

Le azioni per mercedi di operai giornalieri, dei domestici ed altre persone di servizio, per salari di opere liberali, e per funzioni, onorari e spese dovute ai notai, procuratori ed avvocati, saranno introdotte, a scelta dell'attore, avanti il giudice o tribunale del luogo ove l'opera fu prestata, o avanti il giudice o tribunale del domicilio o dimora del reo.

§ 443.

Le azioni contro gli obbligati a prestare la garanzia, rilevazione o liberazione da molestie saranno introdotte avanti il giudice o tribunale ove è pendente la lite tra il molestante ed il molestato.

§ 444.

Le dimande per l'apertura del concorso, per la cessione dei beni, per le dilazioni; i giudizi preventivi per diffamazione, e tutte le istanze nelle quali alcuno si costituisce reo volontario, do-

vranno introdursi avanti il giudice o tribunale del luogo ove l'istante o reo volontario è domiciliato.

§ 445.

Le cause nelle quali è attrice la Camera apostolica, o qualunque amministrazione fiscale, saranno introdotte avanti i tribunali civili competenti secondo la natura delle diverse azioni:

Le azioni personali contro la Camera apostolica saranno introdotte avanti la congregazione civile dell'A. C.:

Quelle contro le amministrazioni fiscali avanti i tribunali dei luoghi ove esistono gli uffizi rispettivi.

Le altre cause contro la stessa Camera e contro le amministrazioni saranno introdotte avanti i tribunali competenti a forma delle regole stabilite in questa Sezione.

§ 446.

Il domicilio eletto nelle obbligazioni, ed in altri atti pubblici o privati; quello indicato nelle lettere di cambio, nei biglietti ad ordine, ed in qualunque scrittura, per eseguire il pagamento o la consegna della cosa, si ritiene come domicilio reale, all'effetto di determinare la competenza.

È in facoltà dell'attore di citare il reo avanti il giudice o tribunale dell'uno o dell'altro domicilio.

§ 447.

Quando si tratti di controversie, nelle quali i governatori, assessori, o altri giusdicenti hanno interesse come private persone, e che sarebbero di competenza del proprio foro, l'azione, qualunque ne sia il valore, sarà introdotta innanzi il tribunale civile che risiede nel capo-luogo della provincia.

§ 448.

In affari commerciali l'attore è in facoltà di promuovere la sua istanza;

o avanti il tribunale del domicilio o dimora del reo convenuto;

o avanti il tribunale del luogo in cui si è fatta la promessa, o consegnata la mercanzia;

o finalmente avanti il tribunale del luogo in cui doveva effettuarsi la consegna o il pagamento.

SEZIONE III

Del foro competente in ordine al valore della lite.

§ 449.

Sono considerate come aventi un valore indeterminato e della maggiore entità;

1.° le cause relative a diritti onorifici, dignità, prerogative, preminenze, giurisdizioni, esenzioni, privilegi;

2.° quelle che riguardano filiazioni, adozioni, interdizioni, tutele, curatele, e generalmente tutte le cause concernenti in qualunque modo lo stato delle persone;

3.° quelle, il di cui valore non risulti dalla dimanda dell'attore, nè dai modi di determinarlo che saranno indicati nei §§ seguenti.

§ 450.

Nei giudizi petitorii sul diritto di esigere canoni, rendite, o altre prestazioni annuali e perpetue, il valore si desumerà dall'annua rendita, dal canone o dalla prestazione, moltiplicati venti volte.

Se la rendita o prestazione è vitalizia, il valore si desumerà dalla rendita stessa o prestazione moltiplicata dieci volte.

§ 451.

Non ha luogo il disposto nel § precedente se, nell'atto costitutivo dell'annua rendita o prestazione, fu espresso il prezzo o capitale della medesima: da questo prezzo o capitale si desumerà il valore della lite.

§ 452.

Nei giudizi di caducità o cessazione di enfiteusi il valore della causa si desumerà dal canone enfiteutico moltiplicato venti volte.

§ 453.

Nelle cause che riguardano l'adempimento delle obbligazioni da soddisfarsi in rate, si desumerà il valore dalla somma richiesta per la rata o rate dovute sino al giorno della dimanda.

Quando l'azione sia diretta a sostenere od impugnare la

obbligazione, in giudizio petitorio, si desumerà il valore dalla somma intiera in essa contenuta, abbenchè si debba una sola rata.

§ 454.

Nelle cause concernenti la esistenza o la validità dei contratti d'affitto, ovvero la cessazione dei medesimi prima del termine stabilito, il valore dovrà determinarsi cumulando, nel primo caso, le pensioni o corrisposte di tutti gli anni per cui è durevole il contratto, e nel secondo, di tutto il tempo che ancor ne rimane al compimento.

§ 455.

La regola stabilita pel secondo caso del § precedente sarà applicabile ai giudizi sulla espulsione dei conduttori dai fondi rustici od urbani, per la mora nel pagamento delle corrisposte o mercedi convenute.

Allorchè la espulsione si domanda dopo scorso il termine dell'affitto, la competenza si determina con le norme indicate nel § 452.

§ 456.

Nelle cause di servitù reali il valore si desumerà dalla stima del fondo serviente, che risulta dai libri del censo.

§ 457.

Nelle azioni reali o miste, e nelle cause che riguardano il possessorio non sommarissimo, il valore della causa si desumerà dal valore della cosa litigiosa.

Il valore degli immobili si desumerà dalle stime censuali.

§ 458.

Nei giudizi di lesione il valore della causa si desumerà dal prezzo della cosa convenuto nel contratto.

§ 459.

Nelle cause di rendiconto decise in primo grado dai tribunali che si enunciano nel § 318 numero 2.°, e da uno dei turni della congregazione civile dell'A. C., la competenza del tribunale di appello si desumerà dal valore dei capitali amministrati.

§ 460.

Se l'attore dimanda il pagamento di più somme, si avrà riguardo a ciascuna somma separatamente, quando il debito di ciascuna derivi da una causa distinta.

Quando tutte dipendano da un medesimo titolo o causa, il valore si desumerà dal totale dei debiti riuniti.

§ 461.

Nelle cause sul pagamento di crediti fruttiferi, se la istanza dell'attore comprende il credito principale ed una somma certa e liquida pei frutti decorsi ed insoluti, il valore si desumerà dalle somme riunite della sorte e dei frutti.

Si ritiene come certa e liquida la quantità dei frutti, se l'attore avrà indicato nella sua dimanda il saggio annuo dei medesimi, ed il tempo ch'è decorso senza averne ottenuto il pagamento.

Se la somma dei frutti non è certa e liquida, il valore si desumerà dalla somma del credito principale.

§ 462.

La disposizione contenuta nel § precedente sarà applicabile alla dimanda accessoria dei danni ed interessi, che si fosse unita alla dimanda principale.

§ 463.

In tutti i casi il valore della lite sarà determinato dal valore della cosa richiesta.

Se il valore è incerto, la competenza può essere determinata dall'attore, allorchè dimandi una somma in vece della cosa controversa.

§ 464.

Nel fissare il valore delle cause non si avrà mai riguardo ai frutti, alle accessioni, ai danni ed interessi, che hanno luogo pendente il giudizio.

§ 465.

Neppure si avrà riguardo alle eccezioni del reo, salvo ciò che verrà disposto in appresso relativamente ai governatori.

§ 466.

Il valore delle cause è sempre determinato dalla dimanda dell'attore, e non dalla somma stabilita nella sentenza.

TITOLO III

Delle citazioni.

SEZIONE I

Regole generali.

§ 467.

Le dimande giudiziali s' introducono col mezzo della citazione.

§ 468.

Niuno può introdurre una dimanda, nè essere chiamato in giudizio, se non ha l'esercizio libero de'suoi diritti.

§ 469.

Le persone o corpi che non hanno il pieno e libero esercizio de'propri diritti, debbono essere rappresentati ed assistiti in giudizio nel modo prescritto dalle leggi.

§ 470.

Gli ascendenti paterni e materni non potranno essere citati dai figli e discendenti senza il permesso del giudice o del presidente del tribunale, a cui deve portarsi la dimanda: il giudice o presidente non potrà accordarlo che dopo avere intese le parti, ed interposti inutilmente tutti i mezzi di persuasione per indurle a concordia.

La ordinanza che accorda il permesso, farà menzione della tentata e non riuscita concordia: sarà scritta sull'originale dell'atto di citazione.

§ 471.

Non potrà introdursi alcuna dimanda a nome di un agente o mandatario generale o speciale.

Questa disposizione non comprende coloro che debbono assistere e rappresentare in giudizio le persone o corpi enunciati nel § 469.

§ 472.

Le persone indicate nel § 427 non potranno romuovere le loro azioni, senza avere eletto il domicilio: quando non lo abbiano eletto precedentemente, lo eleggeranno nella cancelleria del tribunale civile, che risiede nel capo-luogo della provincia, osservando il disposto nel § 428: questo domicilio si ritiene come domicilio reale per tutte le citazioni, e per tutte le intimazioni o notifiche delle sentenze ed altri atti della lite, durante il corso della medesima, anche in seconda ed ulteriore istanza, e nel tribunale supremo di Segnatura.

SEZIONE II

Della forma delle citazioni.

§ 473.

L'atto di citazione contiene;

1.° la istanza dell'attore, sulla quale è chiamato in giudizio il reo;

2.° la relazione del cursore che attesta di averla presentata.

§ 474.

Nella istanza debbono enunciarsi;

1.° il giudice o tribunale avanti di cui s' introduce la lite;

2.° il nome, cognome condizione e domicilio dell'attore;

3.° il nome e cognome di un procuratore incaricato di rappresentarlo;

4.° il nome, cognome e domicilio del reo convenuto;

5.° il termine a comparire;

6.° l'oggetto della dimanda, i titoli o cause sulle quali è fondata; ed, allorchè si tratti di giudizi possessorii e di azioni reali o miste, la qualità e la situazione del fondo litigioso, ed almeno due confini.

Nel caso del § 472 la istanza, oltre le indicazioni richieste dai num. 1.° al 6.° conterrà quella del domicilio eletto, e dell'atto da cui risulta la elezione.

§ 475.

La relazione dee contenere;

1.° la data;

2.° il nome e cognome del cursore, con la indicazione del giudice o tribunale a cui è addetto;

3.° la menzione precisa della persona alla quale avrà rimessa la copia dell'atto;

4.° la sottoscrizione del cursore.

§ 476.

Sono dispensati dalla forma prescritta nel § 474 num. 3.°;

1.° gli atti di citazione avanti i governatori, assessori o altri giusdicenti, ed avanti i tribunali di commercio;

2.° gli atti di citazione ad istanza di un procuratore esercente: egli s'intenderà costituito per se stesso.

§ 477.

Il termine a comparire, per quelli che hanno domicilio o dimora nello Stato, sarà di tre giorni nelle citazioni avanti i governatori, assessori o altri giusdicenti, ed avanti i tribunali di commercio: sarà di giorni otto nelle citazioni avanti gli altri tribunali.

§ 478.

Nei casi che richieggono celerità, i governatori, assessori o altri giusdicenti, ed i presidenti dei tribunali, potranno permettere che si citi a più breve termine, salvo sempre l'aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.

La ordinanza del giudice o presidente che accorda tale permesso, sarà scritta sull'originale dell'atto di citazione.

§ 479.

I termini delle citazioni per quelli che dimorano fuori dello Stato Pontificio, sono;

di giorni quaranta, se dimorano in uno stato confinante;

di giorni sessanta, se dimorano in uno stato non confinante, ma situato in Italia;

di giorni cento, se dimorano fuori d'Italia, ma nell'Europa;

di un anno, se dimorano fuori dell'Europa.

§ 480.

Se un estero, o un suddito pontificio domiciliato in paese estero, sarà citato personalmente nello Stato, si osserverà nell'atto di citazione il termine ordinario stabilito nel § 477.

SEZIONE III

Del modo di presentare le citazioni.

§ 481.

Ogni citazione sarà presentata alla persona o al domicilio del reo: se il cursore non trova la persona, rilascierà la copia nel domicilio a qualcuno di sua famiglia o servizio: in mancanza di questi, la rimetterà a qualcuno dei vicini, che dovrà sottoscrivere l'originale.

§ 482.

Se il vicino non potesse, o non volesse sottoscrivere, il cursore rimetterà la copia della citazione al gonfaloniere o priore del comune, o all'anziano che ne fa le veci: in Roma, la rimetterà al presidente o vice-presidente del rione ove è domiciliato il reo.

I gonfalonieri, i priori o gli anziani che ne fanno le veci, i presidenti dei rioni di Roma, apporranno il loro *visto* sull'originale: dovranno fare le opportune ricerche degli interessati, per consegnare ad essi le copie ricevute.

Il cursore farà menzione di tutto nella sua relazione, tanto sull'originale, che sulla copia.

§ 483.

Se il reo non ha domicilio conosciuto nello Stato, dovrà citarsi nel luogo della sua attuale dimora: se la dimora è anche ignota, una copia della citazione sarà affissa alla porta principale dell'uditorio del giudice o tribunale ove è promossa la dimanda: un estratto della medesima sarà inoltre inserito nella gazzetta del luogo, o del luogo il più vicino.

§ 484.

Il reo che fu citato nel luogo dell'attuale dimora, è tenuto di eleggere domicilio prima di abbandonarla, o d'indicare all'altra parte la sua nuova dimora nella forma prescritta dai §§ 427 e 428: quando egli nol faccia, le citazioni e gli atti posteriori gli saranno notificati col mezzo della affissione come al § precedente.

§ 485.

Gli esteri che hanno contratte obbligazioni nello Stato, ed i sudditi pontificii che ne sono assenti o stabiliti in paese estero, saranno citati nelle forme prescritte dal § 483: una copia dell'atto di citazione sarà rimessa al preside della provincia, ed in Roma all'assessore della direzione generale di polizia: l'uno e l'altro apporrà il suo *visto* sull'originale, e trasmetterà la copia alla Segreteria di Stato, affinchè la medesima, per la via ministeriale e senza alcuna formalità di giudizio, pervenga nelle mani dell'estero o dell'assente.

§ 486.

Il domicilio eletto od indicato a forma dei §§ 426, 427, 428 e 446 si ritiene come domicilio reale, anche all'effetto di notificarvi gli atti di citazione: il reo convenuto ed i suoi eredi potranno essere citati o nel domicilio reale, o nel domicilio eletto od indicato, a scelta dell'attore.

§ 487.

Saranno presentate validamente le citazioni nel domicilio eletto od indicato, abbenchè non vi fossero gli abitanti medesimi del tempo della elezione, se i nuovi abitanti ricusassero di riceverle, il cursore ne lascierà una copia affissa alla porta della casa, e ne farà menzione sull'originale.

§ 488.

La Camera apostolica sarà citata in persona o al domicilio del suo commissario generale in Roma, e nelle provincie in persona o al domicilio degli amministratori camerali ivi residenti:

le amministrazioni fiscali, in persona dei direttori, o negli uffizi rispettivi se la citazione si presenta nel luogo ove esse risie-

dono ; negli altri luoghi in persona o all' uffizio del preposto , o altro legittimo rappresentante :

i pubblici stabilimenti , in persona o nel domicilio di coloro che presiedono alla amministrazione :

i comuni , in persona o nel domicilio del gonfaloniere o priore , o dell' anziano che ne fa le veci :

le corporazioni , in persona del superiore locale.

§ 489.

Nei casi espressi nel § precedente , l'originale dell' atto dovrà essere vidimato dalla persona a cui se ne rilascia copia , nel seguente modo « *visto senza approvazione* » : non vi sarà bisogno di altra formalità neppure per le citazioni contro la Camera apostolica.

Se le persone indicate nello stesso § ricusassero di vidimare l'originale , il cursore rilascierà alle medesime una copia dell' atto ; facendo menzione della ricusa.

§ 490.

I pupilli , gl' interdetti , i minori saranno citati in persona o al domicilio dei tutori , economi , o curatori :

le eredità giacenti , in persona o nel domicilio del curatore deputato :

le società di commercio , finchè sussistono , nelle case sociali , o , se queste non vi sono , in persona o nel domicilio dei soci , qualora non vi sia legittimo institore che li rappresenti :

le unioni o concorsi di creditori , in persona o nel domicilio de' sindaci , amministratori , o altri rappresentanti.

§ 491.

Sarà rilasciata una copia dell' atto di citazione intieramente conforme all' originale, a ciascuno dei rei convenuti in esso compresi.

§ 492.

Unitamente all' atto di citazione sarà data copia ai rei convenuti del permesso del giudice o presidente nei casi dei §§ 470 e 478 , e di quello della ecclesiastica autorità nel caso contemplato dalla seconda parte del § 417.

TITOLO IV

Del modo di procedere innanzi i governatori.

SEZIONE I

Regole generali.

§ 493.

Ne' giudizi di competenza dei governatori è in facoltà delle parti di comparire personalmente, ovvero di farsi rappresentare da un procuratore approvato.

Quando nel luogo non vi siano procuratori approvati, potranno le parti farsi rappresentare da speciali mandatari.

Se le parti che compariscono personalmente non sono domiciliate nel comune, ove risiede il governatore, dovranno eleggervi domicilio e farne dichiarazione nella di lui cancelleria, come al § 428.

§ 494.

Nel giorno che precede quello destinato per la udienza, l'attore dovrà produrre in cancelleria la citazione originale, con le prove e documenti relativi alla causa.

I procuratori approvati adempiranno al disposto nel § 401.

I mandatari speciali dovranno sempre produrre il mandato espresso.

§ 495.

Negli affari urgenti, la citazione, le prove ed i mandati di procura potranno esibirsi nell' atto stesso della comparsa: il cancelliere ne farà menzione nel giornale di udienza: dovranno prodursi nel medesimo giorno in cancelleria.

§ 496.

Il reo, od in sua vece il procuratore approvato, nell' atto della comparsa, rilascierà nelle mani del cancelliere la copia notificata della citazione; il mandatario speciale rilascierà la procura espressa: il cancelliere ne farà menzione nel giornale di udienza, ed inserirà l'una e l'altra nel fascicolo della causa.

§ 497.

Se il reo non comparisce, o se non viene legalmente rappresentato, il giudice ordinerà che sia citato nuovamente per comparire alla prima udienza dopo un termine eguale a quello che fu assegnato nel primo atto di citazione: qualora persista nella sua contumacia, il giudice, veduto l'atto della nuova citazione, pronunzierà la sentenza a forma della dimanda dell'attore, se gli sembra giusta e verificata.

§ 498.

Se vi sono più rei, alcuno de' quali comparisca, e gli altri siano contumaci, il giudice differirà la causa per pronunziare contro di tutti una sola sentenza, dopo citati nuovamente i contumaci.

§ 499.

Nei casi preveduti dai due §§ precedenti, la sentenza che sarà proferita sul nuovo atto di citazione, si ritiene come emanata in *contradittorio*.

§ 500.

La discussione sarà verbale: nondimeno il giudice, nelle cause maggiori di cinquanta scudi, potrà permettere a ciascuna delle parti, se il bisogno lo richiegga, di presentare una breve memoria.

Le memorie saranno scritte in carta libera, e comunicate vicendevolmente fra le parti per mezzo del cancelliere.

Tali memorie non potranno mai permettersi;

1.° allorchè la dimanda è diretta alla esecuzione di un atto pubblico o privato;

2.° nelle cause di provvisioni alimentarie e di mercedi, ed in quelle di danno dato.

§ 501.

Potrà il giudice ordinare, a richiesta delle parti od anche per uffizio, l'esame dei testimoni: l'esame si farà con le forme che si osservano dai tribunali civili nelle cause sommarie.

Con le stesse norme che si prescrivono pei tribunali civili, potrà nominare i periti, ammettere gl'interrogatorii, deferire e ricevere il giuramento.

I processi verbali saranno estesi dal cancelliere: il giudice dovrà eseguire tuttociò che nei tribunali si commette ad un giudice delegato.

§ 502.

Le eccezioni e le dimande incidentali saranno proposte verbalmente: il cancelliere ne farà annotamento nel giornale di udienza.

Le dimande d'intervento, sia volontario, sia necessario, si promoveranno con atto di citazione.

§ 503.

Le citazioni posteriori all'atto introduttivo della lite, le intimazioni e le notifiche degli atti e delle sentenze non definitive si faranno alla sola parte ovvero al solo procuratore o mandatario, se da questi viene rappresentata: le sentenze definitive saranno notificate alla sola parte in persona o al domicilio.

§ 504.

Nel resto dovrà applicarsi alle cause innanzi i governatori la procedura dei tribunali civili per le cause sommarie che non si iscrivono in ruolo: le sentenze saranno pronunziate, estese, ed eseguite nella forma prescritta pei tribunali.

§ 505.

Nelle cause non maggiori di dieci scudi si osserveranno le medesime forme, con le seguenti eccezioni.

1.° Le sentenze interlocutorie non saranno notificate: se la parte, il procuratore o il mandatario non fu presente alla pronunzia, terrà luogo di notifica un semplice intimo.

2.° La sentenza che ammette la prova testimoniale, conterrà la indicazione de'testimoni per l'una e per l'altra parte, e fisserà il giorno dell'esame: ciascuna delle parti condurrà i suoi testimoni, o li citerà a comparire nel giorno stabilito: i testimoni non comparenti si riterranno come non indotti, eccettuato il caso di un legittimo impedimento: le parti, i loro procuratori o mandatari non saranno presenti all'esame: il giudice prenderà nota sommaria delle deposizioni, per inserirne la sostanza, coi nomi dei testimoni esaminati, nella sentenza definitiva.

3.° La sentenza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, conterrà il tenore degli articoli o della formola per l'uno o per l'altro, e fisserà il giorno della comparsa.

4.° Non vi sarà bisogno d' inserire le ragioni di decidere nelle sentenze abbenchè definitive.

§ 506.

Quando alcuna delle parti nieghi formalmente, o dichiari di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione, ovvero la impugni come falsa, il giudice apporrà il visto alla scrittura originale, e rimetterà la causa e le parti al tribunale civile.

La dichiarazione della parte sarà sottoscritta da essa, o dal suo mandatario o procuratore in virtù di apposito e particolare mandato a questo effetto: il cancelliere ne farà menzione nel giornale d' udienza.

§ 507.

Rimetterà egualmente la causa e le parti al tribunale civile;

1.° se nasce disputa sulla qualità ereditaria;

2.° se, nel caso in cui l'azione di competenza del governatore derivi da un titolo che abbia per oggetto una somma maggiore di duecento scudi, venga questo impugnato come nullo per incapacità personale de' contraenti, o per mancanza di estrinseche forme.

§ 508.

Le prescrizioni di questo Titolo sono comuni agli assessori legali che risiedono nei capo-luoghi delle provincie, ai giusdicenti che ne fanno le veci nei capo-luoghi delle legazioni, ai giudici capitolini, compreso quello dei mercenari, ed agli assessori dell'A. C.

Nondimeno il giudice dei mercenari, nelle cause non maggiori di scudi dieci, procederà per via di semplici avvisi, e con le forme economiche usitate finora.

§ 509.

I governatori e gli altri giudici enunciati superiormente non potranno astenersi dal giudicare, che nei soli casi contemplati nella Sezione I del Titolo XII in ordine alla ricusa o allegazione in sospetto.

§ 510.

Se, in questi casi, dichiarano volontariamente di astenersi, rimetteranno la causa e le parti al tribunale civile residente nel capo-luogo della provincia.

La dichiarazione conterrà i motivi, e dovrà essere inserita nel giornale di udienza.

§ 511.

Il tribunale esaminerà preliminarmente la giustizia dei motivi allegati dal giudice per astenersi: qualora non li trovi conformi al disposto nella suddetta Sezione I del Titolo XII, ordinerà al giudice di assumere la cognizione della causa: nel caso contrario riterrà la causa, e dovrà conoscerla e giudicarla con le forme dei giudizi sommari che non s' iscrivono al ruolo.

§ 512.

Le disposizioni dei §§ precedenti non hanno luogo in Roma che allorquando ambedue gli assessori dell' A. C. ed i tre giudici capitolini avranno dichiarato di volersi astenere.

Quando dichiari di astenersi uno degli assessori, la causa sarà portata all' altro assessore: quando voglia astenersi un giudice capitolino, sarà portata ad uno degli altri giudici: e quando si astenga il giudice de' mercenari, sarà portata la causa ad un giudice capitolino.

SEZIONE II

Delle cause concernenti le provvisioni alimentarie.

§ 513.

Le provvisioni alimentarie sono quelle prestazioni mensuali o diurne, con le quali si provvede dal giudice alla esistenza di coloro che hanno diritto agli alimenti in virtù della legge, indipendentemente da atti fra vivi o di ultima volontà.

§ 514.

Allorchè si dimandano tali prestazioni, il reo potrà essere citato a comparire nel termine di un solo giorno: nei casi di maggiore urgenza, il giudice potrà ordinare che il reo comparisca nello stesso giorno, accordandogli un termine almeno di sei ore.

§ 515.

Nel trattare e decidere le cause di provvisioni alimentarie si osserveranno le forme speciali di procedura, che sono prescritte dal § 505.

Il giudice ordinerà che la prestazione venga pagata anticipatamente.

§ 516.

Le sentenze da emanarsi in queste cause si ritengono come sentenze interlocutorie che non ledono il merito principale.

§ 517.

La parte condannata, senza bisogno d' interporre appello, potrà introdurre innanzi il giudice o tribunale competente la sua dimanda nel giudizio petitorio, perchè sia dichiarato non competere il diritto alla prestazione, o competere per una somma o quantità minore: questa dimanda non sarà di ostacolo alla esecuzione della sentenza.

§ 518.

Le cause che riguardano le prestazioni dovute in virtù di atti fra vivi o di ultima volontà, saranno promosse avanti il giudice o tribunale competente, in ragione della somma o valore, e con le norme comuni agli altri giudizi.

SEZIONE III

Delle cause di mercedi.

§ 519.

Il disposto nel § 514, e nella prima parte del § 515 è comune alle cause di mercedi.

§ 520.

Sotto il nome di mercedi non si comprendono i salari, gli onorari e le retribuzioni per opere liberali, nè qualunque stipendio o prestazione che non sia dovuta per servizio o famulato domestico, o per lavoro di campagna: in questi casi avrà luogo ciò che viene prescritto dal § 518.

SEZIONE IV

Delle cause di danno dato.

§ 521.

Le bestie che si trovino a far danno nelle altrui proprietà, potranno essere arrestate e tradotte alla pubblica depositaria: è in facoltà del proprietario o conduttore del fondo, o del guardiano campestre legalmente autorizzato, di arrestarle tutte od alcuna, o di prendere un pegno dal padrone o dal custode di esse, in vece di arrestarle, purchè l' arresto od il pegno si faccia prima che le bestie siano uscite dal fondo.

§ 522.

Abbenchè non sia seguito l' arresto, nè preso il pegno, potrà la parte danneggiata querelarsi del danno, assumendo il peso della prova.

La querela o l' accusa si esporrà mediante comparsa in cancelleria dalla parte stessa danneggiata, o dal guardiano campestre, nel tempo e termine di giorni otto a contare dal giorno in cui fu dato il danno.

La comparsa sarà sottoscritta dal querelante e dal cancelliere.

§ 523.

Se il padrone o custode delle bestie arrestate e tradotte in depositaria presterà una cauzione che garantisca il pagamento del danno, della pena e delle spese, dovrà il giudice ordinarne il rilascio sopra una semplice comparsa della parte in cancelleria, e senza bisogno di citazione.

In difetto della cauzione, ordinerà il rilascio di tante bestie quante eccedano manifestamente il valore approssimativo del danno, della pena e delle spese.

§ 524.

Nel termine di tre giorni dalla esposta accusa o querela, la parte danneggiata citerà il padrone delle bestie, o, in assenza di esso, il custode o pastore a pagare l' importo del danno, della pena e delle spese.

§ 525.

Il giudice deputerà un perito per verificare il danno in genere ed in ispecie: nella stessa sentenza destinerà il giorno dell' accesso.

La sentenza non sarà notificata: basterà una semplice intimazione alla parte ed al perito.

§ 526.

Dovrà il perito, nel termine di cinque giorni dall' accesso, produrre in cancelleria la sua giurata relazione: il giudice, veduta la relazione del perito, pronunzierà la sentenza definitiva.

§ 527.

Se fosse ignoto il padrone, il custode o il pastore delle bestie; la querela o l' accusa sarà data contro chiunque: il giudice pubblicherà un editto, intimando a chiunque ne sarà il padrone, che, se nel termine di giorni otto, non dedurrà le sue ragioni contro l' accusa, le bestie si venderanno all' asta pubblica, ed il prezzo sarà erogato nel pagamento del danno, della pena e delle spese, previa giudiziale liquidazione da farsi *ex officio* nella forma prescritta dai due §§ precedenti.

§ 528.

Se l' accusa non è data nel termine degli otto giorni stabilito dal § 522, e se il reo non è citato nel successivo termine di tre giorni a forma del § 524, sarà perenta l' azione del danneggiato, e quella ancora per la pena.

§ 529.

Il disposto in questa Sezione non riguarda i danni manuali o studiosi.

SEZIONE V

Delle cause di sommarissimo possessorio.

§ 530.

Le azioni possessorie di competenza dei governatori sono quelle che si comprendono negli interdetti pretorii diretti a conservare il possesso momentaneo e di fatto.

Non potranno ammettersi, se non sono proposte, entro l'anno dalla turbativa, da colui che riteneva un possesso non violento, non clandestino e non precario.

Gioverà al medesimo il possesso dell' autore, ed anche quello di coloro che hanno causa da lui.

§ 531.

L' attore nel giudizio di sommarissimo possessorio dovrà provare;

1.° il fatto del suo possesso nel tempo che precede immediatamente il fatto turbativo;

2.° il fatto stesso turbativo che dà luogo all' esercizio dell' azione.

§ 532.

Il possessorio semplice o sommarissimo non potrà mai cumularsi col possessorio plenario o misto, e molto meno col petitorio.

§ 533.

La dimanda fatta in giudizio petitorio importerà di diritto la rinunzia dell' attore all' azione di semplice possessorio.

Il reo convenuto nel semplice possessorio non può agire nel petitorio sintantochè la istanza nel possessorio non sarà giudicata.

La esecuzione della sentenza emanata nel giudizio possessorio non sarà impedita dalla dimanda promossa nel petitorio.

§ 534.

Nel decidere le questioni di sommarissimo possessorio, il giudice dovrà inoltre osservare le seguenti regole:

1.° ove esistano atti di formale apprensione del possesso ese-

guiti da due o più persone, manterrà colui che, dopo averlo appreso, lo ritiene attualmente;

2.° se non esiste atto di apprensione, manterrà colui che, dentro l'anno, esercitò qualche atto possessorio, quando non provino i contradittori di averne essi pure esercitato alcuno;

3.° se più persone esercitarono atti di possesso, manterrà colui che li abbia esercitati con maggiore frequenza e sopra gli oggetti i più importanti;

4.° se, avuto riguardo agli atti esercitati dai litiganti, rimane torbido il fatto del possesso attuale e momentaneo, nè può conoscersi chiaramente chi fra essi lo ritenga, il giudice ordinerà che le parti si valgano dei loro diritti in altro giudizio possessorio o petitorio, ed innanzi il magistrato che sarà competente: nella stessa sentenza deputerà un amministratore perchè eserciti il possesso per chiunque sarà di ragione sino all' esito della lite.

§ 535.

Se il giudice ordinerà l'accesso sul luogo, potrà con la stessa sentenza deputare uno o più periti, quando l'opera dei medesimi gli sembri utile, o necessaria.

In questo caso potrà decidere la causa nel luogo stesso, ovvero differirla alla prima udienza dopo tre giorni.

§ 536.

Le sentenze da emanarsi nelle cause sul possesso momentaneo si ritengono come sentenze interlocutorie, che non recano pregiudizio ai diritti delle parti.

TITOLO V

Della procedura nei giudizi di prima istanza avanti i tribunali civili.

SEZIONE I

Regole generali sulla qualità dei giudizi.

§ 537.

La qualità dei giudizi, in ordine al disposto nel § 397, si determina con le norme generali contenute nei §§ seguenti.

§ 538.

Appartengono alla classe dei giudizi sommari;

1.° le cause che riguardano l'adempimento delle obbligazioni risultanti da atti pubblici o da scritture private, o da qualunque confessione che si provi fatta dal debitore;

2.° le azioni che s'introducono in virtù di sentenza passata in cosa giudicata;

3.° quelle che riguardano il pagamento di pigioni, corrisposte, annue prestazioni, la costituzione e pagamento delle doti unitamente ai frutti ed interessi, e la esecuzione de' patti nuziali;

4.° quelle che hanno per oggetto la riparazione de' fondi locati richiesta dai conduttori, la espulsione degli inquilini, affittuari o coloni per finita locazione o colonìa, od anche per mora nell' adempiere i patti convenuti;

5.° quelle che s'introducono sull' adempimento delle disposizioni testamentarie contro l'erede che abbia accettata la eredità;

6.° quelle che riguardano la restituzione di somme, cose, o documenti depositati;

7.° i giudizi in virtù degl' interdetti possessorii non compresi nella Sezione V del Titolo precedente, allorchè non dipendano da un titolo controverso;

8.° le cause di nunciazione di nuova opera, di amozione di termini, e d'innovazioni nel corso delle acque private;

9.° le dimande incidenti in qualunque giudizio;

10.° le questioni che possono insorgere intorno all' esecuzione dei giudicati;

11.° gli affari di commercio;

12.° le cause che hanno per oggetto alimenti o mercedi, e tutte quelle il di cui valore non supera i duecento scudi, allorchè non sono di competenza dei governatori.

§ 539.

Tutte le altre cause appartengono alla classe dei giudizi ordinari.

§ 540.

Nella procedura sommaria le parti sono dispensate da acuna delle forme e regole, e da alcuno degli atti e termini, che si osservano nelle cause ordinarie.

Tuttavolta avrà sempre luogo il metodo della procedura ordinaria nei casi in cui la legge non ne dispensa espressamente.

SEZIONE II.

Degli atti preliminari.

Capitolo I.

Delle produzioni e della costituzione dei procuratori.

§ 541.

Nel termine della citazione il procuratore costituito dall' attore dovrà produrre in cancelleria;

1.° il mandato di procura a forma dei §§ 401 e seguenti;

2.° l'originale dell' atto di citazione;

3.° gli originali o le copie autentiche dei documenti relativi alla azione introdotta.

Le copie fatte e certificate conformi dai procuratori si ritengono come autentiche sinchè non sono impugnate.

§ 542.

Nel medesimo termine il reo convenuto dovrà costituire il suo procuratore.

§ 543.

La costituzione si fa per atto del procuratore costituito, col quale dichiara che egli s'incarica di procedere in causa pel reo convenuto.

La copia di questo atto sarà notificata al procuratore dell'altra parte: l'originale col rapporto del cursore dovrà prodursi in cancelleria, nel giorno successivo alla notifica, unitamente alla copia notificata dell'atto di citazione.

§ 544.

Gli atti delle produzioni enuncieranno distintamente le carte prodotte, e saranno firmati dal procuratore e dal cancelliere: dovranno inserirsi in un fascicolo con gli originali o copie notificate delle citazioni, e con le altre carte in essi descritte.

Si osserverà la stessa forma in tutte le produzioni che si faranno nel corso della lite.

§ 545.

Se l'attore produce i documenti enunciati nella citazione, dopo il termine per la comparsa, l'atto di produzione sarà intimato al procuratore dell'altra parte, e non potrà aver luogo nella tassa delle spese.

§ 546.

In tutti gli atti successivi le parti non saranno citate in persona o al domicilio: le istanze e le intimazioni dovranno notificarsi ai procuratori costituiti.

Gli originali e le copie delle istanze e degli atti d'intimazione e notifica saranno sottoscritti dai rispettivi procuratori.

I cursori faranno rapporto della eseguita presentazione alla persona o al domicilio dei procuratori, nella forma prescritta dal § 475.

§ 547.

I procuratori costituiti dall' attore e dal reo nel principio della lite non potranno essere revocati senza la contemporanea surrogazione di altri procuratori.

L'atto di tale surrogazione ossia di nuova costituzione si farà nel modo stabilito dal § 543.

Sinchè la nuova costituzione non venga notificata al procuratore dell' altra parte, saranno validi gli atti e le sentenze ottenute contro i primi procuratori.

Capitolo II

Della prima comparsa in udienza.

§ 548.

Quando è decorso il termine assegnato nella citazione, la parte più diligente chiamerà l'altra alla prima udienza dopo un termine, non minore di un giorno e non maggiore di tre, con atto di procuratore.

§ 549.

Potrà l'attore, senza punto cambiare la sostanza ed il genere dell' azione promossa, ristringere, riformare od ampliare la sua dimanda, quante volte lo dichiari nello stesso atto di chiamata, ovvero con altro atto di procuratore da notificarsi prima della udienza.

§ 550.

Se l'atto di chiamata verrà notificato a richiesta del reo convenuto, dovrà enunciare sommariamente le eccezioni ch' egli intende di opporre alla dimanda dell' attore.

§ 551.

Tutte le controversie relative,

all' indole e qualità del giudizio introdotto;

alle qualità che vengono attribuite alle parti nell' atto di citazione;

alla legittimazione delle persone, saranno proposte e decise nella prima udienza.

§ 552.

Se il tribunale dichiara che il giudizio non è sommario, ordinerà che la causa venga iscritta nel ruolo.

Se ritiene il giudizio come sommario, procederà con le norme che saranno prescritte nella Sezione V di questo Titolo.

§ 553.

Qualora il tribunale conosca che le qualità attribuite alle parti o non sono vere, o sono soggette a controversia, o sono la conseguenza di una azione promossa o da promoversi, dichiarerà che le medesime, nello stato delle cose, si ritengono come cancellate dall' atto di citazione.

§ 554.

Se le parti, o alcuna di esse, sono incapaci a stare in giudizio, il tribunale dichiarerà che non è luogo a procedere sulle loro dimande.

§ 555.

Se il procuratore dell' attore non sarà legittimo, o non avrà adempiuto alle prescrizioni del § 541, il tribunale dichiarerà che, nello stato degli atti, non è luogo a proseguire la causa.

Se non è legittimo il procuratore del reo, il tribunale dichiarerà che il procuratore si ritiene come non costituito, ed il reo come contumace.

Se l' una o l' altra parte, valendosi del disposto nel § 405, impugna il mandato presunto, il tribunale potrà assegnare al procuratore un termine, più o meno breve secondo le circostanze, a produrre il mandato espresso: scorso il termine, ordinerà che si proceda in contumacia.

SEZIONE III.

Della contumacia.

§ 556.

Si procederà in contumacia;

1.° contro il reo convenuto quando non abbia costituito il procuratore, ovvero quando il procuratore costituito non sia legittimo, o non abbia notificato e prodotto l'atto di costituzione prima della udienza;

2.° contro il procuratore costituito dall'attore o dal reo quando non sia comparso alla prima udienza in sequela dell'atto di chiamata prescritto nel § 548.

§ 557.

Nel caso contemplato dal num. 1.° del § precedente, il tribunale, dopo veduta la istanza del procuratore e l'atto di citazione legalmente presentato, accuserà la contumacia del reo convenuto, ed ordinerà che sia citato nuovamente a comparire dopo un termine eguale a quello assegnato dalla prima citazione, oltre il tempo proporzionato alla distanza dei luoghi.

§ 558.

Se vi sono più rei, dei quali alcuni abbiano costituito il procuratore, ed altri siano contumaci, il tribunale riunirà la causa dei comparenti a quella dei contumaci per pronunziare, sull'una e sull'altra, una sola sentenza, dopo decorso il termine della nuova citazione.

§ 559.

Le sentenze da proferirsi ne' casi de' due §§ precedenti non saranno nè spedite, nè notificate: terrà luogo di notifica il nuovo atto di citazione.

§ 560.

La nuova citazione da notificarsi alle persone o al domicilio rispettivo dei contumaci conterrà il tenore della istanza, riformata

od ampliata come al § 549, ed enuncierà la data della sentenza che accusò la contumacia.

§ 561.

Se, nel termine della nuova citazione, il reo costituisce il procuratore, si procederà come è prescritto nel Cap. II della Sezione precedente.

§ 562.

Se il reo persiste nella contumacia, scorso il termine della nuova citazione, la causa sarà decisa analogamente alla dimanda dell' attore, quando si riconosca giusta e verificata.

La sentenza da emanarsi in contumacia del reo si riterrà come emanata in contradittorio per tutti gli effetti di ragione.

§ 563.

Nel caso preveduto dal num. 2.° del § 556, il tribunale, accusata la contumacia del procuratore non comparente, ordinerà che sia citato di nuovo a comparire nel termine di tre giorni: qualora persista nella contumacia, sarà proferita la sentenza nel modo espresso superiormente: gli atti fatti e le sentenze proferite contro il procuratore in tutto il corso della lite sono reputate egualmente contradittorie abbenchè non comparisca nelle udienze successive.

SEZIONE IV

Del modo di proseguire le cause ordinarie.

§ 564.

La parte che vorrà proseguire la causa, dovrà farla iscrivere nel registro o ruolo: tale iscrizione sarà intimata all'altra parte per atto semplice di procuratore.

§ 565.

Dal giorno della intimazione a quello in cui la causa verrà chiamata all' udienza, dovrà trascorrere un tempo non minore di un mese.

§ 566.

Le cause saranno proposte secondo l'ordine delle iscrizioni nel ruolo.

§ 567.

Dieci giorni prima della udienza, la parte più diligente farà notificare al procuratore dell'altra parte un atto contenente l'intimo della proposizione e discussione della causa.

§ 568.

Se niuna delle parti avrà adempiuto al disposto nel § precedente, il tribunale ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo.

Le cause cancellate dal ruolo potranno esservi nuovamente iscritte; ma saranno proposte secondo l' ordine delle nuove iscrizioni.

§ 569.

Ciascuna delle parti dovrà dedurre in iscritto la sua difesa col mezzo di una memoria diretta al presidente ed ai giudici del tribunale.

La memoria sarà sottoscritta dall' avvocato e dal procuratore, o dal solo procuratore quando non siasi assunta l'opera dell' avvocato.

§ 570.

Saranno unite alle memorie le copie dei documenti giustificativi: il procuratore dovrà farne un sommario, e certificarle vere e conformi agli originali.

§ 571.

Le memorie coi sommari saranno notificate dall' una all' altra parte con atto di procuratore sei giorni prima della discussione.

Una copia conforme delle memorie e dei sommari sarà distribuita nel dì seguente a tutti i membri del tribunale.

§ 572.

Nel giorno indicato dall'atto d'intimazione la causa verrà proposta e discussa contradittoriamente in pubblica udienza.

§ 573.

Aprirà la discussione il procuratore della parte attrice: questi farà lettura di un foglio contenente i nomi, cognomi e qualità delle parti, ed il tenore della dimanda che dee discutersi alla udienza, preceduta dalla indicazione sommaria dei motivi, desunti dal fatto e dal diritto: quindi esporrà in voce le sue osservazioni, le quali dovranno essere precise e pertinenti strettamente alla causa.

§ 574.

Farà lettura di un eguale foglio il procuratore del reo: vi enuncierà brevemente le ragioni di fatto e di diritto contro la dimanda dell'attore, ed il tenore della istanza conforme alla sua difesa: aggiungerà in voce le osservazioni che servono a sostenerla, come al § precedente.

§ 575.

Ciascuno dei procuratori consegnerà il suo foglio datato e sottoscritto al cancelliere, dopo averne fatta lettura: il cancelliere lo inserirà nel fascicolo della causa, che sarà posto sul bànco del tribunale.

§ 576.

Qualora il presidente ne accordi il permesso, il procuratore dell'attore potrà replicare a quello del reo, e successivamente il procuratore del reo potrà replicare a quello dell'attore.

§ 577.

Le discussioni verbali potranno farsi anche dagli avvocati.

§ 578.

Compiuta la discussione, sarà in facoltà del tribunale di ritirarsi in camera di consiglio per deliberare sull'opinamento da proferirsi, ovvero di rimetterne la pronunzia ad altra udienza.

§ 579.

L'opinamento sarà motivato: dovrà essere proferito in udienza pubblica, e trascritto dal cancelliere in apposito registro: sarà firmato dal presidente e dal cancelliere.

§ 580.

Una copia conforme dell' opinamento estratta dal registro e sottoscritta dal cancelliere sarà notificata dall' una all' altra parte con atto semplice di procuratore.

§ 581.

Dal giorno della notifica comincerà a decorrere, in favore di ambe le parti, un termine di giorni venti affine di replicare in iscritto ai motivi contenuti nell' opinamento.

Questo termine potrà essere prorogato dal tribunale, avuto riguardo alla qualità ed alle circostanze particolari di ciascuna causa: la dimanda per la proroga si farà per mezzo di una breve memoria, che sarà distribuita e notificata all' altra parte un giorno prima della udienza.

§ 582.

Le repliche saranno notificate fra le parti, con atto dei loro procuratori, tre giorni prima della nuova proposizione della causa: saranno inoltre distribuite a tutti i membri del tribunale.

§ 583.

La parte favorita dall' opinamento dovrà distribuirne una copia a ciascuno dei giudici.

§ 584.

Scorso il termine assegnato dal § 581, la parte più diligente intimerà all' altra parte la nuova discussione con atto semplice di procuratore per la prima udienza dopo tre giorni.

I procuratori o gli avvocati delle parti replicheranno in voce all' opinamento quando non abbiano notificato le repliche in iscritto: in ogni caso il presidente potrà loro permettere che alle repliche scritte aggiungano brevi osservazioni verbali.

§ 585.

Il tribunale, dopo avere intese le parti, qualora conosca che la causa è bastantemente discussa, pronunzierà la sentenza secondo le norme da stabilirsi nella Sezione VI di questo Titolo.

SEZIONE V

Del modo di proseguire le cause sommarie.

§ 586.

Se la causa è dichiarata sommaria, il tribunale potrà deciderla immediatamente, o riservarne la discussione ad una delle prossime udienze.

§ 587.

Quando apparisca dalla discussione che la causa è meritevole di un maggiore esame, il tribunale potrà ordinare che venga iscritta nel ruolo delle cause sommarie.

§ 588.

Nelle cause sommarie iscritte in ruolo si osserveranno le regole stabilite nella Sezione IV con le seguenti eccezioni:

1.° il termine accordato dal § 581 sarà di soli dieci giorni;

2.° l'opinamento del tribunale non sarà notificato: il cancelliere ne darà alle parti richiedenti una copia semplice in carta libera;

3.° il termine a replicare sarà di dieci giorni: esso decorrerà dal giorno dell' opinamento: se avrà luogo una proroga, sarà richiesta come al § 581.

SEZIONE VI

Delle sentenze.

§ 589.

I tribunali rispondono alle dimande delle parti col mezzo di sentenze interlocutorie, o di sentenze definitive.

§ 590.

Sono interlocutorie;

1.° le sentenze che vengono proferite nei casi contemplati dal § 551, e tutte quelle che riguardano gli atti di semplice istruzione ed ordinazione del processo;

2.° le sentenze emanate prima della decisione definitiva, con le quali si ammette o si rigetta una prova, come una verificazione di scrittura, un esame di testimoni, una perizia ed una istanza qualunque che influisca nel merito della causa;

3.° le sentenze che contengono misure provvisionali e conservatorie per tutela dei diritti delle parti o degli oggetti controversi, od anche della cosa pubblica, durante il corso della lite.

§ 591.

Sono definitive le sentenze che decidono il merito della causa, e vi pongono fine.

§ 592.

Le sentenze definitive non potranno mai ritrattarsi o riformarsi dal tribunale medesimo che le avrà proferite.

§ 593.

Le sentenze interlocutorie non sono irretrattabili: le parti potranno chiedere, con istanza motivata per atto di procuratore, che, senza avervi riguardo, si proceda alla decisione del merito della causa.

Tale istanza non potrà proporsi che una sola volta: non sarà ammissibile quando sia cominciata la esecuzione della sentenza.

§ 594.

Abbenchè le sentenze interlocutorie siano state eseguite senza reclamo, non recano mai pregiudizio alla decisione da emanarsi sul merito della causa: i giudici non sono obbligati ad attenervisi allorchè pronunziano la sentenza definitiva.

Sono eccettuate da questa regola le sentenze interlocutorie con le quali si ordina la prestazione di un giuramento, se il giuramento è prestato, o riferito.

§ 595.

Se venga promossa una dimanda per ottenere una sentenza provvisionale, e la causa si trovi in istato di essere decisa anche sul merito, il tribunale pronunzierà sull' una e sull' altra con una sola sentenza.

§ 596.

Le sentenze non potranno mai essere di pregiudizio ad un terzo, il quale, nè personalmente, nè col mezzo de' suoi autori, o di un legittimo suo rappresentante, non abbia avuto parte nelle medesime.

§ 597.

Qualunque sentenza interlocutoria o definitiva sarà proferita a pluralità di voti.

§ 598.

Le sentenze definitive dovranno contenere;

1.° il nome, il cognome, il domicilio e la qualità delle parti come sono descritte nell' atto di citazione, ed il nome e cognome de' loro procuratori;

2.° il tenore della dimanda;

3.° l' estratto sommario degli atti e dei documenti prodotti;

4.° le ragioni di decidere;

5.° la decisione ossia la parte dispositiva.

§ 599.

Il disposto nel § precedente è comune alle sentenze interlocutorie o incidentali che dovranno essere spedite e notificate.

§ 600.

Le altre sentenze interlocutorie non soggette a spedizione e notifica conterranno soltanto ciò che viene prescritto dai numeri 1.° 2.° e 5.° del § 598.

§ 601.

La sola parte dispositiva di tutte le sentenze sarà pronunziata nella pubblica udienza: ne' casi de' §§ 598 e 599 vi sarà delegato uno de' giudici per estenderle con le forme ivi stabilite.

§ 602.

Le sentenze enunciate nel § 600, e quelle pure di semplice remissione da una udienza all' altra, dovranno registrarsi dal cancelliere nel giornale di udienza.

Nello stesso giornale dovrà egualmente registrarsi la parte dispositiva delle sentenze contemplate dai §§ 598 e 599 col tenore della dimanda, e con la indicazione dei litiganti e dei loro procuratori.

Il giornale di ciascuna udienza sarà sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

§ 603.

Le sentenze definitive, e le sentenze interlocutorie soggette a spedizione e notifica, si estenderanno nel seguente modo.

Il procuratore presenterà al giudice delegato un foglio contenente la enunciazione precisa, e l'estratto sommario dei documenti prodotti e degli atti esistenti nel fascicolo della causa: il giudice, dopo averlo esaminato, confrontato e corretto, vi aggiungerà le ragioni di decidere: la parte dispositiva sarà desunta testualmente dal giornale di udienza.

Il cancelliere ridurrà in buona forma gli originali: vi farà menzione del giorno in cui vennero estesi, e vi apporrà la sua firma dopo che il presidente ed i giudici li avranno sottoscritti.

Gli originali saranno riuniti in un volume ossia registro particolare.

§ 604.

Nella parte dispositiva della sentenza, se l'attore manca di azione, o se l'azione non è provata, i giudici assolvono il reo.

Se l'azione è giusta e provata, i giudici condannano il reo, spiegando chiaramente e distintamente gli oggetti, le somme o la prestazione de' fatti, ai quali esso viene condannato.

Se l'azione non è proposta regolarmente, i giudici dichiarano che, nello stato delle cose, non è ammissibile la dimanda, salvo il diritto all' attore di riproporla con le regole stabilite dalla legge.

§ 605.

Ogni sentenza definitiva condannerà il soccombente alle spese.

Nelle sentenze interlocutorie che riguardano la istruzione del processo, le spese dovranno riservarsi al termine della lite.

Nelle altre sentenze interlocutorie o incidentali è in facoltà dei giudici di riservare le spese al termine della lite, ovvero di condannare alle medesime il soccombente.

§ 606.

Potranno i giudici, secondo le circostanze, assolvere, in tutto o in parte, dalle spese rispettivamente fatte i congiunti di sangue.

Potranno inoltre ordinare la compensazione delle spese intiera o parziale, se le parti soccombono rispettivamente in qualcuno dei punti di controversia.

Potranno in ultimo dichiarare, sulla dimanda anche verbale dei procuratori, che le spese alle quali si condanna il soccombente, verranno loro pagate, sempre che, prima di farne la tassa, producano in cancellaria una dichiarazione giurata di non avere, per questo titolo, ricevuto alcuna somma dai loro clienti.

§ 607.

Se più persone sono condannate nelle spese, quando altrimenti non venga disposto da una legge o da una convenzione, non potranno ritenersi come condannate in solido, ma soltanto nella quota che corrisponde al rispettivo loro interesse nel merito della causa.

§ 608.

Sarà tenuto il cancelliere di rilasciare alla parte che la richiede, una copia autentica o spedizione delle sentenze.

§ 609.

La copia autentica sarà intitolata col nome del regnante Sommo Pontefice, e con la indicazione della data, e del tribunale che ha proferita la sentenza: sarà terminata con la formola esecutiva, e sottoscritta dal cancelliere.

§ 610.

La formola esecutiva contiene l'ordine ai cursori ed agli altri officiali di giustizia di procedere alla esecuzione con tutti i mezzi permessi dalla legge, alla forza pubblica di prestare a tal fine la sua assistenza, ed ai magistrati giudiziari d'interporre allo stesso effetto l'autorità della quale sono investiti.

§ 611.

La copia autentica in forma esecutiva sarà notificata per intiero al procuratore dell'altra parte quando lo abbia costituito, ab-

benchè sia stato presente alla pronunzia della sentenza: sarà egualmente notificata alla stessa parte.

§ 612.

Le sentenze interlocutorie che riguardano la ordinazione del processo, non saranno nè spedite, nè notificate: nondimeno i giudici ne ordineranno una semplice intimazione al procuratore, se questi non sarà comparso alla udienza.

Le altre sentenze interlocutorie o sopra dimande incidentali, saranno spedite, e notificate al solo procuratore; ovvero alla sola parte, se il procuratore non sia costituito.

§ 613.

Sono applicabili agli atti di notifica le disposizioni contenute nella Sezione III del Titolo III, e quella del § 546 in ordine agli atti dei procuratori.

TITOLO VI

Delle prove.

SEZIONE I

Della prova per iscritto.

§ 614.

La prova per iscritto risulta dagli atti pubblici e dalle scritture private.

§ 615.

Le scritture private fanno in giudizio piena prova contro coloro che le hanno sottoscritte, sintantochè la sottoscrizione non verrà legalmente impugnata.

§ 616.

La prova risultante dalle scritture private equivale a quella che risulta dagli atti pubblici, quando siano riconosciute dalle parti avanti notaio, ovvero giudizialmente.

§ 617.

Per ottenere la ricognizione giudiziale, l'attore farà citare il reo, in persona o nel suo domicilio, a riconoscere o negare la scrittura, o sentir dichiarare che si ritiene come riconosciuta.

§ 618.

Il reo è tenuto a riconoscere o negare puramente e semplicemente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Gli eredi o aventi causa potranno dichiarare che non conoscono la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

§ 619.

La dichiarazione si farà in cancelleria dalla stessa parte, o da persona munita di speciale mandato: sarà intimata all' altra parte per atto semplice di procuratore.

§ 620.

Se il reo non riconosce, o non niega espressamente la sua scrittura o la sua sottoscrizione, ovvero non dichiara di non conoscere quella del suo autore, il tribunale pronunzierà la sentenza con la quale la scrittura medesima si ritiene come riconosciuta.

§ 621.

Le spese del giudizio di ricognizione, eccettuato il caso della contumacia, rimarranno a carico dell' attore.

§ 622.

Quando la parte nieghi la propria scrittura o sottoscrizione, e quando gli eredi o aventi causa dichiarino di non conoscerla, si procederà alla verificazione giudiziale, a norma del disposto nel Titolo VII, Sezione IV, Cap. I.

In questo caso le spese saranno riservate all' esito della verificazione.

SEZIONE II

Della prova per testimoni.

Capitolo I

Regole generali.

§ 623.

È sempre ammessa in giudizio la prova per testimoni, salve le eccezioni contenute nei §§ seguenti.

§ 624.

Quando la legge richiede espressamente la prova scritta, non è luogo in qualunque caso alla prova testimoniale.

§ 625.

Neppure è luogo alla prova testimoniale contro i fatti e le convenzioni risultanti dagli atti pubblici, eccettuato il caso in cui questi atti vengano impugnati per causa di errore, di dolo, di frode o di violenza.

§ 626.

Non potranno ascoltarsi come testimoni;

1.° tutti coloro che la legge dichiara inabili a fare testimonianza;

2.° i parenti o affini in linea retta, i fratelli germani o consanguinei, il coniuge di una delle parti;

3.° gli avvocati ed i procuratori nelle cause in cui hanno prestato o prestano il loro patrocinio.

§ 627.

I testimoni che la legge ritiene come sospetti, potranno essere ricusati: nondimeno è rimesso alla saviezza dei giudici il valutare le loro deposizioni.

§ 628.

Niuno potrà costringersi a fare testimonianza, in materia civile, fuori di giudizio.

Niun giudice o tribunale, eccettuato quello ove è introdotta o deve introdursi la lite, potrà ordinare ai testimoni di rispondere ad articoli od interrogazioni che fossero loro intimate: niun cancelliere potrà ricevere le risposte.

§ 629.

Col disposto nel § precedente non è vietato ai testimoni di fare volontariamente le loro deposizioni per atto stragiudiziale.

§ 630.

L'atto stragiudiziale dovrà essere ricevuto da pubblico notaio: dovrà contenere la deposizione volontaria del testimonio con le medesime parole da esso proferite: dovrà essere sottoscritto dal deponente, dal notaio e da due altri testimoni presenti alla intiera deposizione: se il deponente non sappia scrivere, il notaio ne farà menzione come al § 421.

La mancanza di queste forme renderà inammissibili i certificati stragiudiziali.

Capitolo II

Dell' esame de' testimoni.

§ 631.

Quando è luogo alla prova per testimoni, potrà l'attore od il reo, a sostegno della azione o della eccezione, produrre in cancelleria i certificati delle loro deposizioni stragiudiziali nelle forme prescritte dal § precedente intorno ai fatti ed alle circostanze relative alla causa.

§ 632.

Se la parte impugna in genere la prova, ovvero i fatti contenuti nelle deposizioni stragiudiziali, farà notificare al procuratore dell'altra parte un atto contenente la dichiarazione impugnativa.

§ 633.

La parte a cui sarà notificata la dichiarazione impugnativa, porterà l'incidente alla udienza con un semplice atto di procuratore.

§ 634.

Se il tribunale ammette la prova per testimoni, potrà ordinarne l'esame sui fatti e sulle circostanze che crederà più utili e pertinenti alla causa, salva la prova contraria.

§ 635.

Quando l'azione o la eccezione non sarà fondata principalmente sul deposto dei testimoni, è in facoltà del tribunale di decidere che non è luogo all'esame, ovvero dichiarare che l'esame da farsi non ritarda il progresso del giudizio sul merito della causa.

§ 636.

L'attore od il reo che intende valersi della prova per testimoni senza produrre i certificati stragiudiziali, farà notificare al procuratore dell'altra parte un atto contenente gli articoli, ossia la esposizione breve e precisa dei fatti da provarsi, indicando il nome, il cognome, la condizione, il domicilio o la dimora dei testimoni che dovranno essere sottoposti all'esame.

§ 637.

Nel termine di giorni otto dalla notifica è in facoltà dell'altra parte di ammettere come veri i fatti articolati.

I fatti si ammetteranno col mezzo di una dichiarazione della parte comparente in persona, od anche da un procuratore in virtù di speciale mandato.

La dichiarazione si farà in cancelleria: sarà intimata con atto semplice di procuratore.

§ 638.

Se i fatti non saranno ammessi, la parte più diligente chiamerà la causa alla udienza perchè venga ammessa o rigettata la prova.

§ 639.

Il tribunale, ammettendo la prova, ordinerà che si proceda all'esame de' testimoni: riformerà o toglierà gli articoli non pertinenti alla causa: potrà surrogarne od aggiungerne altri che gli sembrino utili o necessari ad iscuoprire la verità: finalmente rigetterà quei testimoni che, a termini del § 626, non possono essere ascoltati.

§ 640.

La sentenza che ordina l'esame, dovrà contenere;

1.° i fatti da provarsi;

2.° la riserva espressa in favore dell' altra parte per fare la prova contraria;

3.° il nome, il cognome, la condizione, il domicilio o la dimora dei testimoni;

4.° la delegazione di un giudice per eseguire l'esame.

§ 641.

Se i testimoni od alcuni di essi dimorano fuori del luogo ove è introdotta la lite, ma nella stessa provincia, potrà il tribunale delegare il giusdicente della loro residenza a farne l'esame.

Se dimorano in altra provincia, potrà richiedere al presidente del tribunale che vi risiede, la delegazione di uno dei suoi giudici ovvero del giusdicente del luogo: il presidente scriverà la sua ordinanza per tale delegazione in fondo della sentenza che ordina l'esame.

§ 642.

Il disposto nei due §§ precedenti è comune alle sentenze che riguardano l'esame da farsi sulle deposizioni stragiudiziali.

§ 643.

Allorchè la sentenza sarà notificata, la parte più diligente chiamerà l'altra parte avanti il giudice delegato, con atto semplice di procuratore, per sentir destinare il giorno e l'ora in cui avrà luogo l'esame.

§ 644.

Nel caso del § 641 la dimanda per destinare il giorno dell'esame si farà per atto di citazione alla parte in persona o al domicilio reale.

Se la parte costituisce il procuratore, questi esibirà la copia notificata dell'atto di citazione, e la farà inserire nel processo verbale dell'esame.

Se il procuratore non sarà costituito, si procederà all'esame nel giorno che verrà destinato, senza bisogno di dichiarare la contumacia o di rinnuovare la citazione.

La parte potrà sempre intervenire all'esame personalmente, o col mezzo di un procuratore da costituirsi nel modo enunciato.

§ 645.

Nel destinare i giorni e le ore dell'esame il giudice delegato avrà riguardo al numero dei testimoni, ed alla distanza de'luoghi ove dimorano i testimoni più lontani: designerà quei testimoni che dovranno esser intesi in ciascuno dei giorni destinati, e farà scrivere il suo decreto nell'atto di apertura del processo verbale.

§ 646.

Il processo sarà esteso dal cancelliere: l'atto di apertura enuncierà la sentenza che ordina l'esame: conterrà la dimanda indicata nei §§ 643 e 644, il decreto del giudice, e la menzione della comparsa o della contumacia delle parti.

Sarà diviso in tante sessioni quante saranno necessarie al compimento dell'esame: ogni sessione, compreso l'atto di apertura, sarà sottoscritta dalle parti se vi furono presenti, dal giudice e dal cancelliere.

§ 647.

I testimoni dovranno citarsi in persona, ovvero nei domicili o dimore rispettive, a comparire nei giorni e nelle ore stabilite dal giudice delegato.

La citazione sarà notificata tre giorni intieri prima di quello indicato per l'esame, salvo il tempo proporzionato alla distanza dei luoghi.

§ 648.

In fronte all' atto di citazione sarà data copia a ciascun testimonio della parte dispositiva della sentenza che contiene gli articoli di fatto, sopra i quali dovrà essere esaminato.

§ 649.

Si farà all' altra parte o al di lei procuratore, se non fu presente all' apertura del processo verbale, una semplice intimazione dei giorni e delle ore destinate, affinchè possa intervenire se lo crede di suo interesse: tale intimazione sarà esibita al giudice prima d' incominciare l' esame, ed inserita nel processo unitamente agli originali delle citazioni presentate ai testimoni.

§ 650.

Se i testimoni non compariscono, il giudice, veduto l' originale dell' atto di citazione, li condannerà ad una multa non minore di scudi due: con lo stesso decreto ordinerà che i testimoni siano citati nuovamente a loro spese per un altro giorno da destinarsi.

§ 651.

Se i testimoni sono contumaci anche dopo la seconda citazione, saranno condannati ad una multa non minore di scudi quattro, e non maggiore di dieci: il giudice delegato dovrà costringerli con la forza a presentarsi.

§ 652.

Se il testimonio giustifica che non ha potuto presentarsi nel giorno indicato, il giudice, dopo intesa la sua deposizione, lo assolverà dalla multa e dalle spese.

§ 653.

Se il testimonio giustifica che si trova nella impossibilità di presentarsi, il giudice si porterà col cancelliere nel luogo della sua dimora per riceverne la deposizione.

§ 654.

I decreti del giudice delegato saranno scritti nel processo verbale: le citazioni originali e i documenti giustificativi esibiti, sia dalle parti, sia dai testimoni, vi saranno inseriti.

§ 655.

Le eccezioni contro i testimoni che possono allegarsi sospetti a forma del § 627, saranno proposte dalla parte o dal suo procuratore, prima delle loro deposizioni.

I testimoni sono tenuti a dare sulle medesime gli opportuni schiarimenti.

Il giudice farà scrivere le eccezioni e gli schiarimenti nel processo verbale, e procederà all'esame dei testimoni abbenchè allegati sospetti.

§ 656.

Ogni testimonio, prima di essere esaminato, presenterà al giudice la copia ad esso rilasciata dell'atto di citazione: dichiarerà il suo nome e cognome, la sua età, la sua condizione e dimora, come pure se sia consanguineo od affine di alcuna delle parti, ed in quale grado; se sia domestico o al servizio di alcuna di esse; indi presterà il giuramento di dire la verità.

§ 657.

Il giudice esaminerà separatamente ciascun testimonio sugli articoli di fatto contenuti nella sentenza.

Potrà fargli, sia per uffizio, sia ad istanza delle parti o dei loro procuratori, quelle interrogazioni che crederà opportune a conoscere la verità, od a chiarire la fatta deposizione.

§ 658.

La parte o il di lei procuratore non potrà interrompere la deposizione del testimonio, nè fargli direttamente alcuna interrogazione; ma dovrà indirizzarsi al giudice delegato, sotto pena di una multa non minore di scudi due; il giudice potrà inoltre, se occorre, escludere il contravventore dal rimaner presente all'esame.

§ 659.

Il testimonio dovrà deporre senza che gli sia permesso di leggere alcuno scritto: la deposizione con le dichiarazioni preliminari enunciate nel §. 656 sarà scritta nel processo verbale: vi sarà indicato se le interrogazioni da farsi a ciascun testimonio a forma del § 657, gli siano fatte per ufficio, ovvero ad istanza dell'una o dell'altra parte.

Sarà letta dal cancelliere al testimonio la sua deposizione: potrà questi farvi quelle mutazioni od aggiunte che stimerà convenienti: queste saranno scritte in fondo della deposizione, e lette al testimonio, il quale dovrà essere interrogato se persiste in tutto ciò che ha deposto.

§ 660.

La intiera deposizione di ciascun testimonio sarà sottoscritta, in ogni foglio e nel fine, da esso, dalle parti se vi sono presenti, dal giudice e dal cancelliere.

§ 661.

Dovrà chiedersi a ciascun testimonio in fine dell'esame se vuole essere pagato: quando il voglia, il giudice delegato tasserà la mercede, a forma della tariffa, sulla copia della citazione: questo atto sarà esecutivo.

Il giudice farà menzione della somma tassata nel processo verbale dell'esame.

§ 662.

Se i testimoni designati nel decreto del giudice non possono tutti esaminarsi nel giorno stabilito, si proseguirà l'esame in altro giorno che verrà indicato nel processo verbale.

§ 663.

Compiuto il processo dell'esame di tutti i testimoni, le parti, se vi sono presenti, il giudice ed il cancelliere apporranno la loro firma all'atto di chiusura.

§ 664.

Nel termine di otto giorni dalla apertura del processo verbale per la prova, dovrà l'altra parte dichiarare, con atto semplice di procuratore, se intende valersi della prova contraria: quando dichiari di farne uso, indicherà nello stesso atto il nome, cognome, condizione e dimora dei testimoni da esaminarsi.

In mancanza di tale dichiarazione nel termine enunciato, sarà perento il diritto di fare la riprova.

§ 665.

Se alcuno dei testimoni indicati per la riprova è compreso nel disposto del § 626, potrà l'altra parte dimandare al tribunale, con atto semplice di procuratore, che venga escluso dall'esame.

La sentenza da emanarsi sarà eseguita, non ostante appello, appena fattane una semplice intimazione per atto di procuratore, quando il procuratore dell'inducente non sia comparso all'udienza.

§ 666.

Nell'esame dei testimoni per la prova contraria si osserveranno le stesse regole che sono prescritte nell'esame per la prova dai §§ 646 al 663.

§ 667.

Allorchè saranno compiuti ambedue gli esami, la parte più diligente ne farà estrarre dalla cancelleria una copia conforme, la quale sarà notificata per intiero all'altra parte con atto semplice di procuratore.

§ 668.

È accordato alle parti un termine di quindici giorni dalla notifica dei processi verbali, per dedurre in iscritto, se lo credono opportuno, le loro osservazioni intorno ai risultamenti dell'esame.

Queste osservazioni saranno, entro lo stesso termine, notificate dall'uno all'altro procuratore, e distribuite al presidente ed ai giudici del tribunale.

§ 669.

Scorso il termine enunciato nel § precedente, ciascuna delle parti potrà chiamare la causa all'udienza.

§ 670.

Le eccezioni di nullità ed i motivi di sospetto allegati contro i testimoni nel processo verbale di esame, dovranno proporsi congiuntamente alle eccezioni o difese sul merito della causa.

§ 671.

Se il processo dell' esame in tutto o in parte viene annullato, è in facoltà del tribunale di procedere alla decisione della causa, ovvero di ordinare un nuovo esame a spese proprie della parte, del cancelliere, del procuratore, o del cursore, che avrà commessa la nullità: tali spese saranno sempre irripetibili.

In questo caso la parte che avrà sofferto l'annullamento, farà esaminare gli stessi testimoni sui medesimi fatti articolati: se alcuno dei testimoni non può esaminarsi nuovamente, il tribunale dovrà avere al primo esame quel riguardo che sarà di ragione.

La nullità della deposizione di uno o più testimoni non induce la nullità della deposizione degli altri.

§ 672.

E' vietato al tribunale di permettere l'esame di altri testimoni dopo chiuso il processo.

Questo divieto ha luogo pure nel caso in cui debba procedersi a nuovo esame, atteso l'annullamento del primo.

§ 673.

Le spese dell'esame de'testimoni saranno anticipate dalla parte che li ha indotti, salvo il diritto di ripeterle dal soccombente in fine della lite.

Capitolo III

Disposizioni speciali per l'esame de' testimoni nelle cause sommarie.

§ 674.

Nelle cause sommarie non vi sarà bisogno di produrre e notificare gli articoli per l'esame dei testimoni : la sentenza che ordina l'esame, enuncierà distintamente i fatti da provarsi, ed il nome, cognome, condizione e domicilio dei testimoni che dovranno essere esaminati.

§ 675.

I fatti da provarsi si desumeranno dalle deposizioni stragiudiziali quando siano prodotte, ovvero dalle discussioni e difese verbali o scritte delle parti.

§ 676.

La sentenza stessa conterrà l'assegnazione di un termine all'altra parte per indicare il nome, cognome, condizione e dimora dei testimoni da esaminarsi per la prova contraria: il tribunale dichiarerà che, scorso il termine assegnato, il diritto di far la prova contraria sarà perento.

§ 677.

Se nel termine assegnato ad indicare i testimoni per la prova contraria, la parte, in luogo d'indicarli, dichiara di ammettere i fatti contenuti nella sentenza, l'esame dei testimoni non avrà luogo : il tribunale deciderà la causa come di ragione.

§ 678.

Se i testimoni non compariscono nel giorno stabilito per l'esame, il giudice delegato ordinerà che siano astretti con la forza a comparire in altro giorno da destinarsi : li condannerà inoltre ad una multa non maggiore di due scudi.

§ 679.

Sarà aperto un solo processo verbale per ambedue gli esami in ordine alla prova ed alla prova contraria.

I testimoni indicati per la prova dovranno esaminarsi prima degli altri : gli esami si compiranno nel termine di giorni quindici dall'apertura del processo.

§ 680.

Con lo stesso atto che contiene la notifica del processo verbale degli esami, sarà chiamato il procuratore dell'altra parte all'udienza per discutere il merito della causa unitamente alle eccezioni relative all'esame.

Non avrà luogo il termine accordato dal § 668.

§ 681.

Qualunque sia il numero dei testimoni sottoposti all'esame, la spesa ripetibile dal soccombente è limitata a soli tre testimoni per ciascuna parte.

§ 682.

Nel resto si osserveranno, anche nelle cause sommarie, le norme contenute nel Capitolo precedente.

Capitolo IV

Dell'esame a futura memoria.

§ 683.

Chiunque abbia fondato motivo di temere che siano per mancargli testimoni idonei, coi quali giustificare il futuro sperimento, o la futura difesa di un suo diritto, potrà richiedere l'esame di tali testimoni a futura memoria.

§ 684.

La dimanda sarà proposta, citando l'altra parte, innanzi quel tribunale che dovrebbe decidere del diritto o della difesa, per cui si cerca la prova.

§ 685.

Se il tribunale dichiara esser luogo a questa prova, si osserverà per l'esame dei testimoni quanto è disposto nel Capitolo precedente intorno agli esami nelle cause sommarie.

SEZIONE III

Della prova per mezzo dei periti.

§ 686.

Allorchè avrà luogo la prova per mezzo dei periti, potrà essa ordinarsi ad istanza delle parti, ovvero dai giudici *ex officio*.

§ 687.

La sentenza che ammette tale prova, ne indicherà chiaramente gli oggetti; nominerà i periti, e delegherà un giudice per tutti gli atti relativi alla perizia.

Se l'operazione che forma l'oggetto della prova, dovrà eseguirsi fuori del luogo ove risiede il tribunale, ovvero, se fuori dello stesso luogo sono domiciliati i periti, gli atti relativi alla perizia potranno delegarsi al tribunale od ai giusdicenti locali, secondo le norme stabilite nel § 641 in ordine all'esame dei testimoni.

§ 688.

Saranno sempre nominati tre periti, ad eccezione de'seguenti casi:

1.° se le parti convengano di riportarsi al parere di un solo nella forma che verrà prescritta dal § 691;

2.° se i giudici, avuto riguardo alla entità, alla urgenza ed alle particolari circostanze della causa, crederanno bastante un solo perito.

§ 689.

Tutti coloro che, secondo il disposto nel § 626, non possono essere ascoltati come testimoni, non potranno neppure essere scelti periti.

Si potranno ricusare i periti per quegli stessi motivi pei quali è permesso di allegare sospetti i testimoni, come al § 627.

§ 690.

Nel termine di cinque giorni dalla notifica della sentenza, è in facoltà delle parti di convenire nella nomina di un solo o di tre periti di loro piacimento.

Nello stesso termine si dovrà proporre la ricusa contro i periti nominati dal tribunale, e giustificarne i motivi.

Trascorso il termine, la nomina dei periti sarà irretrattabile e definitiva.

§ 691.

La nomina convenzionale del perito o periti si farà dalle parti col mezzo di una dichiarazione che verrà fatta in cancelleria da esse o dai loro procuratori in virtù di speciale mandato.

Tale dichiarazione sarà intimata all'altra parte con atto semplice di procuratore.

§ 692.

La ricusa verrà proposta con atto sottoscritto dal procuratore del ricusante, senza bisogno di speciale mandato.

Questo atto conterrà le cause del sospetto e le opportune giustificazioni: sarà notificato al procuratore dell'altra parte, con intimo di comparire alla udienza per sentir nominare altri periti in luogo di quelli ricusati.

§ 693.

Se i motivi di ricusa sono ammessi, il tribunale procederà alla nomina di altri periti: questi non potranno ricusarsi.

§ 694.

Allorchè la nomina dei periti sarà divenuta irretrattabile, la parte più diligente li farà citare unitamente al procuratore dell'altra parte, a comparire nel termine di tre giorni avanti il giudice delegato per fissare il giorno, l'ora ed il luogo, in cui comincierà ad eseguirsi la commissione.

In fronte all'atto di citazione si darà copia a ciascun perito di quegli articoli della sentenza, nei quali sono enunciati gli oggetti della perizia.

§ 695.

Il giudice delegato assistito dal cancelliere, intese le parti ed i periti, se questi sono incaricati di qualche ispezione ch'esiga una visita locale, stabilirà il giorno e l'ora per eseguirla: negli altri casi ordinerà che i periti si raduneranno collegialmente innanzi di lui, nel giorno e nell'ora destinata, per ricevere le informazioni dalle parti, e quindi dar principio alla perizia.

§ 696.

Il decreto del giudice delegato sarà scritto nel processo verbale che dovrà estendersi dal cancelliere: ne sarà fatto un semplice intimo alle parti od ai periti non comparenti.

§ 697.

Il processo verbale enuncierà la sentenza che ordina il giudizio dei periti, e gli oggetti sui quali esso è richiesto: conterrà la menzione della comparsa delle parti e dei periti, il tenore della dimanda, delle dichiarazioni e dei decreti del giudice delegato: vi saranno inseriti gli originali delle citazioni.

Sarà diviso in tante sessioni, quante saranno necessarie al compimento degli atti relativi alla perizia: ogni sessione sarà sottoscritta dalle parti, dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

§ 698.

I periti che non intendono accettare la nomina, dovranno farne la dichiarazione, nello stesso atto della comparsa, avanti il giudice delegato: il giudice rimetterà le parti al tribunale per la nomina dei nuovi periti.

§ 699.

Se i periti non comparvero avanti il giudice delegato, potranno, nel termine di tre giorni dall'intimo del decreto, fare la stessa dichiarazione in cancelleria, ed intimarla alle parti od ai loro procuratori.

§ 700.

Nei casi contemplati dai §§ 698 e 699, la parte più diligente farà citare il procuratore dell'altra parte a comparire nella prima udienza dopo un giorno per sentir nominare altri periti.

§ 701.

Nel giorno stabilito dal giudice delegato, i periti, senz'altro intimo, si recheranno sui luoghi per farvi le ispezioni loro commesse: le parti, se lo credono opportuno, potranno accompagnarli personalmente, ovvero farsi rappresentare dai procuratori o da altre persone di fiducia per dare all'uopo i necessari schiarimenti.

§ 702.

Quando non debba farsi alcuna ispezione, i periti, egualmente nel giorno e nell'ora stabiliti e senza bisogno di altro intimo, si aduneranno collegialmente innanzi il giudice delegato.

Le parti o i loro procuratori daranno ai medesimi le informazioni e le notizie relative alla operazione da eseguirsi, anche col mezzo di memorie scritte.

Se a questo effetto non basta una sola sessione, i periti potranno tenere altre sessioni successive: il giudice delegato destinerà nel processo verbale il giorno e l'ora delle nuove adunanze.

§ 703.

Un perito che manca di comparire nel giorno destinato, sia per accedere sui luoghi, sia per ricevere dalle parti i necessari schiarimenti, o che ricusa di prestarsi all'adempimento della ingiuntagli commissione, può essere condannato a tutte le spese divenute inutili per la sua mancanza: il tribunale, a richiesta della parte più diligente, può anche nominare altro perito a di lui spese.

§ 704.

Nel termine di dieci giorni da quello indicato dal decreto, dovranno i periti presentare il loro rapporto al giudice delegato, che lo farà inserire nel processo verbale.

§ 705.

Nondimeno se per motivi giusti e ragionevoli fosse utile o necessaria una proroga, sia per cominciare e proseguire l'adempimento della commissione, sia per farne rapporto, potrà questa accordarsi dal giudice delegato a richiesta dei periti o di alcuna delle parti, per un tempo più o meno breve, secondo le circostanze.

§ 706.

Se, dopo scorso il termine assegnato dal § 704, e passato il tempo della proroga ne'casi preveduti dal § precedente, i periti ritardassero, o ricusassero in qualunque modo di esibire al giudice il loro rapporto, potranno esservi astretti anche con arresto personale, senza pregiudizio dei danni ed interessi come di ragione.

§ 707.

Il rapporto conterrà le ispezioni fatte sui luoghi, le osservazioni verbali delle parti, gli schiarimenti chiesti e ricevuti: vi saranno inserite le memorie coi relativi documenti presentati dalle stesse parti o dai loro procuratori: conterrà finalmente il parere motivato dei periti, avuto riguardo alla pluralità de'voti, ed i motivi del dissenso se i pareri sono discordi, senza indicare le opinioni individuali.

Sarà disteso da uno dei periti, e sottoscritto da tutti: se alcuno di essi o tutti non sanno scrivere, sarà disteso da un notaio pubblico, che dovrà rilasciarlo in originale.

§ 708.

Nel presentare il rapporto al giudice delegato, i periti giureranno sulla verità delle cose in esso contenute.

Questo giuramento sarà scritto nel processo verbale, e sottoscritto dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

§ 709.

Il giudice delegato tasserà le mercedi e le spese dovute ai periti, a norma della tariffa, e ne ordinerà il pagamento col mezzo di un decreto, che sarà scritto nel processo verbale: il can-

celliere ne rilascierà copia autentica con la formola esecutiva, che sarà notificata alla parte.

§ 710.

Nel termine di tre giorni dalla notifica, è permesso alle parti di fare opposizione alla tassa con atto di procuratore contenente i motivi del gravame.

La opposizione sarà portata alla udienza del tribunale: qualunque sia la sentenza da emanarsi, sarà sempre inappellabile.

§ 711.

Le spese della perizia saranno anticipate da quella parte che ha richiesta la prova per mezzo dei periti.

Se la prova fu ordinata dai giudici *ex officio*, saranno anticipate da tutte le parti, ciascuna per la sua rata.

§ 712.

Nel primo caso del § precedente, il tribunale, con la stessa sentenza che ammette la prova, ordinerà alla parte che l'ha richiesta, di depositare entro un termine da stabilirsi, a disposizione del giudice delegato, una somma la quale corrisponda approssimativamente all'importo delle spese.

Potrà inoltre ordinare che, scorso il termine e non fatto il deposito, s'intenderà perenta la prova.

§ 713.

Nel secondo caso dichiarerà che i periti non saranno tenuti di dar principio alla operazione, se il deposito della somma, da fissarsi come sopra, non sarà fatto ed intimato.

In questo caso la parte più diligente potrà fare il deposito della intiera somma stabilita dal tribunale: l'articolo della sentenza che contiene la condanna a tale deposito, sarà esecutivo a di lei favore, per le rate dovute dalle altre parti.

§ 714.

Nell'uno e nell'altro caso, le spese anticipate saranno ripetibili nel fine della lite contro la parte soccombente.

§ 715.

La parte più diligente farà estrarre dal cancelliere una copia conforme del processo col rapporto dei periti: questa sarà notificata per intiero all'altra parte con atto semplice di procuratore.

§ 716.

Potranno le parti fare in iscritto le loro osservazioni sui risultamenti della perizia, e quindi chiamare la causa alla udienza nel termine e nei modi prescritti dai §§ 668 e 669 intorno all'esame dei testimoni.

§ 717.

Il disposto nel § 671 in ordine alla nullità dell'esame dei testimoni è comune alle nullità delle perizie.

La perizia, quando venga annullata, dovrà rinnovarsi dai periti stessi, o da altri periti, a loro spese; ovvero a spese delle parti o dei procuratori che avranno commessa la nullità.

§ 718.

Qualora sia verificato che la nullità fu commessa per dolo o frode dei periti, delle parti o dei loro procuratori, saranno essi condannati alla emenda dei danni ed interessi.

§ 719.

Se il fatto che ha dato luogo alla perizia, non sembra ai giudici abbastanza schiarito, potranno chiedere ai periti stessi ulteriori schiarimenti.

Potranno anche ordinare *ex officio* una nuova perizia, nominando pure *ex officio* altri periti, quante volte però vi concorra l'una o l'altra delle seguenti circostanze;

1.° che le opinioni dei primi periti non siano state concordi;

2.° che, dopo la loro deputazione, siano sopravvenuti motivi di legittimo sospetto.

I nuovi periti potranno dimandare ai precedenti quelle notizie che stimeranno opportune.

§ 720.

I giudici non sono obbligati di conformarsi al parere dei periti contro la propria convinzione.

SEZIONE IV.

Degli accessi.

§ 721.

Qualora si riconosca indispensabile per la decisione della causa la oculare ispezione de' luoghi, il tribunale, ad istanza di una delle parti, ed anche per uffizio, potrà ordinare l'accesso.

§ 722.

La sentenza che ordina l'accesso, ne fisserà con precisione gli oggetti: ingiungerà alla parte od alle parti che hanno l'obbligo di anticipare le spese, di fare il deposito presso il cancelliere d'una somma che corrisponda approssimativamente all'importo delle medesime a forma delle disposizioni contenute nei §§ 711 al 714: delegherà uno dei giudici per eseguire l'accesso, e per tutti gli atti ad esso relativi.

§ 723.

Se il tribunale lo reputa opportuno, potrà nominare *ex officio* con la stessa sentenza uno o più periti, od anche commettere al giudice delegato di farne la deputazione sul luogo della controversia.

I periti nominati *ex officio*, sia dal tribunale, sia dal giudice delegato, non potranno ricusarsi.

§ 724.

La sentenza sarà notificata anche ai periti se saranno nominati.

§ 725.

Il giudice delegato, ad istanza di una delle parti, per semplice memoria e senza bisogno di citazione, aprirà il processo verbale dell'accesso, destinando il giorno e l'ora del medesimo.

Tale destinazione sarà intimata all'altra parte, con atto semplice di procuratore, tre giorni prima di quello stabilito.

Il processo verbale sarà continuato nel luogo dell'accesso: conterrà le forme prescritte nel § 697.

§ 726.

Nel giorno ed ora destinati, il giudice, unitamente al cancelliere, ai periti ed alle parti od ai loro procuratori, se credono opportuno d'intervenirvi, si recherà sul luogo della controversia, e vi farà le ispezioni ordinate dalla sentenza.

§ 727.

Le parti o i loro procuratori potranno fare nel processo verbale di accesso quelle osservazioni, dichiarazioni e proteste che crederanno di proprio interesse.

§ 728.

Potrà il giudice delegato esaminare sommariamente sui luoghi stessi i testimoni che saranno indotti dall'una e dall'altra parte, e potrà, se lo crede utile o necessario per chiarire i fatti, esaminarli anche d'uffizio: gli esami saranno scritti nel processo verbale.

§ 729.

Saranno scritte egualmente nel processo verbale le osservazioni e dichiarazioni dei periti.

§ 730.

Terminate le ispezioni, potrà il giudice ordinare la elevazione delle mappe, e quindi farà ritorno alla sua residenza, ove chiuderà il processo verbale.

L'atto di chiusura sarà sottoscritto dalle parti, dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

§ 731.

Sarà osservato ciò che viene prescritto dai §§ 667 e 715 sulla copia conforme del processo verbale da notificarsi, sul termine accordato alle parti per fare le loro deduzioni e sul modo di notificarle ed esibirle al tribunale, e finalmente sulla chiamata della causa alla udienza.

§ 732.

Un tribunale intiero non potrà mai trasportarsi sui luoghi controversi.

Sarà sempre delegato per l'accesso uno dei giudici ch'ebbe parte nella sentenza.

SEZIONE V

Delle posizioni, o interrogatorii giudiziali.

§ 733.

La legge permette a ciascuna delle parti di desumere la prova de' fatti relativi alla causa dalla confessione giudiziale dell'altra parte.

§ 734.

La istanza per l' interrogatorio potrà proporsi in principio della lite, od anche in pendenza, ed in qualunque stato di essa.

Nel primo caso sarà proposta col medesimo atto di citazione introduttiva della dimanda principale: nel secondo caso sarà proposta con atto di procuratore.

Nell'uno e nell'altro caso, il tenore delle posizioni o interrogatorii sarà inserito nell'atto che contiene la istanza.

§ 735.

Le posizioni o interrogatorii enuncieranno gli articoli di fatto de'quali si richiede la prova: saranno sottoscritte in ogni caso dalla parte interrogante o dal suo procuratore in virtù di speciale mandato: il mandato ne conterrà per intiero il tenore.

§ 736.

La istanza sarà diretta ad ottenere che venga astretta la parte a rispondere all'interrogatorio, altrimenti che si ritengano i fatti come veri e confessati.

L'atto del procuratore sarà notificato e prodotto in cancelleria unitamente al mandato di procura.

§ 737.

I giudici dovranno conoscere se i fatti sono concludenti: potranno riformare gl'interrogatorii, e surrogarne altri che crederanno più opportuni.

§ 738.

La sentenza che ammette l'interrogatorio, ne conterrà il tenore: ordinerà che i fatti si riterranno come veri e confessati se la parte non vi risponde: delegherà uno de'giudici per ricevere le risposte.

§ 739.

Se la parte che dee rispondere all'interrogatorio, dimora fuori del luogo ove risiedono i giudici che hanno proferita la sentenza, si osserverà il disposto nel § 641.

§ 740.

Il giudice delegato, sopra semplice memoria dell'interrogante, fisserà il giorno dell'interrogatorio e della risposta, avuto riguardo alla distanza de'luoghi.

La ordinanza del giudice delegato, unitamente alla sentenza che ordina l'interrogatorio, sarà notificata anche alla parte in persona o al suo domicilio.

§ 741.

Nel giorno stabilito, la parte comparirà personalmente innanzi il giudice delegato: dovrà rispondere puramente e semplicemente agli articoli di fatto contenuti nell'interrogatorio, ed a quelli sopra i quali fosse richiesta per uffizio dal giudice, senza poter leggere alcuna risposta per iscritto, e senza farsi assistere o consigliare da alcuno.

La parte che ha fatto istanza per l'interrogatorio, non potrà essere presente alla risposta.

§ 742.

Il giudice, assistito dal cancelliere, stenderà processo verbale dell'interrogatorio: vi farà menzione della sentenza che l'ha ordinato: vi farà inserire la ordinanza notificata, e scrivere la risposta.

Il processo verbale sarà letto alla parte interrogata, con interpellazione a dichiarare se persiste nella sua risposta, e se abbia altra cosa da aggiungere: l'aggiunta sarà scritta in fine dell'interrogatorio, e letta alla parte con la medesima interpellazione: la parte, il giudice ed il cancelliere sottoscriveranno le risposte e le aggiunte.

§ 743.

Se la parte non si presenta, o, presentandosi, ricusa di rispondere, il giudice lo dichiarerà nel processo verbale.

§ 744.

Qualora la parte, non comparsa nel giorno destinato, comparisca prima della sentenza da emanarsi sul merito della causa, potrà essere ammessa a rispondere all'interrogatorio con ordinanza del giudice delegato, purchè paghi, senza diritto di rimborso, qualunque sia per essere l'esito della dimanda principale, tutte le spese occasionate dalla sua contumacia.

§ 745.

In caso di legittimo impedimento della parte da interrogarsi, il giudice delegato, sulla richiesta del procuratore, destinerà un altro giorno per rispondere, o dovrà recarsi alla di lei dimora insieme col cancelliere.

§ 746.

La parte più diligente farà estrarre copia conforme del processo verbale, e la farà notificare all'altra parte con atto di procuratore.

L'atto di notifica conterrà la chiamata alla udienza.

§ 747.

Gl' interrogatorii saranno proposti senza giuramento: le risposte saranno giurate.

SEZIONE VI

Del giuramento decisorio.

§ 748.

Il giuramento decisorio è quello che una delle parti deferisce all'altra perchè, secondo la di lei risposta ammissiva od esclusiva, s'intenda decisa inappellabilmente la lite.

§ 749.

Questo giuramento può deferirsi, sia con la istanza introduttiva della lite, sia pendente la lite stessa; ed in qualunque stato o grado essa si trovi.

Non può ricusarsi, abbenchè non esista alcun principio di prova della dimanda o della eccezione, sulla quale si vuole deferire.

§ 750.

Potrà essere deferito in qualunque specie di controversia, ed anche contro le confessioni o dichiarazioni giurate della parte.

§ 751.

La parte che deferisce il giuramento decisorio, dovrà notificarne la formola all'altra parte, citandola in persona o al domicilio, affinchè, in un termine da stabilirsi, venga astretta a rispondervi, ammettendo o escludendo il fatto in essa contenuto.

§ 752.

La formola sarà scritta e sottoscritta dal deferente: se il deferente non sa scrivere, sarà scritta e sottoscritta da un pubblico notaio che rilascerà l'atto in originale.

§ 753.

La parte chiamata a rispondere è in facoltà di dichiarare che intende di riferirsi al giuramento che sarà prestato dal deferente.

§ 754.

Questa dichiarazione sarà scritta e sottoscritta dal dichiarante, o, se il medesimo non sa scrivere, da un pubblico notaio, come al § 752.

Sarà inoltre notificata al deferente con atto da eseguirsi in persona, ovvero nel domicilio.

§ 755.

In caso di opposizione alla dimanda ovvero alla formola proposta dal deferente, deciderà il tribunale, se, e con quale formola, debba aver luogo il giuramento.

Quando non siavi opposizione, ovvero si dichiari esser luogo al giuramento deferito o riferito, il tribunale con la stessa sentenza dovrà delegare uno dei giudici per ricevere la risposta.

§ 756.

Si osserveranno nel resto le norme stabilite dalla Sezione precedente in ordine all'interrogatorio.

§ 757.

Il giuramento riferito, qualora siasi prestato da quello a cui si riferisce, equivale al giuramento deferito per tutti gli effetti di ragione: nel giudizio civile non si ammette prova contraria.

§ 758.

La parte a cui fu deferito il giuramento, se ricusa di prestarlo, o non elegge di riferirlo al deferente, dee soccombere nella sua dimanda, o nella sua eccezione.

Soccomberà egualmente nella sua dimanda o nella sua eccezione quegli a cui fu riferito il giuramento, e non volle prestarlo.

SEZIONE VII

Del giuramento in litem *o estimatorio.*

§ 759.

Il giuramento *in litem* o estimatorio si deferisce a quella parte che ha provato in genere la sua azione, ma che non può giustificare il valore o la quantità dovuta, a motivo di un fatto doloso o colposo dell'altra parte.

§ 760.

Questo giuramento viene deferito a richiesta della parte, od anche dai giudici *ex officio.*

§ 761.

La parte che lo chiede, dovrà unire all'atto di domanda una nota distinta degli oggetti o dei crediti, e del valore o quantità, che intende di conseguire: vi aggiungerà la sua dichiarazione di essere pronta a giurare sulla verità della nota, tanto in ordine alla esistenza, quanto in ordine al valore degli oggetti o dei crediti ivi descritti.

Tale nota e dichiarazione sarà sottoscritta dalla stessa parte o dal di lei procuratore in virtù di speciale mandato.

§ 762.

L'atto di domanda con la nota e dichiarazione sarà notificato al procuratore dell'altra parte e prodotto in cancelleria: conterrà l'intimo di comparire nella prima udienza dopo tre giorni per discutere se debba ammettersi il giuramento, e per quale somma debba essere prestato.

§ 763.

Se il tribunale ammette il giuramento, delegherà uno dei giudici per riceverlo: potrà ridurre il valore enunciato nelle note,

quando lo reputi eccessivo, e fisserà la somma entro la quale si dovrà giurare.

§ 764.

Ordinando il tribunale *ex officio* il giuramento *in litem*, ingiungerà alla parte la presentazione della nota surriferita, per indi ridurre il valore se apparirà eccessivo.

§ 765.

Il giudice delegato aprirà il processo verbale, e si procederà come è prescritto nel § 756 intorno al giuramento decisorio.

SEZIONE VIII

Del giuramento suppletorio.

§ 766.

Il giuramento suppletorio è quello che si deferisce in supplemento di piena prova, tanto in ordine alla azione, quanto in ordine alla eccezione.

Viene ordinato dal tribunale *ex officio*, o ad istanza di una o di ambedue le parti fatta con atto di procuratore.

§ 767.

Non può deferirsi il giuramento suppletorio nè sulla dimanda dell'attore, nè sulla eccezione del reo, se non quando vi concorrono le seguenti due condizioni;

1.° che la dimanda, o la eccezione non sia pienamente provata;

2.° che l'una o l'altra non sia mancante totalmente di prova.

§ 768.

Esclusi i due casi espressi nel § precedente, i giudici dovranno ammettere o rigettare puramente e semplicemente la dimanda o la eccezione.

§ 769.

Non potrà ritenersi come semiprova la deposizione di un solo testimonio.

§ 770.

Il tribunale, se crederà esser luogo al giuramento suppletorio, dovrà deferirlo a quella parte che, secondo il suo prudente arbitrio, meriti d'essere prescelta a giurare.

§ 771.

Le norme di procedere e le regole prescritte intorno alla prestazione del giuramento decisorio e del giuramento estimatorio, ed agli atti successivi per la decisione della causa, dovranno osservarsi anche intorno al giuramento suppletorio.

TITOLO VII

Delle eccezioni.

SEZIONE I

Regole generali.

§ 772.

Nelle cause ordinarie, e nelle cause sommarie iscritte in ruolo, le eccezioni si propongono con istanza motivata da notificarsi per atto di procuratore.

§ 773.

Nelle altre cause si propongono verbalmente, sempre che la legge non richiegga che siano proposte per iscritto.

§ 774.

Le eccezioni proposte verbalmente saranno inserite dal cancelliere nel giornale di udienza.

§ 775.

La eccezione di nullità contro le scritture pubbliche o private non potrà impedire o ritardare il corso delle cause sommarie, che ne' soli casi in cui la nullità derivi da incapacità delle persone o da mancanza delle estrinseche forme.

§ 776.

La eccezione del non numerato danaro contro la confessione del debitore risultante da atti pubblici, o da atti privati legalmente riconosciuti che fanno in giudizio la medesima prova, non sarà ammissibile per l'effetto di astringere il creditore a giustificare con altri mezzi la seguìta numerazione.

In questi casi apparterrà al debitore di provare, con tutti i mezzi permessi dalla legge, che il danaro non venne numerato.

§ 777.

A riserva dei casi che saranno enunciati in appresso, è in facoltà dei giudici di conoscere e giudicare le eccezioni unitamente al merito della causa.

SEZIONE II

Delle eccezioni di nullità degli atti giudiziali.

§ 778.

Le nullità per difetto di forme nella ordinatoria del processo dovranno opporsi nel termine di tre giorni dalla produzione in cancelleria de' singoli atti: scorso questo termine, non saranno ammissibili.

§ 779.

Le nullità per difetti sostanziali potranno sempre opporsi sinchè non siano rimesse o sanate.

§ 780.

Sono difetti sostanziali;

1.° la mancanza della citazione;

2.° la mancanza della giurisdizione;

3.° la mancanza del mandato di procura.

§ 781.

Si verifica il difetto di citazione, quando fu omessa la citazione introduttiva del giudizio, ossia quando il reo convenuto non fu citato in principio della lite, nè in persona, nè al domicilio, nè alla sua dimora, nè in altro luogo determinato dalla legge.

§ 782.

Si verifica il difetto di giurisdizione, quando i giudici sono incompetenti, sia per ragione delle persone, sia per ragione della materia, sia per ragione della somma o valore della lite.

§ 783.

Si verifica il difetto di mandato, quando il procuratore, nè in principio di lite, nè posteriormente, e prima che venga opposta la nullità, non ha prodotto il mandato di procura innanzi i giudici ove è pendente la causa, ritenuto il disposto dei §§ 401 al 405.

§ 784.

È rimesso o sanato il difetto di citazione;

1.° se la parte non citata comparisce in giudizio, e deduce le sue ragioni o difese sul merito, senza allegare la nullità;

2.° se la parte stessa non citata interpone appello, senza accusare di nullità la sentenza appellata.

§ 785.

È rimesso o sanato il difetto di giurisdizione, in ordine alle persone laiche, se la parte comparisce, e, senza opporre la eccezione di nullità, produce documenti o difese relative al merito della causa.

§ 786.

Il difetto di giurisdizione concernente la materia ed il valore della lite, ovvero le persone o le cose soggette al foro ecclesiastico, è assolutamente insanabile.

§ 787.

È sanato o rimesso il difetto di mandato;

1.° per l'appello interposto dallo stesso mandante in persona o col mezzo di speciale procuratore contro qualunque sentenza, prima che l'altra parte abbia opposta la nullità;

2.° per qualunque atto positivo anteriore alla querela di nullità, da cui risulti la ratifica a termini del comune diritto.

§ 788.

Le nullità concernenti la ordinatoria, e quelle pei tre difetti sostanziali, saranno proposte innanzi i giudici rispettivi ove è introdotta la lite,

§ 789.

La nullità delle sentenze pei tre difetti sostanziali non rimesse o non sanate si propongono innanzi i tribunali di secondo o di terzo grado, a cui si porta l'appello sul merito principale.

§ 790.

Le nullità delle sentenze inappellabili per gli stessi difetti sostanziali si propongono, in via di ricorso per annullamento o circoscrizione, al tribunale supremo di Segnatura.

§ 791.

È riservata esclusivamente allo stesso tribunale supremo la nullità per difetto di giurisdizione, se il difetto riguarda la materia o il valore della lite, ovvero le persone o le cose appartenenti al foro ecclesiastico.

§ 792.

Nei casi contemplati dal § precedente, dovranno i giudici *ex officio* dichiarare la propria incompetenza.

§ 793.

Le eccezioni di nullità pei tre difetti sostanziali, non riservate al tribunale supremo, si propongono con istanza brevemente motivata.

§ 794.

Nel termine di otto giorni dalla notifica della istanza, ciascuna delle parti farà notificare all'altra una breve memoria col sommario, ove saranno testualmente inseriti gli atti di cui si chiede l'annullamento: queste memorie saranno distribuite ai giudici due giorni prima della udienza.

§ 795.

Trascorso il termine assegnato dal § precedente, la questione sarà portata alla udienza con un semplice atto dalla parte più diligente, senza altra procedura.

SEZIONE III

Delle eccezioni dilatorie.

§ 796.

Lo straniero che introduce una lite, o dimanda d'invervenire in una lite pendente contro persone domiciliate nello Stato, dovrà, se il reo convenuto lo richiede, prestare cauzione pel pagamento delle spese, dei danni e degli interessi, ai quali potesse essere condannato.

Non ha luogo questa disposizione allorchè si tratta di affari di commercio.

§ 797.

La sentenza che ordina la cauzione, fisserà la somma per la quale dovrà prestarsi: lo straniero sarà tenuto a depositare la somma stabilita, quando non provi di possedere nello Stato beni immobili sufficienti ad assicurarla.

§ 798.

L'erede che sarà chiamato in giudizio, anche all'oggetto di proseguire una lite già pendente col suo autore, potrà proporre la eccezione del termine a deliberare e fare inventario, chiedendo che gli

atti rimangano sospesi sintantochè i suddetti termini non siano decorsi.

§ 799.

Quando una lite introdotta in primo grado dipende dallo stesso titolo che ha servito di base ad altra lite fra le parti medesime devoluta ad un tribunale superiore in grado d'appello sospensivo, il reo potrà proporre la eccezione dilatoria, per ottenere che gli atti siano sospesi finchè il tribunale superiore non abbia pronunziata la sua sentenza.

§ 800.

Le eccezioni dilatorie si dovranno proporre simultaneamente, e prima di qualunque difesa sul merito.

§ 801.

Nondimeno l'erede, che a forma del § 798, propone la eccezione del termine a deliberare e fare l'inventario, non sarà tenuto, durante il detto termine, a dedurre altre eccezioni dilatorie.

SEZIONE IV

Delle eccezioni contro le scritture pubbliche o private.

Capitolo I

Della verificazione delle private scritture.

§ 802.

Nei casi contemplati dai §§ 506, 618 e 622, il tribunale ordinerà la verificazione delle scritture, sia col mezzo dei periti, sia con l'esame formale dei testimoni.

§ 803.

La sentenza che ordina la verificazione, nominerà *ex officio* tre periti: delegherà uno dei giudici per tutto ciò ch'è relativo alla verificazione.

§ 804.

Se la scrittura fu prodotta dall'attore, ed il reo ne abbia impugnata la verità, il tribunale, con la stessa sentenza, sospenderà il corso del giudizio sul merito finchè la verificazione sia compiuta.

Se fu prodotta dal reo per esimersi da una obbligazione risultante da atto pubblico o da scrittura privata riconosciuta avanti notaio, potrà il tribunale ordinare, a norma delle circostanze, che, pendente la verificazione, rimanga sospeso il merito della causa.

§ 805.

La parte più diligente farà citare l'altra parte con atto di procuratore, quando sia costituito, a comparire avanti il giudice delegato per cominciare il processo della verificazione.

§ 806.

Nel giorno indicato dalla citazione, il giudice assistito dal cancelliere aprirà il processo, e farà la descrizione dello stato del documento da verificarsi: questa descrizione conterrà il testo preciso del documento, e tutte le enunciazioni necessarie ad assicurarne la identità: a tale effetto il cancelliere esibirà al giudice delegato il fascicolo della causa, ove esiste la produzione del documento originale.

§ 807.

La descrizione dello stato del documento sarà sottoscritta nel processo dalle parti, dal giudice e dal cancelliere.

§ 808.

Se la scrittura da verificarsi esiste in altro pubblico uffizio del luogo stesso ove risiede il tribunale, il giudice delegato destinerà il giorno e l'ora in cui dovrà recarvisi unitamente alle parti ed al cancelliere, per farne la descrizione.

§ 809.

Qualora esista in un pubblico uffizio fuori del luogo ove risiede il tribunale, il capo dello stesso uffizio dovrà trasportarla personalmente o farla trasportare da altra persona, per la quale sarà egli garante, alla cancelleria del tribunale ove pende il giudizio di verificazione, a meno che le parti in persona non convenissero espressamente, con atto da loro sottoscritto nel processo, di farla trasportare per mezzo della posta, assumendosi tutte le conseguenze del trasporto, compreso il pericolo della perdita o smarrimento.

§ 810.

Nel caso contemplato dal § precedente, il giudice nella apertura del processo dovrà fissare il giorno della descrizione, accordando un tempo proporzionato alla distanza de' luoghi, per fare il trasporto della scrittura ed il deposito in cancellaria.

§ 811.

Se le parti convengono di fare eseguire il trasporto col mezzo della posta, il pubblico officiale che ritiene la scrittura, la dovrà consegnare ed assicurare all'uffizio postale, racchiudendola in un piego con l'indirizzo al cancelliere del tribunale incaricato della verificazione.

§ 812.

Il cancelliere esibirà al giudice il piego ricevuto: il giudice farà la descrizione del medesimo e della scrittura ivi contenuta, nel modo stabilito dai §§ 805 807.

§ 813.

Compiuta e sottoscritta la descrizione, il giudice delegato ordinerà alle parti di presentarsi nuovamente in altro giorno ed ora, per convenire sui documenti che debbono servire di confronto.

§ 814.

Se le parti sono discordi sui documenti di confronto, il giudice può solo ammettere come tali;

1.° le sottoscrizioni apposte negli atti avanti notaio, o negli atti giudiziali quando siano state fatte in presenza del cancelliere;

2.° le scritture o sottoscrizioni private riconosciute con atto positivo da quello stesso al quale viene attribuita la scrittura da verificarsi;

3.° gli atti che dalla parte, il cui carattere deve essere comparato, sono stati scritti o sottoscritti in qualità di giudice, cancelliere, notaio, procuratore, cursore, o come costituito in qualunque pubblico uffizio.

§ 815.

Se viene negata o non riconosciuta una parte della scrittura da verificarsi, potrà il giudice ordinare che il resto della medesima serva di documento di confronto.

§ 816.

Se le scritture di confronto esistono in altri pubblici uffizi, o nel luogo o fuori del luogo ove risiede il tribunale, gli officiali rispettivi saranno citati avanti il tribunale per essere astretti a presentarle, sotto pena di arresto personale, e de'danni e interessi quando abbiano luogo.

Se esistono presso private persone, saranno queste obbligate ad esibirle nella forma e coi mezzi prescritti dalla Sezione IV del seguente Titolo.

§ 817.

Allorchè saranno eseguiti gli atti preliminari indicati nei §§ precedenti, la parte più diligente farà citare l'altra parte ed i periti avanti il giudice delegato per fissare il giorno e l'ora in cui avrà principio la operazione: il tutto a forma del disposto nella Sezione III del Tit. VI.

§ 818.

Se mancano o sono insufficienti le scritture di confronto, il giudice delegato, sulla istanza della parte, ordinerà che quegli a cui viene attribuita la scrittura da verificarsi, scriva, presente il suo avversario od il procuratore del medesimo, quanto gli detteranno i periti.

§ 819.

Quando la parte possa scrivere, e ricusi di farlo, il giudice chiuderà il processo di verificazione, e rimetterà le parti al tribunale.

Il tribunale, sulla istanza della parte che ha prodotto la scrittura, potrà ritenerla come riconosciuta.

§ 820.

Se quegli che ha negato la scrittura, scrive ciò che viene dettato dai periti, le parti, dopo avere fatto le osservazioni che credono opportune, sull' invito del giudice delegato, dovranno ritirarsi.

§ 821.

I periti rimarranno in sessione, avanti il giudice delegato con l'assistenza del cancelliere, per conoscere, sia con l'esame dei documenti di confronto, sia con le regole dell'arte loro, sia col mezzo dello scritto della parte, ed anche della scrittura da verificarsi, se costa della verità della scrittura o della sottoscrizione impugnata.

§ 822.

Se la operazione non può compiersi in una sola sessione, il giudice delegato ordinerà che sia compiuta in altre sessioni da tenersi nel giorno o giorni susseguenti.

§ 823.

I periti formeranno il loro rapporto, e lo faranno inserire nel processo della verificazione, prestando il giuramento sulla verità delle cose in esso contenute, innanzi il giudice delegato.

§ 824.

Quando sia luogo all'esame de'testimoni, si osserveranno le prescrizioni della Sezione II del Titolo precedente.

I fatti da provarsi saranno articolati per uffizio dal tribunale nella stessa sentenza che ordina l'esame.

Il processo verbale dell'esame sarà inserito nel processo della verificazione.

§ 825.

Il processo della verificazione conterrà la menzione di tutto ciò che viene ordinato superiormente.

I decreti del giudice delegato non dovranno notificarsi : quando alcuna delle parti non sia presente, e quando il giudice lo crederà opportuno, dovrà farsene un semplice intimo: tale intimo equivale alla notifica.

§ 826.

La parte più diligente prenderà copia conforme del processo intiero di verificazione, e la farà notificare all'altra parte con atto di procuratore.

§ 827.

Dopo tale notifica è in facoltà delle parti di presentare al tribunale le loro osservazioni, e di portare la causa alla udienza nei termini e nei modi prescritti dai §§ 668, 669 e 731.

§ 828.

Le spese della verificazione dovranno anticiparsi da quella parte che ha prodotto il documento impugnato, salvo alla medesima il diritto di ripeterle, unitamente ai danni ed interessi, contro l'altra parte quando soccomba nella eccezione, qualunque possa essere l'esito della causa sul merito principale.

Capitolo II

Della eccezione di falsità.

§ 829.

La falsità degli atti pubblici e degli atti privati riconosciuti avanti notaio ovvero giudizialmente non è proponibile per eccezione: potrà essa proporsi o nel giudizio criminale, o per azione principale nel giudizio civile; ma non sarà ritardata la esecuzione dell'atto, che allorquando sarà proferita una sentenza che lo dichiari falso.

§ 830.

Le altre scritture o documenti privati, quando non siasi prescelta la via criminale, potranno impugnarsi, con la eccezione di falsità, nel giudizio civile.

§ 831.

La eccezione di falso si potrà dedurre non solo dalla parte a cui viene attribuita la scrittura, ma da tutti coloro contro i quali sarà prodotta.

§ 832.

Chiunque intende d'impugnare un documento come falso, dovrà esporre in cancelleria la sua querela: la querela sarà intimata all'altra parte, con atto di procuratore, contenente i motivi sopra i quali essa è fondata.

§ 833.

Cessa l'effetto della querela, se la parte a cui viene intimata, nel termine di otto giorni dalla intimazione, con la giunta del tempo corrispondente alla distanza de' luoghi, dichiara egualmente in cancelleria, e fa intimare al procuratore della parte querelante la sua dichiarazione, che non intende valersi del documento impugnato.

§ 834.

Nell'esporre la querela, e nel fare la dichiarazione a forma dei due §§ precedenti, le parti dovranno comparire in persona o per mezzo di procuratore con speciale mandato: le parti o i mandatari vi apporranno la loro sottoscrizione.

§ 835.

Qualora la parte voglia servirsi della scrittura impugnata, dovrà nello stesso termine far notificare al querelante, per atto di procuratore, la sua risposta ai motivi della querela.

§ 836.

Scorso il termine di tre giorni dall'intimo della dichiarazione o dalla notifica della risposta, la parte più diligente chiamerà la causa alla udienza con un semplice atto.

§ 837.

Se la parte ha dichiarato di non servirsi della scrittura, dovrà il tribunale rigettarla dal processo: ordinerà che si ritenga come non

prodotta, ed ingiungerà al cancelliere di fare annotamento della sentenza in margine dell'atto di produzione.

§ 838.

Quando la parte non abbia fatta la dichiarazione, il tribunale ammetterà o rigetterà la querela di falso: ammettendola, ordinerà che la scrittura originale sia prodotta in cancelleria, e delegherà uno dei giudici per eseguirne la verificazione.

§ 839.

La verificazione si farà con le norme stabilite nel Capitolo precedente.

§ 840.

Se la causa può decidersi indipendentemente dalla scrittura querelata di falso, è in facoltà del tribunale di pronunziare sul merito, non avuto riguardo alla eccezione.

TITOLO VIII

Delle dimande incidenti.

SEZIONE I

Regole generali.

§ 841.

Le controversie che nascono o vengono occasionate dalla dimanda principale, e che si promuovono, sia dalle parti fra loro, sia fra esse ed i terzi, sono dimande incidenti.

§ 842.

Le dimande incidenti non potranno promuoversi se non è introdotto e pendente il giudizio principale.

§ 843.

Quelle istanze che, a norma della legge, sono il soggetto di un giudizio principale, non possono essere proposte come incidenti.

§ 844.

Saranno sempre reputate incidenti, e trattate come tali;

1.° le istanze per riconvenzione, quando siano proposte prima che la causa principale sia decisa;

2.° le dimande di compensazione che si propongono in qualunque stato di causa, ed anche dopo la cosa giudicata, salvo il disposto nel § seguente;

3.° le dimande di abbuono di pagamenti fatti e provati con ricevuta del creditore, purchè si propongano prima che la cosa giudicata sia pienamente eseguita.

§ 845.

Se la dimanda di compensazione è proposta in principio di lite, e prima di qualunque altra difesa sul merito, basterà provare che il credito da compensarsi è certo e liquido in genere: se viene proposta in appresso, converrà esibire un titolo da cui risulti la quantità precisa della somma dovuta.

§ 846.

Nell'uno e nell'altro caso, la dimanda di compensazione dovrà essere basata sopra un titolo scritto, e che provenga da colui contro il quale viene proposta: qualora non sia basata sopra un titolo scritto, non potrà proporsi, nè trattarsi come incidente; ma il credito da compensarsi formerà il soggetto di un giudizio principale.

§ 847.

La regola contenuta nel § precedente è comune alle istanze per riconvenzione.

§ 848.

Le dimande incidenti, salvi i casi speciali da enunciarsi in appresso, saranno sempre proposte con atto di procuratore.

§ 849.

Questo atto conterrà una breve enunciazione dei motivi della istanza, e delle prove e documenti coi quali viene giustificata: dovrà notificarsi all'altra parte, con intimo di comparire alla udienza.

§ 850.

Ne'casi di contumacia avrà luogo per le dimande incidenti il disposto nella Sezione III del Titolo V.

§ 851.

È comune alle dimande incidenti il disposto nel § 777 intorno alle eccezioni.

SEZIONE II

Dell' intervento in causa.

Capitolo I

Dell' intervento volontario.

§ 852.

Un terzo che provi di avere interesse in un giudizio introdotto, può fare istanza d'essere ammesso ad intervenirvi.
Questo intervento si chiama volontario.

§ 853.

La istanza del terzo dovrà notificarsi a tutte le parti che sono in giudizio.

§ 854.

Qualora l'interesse sia provato, i giudici ammetteranno il terzo ad intervenire, nello stato però e nei termini in cui si trova la causa.

Capitolo II

Dell' intervento necessario.

§ 855.

L'intervento è necessario;

1.° quando i giudici, a richiesta di una delle parti, od anche per uffizio, ordineranno la chiamata di un terzo;

2.° quando un terzo è chiamato dal reo convenuto nel giudizio principale a prestargli la garanzia o la liberazione dalle molestie.

§ 856.

Nel primo caso del § precedente, non potranno i giudici ordinare l'intervento se non è provato che l'azione principale è comune al terzo da chiamarsi in causa, sia per uffizio, sia per istanza della parte.

§ 857.

La chiamata in causa delle persone soggette al foro ecclesiastico non potrà ordinarsi dai giudici laici.

Se riconoscono che la causa non può decidersi senza il loro intervento, dovrannno rimetterla per uffizio al giudice ecclesiastico.

§ 858.

La sentenza che ordina l'intervento, dovrà notificarsi alle persone de'chiamati in causa, o nel loro domicilio: l'atto di notifica conterrà citazione a comparire nel termine ordinario, salvo il caso di urgenza.

§ 859.

Se il chiamato o i chiamati si opporranno all'intervento, escludendo la prova ch'è richiesta dal § 856, la sentenza che lo ammette, si riterrà come non avvenuta, e gli opponenti saranno posti fuori di causa.

§ 860.

Nel secondo caso del § 855, il reo convenuto che vorrà chiamare un terzo per costringerlo a prestargli la garanzia o la liberazione dalle molestie, dovrà denunziargli la lite introdotta dall'attore.

§ 861.

La denunzia si farà, per mezzo di notifica al terzo in persona, o nel suo domicilio, di una copia intiera della dimanda principale, con citazione a comparire nel termine ordinario avanti i giudici ove è pendente la lite che viene denunziata.

§ 862.

Se il garante o l'obbligato alla liberazione dalle molestie è soggetto al foro ecclesiastico, si osserverà il disposto nella seconda parte del § 857.

§ 863.

Il reo convenuto che avrà fatta al terzo la denunzia della lite, a forma del § 860, potrà richiedere con istanza motivata, da notificarsi a tutte le parti per atto di procuratore, che la dimanda di garanzia o' di liberazione dalle molestie si riunisca alla causa principale, affinchè l'una e l'altra sia decisa con la stessa sentenza.

§ 864.

Sarà ordinata la riunione delle cause, quando concorrano le seguenti circostanze;

1.° che il diritto alla garanzia o liberazione dalle molestie risulti dal medesimo titolo o causa da cui deriva la dimanda principale;

2.° che la denunzia della lite sia fatta durante il termine della citazione introduttiva del giudizio, con la giunta del tempo proporzionato alla distanza dal domicilio o dimora del terzo;

3.° che il terzo, nel termine della citazione prescritta dal § 861, abbia assunta formalmente la lite.

§ 865.

Negli altri casi, è in facoltà dei giudici il decidere, congiuntamente o separatamente, la dimanda principale e la istanza contro il terzo per la garanzia, avuto riguardo alle circostanze di ciascun caso particolare.

§ 866.

La lite si assume formalmente col mezzo di una dichiarazione che si farà in cancelleria dal terzo, o dal suo procuratore in virtù di speciale mandato.

La dichiarazione sarà, ad istanza del terzo, intimata alle parti con atto di procuratore.

§ 867.

Il terzo che avrà assunta la lite, come al num. 3.° del § 864, e nella forma stabilita dal § precedente, non sarà tenuto verso il reo principale per le spese posteriori.

§ 868.

Gli atti successivi alla assunzione della lite si faranno sempre in concorso del terzo: l'attore principale procederà validamente contro il solo terzo senza chiamare il reo convenuto: questi però non potrà comprendersi nelle condanne, se non sarà espressamente chiamato in tutti gli atti della causa.

§ 869.

Nondimeno è in facoltà del reo convenuto di stare in giudizio, se lo crede di suo interesse, e di proporre le sue difese contro l'attore principale; ma in questo caso non avrà diritto a rifazione di spese contro il terzo.

§ 870.

Se il terzo non avrà assunta la lite, e sarà condannato a prestare la garanzia o la liberazione dalle molestie, dovrà con la stessa sentenza condannarsi alla rifazione delle spese tanto all'attore principale, quanto al reo convenuto.

§ 871.

L'intervento necessario, anche all'effetto della garanzia o liberazione da molestie, non potrà essere ammesso, nè ordinato che dai giudici di prima istanza: salvi i diritti dei terzi e delle parti da esercitarsi in separato giudizio avanti i giudici competenti, se e come di ragione.

SEZIONE III

Degli attentati.

§ 872.

Il disprezzo di una legittima inibizione si chiama attentato, e dà luogo alla dimanda incidente, affinchè l'autore del medesimo si condanni a purgarlo.

§ 873.

La pendenza della lite costituisce legittima inibizione: fuori de' casi eccettuati dalla legge, non è lecito alle parti di fare alcuna innovazione prima che la sentenza si trovi in istato eseguibile.

§ 874.

La inibizione legittima viene pure costituita;

1.° dai termini sospensivi assegnati dalla legge;

2.° da quelli assegnati dai giudici quando la legge ha dato loro la podestà di assegnarli.

§ 875.

Le supersessorie o le inibizioni, accordate dai giudici fuori dei casi preveduti dalla legge, sono nulle di pieno diritto e di niun valore: potranno disprezzarsi impunemente, senza vizio di attentato.

§ 876.

Sono validi gli atti che avranno loogo dopo cessate le inibizioni: la parte potrà innovare liberamente fintantochè una nuova inibizione non sia sopravvenuta.

§ 877.

La inibizione che sopravviene, non sarà efficace se l'atto da cui risulta, non è legalmente notificato alla stessa parte in persona o nel suo domicilio.

§ 878.

Se la innovazione da impedirsi si farà fuori del luogo del domicilio, il nuovo atto non sarà inibitivo che dopo un giorno in-

tiero dalla notifica, con la giunta del tempo corrispondente alla distanza.

§ 879.

La nuova inibizione non potrà impedire il compimento dell' atto incominciato.

Nondimeno, se trattasi di operazione che può essere eseguita in diversi giorni o sessioni, la sola sessione incominciata dovrà compirsi: le altre sessioni rimarranno sospese.

§ 880.

La istanza per la purgazione dell' attentato conterrà la prova della inibizione preesistente e del disprezzo successivo.

§ 881.

La purgazione dell' attentato consiste;

1.° nell' annullamento di tutto ciò che si è fatto dall' una o dall' altra parte, durante la inibizione;

2.° nella rifazione delle spese, ed anche de' danni ed interessi se avrà luogo.

§ 882.

Avrà luogo la condanna alla rifazione de' danni ed interessi;

1.° quando costi che l'attentato fu commesso con dolo, frode, violenza, o per via di fatto;

2.° quando siasi proceduto all' arresto personale, ovvero al pignoramento di bestiami;

3.° quando siasi consumata la vendita giudiziale dei beni stabili.

§ 883.

Negli altri casi di attentato avrà luogo la condanna alla rifazione de' soli danni intrinseci e reali, oltre le spese.

§ 884.

La dimanda incidente per la purgazione dell' attentato sospenderà il corso della causa principale: cessa la sospensione appena notificata la sentenza sull' incidente, salvo l'appello, se e come avrà luogo.

§ 885.

Se la questione sull' attentato avrà una qualche dipendenza dal merito della causa, potranno i giudici riunire la dimanda incidente alla istanza principale.

§ 886.

Se gli estremi voluti dal § 880 non sono chiaramente provati, nel dubbio dovranno i giudici rigettare la dimanda incidente.

§ 887.

Se, ne' casi preveduti dal § 882 numero 2.° e 3.°, viene escluso il dolo, la frode o la violenza, potranno i giudici dichiarare che non è luogo alla emenda de' danni ed interessi.

§ 888.

La liquidazione de' danni e delle spese non sospende il progresso del giudizio principale.

§ 889.

Eccettuati i casi di dolo, di frode, di violenza, o di via di fatto, è in facoltà dei giudici di ordinare la compensazione de' danni e delle spese liquidate col credito pecuniario che forma il soggetto della lite.

§ 890.

Si ritiene come rimesso l' attentato, se la dimanda incidente per ottenerne la purgazione non è proposta prima che si decida la causa principale.

SEZIONE IV

Delle dimande per la esibizione di atti o documenti.

§ 891.

Ha luogo la dimanda per la esibizione degli atti o documenti;
1.° se i medesimi sono di proprietà del richiedente;

2.° se sono comuni al richiedente, ed alla parte contro la quale si propone la istanza;

3.° se il richiedente, quantunque non abbia diritto di proprietà o di comunione, dimostri il suo interesse perchè vengano esibiti.

§ 892.

Le persone i di cui affari sono amministrati da altri, si reputano proprietarie dei documenti e registri che sono tenuti dall'amministratore nel disimpegno della sua gestione.

§ 893.

Sono reputati comuni i documenti e le carte relative agli affari di successione, di divisione, di società, o di un debitore decotto.

§ 894.

Appartiene ai giudici il decidere dell'interesse del richiedente, avuto riguardo alla natura della causa ed alla qualità del documento che si richiede.

§ 895.

In ogni caso dovrà provare il richiedente la esistenza del documento presso quegli che è richiesto di farne la esibizione.

§ 896.

Le prove della esistenza, della proprietà, della comunione e dell'interesse dovranno essere notificate unitamente alla istanza incidentale.

§ 897.

I giudici assegneranno un termine, più o meno breve secondo le circostanze, per esibire l'atto o documento, sia in originale, sia in copia autentica, a norma del bisogno risultante dall'indole di ciascun caso particolare.

Qualora debba esibirsi l'originale, destineranno il luogo e la persona, ove ed a cui si farà la esibizione.

§ 898.

Con la stessa sentenza il reo convenuto nella dimanda di esibizione sarà condannato ai danni ed interessi, i quali potranno essere valutati anche col mezzo del giuramento *in litem*, se nel tempo prefisso non avrà esibito l'atto o il documento.

Nei casi preveduti dal num. 1.° e 2.° del § 891, potranno i giudici deferire alla parte che ha chiesta l'esibizione, il giuramento sul contenuto negli atti o documenti non esibiti.

§ 899.

I notai, e qualunque pubblico depositario, sono tenuti di dare a chi le richiede, le copie semplici od autentiche degli atti che ritengono.

§ 900.

Le copie degli atti e documenti ch' esistono negli offici od archivj governativi o fiscali, non potranno rilasciarsi, che ne' casi, e con le norme e cautele prescritte dalle leggi e dai particolari regolamenti.

§ 901.

Se i notai od altri pubblici depositari ricusano di dare le copie, vi potranno essere astretti, previa citazione a breve termine, anche col mezzo dell' arresto personale.

§ 902.

L' esibizione potrà essere chiesta anche in principio di lite, e con la stessa citazione che contiene l'istanza principale.

SEZIONE V

Della riassunzione della lite per la mancanza delle parti o dei procuratori.

§ 903.

Allorchè, in pendenza di una lite, abbia luogo la morte o il cambiamento di stato di una delle parti, la legge ritiene come padrone della medesima il di lei procuratore.

§ 904.

La morte o il cambiamento si dovrà denunciare all'altra parte: l'atto di notifica ne conterrà le prove.

§ 905.

Gli atti anteriori alla denuncia saranno validi, abbenchè siano fatti col nome del defunto, o di quegli che ha sofferto il cambiamento di stato.

§ 906.

La denuncia della morte o del seguito cambiamento non impedisce che la causa venga giudicata, quando ne sia compiuta anteriormente la discussione, e non rimanga che la sola pronuncia della sentenza.

§ 907.

Negli altri casi, il giudizio rimarrà sospeso: dovrà esso riassumersi con istanza incidente notificata al procuratore nella sua qualità di padrone della lite per la morte o cambiamento di stato del suo cliente: tale istanza conterrà la chiamata all' udienza, per discutere il merito della causa nello stato e ne' termini in cui si trova.

Nel progresso della lite sarà citato il suddetto procuratore, salvo il disposto nel § seguente.

Gli atti che debbono notificarsi alla parte, saranno notificati all'erede del defunto od al curatore di colui che ha sofferto il cambiamento di stato.

§ 908.

Se l'erede del defunto o il curatore della parte vorrà proseguire la lite in proprio nome, sarà tenuto a denunciare all' altra parte la costituzione del nuovo procuratore o la conferma del precedente.

L'atto di denuncia conterrà la notifica del nuovo mandato di procura: nel resto si osserverà la disposizione dei §§ 542 e 543.

§ 909.

Nel caso di morte, di sospensione, o di cessazione dall'officio del procuratore, potrà il presidente del tribunale da cui venne approvato, ordinare che gli affari commessi al di lui patrocinio siano assunti da altro procuratore, e che questi si ritenga come surrogato momentaneamente per tutti gli effetti di ragione sintantochè la parte lo confermi, o costituisca un nuovo procuratore.

Tale ordinanza sarà scritta in apposito registro di cancelleria, sottoscritta dal presidente e dal cancelliere: sarà inoltre affissa nella sala dell' uditorio del tribunale.

§ 910.

Le prescrizioni contenute nel § precedente saranno eseguite dal prelato uditore della Camera per tutti i procuratori di Roma, abbenchè approvati dalla sacra Rota e dal supremo tribunale di Segnatura.

§ 911.

Gli effetti della surrogazione che avrà luogo in virtù del § 909 dureranno per lo spazio di sessanta giorni.

Se, durante questo intervallo, il procuratore surrogato non avrà prodotto il mandato di procura, ed eseguito ciò che viene prescritto dai §§ 542 e 543, ovvero non sarà fatta la costituzione di altro procuratore, la parte si riterrà come contumace, e la sentenza da proferirsi avrà i medesimi effetti che sono attribuiti alle sentenze contumaciali, dopo la seconda citazione, dal § 562.

SEZIONE VI

Della rinunzia agli atti della lite.

§ 912.

La parte che intende rinunziare agli atti della lite, ne farà la dichiarazione in cancelleria.

Tale dichiarazione sarà pura e semplice, e senza condizioni o riserve: sarà sottoscritta dal rinunziante, o dal suo procuratore in virtù di speciale mandato.

Dovrà intimarsi al procuratore dell' altra parte, oppure alla persona o al domicilio della medesima, quando non lo abbia costituito.

§ 913.

La rinunzia fatta dall'attore o dal reo, dopo proferita la sentenza, equivale ad una cosa giudicata irretrattabile contro il rinunziante.

§ 914.

Se nasce controversia sul valore della rinunzia, l' incidente sarà portato alla udienza.

§ 915.

La rinunzia ammessa dai giudici, ovvero non impugnata dalla parte, produce in ogni caso i seguenti effetti;

1.° che le cose s'intendano rimesse di pieno diritto nel medesimo stato in cui erano prima degli atti in essa compresi;

2.° che il rinunziante, in virtù dell'atto di rinunzia, debba ritenersi come condannato a pagare le spese in favore dell'altra parte.

Queste spese saranno liquidate dal presidente del tribunale, con le norme da stabilirsi nel Tit. XIV, Sez. II, Cap. I.

TITOLO IX

Delle dimande assicurative e provvisionali.

§ 916.

Non è luogo ad alcuna dimanda assicurativa o provvisionale, se non concorrono i seguenti estremi;

1.° che il diritto dell'attore sia certo e liquido in genere ed in ispecie;

2.° che vi sia pericolo nel ritardo.

§ 917.

Neppure è luogo a dimande assicurative o provvisionali, se prima o contemporaneamente non è introdotta, con separata citazione, la dimanda sul merito della causa.

§ 918.

Sa il debitore di somma certa e liquida, della quale sia venuto il giorno del pagamento, è sospetto di fuga, si procederà al sequestro assicurativo de' suoi mobili, od anche della sua persona.

§ 919.

Il sospetto della fuga dee risultare dalla prova delle circostanze per le quali i giudici si convincano che, dopo contratto il debito, è talmente deteriorata la condizione del debitore da non lasciare ragionevole speranza al soddisfacimento.

§ 920.

I giudici rilascieranno il sequestro assicurativo sopra istanza stragiudiziale, e per semplice memoria del creditore: saranno uniti alla memoria i documenti giustificativi del credito e del sospetto: il credito dovrà giustificarsi con scrittura pubblica o privata: il creditore dichiarerà nella stessa memoria di esser pronto a giurare che ritiene il suo debitore come sospetto di fuga.

§ 921.

Se i giudici esigono il giuramento del creditore intorno al sospetto della fuga, esso sarà prestato in cancelleria dallo stesso creditore, o da persona munita di speciale mandato.

§ 922.

La ordinanza che accorda il sequestro assicurativo, conterrà la enunciazione della somma dovuta e del titolo da cui nasce il diritto del creditore: sarà motivata sui documenti prodotti e sul giuramento del creditore, se lo avrà prestato.

Commetterà agli esecutori ed a tutti gli officiali di giustizia di sequestrare i mobili ed il danaro del debitore : commetterà egualmente di sequestrare la persona all' effetto di depositarla provvisoriamente, a disposizione dei giudici, nella casa di arresto, qualora sia sorpresa nell' atto della fuga.

§ 923.

Il creditore che ha ottenuta la ordinanza, potrà farla registrare all' uffizio di polizia : in questo caso i magistrati e gli officiali di polizia dovranno negare al debitore, sospetto di fuga, il passaporto e qualunque altra carta di libera circolazione.

§ 924.

Il cursore stenderà processo verbale del sequestro de' mobili o della persona.

Questo processo conterrà la data del giorno, mese ed anno, la menzione dei nomi e cognomi delle parti, della ordinanza, e del giorno in cui venne rilasciata, e la descrizione dei mobili, effetti o danari sottoposti a sequestro.

Se il sequestro sarà personale, enuncierà che il debitore fu sorpreso in atto di fuga.

§ 925.

Sarà data copia del processo verbale,

al debitore;

al pubblico depositario del luogo in cui si è fatto il sequestro de' mobili;

al custode della casa di arresto ove il debitore sarà depositato.

L'originale sarà rilasciato al creditore che dovrà produrlo in cancelleria.

Il cursore sottoscriverà l'originale e le copie.

§ 926.

Il debitore sarà depositato nella casa di arresto del luogo in cui venne arrestato, o del luogo il più vicino.

Il custode della casa d'arresto dichiarerà di avere ricevuta la persona sequestrata, enunciando nella sua dichiarazione il giorno della consegna: la dichiarazione sarà sottoscritta dal dichiarante.

§ 927.

Potrà il debitore fare opposizione alla ordinanza avanti i medesimi giudici che l'avranno rilasciata.

Se i giudici riconoscono che non era luogo al sequestro, revocheranno la ordinanza, e condanneranno l'attore alla emenda dei danni ed interessi.

La opposizione, abbenchè fosse fatta prima del sequestro, non potrà impedire che il medesimo venga eseguito.

§ 928.

L'effetto della ordinanza assicurativa consisterà nel cautelare l'interesse del creditore: cesserà il sequestro tanto reale, che personale, appena il debitore avrà prestata una cauzione.

§ 929.

La cauzione sarà offerta con dimanda incidentale a breve termine.

§ 930.

I giudici non potranno ammettere che le seguenti cauzioni;

1° la cauzione ipotecaria, o quella che deriva da fideiussione con ipoteca;

2.° il deposito della somma dovuta, o di effetti o merci equivalenti;

3.° qualunque cauzione che risulti essere di piacimento del creditore da una dichiarazione del medesimo innanzi notaio, ovvero innanzi il cancelliere.

§ 931.

Il locatore che abbia un credito certo e liquido, per corrisposte o pensioni scadute, potrà egualmente ottenere un sequestro assicurativo sui mobili esistenti nelle case affittate, o sui frutti pendenti nei fondi rustici, sugli animali, istrumenti ed altri oggetti che esistono nei medesimi.

La ordinanza sarà emanata senza bisogno di citazione, e nella forma prescritta dal § 920.

§ 932.

Nel caso del § precedente, la ordinanza sarà notificata al debitore in persona o al domicilio, con precetto di pagare o depositare, entro un giorno, la somma dovuta.

Potrà egli fare opposizione alla ordinanza con atto di procuratore: la opposizione conterrà i motivi, e la chiamata alla udienza a breve termine: la ordinanza sarà eseguita provvisoriamente non ostante la opposizione, se nel termine assegnato dal precetto, il debitore non avrà adempiuto alla ingiunzione in esso contenuta.

§ 933.

Se il debitore giustifica che non era luogo a sequestro, dovranno i giudici revocarlo unitamente alla ordinanza, e condannare il creditore alla emenda de' danni, interessi e spese.

§ 934.

Ogni creditore di somma, certa e liquida in genere ed in ispecie, quando il credito sia scaduto, e risulti da scrittura pubblica o privata, potrà ottenere un sequestro assicurativo del giudizio, anche in principio di lite, sui danari od effetti del suo debitore esistenti presso terzi, dimostrando che lo stato del debitore od altre circostanze particolari rendono necessaria tale misura.

La ordinanza che accorda il sequestro, sarà emanata a forma del § 920: sarà notificata al debitore, il quale potrà farvi opposizione a forma dei §§ 932 e 933.

§ 935.

I sequestri assicurativi permessi nel presente Titolo rimarranno fermi sino all'esito della lite, qualora non venga offerta ed ammessa una cauzione in conformità del disposto nei §§ 929 e 930.

Se non viene offerta ed ammessa la cauzione, i sequestri sui mobili esistenti presso il debitore, nei casi preveduti dai §§ 918 e 931, si riterranno in fine della lite come pignoramenti, e quelli sulle cose esistenti presso terzi avranno gli stessi effetti che sono attribuiti agli altri sequestri dalla Sezione V, Titolo XIV, per

la somma però alla quale sarà limitata la condanna del debitore dalla sentenza definitiva sulla dimanda principale.

Sarà quindi proceduto all'incanto ed alla vendita de'mobili ed effetti, ed alla consegna del danaro nei modi e nella forma da stabilirsi nel suddetto Titolo XIV.

§ 936.

Negli altri casi di misure provvisionali indicate nel § 590 numero 3.°, si procederà con la forma prescritta per le dimande incidenti.

§ 937.

Allorchè viene permesso dal diritto comune che l'uno de'litiganti chiegga all'altro una somministrazione pecuniaria per le spese della lite, potranno i giudici ordinarla con sentenza provvisionale, quante volte però riconoscano abbastanza chiaro il buon diritto del richiedente sul merito della causa, e sia provata la di lui povertà, che gli renda impossibile l'anticiparle.

TITOLO X

Della procedura nelle cause di commercio.

§ 938.

Nei casi di urgenza il presidente del tribunale di commercio potrà permettere che il reo si citi a comparire da giorno a giorno, e da un'ora all'altra: potrà ordinare contemporaneamente il sequestro assicurativo de'mobili e delle mercanzie ad esso appartenenti, salvo il di lui ricorso al tribunale: questo ricorso non sospende la esecuzione della ordinanza sintantochè il tribunale non lo abbia ammesso.

§ 939.

L'atto di citazione potrà essere presentato al reo convenuto anche a bordo di un bastimento.

§ 940.

Allorquando le cause s'introducono innanzi i tribunali civili che fanno le veci di tribunali di commercio, l'atto di citazione

dovrà contenere questa enunciativa : in mancanza di essa , verranno trattate e decise come cause non commerciali.

§ 941.

Le cause saranno discusse verbalmente : qualora la discussione verbale non fosse stata bastante a chiarire i fatti , potranno i tribunali di commercio ordinare alle parti di esibire una breve memoria in iscritto , a termini del disposto dal § 500.

§ 942.

Se viene promossa una controversia che non sia strettamente compresa nella disposizione dei §§ 296 e 297 , i giudici di commercio dovranno dichiararsi incompetenti anche per uffizio , conformandosi alla regola stabilita nel § 432.

§ 943.

Le controversie incidentali sulla qualità ereditaria e sulla verificazione delle private scritture non riconosciute dalla parte od impugnate come false , saranno rimesse al tribunale civile , ritenuto il disposto nel § 840 : allorchè l'incidente è giudicato , il merito della causa sarà riassunto dal tribunale di commercio.

§ 944.

Le eccezioni di nullità anche pei tre difetti sostanziali saranno conosciute e giudicate dai tribunali di commercio : le nullità delle sentenze si proporranno ai tribunali di secondo e di terzo grado , come ai §§ 788 e 789.

Non è luogo a verun ricorso al tribunale supremo di Segnatura , che nel solo caso espressamente contemplato dal § 345.

§ 945.

Non saranno ammissibili le eccezioni di nullità di cui nel § precedente , a riserva di quella d'incompetenza per ragione di materia , se non vengano opposte prima di ogni altra difesa o eccezione sul merito della causa ; in tale caso le nullità rimarranno sanate e rimesse , salve le prescrizioni concernenti il privilegio del foro ecclesiastico.

§ 946.

Se il tribunale opina di rigettare la incompetenza, è in facoltà di decidere con un solo giudicato la eccezione ed il merito della causa: la sentenza conterrà due capi o disposizioni distinte.

§ 947.

I tribunali civili che fanno le veci di tribunali di commercio, nel dichiararsi incompetenti, sia per istanza delle parti, sia per uffizio, riterranno la causa per deciderla nelle forme comuni agli altri giudici, quando non appartenga alla giurisdizione dei governatori.

§ 948.

È permesso alle parti di comparire e difendersi personalmente innanzi i tribunali di commercio, o di farsi rappresentare da un procuratore approvato: nell' uno e nell' altro caso avrà luogo il disposto dai §§ 493 al 496, e nel § 503.

§ 949.

Le sentenze saranno proferite nella stessa udienza in cui fu compiuta la discussione contradittoria, o al più tardi nella udienza successiva: le sentenze contumaciali saranno pronunziate immediatamente: qualunque sentenza di remissione da una udienza all' altra dovrà contenere il motivo che renda necessario il differimento: i giudici saranno responsabili del ritardo.

§ 950.

Nelle cause non maggiori di scudi dieci si osserveranno le prescrizioni del § 505 in ordine ai governatori: il giudice delegato farà rapporto al tribunale in camera di consiglio dei risultamenti dell' esame, e gli esibirà la nota sommaria delle deposizioni per inserirne l'estratto nella sentenza definitiva.

§ 951.

I tribunali di commercio ordineranno, anche per uffizio, la esecuzione provvisoria delle loro sentenze, non ostante l'appello, ne' seguenti casi;

1.° se trattasi di affari urgenti, di misure assicurative o

provvisionali in qualunque causa, o di condanne meramente pecuniarie nelle cause il di cui valore non supera gli scudi cento;

2.° in tutte le cause che riguardano pagamento di lettere di cambio, e di biglietti ad ordine fra commercianti, o trasferiti in alcuno di essi nelle forme prescritte dalla legge.

§ 952.

Nelle altre cause, è in facoltà dei giudici di ordinare la esecuzione provvisoria sulla istanza della parte, se l'azione riguarda il pagamento di una somma liquida in genere ed in ispecie, in virtù di obbligazione o di conti commerciali sottoscritti dal debitore.

§ 953.

In tutti i casi, i giudici di commercio potranno ingiungere alla parte che ottenne la esecuzione provvisoria, l'obbligo di prestare cauzione, allorchè non sembri loro abbastanza cauto l'interesse del debitore per essere reintegrato, se la sentenza si revocasse od annullasse in secondo grado.

§ 954.

Se i giudici di commercio hanno omesso di pronunziare la esecuzione provvisoria, le parti potranno chiederla innanzi il tribunale di appello.

§ 955.

I giudici commercianti delegati dal presidente del tribunale, a forma del § 300, per decidere le controversie che nascono intorno alle contrattazioni nelle fiere o mercati, saranno accompagnati da un commesso o sostituto cancelliere.

I decreti saranno scritti in un registro particolare, firmato in ciascun giorno dal giudice e dal commesso.

§ 956.

Il giudice delegato procederà sopra semplici intimi od avvisi presentati alle parti, senza altra formalità.

Potrà sentire i testimoni, condotti dalle parti, o chiamati per semplici avvisi, astringendoli ancora, quando occorra, con la forza a presentarsi per essere sommariamente esaminati.

Il processo verbale degli esami sarà disteso nel registro particolare, e dovrà sottoscriversi dai testimoni, dalla parte se vi sarà presente, dal giudice e dal commesso cancelliere.

§ 957.

Se l'affare esige maggiore indagine, il giudice decreterà una provvidenza che assicuri i diritti delle parti, e rimetterà la causa al tribunale.

§ 958.

Dai decreti dei giudici delegati si potrà ricorrere in via di reclamo al tribunale di commercio: il reclamo non sospende la esecuzione, come al § 938: le sentenze pronunziate sui reclami dai tribunali di commercio sono inappellabili, salvo il ricorso al tribunale supremo di Segnatura a termini del § 345.

§ 959.

Queste regole sono comuni ai governatori od altri giusdicenti che fanno le veci di giudici commercianti nelle fiere o mercati in mancanza di tribunali di commercio.

§ 960.

Nei giudizi di fallimento i tribunali civili che procedono come tribunali di commercio potranno assumere in qualità di giudice commissario un negoziante probo ed accreditato del luogo.

§ 961.

In tuttociò che non è specialmente disposto in questo Titolo, si osserveranno avanti i tribunali di commercio le norme di procedere che hanno luogo ne'tribunali civili per le cause sommarie non iscritte in ruolo.

§ 962.

I tribunali di commercio non possono conoscere della esecuzione de' loro giudicati, nè delle controversie ad essa relative: il conoscerne e giudicarne appartiene ai tribunali civili.

TITOLO XI

Della procedura nelle cause di seconda e di ulteriore istanza.

SEZIONE I

Regole generali.

§ 963.

Si può interporre appello da qualunque sentenza, che dalla legge non sia dichiarata inappellabile.

§ 964.

La legge dichiara inappellabili;

1.° le sentenze emanate nelle cause non maggiori di scudi dieci;

2.° quelle che riguardano la liquidazione delle spese;

3.° quelle che non sono accettate dal soccombente.

Tuttociò senza pregiudizio del disposto nel § 269 al 272.

§ 965.

L' accettazione della sentenza risulta,

dalla rinunzia alla lite,

dalla rinunzia all' appello,

dalla acquiescenza del soccombente alle disposizioni del giudicato.

§ 966.

La rinunzia all' appello produce gli stessi effetti che derivano dalla rinunzia alla lite, a forma dei § 913 e 915.

§ 967.

Si verifica l'acquiescenza;

1.° se il soccombente ha promossa istanza in giudizio per la esecuzione del giudicato, ovvero se lo ha eseguito volontariamente;

2.° se col fatto suo o con atti giudiziali ha manifestato la volontà di non reclamarne, o di non valersi del rimedio dell'appello.

§ 968.

Non è valida la rinunzia all'appello fatta da un procuratore senza speciale mandato.

Gli atti o fatti del procuratore a cui manchi egualmente un mandato speciale, non provano l'acquiescenza.

§ 969.

La legge accorda un intiero anno per appellare da qualunque sentenza suscettiva di appello: questo termine decorre dal giorno della notifica della sentenza alla parte in persona o nel suo domicilio.

Accorda inoltre all'appellante sei mesi intieri per proseguire l'appello, dal giorno in cui sarà intimato.

§ 970.

L'appello s'intende proseguito dall'appellante, allorchè sia prodotto nella cancelleria del tribunale superiore il processo intiero degli atti con la sentenza dei primi giudici, o la sola sentenza dalla quale venne interposto, a norma dei casi che saranno determinati in appresso.

§ 971.

Scorso l'anno od il semestre nei rispettivi casi del § 969, l'appello è perento di pieno diritto senza bisogno di giudiziale interpellazione.

Questa regola comprende tutte le parti e tutte le persone, ed anche i pupilli, i minori, gl'interdetti ed i corpi morali, qualunque sia il favore o il privilegio attribuito loro dalle leggi del comune diritto.

§ 972.

La parte a cui viene intimato l'appello, potrà, senza attendere il termine del semestre, proseguire immediatamente il giudizio di appellazione: in questo caso l'appello si ritiene come proseguito dall'appellante.

§ 973.

L'appello interposto nel tempo e nelle forme che saranno prescritte dalla Sezione seguente, produce sempre effetto sospensivo, eccettuati i casi ne'quali ha luogo la esecuzione provvisoria.

§ 974.

Ha luogo la esecuzione provvisoria, non ostante l'appello;

1.° per ministero e disposizione della legge, ne'casi preveduti dal § seguente, e negli altri che saranno specialmente contemplati da questo Regolamento;

2.° se viene ordinata dai tribunali di secondo grado, quando la legge accorda loro la facoltà di ordinarla.

§ 975.

La legge ordina che le sentenze emanate in primo grado siano eseguite provvisoriamente;

1.° se contengono misure provvisionali o assicurative;

2.° se riguardano giudizi di sommarissimo e momentaneo possessorio, di alimenti e di mercedi;

3.° se ammettono o rigettano il benefizio della cessione de'beni;

4.° se rigettano le istanze incidentali per la nullità o per la revoca degli atti esecutorii, o qualunque dimanda che sia diretta ad impedire o ritardare il progresso o il compimento della esecuzione.

§ 976.

La legge accorda ai tribunali di secondo grado la facoltà di ordinare la esecuzione provvisoria, quando sia richiesta dalle parti, ed a norma delle circostanze;

1.° nelle cause meramente pecuniarie giudicate dai governatori;

2.° nelle cause sommarie indicate dal § 538;

3.° negli altri casi che nel presente Regolamento saranno contemplati da speciali disposizioni.

§ 977.

I tribunali di appello si ritengono come surrogati ai giudici o tribunali di primo grado: riformando o revocando il precedente giudicato, decideranno ciò che sarà di ragione; ma non potranno oltrepassare i limiti della istanza proposta al primo giudice o tribunale.

Se annullano gli atti o le sentenze per alcuno dei tre difetti indicati nel § 780, dovranno rimettere la causa ai primi giudici, ovvero ai giudici o tribunali competenti.

§ 978.

Un terzo, che abbia interesse nella causa, può intervenire volontariamente anche in grado d'appello: sarà egli tenuto di appellare dalle sentenze precedenti, ritenendole come proferite contro di lui.

§ 979.

Se i primi giudici non pronunziarono sopra alcuno dei capi della dimanda, o sopra un incidente ad essa relativo, il capo o l'incidente non deciso o riservato potrà conoscersi e giudicarsi dal tribunale di appello.

§ 980.

Il tribunale di appello potrà inoltre giudicare sulle rate del credito, sui censi, canoni, rendite o prestazioni, sui frutti, danni, interessi ed altri accessorii decorsi dopo la dimanda che fu proposta ai primi giudici.

§ 981.

Se il tribunale opina di revocare una sentenza interlocutoria che abbia ammessa una prova, una verificazione, una eccezione, una dimanda provvisionale, potrà decidere nello stesso tempo il merito della causa, quando sia in istato di essere deciso senza bisogno di altre prove: questa regola è comune alle sentenze che abbiano ammesse le dimande incidentali enumerate nel Titolo VIII.

Negli altri casi il merito della causa sarà sempre giudicato dai giudici o tribunali di primo grado.

§ 982.

I tribunali di appello non potranno valersi delle facoltà loro accordate dai tre §§ precedenti, che sulla istanza di una delle par-

ti: tale istanza si farà o con l'atto medesimo introduttivo dell'appello, o in progresso di causa con un semplice atto di procuratore.

§ 983.

Le sentenze interlocutorie, o che riguardino dimande incidenti, di qualunque giudice o tribunale, non saranno mai appellabili, che nel solo caso in cui competa l'appello della sentenza definitiva.

Quelle che riguardano la semplice ordinazione od istruzione del processo, non saranno appellabili che unitamente alla sentenza che decide il merito della causa.

§ 984.

Nondimeno saranno inappellabili le sentenze con le quali si ordina la prestazione del giuramento, se l'appello s'interpone dopo che il giuramento fu prestato.

Nel caso di giuramento *in litem* o estimatorio, potrà l'appello interporsi anche dopo prestato il giuramento; ma non sarà ammissibile se l' appellante non giustifica la eccessività della tassa o della somma giurata.

Negli altri casi potrà interporsi ed ammettersi quando costi che il giuramento fu prestato prima che la sentenza fosse in istato eseguibile.

§ 985.

L' appello dalle sentenze interlocutorie o incidentali proferite dai tribunali di secondo grado non potrà interporsi che unitamente all' appello dalle sentenze definitive, quando abbia luogo.

§ 986.

Quando ha luogo l' appello dalle sentenze interlocutorie o incidentali proferite in primo grado anteriormente all'appello dalla sentenza definitiva, potrà il medesimo interporsi finchè la esecuzione della sentenza non sia cominciata, ovvero non sia deciso il merito della causa: l'appello sarà perento se non viene proseguito nel termine di un mese dal giorno della notifica dell' atto introduttivo.

§ 987.

In tutti i casi gioverà all'attore l'appello interposto dal reo, e viceversa.

L'appello che s'interpone da uno o più consorti di lite, gioverà a tutti quelli che sono compresi nella sentenza.

SEZIONE II

Del modo d'introdurre e di proseguire i giudizi di appellazione.

§ 988.

Nei dieci giorni successivi alla notifica della sentenza, se la medesima venne proferita da un tribunale, e nei cinque giorni, se fu pronunziata da un governatore, con la giunta del tempo corrispondente alla distanza de'luoghi, la parte che intende reclamarne, dovrà interporre appello nella cancelleria del primo giudice o tribunale.

§ 989.

L'appello s'interpone col mezzo di una comparsa della stessa parte o del di lei procuratore.

Tale comparsa conterrà i motivi di gravame: l'appellante la farà intimare a ciascuna delle parti comprese nella sentenza appellata nel termine indicato dal § precedente, con citazione a comparire innanzi il tribunale di appello, nella forma prescritta dal Titolo III, Sez. II e III.

§ 990.

Se l'appello non è interposto ed intimato nella forma e nel tempo stabilito dai §§ 988 e 989, sarà lecito alla parte di procedere alla esecuzione della sentenza.

Nondimeno la esecuzione sarà sospesa allorchè il soccombente interponga l'appello, e lo faccia intimare nel modo enunciato superiormente, sintantochè non abbia luogo la perenzione.

§ 991.

Nel termine della citazione a comparire, l'appellante produrrà l'atto d'appello legalmente intimato, nella cancelleria del tribunale di seconda istanza.

La parte a cui l'atto venne intimato, costituirà il suo procuratore, osservando il disposto nei §§ 542 e 543.

§ 992.

Tutte le cause di appello, saranno iscritte in un medesimo ruolo, e dovranno proporsi secondo l'ordine delle iscrizioni.

§ 993.

La parte più diligente farà eseguire la iscrizione, e la farà intimare all'altra parte.

Dal giorno di tale intimo decorrerà a vantaggio dell'una e dell'altra parte un termine di un mese a produrre in cancelleria il processo degli atti de'primi giudici e gli altri documenti relativi alla causa.

§ 994.

Non sarà necessaria la produzione del processo, se il giudice o tribunale che ha decisa la causa in prima istanza, risiede nello stesso luogo.

In tale caso basterà produrre la copia autentica o la copia notificata della sentenza co'suoi motivi, ed indicare gli atti e documenti ch'esistono nella cancelleria de'primi giudici.

§ 995.

Sono comuni ai tribunali di seconda istanza le norme di procedere stabilite pei tribunali di primo grado: quelle ordinate pei tribunali di secondo grado sono comuni ai tribunali di terza istanza: il tutto senza pregiudizio di quanto verrà disposto nelle Sezioni IV e V di questo Titolo in ordine alle cause di commercio, ed ai tribunali della piena Camera e della sacra Rota.

§ 996.

Se nasce disputa sulla inappellabilità delle sentenze, sarà decisa preliminarmente dai tribunali di seconda istanza nella forma prescritta per le dimande incidentali.

Sarà egualmente decisa dai tribunali di terza istanza la questione sulla conformità o difformità delle sentenze di primo e di secondo grado.

Le sentenze da emanarsi intorno a tali controversie saranno irretrattabili, e non soggette ad appello o revisione.

§ 997.

Le sentenze proferite sul merito della causa dai tribunali di terzo grado, che non sono conformi ad alcuna delle sentenze precedenti, non si ritengono come definitive sintantochè non sia decorso un termine di giorni dieci dalla notifica alla parte in persona o nel suo domicilio: durante questo termine, potranno essere impugnate in via di reclamo.

§ 998.

Il reclamo s' interpone con atto di procuratore contenente i motivi: tale atto dovrà notificarsi, nel termine assegnato, al procuratore dell' altra parte, e prodursi in cancelleria.

§ 999.

Se il reclamo viene interposto a forma dei §§ precedenti, la causa verrà discussa nuovamente dallo stesso tribunale che ha proferita la sentenza: il tribunale sarà composto del numero dei votanti che è prescritto dalla ultima parte del § 301, e dal § 320, per le cause concernenti lo stato delle persone.

§ 1000.

Le parti potranno farsi notificare vicendevolmente e distribuire ai giudici, entro quindici giorni successivi alla notifica dell'atto di procuratore, le nuove difese e risposte in iscritto: avrà luogo una nuova discussione verbale nella pubblica udienza. qualora il tribunale sia convinto della ingiustizia del reclamo, potrà rigettarlo immediatamente: nel dubbio emanerà l'opinamento, e procederà con le norme indicate dai §§ 579 al 585.

§ 1001.

Se il reclamo viene ammesso, la sentenza sarà riformata o revocata: se viene rigettato, il tribunale ne ordinerà la esecuzione piena ed intiera secondo la sua forma e tenore.

§ 1002.

Qualunque sia la decisione da proferirsi sul reclamo, avrà sempre la forza e produrrà gli effetti della cosa giudicata: salvo

soltanto il ricorso per annullamento, o pel rimedio straordinario della restituzione in intiero, quando abbiano luogo, al tribunale supremo di Segnatura.

SEZIONE III

Dei ricorsi concernenti la esecuzione provvisoria.

§ 1003.

Quando la esecuzione provvisoria è ordinata dalla legge, la parte che interpone appello, potrà ricorrere al tribunale di secondo grado, per ottenere la inibizione.

§ 1004.

L' appello dovrà interporsi ed intimarsi con citazione introduttiva e con le norme prescritte dai §§ 988 e 989, nel termine di un solo giorno dalla notifica della sentenza.

§ 1005.

La inibizione sarà chiesta con atto separato: tale atto conterrà i motivi del reclamo, e sarà notificato all'altra parte con citazione a comparire nel termine non minore di un giorno intiero e non maggiore di tre.

§ 1006.

L' atto di appello e l' atto di ricorso non potranno sospendere od impedire la esecuzione provvisoria sintantochè la inibizione non verrà decretata dal tribunale.

§ 1007.

La dimanda concernente la inibizione sarà portata alla udienza, sopra un semplice atto di procuratore, come istanza incidentale.

Le norme stabilite nella Sezione III del Titolo V sul modo di procedere in contumacia sono comuni anche agli incidenti per la inibizione.

§ 1008.

La inibizione non potrà accordarsi che allorquando si verifichi l'una o l'altra delle seguenti circostanze;

1.° che nei giudizi rispettivi non concorrano i requisiti so-

stanziali espressamente voluti dalla legge, sia per la competenza dell'azione, sia per la forma privilegiata;

2.° che l'azione medesima si riconosca estinta in tutto o in parte, quando tale estinzione risulti da un documento pubblico o privato.

§ 1009.

Potrà accordarsi la inibizione per una parte o capo della sentenza appellata, senza che si ritardi la esecuzione per le altre parti.

§ 1010.

Le inibizioni accordate dai tribunali d'appello lasciano fermi e nello stato di validità gli atti di esecuzione: impediranno soltanto che si proceda ad atti ulteriori.

§ 1011.

Nei casi del § 976, se il soccombente interpone appello, potrà la parte a cui viene intimato, ricorrere al tribunale di secondo grado, nella forma prescritta dal § 1007, perchè tolga l'effetto sospensivo, ordinando la esecuzione provvisoria della sentenza.

§ 1012.

Il tribunale toglierà l'effetto sospensivo, accordando la esecuzione provvisoria;

1.° se dagli atti risulta che la sentenza di cui si tratta, è compresa nella eccezione alla regola generale stabilita dal § 973,

2.° se il coccombente non allega e non dimostra un motivo giusto e ragionevole di gravame.

§ 1013.

È in facoltà del tribunale di ordinare, a vantaggio dei litiganti, quelle cauzioni e provvidenze che saranno opportune, sia per conservare la cosa durante il giudizio d'appello, sia per assicurare al soccombente la restituzione delle cose o delle somme da pagarsi, qualora la sentenza che si eseguisce provvisoriamente, venisse annullata o revocata.

§ 1014.

La disposizione contenuta nel § 996 intorno alle sentenze che dichiarano inammissibile l'appello, è applicabile alle sentenze che ammettono o rigettano le dimande concernenti la inibizione, la esecuzione provvisoria e le cauzioni.

§ 1015.

Le spese saranno riservate all'esito della causa: dovranno tassarsi a profitto di quella parte che sarà favorita dalla sentenza sul merito principale.

§ 1016.

La esecuzione provvisoria non si estende alle spese, abbenchè liquidate nella sentenza: neppure si estende all'arresto del debitore, salvi i casi, ne' quali abbia luogo in virtù di ordinanza assicurativa per sospetto di fuga, o di sentenze emanate dai tribunali di commercio.

§ 1017.

Le sentenze dei tribunali di appello non sono suscettive di esecuzione provvisoria.

SEZIONE IV

Regole particolari per le cause di commercio.

§ 1018.

Il termine ad appellare dalle sentenze dei tribunali di commercio è di soli tre mesi dal giorno in cui vennero notificate alla parte in persona o al domicilio: nondimeno le sentenze ove non siasi ordinata la esecuzione provvisoria, potranno essere eseguite dopo i primi cinque giorni, sintantochè l' appello non sarà interposto ed intimato all'altra parte con la citazione introduttiva nelle forme indicate dai §§ 988 e 989 : la esecuzione provvisoria rimarrà sospesa per un solo giorno dopo notificata la sentenza.

§ 1019.

La parte che interpone appello, dovrà proseguire la causa entro giorni quaranta dalla intimazione: salvo il diritto all' altra parte di proseguirla immediatamente.

§ 1020.

Decorsi i termini stabiliti ne' due §§ precedenti ad interporre o proseguire l'appello, ha luogo la perenzione come al § 971.

§ 1021.

Le cause commerciali saranno iscritte in un ruolo particolare, e proposte secondo l' ordine delle iscrizioni: la iscrizione sarà fatta ed intimata come al § 993: il termine accordato dallo stesso § all' una ed all' altra parte per produrre gli atti e i documenti, sarà di soli dieci giorni dall'intimo della iscrizione.

§ 1022.

La parte più diligente farà chiamare la causa alla prima udienza dopo un altro termine di giorni dieci, con un semplice atto di procuratore: in questo termine è in facoltà delle parti di farsi notificare vicendevolmente, e distribuire ai giudici, brevi memorie contenenti le loro difese, coi sommari rispettivi.

§ 1023.

I giudici, sentite le parti, potranno decidere la causa nella stessa udienza o nella udienza successiva, ovvero emanare l' opinamento: in questo caso si osserveranno le norme speciali, di cui nel § 588, per le cause sommarie che s' iscrivono in ruolo.

Se dichiarano la incompetenza del tribunale di commercio, non potranno giudicare il merito della causa: le parti saranno rimesse al giudice o tribunale competente.

§ 1024.

La esecuzione provvisoria ordinata dai primi giudici non può essere inibita dai tribunali d'appello, che ne' soli casi seguenti;

1.° se fu accordata contro il disposto nel § 951;

2.° se l' appellante produce una prova scritta da cui risulti il pagamento.

§ 1025.

Il tribunale di appello potrà ordinare la esecuzione provvisoria sulla istanza della parte, se i primi giudici omisero di ordinarla, ne'casi in cui viene permessa dalla legge: potranno ancora, nell'ordinarla, ingiuugere al richiedente di prestar cauzione, come al § 1013.

§ 1026.

Nelle cause di commercio non ha luogo il reclamo, di cui ne' §§ 997 e seguenti contro le sentenze emanate in terzo grado.

§ 1027.

Le regole e le forme prescritte superiormente per le dimande che riguardano la inibizione e la esecuzione provvisoria, e per tuttociò che non è compreso in questa Sezione, saranno osservate anche in ordine alle cause di commercio.

SEZIONE V

Disposizioni speciali sul modo di procedere ne'tribunali della sacra Rota e della piena Camera.

§ 1028.

Le cause maggiori di scudi cinquecento si proporranno ne'tribunali della sacra Rota e della piena Camera con le formole dei dubbii.

§ 1029.

Le formole da proporsi nel tribunale della sacra Rota saranno tratte dalla dimanda introdotta innanzi i giudici di primo grado: nelle sole cause decise dalla stessa Rota si proporrà la formola « *an sententia rotalis sit confirmanda vel infirmanda.*

La formola « *an constet de rejudicata, seu potius de causis restitutionis in integrum*, è riservata per le sole cause di restituzione in intiero.

§ 1030.

Nel tribunale della piena Camera tutte le cause maggiori si proporranno con la formola « *an sententia tribunalis . . . sit confirmanda vel infirmanda.*

Il tribunale emanerà sopra ciascun dubbio i motivi di decidere, che si chiamano *voti camerali.*

§ 1031.

Le cause non maggiori di cinquecento scudi, nell' uno e nell' altro tribunale, si proporanno e si decideranno con le seguenti regole;

1.° non potrà proporsi la causa che dopo scorso un termine non maggiore di quaranta giorni, e non minore di un mese, dal decreto del ponente;

2.° se insorgessero difficoltà meritevoli di schiarimento, il tribunale ordinerà che si estenda una breve decisione, nella quale dovranno esporsi le ragioni di dubitare e di decidere in favore dell' una o dell' altra parte, affinchè l' una o l' altra possa confutarle;

3.° da questa decisione non si chiede nuova udienza: la causa tornerà a proporsi dopo un termine non minore di venti giorni, e non magginre di un mese;

4.° la parte favorita dalle ragioni di dubitare e di decidere non può distribuire nuova difesa: è in diritto però di rispondere alla memoria dell' altra parte che impugna la decisione;

5.° se il tribunale pronunzia a forma delle decisioni, non vi sarà bisogno d' inserire i motivi nelle sentenze: negli altri casi le sentenze dovranno essere motivate.

§ 1032.

Le istanze concernenti la inibizione o la esecuzione provvisoria s' introdurranno in ambedue i tribunali con semplice citazione: saranno rimesse dal ponente alla prima rota od alla prima camera dopo dieci giorni, e proposte con semplici memoriali: saranno decise dallo stesso ponente, a forma dei rescritti, con decreti irretrattabili, e non soggetti ad appello o revisione.

§ 1033.

Nelle cause di restituzione in intiero non potrà il tribunale della sacra Rota proferire la sentenza revocatoria o riformatoria della cosa giudicata, senza che siano emanate precedentemente due decisioni conformi.

Nelle cause minori dovrà sempre emanarsi la decisiene, a forma del § 1031 num. 2.°

Abbenchè la sentenza della sacra Rota riformi o revochi la cosa giudicata, non sarà mai luogo ad ulteriore appello, reclamo o revisione.

§ 1034.

Se coloro ai quali fu notificato l' atto d'appello con citazione introduttiva, od alcuno di essi, non compariscono nei suddetti tribunali, dovrà la parte farli citare nuovamente a comparire nel termine di otto giorni per rispondere alla dimanda contenuta nel primo atto di citazione.

La seconda citazione conterrà la data dell' appello e dell' atto d' intimazione, la sostanza della dimanda, la formola del dubbio che s' intende proporre, la istanza per destinare il giorno in cui la causa verrà discussa, e finalmente la dichiarazione che, se il citato o citati persistono nella loro contumacia, gli atti posteriori, le decisioni e le sentenze si riterranno come fatti ed emanate in contradittorio.

§ 1035.

La seconda citazione, quando la parte, nel nuovo termine, non costituisca il procuratore, sarà letta nella udienza del ponente: il ponente approverà o riformerà la formola del dubbio, e destinerà il giorno della discussione.

Non vi sarà bisogno di altra citazione o di altro intimo per proseguire e terminare la causa sino alla sentenza definitiva, eccettuato il caso in cui venga ordinata una verificazione od una prova, prima di pronunziare definitivamente.

§ 1036.

La decisione non sarà nè intimata, nè notificata: il ponente, sopra semplice dimanda della parte, fisserà il giorno in cui dovrà chiedersi la spedizione.

§ 1037.

La sentenza sarà pronunziata sulla seconda citazione: dovrà sempre indicare la data degli atti e dei rescritti.

Sarà notificata al soccombente in persona o nel suo domicilio.

§ 1038.

Le norme prescritte dai §§ 1034 al 1037 sono applicabili alle dimande che riguardano la inibizione contro l' effetto delle sentenze eseguibili provvisoriamente, se la parte citata non avrà costituito il procuratore.

§ 1039.

Non avrà luogo la seconda citazione, nè il modo di procedere enunciato superiormente nel caso di contumacia del procuratore legalmente costituito.

§ 1040.

I rescritti del tribunale sugli incidenti che riguardano la inibizione o la esecuzione provvisoria, abbenchè emanati in contumacia del procuratore, non saranno suscettivi di nuova udienza: i decreti proferiti dal ponente in sequela dei rescritti avranno lo stesso effetto che viene attribuito ai decreti emanati in contradittorio.

§ 1041.

Le cause di commercio di qualunque somma, anche in grado di restituzione in intiero, saranno trattate e decise nel tribunale della sacra Rota con le norme stabilite per le cause minori dai §§ 1031 e 1032.

§ 1042.

I tribunali della sacra Rota e della piena Camera non potranno pronunziare, in terzo grado di giurisdizione, sentenze difformi dalle due precedenti se non viene premesso un doppio sperimento, e se non sono emanate due decisioni pienamente conformi e contradette dalle parti, quando siano comparse: non sarà luogo al reclamo, di cui nel § 997.

La prescrizione contenuta in questo § non è applicabile alle cause di commercio.

§ 1043.

Le spese delle proposizioni contumaciali nelle cause maggiori, anche nel caso di contumacia del procuratore, saranno sempre tassate a carico del contumace, qualunque possa essere l' esito del giudizio.

Dovranno egualmente tassarsi a carico del contumace nelle cause minori, se verrà emanata la decisione.

Quando alle spese degli incidenti relativi alla esecuzione provvisoria, si osserverà il disposto nel § 1015.

§ 1044.

In tutto ciò che non è altrimenti ordinato in questa Sezione, sono mantenute le forme particolari di procedura vigenti nel tribunale della sacra Rota, in quanto possono conciliarsi con le leggi generali e comuni a tutti i magistrati giudiziari.

Il tribunale della piena Camera continuerà ad osservare i metodi e le forme dei giudizi rotali.

TITOLO XII

Dei ricorsi al tribunale supremo di Segnatura.

SEZIONE I

Regole generali.

§ 1045.

Ha luogo il ricorso al tribunale supremo per l' annullamento o circoscrizione ne' casi contemplati dai §§ 790 e 791.

§ 1046.

Un terzo che aveva interesse principale nella causa, e che non fu citato, o non richiese d' intervenirvi, può dimandare l' annullamento degli atti e delle sentenze che ledono i suoi diritti, per difetto di citazione.

Tale ricorso non compete che allorquando il terzo non abbia proposta la eccezione di nullità nei tre gradi ordinari di giurisdizione.

§ 1047.

Il ricorso per annullamento o circoscrizione non può essere ammesso ; se alcuno dei tre difetti indicati nel § 780 non è chiaramente provato : nel dubbio il tribunale supremo rigetterà la dimanda per l'annullamento.

§ 1048.

Rigetterà egualmente la dimanda , se il difetto apparisce rimesso o sanato , a termini dei §§ 784 al 787.

§ 1049.

Ha luogo il ricorso per determinare la competenza , quando una medesima causa è introdotta simultaneamente innanzi più giudici o tribunali di eguale giurisdizione.

Il tribunale supremo deciderà la controversia secondo le norme sulla competenza stabilite nel Tit. II : ordinerà che la causa si prosegua avanti il giudice o tribunale che sarà dichiarato competente , annullando gli atti degli altri giudici o tribunali.

§ 1050.

Quando una causa medesima , ovvero più cause fra di loro connesse , o l' una dall' altra dipendenti , sono introdotte avanti diversi giudici o tribunali , ha luogo il ricorso per la avocazione e riunione di esse avanti un solo giudice o tribunale , affinchè da un solo siano decise.

Sono connesse e dipendenti quelle cause che hanno una stessa continenza , cosicchè il farle decidere da diversi giudici o tribunali produrrebbe contrarietà di giudicati.

§ 1051.

Nel caso del § precedente , il tribunale supremo riunirà le cause, e le rimetterà al giudice o tribunale che sarà stato prevenuto nella causa di entità maggiore , salvo sempre il privilegio del foro ecclesiastico.

La prevenzione si desume dalla notifica anteriore dell' atto di citazione innanzi l'uno o l' altro giudice o tribunale, quando però sia prodotto in cancelleria coi documenti ad esso relativi, a forma del § 541.

§ 1052.

Non è ammissibile il ricorso per l'avocazione o riunione delle cause;

1.° quando non siano introdotte innanzi i giudici o tribunali dello stesso grado, salvo il disposto nel § 799;

2.° quando la causa da avocarsi o riunirsi non sia pendente;

3.° quando l'una o l'altra causa si trovi in istato d'essere decisa, a termini del § 906;

4.° quando, avuto riguardo alle circostanze ed alla qualità dei giudizi rispettivi, si riconosca che il ricorso è diretto ad impedire o ritardare il corso dell'uno o dell'altro.

§ 1053.

Ha luogo il ricorso perchè venga ammessa la ricusa de' giudici, quando sia fondata sopra un motivo di legittimo sospetto.

§ 1054.

Sono motivi di legittimo sospetto;

1.° le questioni pendenti in giudizio tra il giudice ed una delle parti;

2.° le inimicizie gravi;

3.° l'interesse nella causa;

4.° il parere manifestato dal giudice in voce od in iscritto nella causa stessa, l'averla conosciuta come giudice in altro grado di giurisdizione, o come arbitro, e l'averla difesa come procuratore od avvocato;

5.° la parentela in qualunque grado nella linea retta, e nella linea trasversale sino al quarto grado della computazione civile inclusivamente: l'affinità diretta in qualunque grado, la trasversale sino al secondo.

§ 1055.

Se la ricusa viene ammessa, il tribunale supremo ordinerà che il giudice ricusato si astenga dal giudicare: quando la causa sia

introdotta avanti un tribunale collegiale, un altro giudice o supplente farà le veci del giudice ricusato: quando sia introdotta avanti un governatore, assessore o altro giusdicente delle provincie, la causa sarà rimessa al tribunale civile: il tribunale procederà nel modo ch'è prescritto dal § 511 in fine.

In ordine agli assessori dell'A. C., ai giudici capitolini, ed a quello de' mercenari si osserverà la disposizione del § 512.

§ 1056.

Non è ammissibile il ricorso concernente la ricusa;

1.° contro un intiero tribunale civile, di commercio, o di appello;

2.° contro qualunque giudice allorchè il ricusante ha proposto le eccezioni sul merito della causa, se il motivo di sospetto non è sopravvenuto posteriormente.

§ 1057.

Ha luogo il ricorso per ottenere il rimedio straordinario della restituzione in intiero, qualora il ricorrente dimostri la ingiustizia manifesta della cosa giudicata.

§ 1058.

La ingiustizia manifesta dee risultare,

o dall'essersi giudicato sopra documenti riconosciuti in appresso come falsi;

o dall'essersi rinvenuti documenti pubblici o privati, coi quali si provino fatti nuovi e decisivi;

o dal non essersi nelle sentenze avuto ragione di qualche legge;

o dall'essersi espressamente contravvenuto ad una legge in vigore.

§ 1059.

La inosservanza delle forme prescritte dalle leggi di procedura potrà ritenersi dal tribunale supremo come violazione di legge, all'effetto di accordare la restituzione in intiero, ne' seguenti casi;

1.° se i tribunali non hanno dato per iscritto le ragioni di dubitare e di decidere;

2.° se le sentenze non sono motivate ;
3.° se non furono osservati i termini sostanziali del giudizio.

§ 1060.

Non è ammissibile il ricorso per la restituzione in intiero ;
1.° nelle cause non maggiori di cinquanta scudi ;
2.° dalle sentenze pronunziate dai tribunali d' appello sugli incidenti d' inappellabilità o della esecuzione provvisoria ;
3.° dalle sentenze interlocutorie che riguardano la semplice ordinazione ed istruzione del processo ;
4.° in tutti i casi ne' quali e vietato dalla legge qualunque reclamo o revisione ;
5.° dalle sentenze accettate dal soccombente.

§ 1061.

La esecuzione volontaria della cosa giudicata, dopo la sentenza di ultimo grado non toglie il diritto d' implorare ed ottenere dal tribunale supremo il rimedio straordinario della restituzione in intiero.

§ 1062.

La legge accorda un termine di tre mesi dall' ultimo atto di esecuzione della sentenza emanata in ultimo grado ad interporre il ricorso per l' annullamento o circoscrizione, ed un termine di mesi sei dalla stessa epoca ad interporre il ricorso per la restituzione in intiero.

Questi termini sono perentori per tutte le parti e per tutte le persone, come al § 971.

§ 1063.

È perento il diritto di ricorrere per la competenza, e per la avocazione e riunione delle cause, allorchè le medesime sono giudicate in ultima istanza.

In tal caso è riservato alle parti il ricorso per l' annullamento, se avrà luogo, da interporsi nel termine del § precedente.

§. 1064.

I ricorsi al tribunale supremo per l' annullamento e per la restituzione in intiero non avranno mai effetto sospensivo : qualunque

inibizione venisse chiesta od accordata, sarebbe nulla di pieno diritto, e di niun valore.

Gli altri ricorsi saranno sospensivi, e produrranno inibizione dal giorno della notifica alla parte in persona o nel suo domicilio, qualora siano osservate le forme che si prescriveranno nella Sezione seguente.

SEZIONE II

Del modo d' introdurre e proseguire i ricorsi al tribunale supremo.

§ 1065.

I ricorsi per l' annullamento o circoscrizione s' interporranno nella cancelleria del giudice o tribunale, ove esistono gli atti o le sentenze impugnate:

quelli che riguardano le questioni di competenza, nella cancelleria del giudice o tribunale che si pretende incompetente:

quelli che riguardano avocazioni od unioni di cause, nella cancelleria del giudice o tribunale, da cui si pretende che la causa debba avocarsi:

quelli che riguardano la ricusa de' giudici, nella cancelleria del giudice ricusato; ovvero nella cancelleria del tribunale, ove siedono i giudici sospetti:

quelli che riguardano la restituzione in intiero, nella cancelleria del tribunale che ha pronunziato in ultimo grado.

§ 1066.

L' atto di ricorso si fa per mezzo di comparsa contenente i motivi: tale comparsa sarà sottoscritta sul registro di cancelleria dello stesso ricorrente, o dal suo procuratore, e dal cancelliere del giudice o tribunale.

Il cancelliere ne rilascerà una copia autentica al ricorrente: questi la farà notificare per intiero a ciascuna delle altre parti in persona o nel suo domicilio, con citazione a comparire nel termine ordinario innanzi il tribunale supremo.

Se il ricorso ha per oggetto la ricusa di un giudice, l' atto dovrà notificarsi anche al giudice ricusato, il quale apporrà il suo visto sull' originale.

§ 1067.

Nel termine a comparire il ricorrente dovrà produrre nella cancelleria del tribunale supremo;

1.° l'atto di citazione con la copia del ricorso, legalmente notificato;

2.° un certificato del preposto del registro, da cui risulti ch' esso ha fatto nella di lui cassa un deposito di scudi dieci se la causa è maggiore, e di scudi quattro nelle cause minori: di tali somme, nel caso di vittoria, sarà ordinata la restituzione al deponente: se il ricorso è dichiarato inammissibile, o se la istanza viene rigettata, si lucreranno dalla pia congregazione di s. Ivo.

Se il ricorrente non adempie alle prescrizioni contenute in questo §, il ricorso si ritiene come non interposto.

§ 1068.

Nel medesimo termine, la parte o le parti citate dovranno costituire il loro procuratore nella forma prescritta dai §§ 542 e 543.

§ 1069.

Se il procuratore sarà costituito, la parte più diligente chiamerà l'altra, con un semplice atto, alla udienza del prelato uditore perchè sia destinato il giorno della discussione.

Se la causa è maggiore, sarà destinata la prima adunanza dopo un mese; e la prima dopo venti giorni, se la causa è minore: sarà nominato, con lo stesso decreto, un prelato referendario per proporre la causa, e farne rapporto.

§ 1070.

Il decreto del prelato uditore non sarà notificato: se il procuratore non è comparso alla udienza, terrà luogo di notifica un semplice intimo.

§ 1071.

La parte più diligente farà iscrivere la causa nel ruolo: tutte le cause si proporranno secondo l'ordine delle iscrizioni.

La iscrizione sarà intimata al procuratore dell'altra parte.

§ 1072.

Dal giorno di tale intimo le parti avranno un termine di giorni quindici a produrre in cancelleria la copia autentica degli atti e dei documenti relativi alla causa, ritenuto il disposto dal § 994.

§ 1073.

Se nella istanza si richiede l'annullamento di tutti gli atti, sarà prodotta la intiera copia dei medesimi: quando si chiegga l'annullamento delle sole sentenze, queste sole saranno prodotte in cancelleria.

Nelle questioni di competenza, avocazione od unione, sarà prodotta la copia autentica degli atti dei giudici o tribunali, ove sono introdotte le cause.

Non vi sarà bisogno di produrre gli atti allorchè si tratta di ricorso per la ricusa dei giudici sospetti.

Nelle cause di restituzione in intiero, si produrrà la copia autentica delle sentenze che formano la cosa giudicata.

§ 1074.

Se le produzioni ordinate dal § precedente non sono fatte nel termine stabilito dal § 1072, ciascuna delle parti è in facoltà di chiedere al prelato uditore che la discussione venga differita: il prelato uditore dovrà, in questo caso, proferire il decreto a forma dell'istanza.

§ 1075.

Non potranno i votanti del supremo tribunale avere a calcolo i documenti non prodotti: se venissero inseriti nei sommari, potranno, sulla istanza di una delle parti, differire il giudizio, o decidere la causa ritenendoli come non esistenti.

§ 1076.

Dieci giorni prima che la causa sia proposta, il procuratore della parte più diligente farà intimare con un semplice atto al procuratore dell'altra parte, che nella prossima segnatura avrà luogo a discussione.

La causa verrà proposta e discussa nei modi e nelle forme che saranno indicate nella Sezione seguente.

§ 1077.

Le dimande per la inammissibilità dei ricorsi, per gli attentati e per gli altri incidenti saranno introdotte avanti il prelato uditore con semplice citazione al procuratore dell' altra parte.

Il prelato uditore dovrà rimetterle al tribunale, destinando la prima segnatura dopo dieci giorni per farne la discussione.

Se le dimande incidenti dipendono dalla istanza principale, potrà il tribunale differirne il giudizio, per deciderle nella medesima segnatura.

Le spese occasionate da tali dimande dovranno sempre tassarsi a carico della parte che soccombe nell' incidente, abbenchè non soccomba nella istanza principale.

§ 1078.

La parte che intende rinunziare al ricorso interposto, dovrà procedere nel modo stabilito dal § 912: la rinunzia produrrà gli stessi effetti indicati dal § 966.

SEZIONE III

Delle discussioni e degli opinamenti.

§ 1079.

Le discussioni delle cause maggiori e delle cause minori, riservate al pieno tribunale dal § 341, ed anche degli incidenti, si faranno in iscritto ed in voce.

§ 1080.

I procuratori dell' una e dell' altra parte faranno distribuire al cardinale Prefetto, ai prelati votanti, al prelato uditore del tribunale, al prelato referendario, ed all' uditore della prefettura, le loro allegazioni o memorie stampate coi sommari rispettivi, sei giorni prima della segnatura destinata, compreso quello in cui si fa la distribuzione.

Contemporaneamente, o al più tardi nella mattina del giorno successivo, le allegazioni coi sommari distribuite ai giudici saranno notificate con un semplice atto dall' uno all' altro procuratore.

§ 1081.

Nel fine della allegazione sarà riferito testualmente il tenore del ricorso e della istanza rimessa al tribunale, non che degli atti o sentenze prodotte, come al § 1073.

§ 1082.

Ciascuna delle parti farà distribuire la sua risposta tre giorni prima della segnatura destinata: nel giorno seguente la farà notificare all' altra parte.

§ 1083.

I giudici sentiranno le informazioni in voce dei procuratori ed avvocati delle parti: proporranno ad essi le difficoltà di fatto e di diritto per averne gli opportuni schiarimenti.

§ 1084.

Il tribunale emanerà il rescritto contenente il suo opinamento sulla istanza promossa: destinerà un votante per estenderne i motivi col mezzo di una decisione: ordinerà che la causa sia discussa nuovamente dopo venti giorni da quello in cui la decisione sarà notificata.

§ 1085.

La notifica della decisione si farà dalla parte più diligente con atto semplice di procuratore.

§ 1086.

Nella seconda discussione la parte favorita dall'opinamento non potrà distribuire nuova difesa: distribuirà la sola decisione con una breve supplica per la conferma del rescritto.

§ 1087.

La parte soccombente farà distribuire e notificare all'altra parte la sua risposta ai motivi della decisione nel termine stabilito dal § 1080: l'altra parte farà distribuire e notificare la replica nel termine del § 1082, quando lo creda opportuno.

§ 1088.

I giudici sentiranno nuovamente le informazioni in voce: quindi pronunzieranno il rescritto confermatorio o revocatorio del precedente.

Il tribunale destinerà un votante per estenderne e pubblicarne i motivi nel solo caso che sia revocatorio o difforme in qualche parte dal primo.

§ 1089.

La nuova decisione dovrà notificarsi al soccombente, e prodursi in cancelleria unitamente alla prima: l' una e l' altra saranno inserite nel fascicolo della causa.

§ 1090.

Nelle cause minori riservate al giudizio del pieno tribunale dal § 341 si osserveranno le stesse norme che sono prescritte per le cause maggiori, con le seguenti eccezioni;

1.° non avrà luogo la intimazione ordinata dal § 1071;

2.° non sarà emanato l'opinamento: se insorgono difficoltà intorno ai fatti, potrà il tribunale differire il suo giudizio alla prossima segnatura, ordinando al prelato uditore di renderle note alle parti, perchè diano gli opportuni schiarimenti: tali difficoltà saranno scritte dall' uditore nel registro delle risoluzioni: il cancelliere potrà darne copia in carta libera;

3.° ogni memoria, risposta, o replica non potrà eccedere un foglio di stampa.

§ 1091.

Le norme stabilite nel § precedente intorno alle cause minori sono comuni alle dimande incidentali.

Nondimeno la distribuzione e la notifica delle memorie relative a tali dimande si farà tre giorni prima della segnatura desti-

mata: nel giorno successivo si distribuiranno e si notificheranno le risposte, e si terrà dai giudici la informazione.

SEZIONE IV

Del modo di procedere in contumacia.

§ 1092.

Se la parte o le parti citate, od alcuna di esse, non ha costituito il procuratore, il ricorrente la farà nuovamente citare affinchè comparisca entro un nuovo termine eguale al primo.

§ 1093.

La seconda citazione conterrà la data dell' atto di ricorso, la sostanza del medesimo, la indicazione del giorno della notifica, la istanza per destinare il giorno in cui sarà proposta la causa, e la dichiarazione che, persistendo i citati nella loro contumacia, il giudizio da proferirsi sulla istanza del ricorrente si riterrà come proferito in contradittorio.

§ 1094.

Se nel nuovo termine la parte o le parti non costituiscono il procuratore, la seconda citazione sarà letta nella udienza: il prelato uditore destinerà il giorno della discussione a forma del § 1069.

§ 1095.

Non sarà fatto altro intimo o altra citazione al contumace: le decisioni non gli saranno nè intimate, nè notificate.

§ 1096.

Non avrà luogo la seconda citazione, nè il modo di procedere indicato nei §§ precedenti, allorchè sia contumace il procuratore.

§ 1097.

Quando il procuratore dell' una o dell' altra parte non abbia esibita la sua difesa al supremo tribunale, gli verrà intimato, con lo stesso atto di notifica della prima decisione, che la causa si deciderà irretrattabilmente nel secondo sperimento, abbenchè persista nella sua contumacia.

§ 1098.

Le spese delle proposizioni contumaciali, anche nel caso di contumacia del procuratore, saranno sempre tassate a carico del contumace, qualunque possa essere l'esito del giudizio.

SEZIONE V

Dei rescritti.

§ 1099.

I rescritti del tribunale supremo saranno concepiti con le formole usitate finora.

§ 1100.

Nelle istanze di annullamento, ove non venga allegato il difetto di giurisdizione, è in facoltà del tribunale supremo di dichiarare che gli atti o le sentenze sono annullate o circoscritte, ovvero di ordinare ai giudici o tribunali, che procedano *ex integro*.

§ 1101.

Il tribunale supremo dovrà, in ogni caso, ammettere o rigettare puramente e semplicemente la querela di nullità: non potrà rimetterne la cognizione ai giudici o tribunali di prima o di ulteriore istanza.

§ 1102.

Nelle cause di restituzione in intiero, i rescritti saranno sempre concepiti con formole devolutive: ma, qualunque sia la formola di rescrivere, non sarà mai sospesa la esecuzione piena ed intiera della cosa giudicata, anche in ordine alla tassa, liquidazione e pagamento delle spese, a forma del § 273.

§ 1103.

I ricorrenti che soccombono nelle cause di ricusa de' giudici e di restituzione in intiero, saranno condannati con lo stesso rescritto ad una multa non minore di scudi cinque da applicarsi alla pia congregazione di s. Ivo.

§ 1104.

I rescritti emanati dal pieno tribunale dopo la seconda discussione nelle cause maggiori, e quelli pure che riguardano cause minori riservate allo stesso tribunale, o dimande incidenti, saranno sempre irretrattabili e definitivi, non ostante la contumacia della parte o del suo procuratore.

SEZIONE VI

Delle forme speciali di procedere negli affari di competenza dell' uditore del tribunale, e dell' uditore della prefettura.

Capitolo I

Delle cause minori.

§ 1105.

Le disposizioni dei §§ 1065 al 1068 sono comuni alle cause minori non riservate al pieno tribunale.

§ 1106.

Allorchè il procuratore sarà costituito, la parte più diligente chiamerà l' altra parte alla udienza, perchè venga ammessa o rigettata la dimanda proposta con l' atto di ricorso.

§ 1107.

Tre giorni prima della udienza, ambedue le parti esibiranno al giudice, e si faranno notificare vicendevolmente per atto di procuratore, le loro difese in iscritto coi sommari rispettivi.

§ 1108.

Nel giorno della udienza il giudice esporrà brevemente in iscritto la sua opinione, ed assegnerà alle parti un tempo, più o meno breve secondo le circostanze, ad esibire e notificare le risposte cogli opportuni schiarimenti: il cancelliere ne darà una semplice copia alla parte richiedente.

§ 1109.

Scorso il termine assegnato, il giudice pronunzierà il suo decreto.

Questo decreto sarà notificato all' altra parte con atto di procuratore.

§ 1110.

Se nasce disputa sul valore della causa in ordine alla competenza del prelato uditore, dovrà egli rimettere l'incidente al pieno tribunale: la controversia sarà trattata e decisa nella forma prescritta dai §§ 1077 e 1091 per le altre dimande incidentali.

§ 1111.

Il prelato uditore non potrà mai rivedere, ritrattare o riformare i suoi decreti, salvo alla parte soccombente il diritto di reclamarne all' uditore della prefettura.

Neppure potrà accordare in verun caso inibizioni, sospensioni o supersessorie: tali inibizioni, sospensioni o supersessorie potranno disprezzarsi impunemente senza vizio di attentato.

§ 1112.

Il reclamo all' uditore della prefettura s'interpone col mezzo di comparsa in cancelleria, sottoscritta dal procuratore, ed intimata all' altra parte, nel termine di tre giorni dalla notifica del decreto: se la comparsa non è fatta ed intimata in questo termine, il diritto di reclamare è perento: il decreto sarà notificato alla parte in persona o nel suo domicilio, e potrà eseguirsi dopo tre giorni dalla notifica.

§ 1113.

I decreti che riguardano semplici provvisioni, saranno eseguiti non ostante il reclamo, e senza pregiudicarvi, per ministero e disposizione della legge.

§ 1114.

Allorchè il reclamo sarà interposto, la parte più diligente porterà la causa all' uditore della prefettura con un semplice atto di procuratore.

§ 1115.

Saranno esibite all' uditore della prefettura le stesse memorie o allegazioni coi sommari, che furono presentate all' uditore del tribunale.

§ 1116.

L' uditore della prefettura procederà col metodo enunciato nei §§ 1107 e seguenti.

Le risposte alla opinione manifestata nella udienza dovranno notificarsi fra le parti.

§ 1117.

I decreti dell' uditore della prefettura che confermano quelli del prelato uditore, saranno notificati al procuratore ed alla parte in persona o nel suo domicilio.

Saranno eseguibili dopo il termine stabilito dal § 1112.

§ 1118.

Il disposto nel § 1111 in ordine ai decreti del prelato uditore è comune ai decreti dell' uditore della prefettura.

§ 1119.

La parte che intende di reclamare al pieno tribunale dai decreti difformi del prelato uditore e dell'uditore della prefettura, dovrà interporre il suo reclamo nel modo e nel termine prescritto ed assegnato dal § 1112.

La causa verrà proposta nella prima segnatura dopo dieci giorni dalla intimazione del reclamo, nella forma stabilita per le dimande incidentali.

Qualora il reclamo non venga interposto, si procederà come al § 1117.

§ 1120.

Nei casi di contumacia della parte avanti il prelato uditore si osservaranno le seguenti regole;

1.° il ricorrente dovrà farla citare una seconda volta, a forma dei §§ 1092 e seguenti;

2.° se la parte nuovamente citata persiste nella sua contumacia, la seconda citazione sarà letta in udienza: il prelato uditore potrà emanare nella udienza stessa il suo decreto, quante volte la causa non gli sembri esigere maggiori schiarimenti;

3.° tale decreto sarà notificato per intiero alla parte.

§ 1121.

I decreti emanati in contumacia, sia delle parti, sia de' loro procuratori, saranno anch' essi irretrattabili, a forma del § 1111.

Capitolo II

Della esecuzione dei rescritti e dei decreti.

§ 1122.

I rescritti del pieno tribunale saranno resi esecutivi dal prelato uditore sulla istanza della parte per atto di citazione notificato al procuratore.

Se la parte non ha costituito il procuratore, terrà luogo d'istanza il secondo atto di citazione.

§ 1123.

Il prelato uditore enuncierà nel decreto il rescritto e le decisioni: pronunzierà analogamente all' uno ed alle altre, e condannerà il soccombente alle spese.

§ 1124.

I decreti esecutivi del prelato uditore non sono soggetti a reclamo innanzi l' uditore della prefettura: dovranno essere notificati al procuratore ed alla parte, in persona o nel suo domi-

cilio: in questo, e negli altri casi ove abbia luogo la notifica, il cancelliere ne rilascierà una copia autentica tratta dal giornale di udienza, con la intestazione, e con la formola indicata dai §§ 609 e 610.

§ 1125.

La tassa e liquidazione delle spese, e quella pure de' frutti e de' danni ed interessi, quando abbiano luogo, si farà dal prelato uditore.

§ 1126.

La parte che avrà ottenuta la condanna, produrrà in cancelleria una nota sottoscritta dal procuratore, sia delle spese, sia de' frutti da restituirsi, sia de' danni ed interessi, coi documenti giustificativi.

Nella nota delle spese sarà citata in margine di ciascun articolo la disposizione analoga della tariffa.

§ 1127.

La produzione sarà intimata al procuratore dell' altra parte, ovvero alla parte stessa se non lo avrà costituito, con citazione a comparire innanzi il prelato uditore perchè venga ordinato il pagamento della somma contenuta nella nota prodotta: non vi sarà bisogno di seconda citazione contro la parte contumace.

§ 1128.

Se la somma contenuta nella nota è maggiore di duecento scudi, il prelato uditore rimetterà la causa al pieno tribunale.

Qualora si tratti di sole spese, si osserverà dal pieno tribunale il modo di procedere ch' è prescritto per le dimande incidenti: se trattasi di frutti, danni ed interessi, si osserverà quanto è disposto in ordine alle cause maggiori.

§ 1129.

Nel resto si procederà con le norme stabilite nel Capitolo precedente.

§ 1130.

I decreti relativi alla tassa e liquidazione delle spese, de' frutti, e dei danni ed interessi potranno essere eseguiti coi pignoramenti ed altri mezzi coattivi dopo il termine di cinque giorni dalla notifica alla parte.

§ 1131.

Nelle cause di ricusa de' giudici, se la ricusa viene ammessa, il giudice ricusato non sarà mai tenuto a rifazione di spese.

Neppure sarà luogo a rifazione di spese nelle cause di restituzione in intiero: tali spese saranno tassate contro la parte che soccombe, nel fine della lite.

§ 1132.

Quando abbia luogo la esecuzione coattiva dei rescritti del pieno tribunale, e dei decreti del prelato uditore o dell' uditore della prefettura, gli atti esecutorii si faranno avanti i giudici o tribunali indicati nella Sezione I del Titolo XIV.

TITOLO XIII

Disposizioni comuni a tutti i giudici ed a tutti i tribunali sul modo di purgare la contumacia.

§ 1133.

La legge accorda al contumace, ancorchè non comparso nel termine della seconda citazione, la facoltà di comparire, e costituire il procuratore, quante volte lo faccia nel tempo e nel modo enunciato dai §§ seguenti.

§ 1134.

Non sarà ammissibile la comparsa del contumace o la costituzione del procuratore se non viene fatta prima che sia compiuta la discussione della causa a termini del disposto nel § 906.

§ 1135.

Nel caso del § precedente, il contumace non sarà ammesso a comparire, che nello stato e nei termini in cui si trova la causa: tutti gli atti anteriori alla comparsa saranno sempre irretrattabili, salve le eccezioni per le nullità sostanziali, come ai §§ 779 e seguenti.

§ 1136.

La dimanda del contumace potrà essere fatta nella udienza del giudice o tribunale ove la causa è pendente: il giudice o tribunale ammetterà la comparsa, quando abbia luogo, ordinando al contumace di pagare irrepetibilmente le spese degli atti anteriori: queste spese saranno liquidate, senza ritardare il progresso della causa.

§ 1137.

La sentenza che ammette la comparsa del contumace, non sarà notificata: terrà luogo di notifica un semplice intimo quando l'altra parte non vi fosse presente.

§ 1138.

Nello stesso giorno in cui sarà emanata la sentenza, il contumace adempirà al disposto nei §§ 542 e 543.

§ 1139.

Nei tribunali della piena Camera e della sacra Rota la dimanda si farà con atto di citazione al procuratore innanzi il ponente della causa.

Nel tribunale supremo di Segnatura si farà, nello stesso modo, innanzi il prelato uditore.

§ 1140.

Il termine assegnato dal § 1133 non perime il diritto del contumace,

1.° se non gli venne notificata la seconda citazione;

2.° se non fu chiamato alla udienza il di lui procuratore, che abbia fatto notificare l'atto di costituzione a termini del § 543.

In questi casi il contumace potrà dedurre le sue ragioni, non ostante la sentenza, innanzi il giudice o tribunale che l'avrà proferita: tale sentenza sarà annullata dallo stesso giudice o tribunale sulla dimanda del contumace, quante volte però non abbia egli interposto appello, o non siano decorsi dieci giorni dall' atto di notifica, con l'aumento che corrisponda alla distanza de' luoghi.

TITOLO XIV

Della esecuzione dei giudicati.

SEZIONE I

Regole generali.

§ 1141.

La procedura relativa alla esecuzione dei giudicati comprende;

1.° gli atti, le controversie e le liquidazioni che hanno luogo in sequela dei medesimi;

2.° gli atti coattivi in virtù di sentenze che non riguardano azioni pecuniarie;

3.° i sequestri esecutivi;

4.° i pignoramenti e le vendite dei beni mobili od immobili, dei diritti od azioni reali;

5.° l'arresto personale.

§ 1142.

Gli atti, le controversie e le liquidazioni indicate nel num. 1.° del § precedente, salvo ciò che sarà disposto in ordine alle spese, appartengono ai giudici od ai tribunali che hanno proferito le sentenze in primo grado: i procuratori, per di cui ministero, od in concorso dei quali, furono emanate le sentenze, si ritengono come legalmente costituiti anche per tali atti, controversie o liquidazioni, senza bisogno di nuovo mandato.

§ 1143.

Le controversie che riguardano la esecuzione delle sentenze enunciate dal num. 2.° del § 1141 appartengono al governatore del luogo in cui sono eseguite, se vennero pronunziate da un governatore: appartengono al tribunale della provincia se furono pronunziate da un tribunale.

§ 1144.

Gli atti e le controversie che riguardano i sequestri esecutivi, appartengono al giudice o al tribunale del luogo o della provincia ove risiede il debitore sequestrato:

gli atti e le controversie che riguardano i pignoramenti de' beni mobili od immobili, dei diritti od azioni reali, appartengono al giudice o al tribunale del luogo o della provincia, ove esistono i beni, le azioni o diritti pignorati:

gli atti e le controversie concernenti l'arresto della persona appartengono al giudice o al tribunale del luogo o della provincia in cui venne eseguito l'arresto.

Il tutto a norma della competenza rispettiva, avuto riguardo alla somma per la quale si procede al sequestro, al pignoramento, all'arresto personale; salvo il disposto nel § seguente.

§ 1145.

Nel caso di più sequestri, ed in tutti gli altri ne' quali ha luogo il contributo, cesserà la competenza dei governatori: il giudizio per la consegna e distribuzione del danaro o del prezzo de' beni mobili si devolve al tribunale civile.

Appartiene egualmente al tribunale civile, qualunque sia la somma che ha dato luogo al pignoramento, il giudizio per la vendita dei beni immobili soggetti ad iscrizioni ipotecarie, e per la graduatoria e distribuzione del prezzo.

§ 1146.

Gli atti che riguardano pignoramenti o vendite giudiziali in virtù di sentenze dei tribunali di commercio, si faranno sempre avanti i tribunali civili da cui dipendono i luoghi ove esistono i beni pignorati, qualunque sia la somma in esse contenuta.

§ 1147.

Il disposto nel § precedente sarà applicabile anche agli affari dei comuni e del fisco, ed a qualunque sentenza che sarà emanata dai tribunali civili per somme non maggiori di duecento scudi.

§ 1148.

I giudicati de' tribunali esteri potranno eseguirsi nello Stato Pontificio ne' modi e nelle forme prescritte dalla notificazione governativa degli 11 marzo 1820.

Nel caso contemplato dalla seconda parte dell'art. 1.° di questa notificazione, in luogo di ricorrere all'uditore del Papa, si porterà il reclamo alla Segreteria di Stato, la quale prenderà le opportune provvidenze per le vie ministeriali, sospesa intanto la esecuzione.

§ 1149.

Le sentenze di qualunque giudice o tribunale saranno esecutive in tutta la estensione dello Stato Pontificio, quantunque debbano eseguirsi fuori della giurisdizione territoriale del magistrato che le avrà proferite.

§ 1150.

Non potrà sospendersi od impedirsi la esecuzione delle sentenze, fuorichè nei casi determinati dalla legge.

§ 1151.

La legge sospende la esecuzione;

1.° se le sentenze sono appellabili in sospensivo, per tutto il termine assegnato dal § 988;

2.° se sono eseguibili provvisoriamente, durante il termine del § 1004;

3.° se sono emanate da tribunali di secondo o di terzo grado, durante il termine di dieci giorni dalla loro notifica alla parte in persona o nel suo domicilio;

4.° se sono inappellabili per disposizione della legge, o divennero tali per la accettazione fattane dal soccombente, durante il termine di tre giorni dalla notifica o dalla accettazione.

Queste disposizioni non comprendono i casi particolari che sono o saranno enunciati in questo Regolamento.

§ 1152.

La legge sospende inoltre la esecuzione delle sentenze definitive che condannano al pagamento di una somma liquida e certa, se il soccombente, dopo emanata la sentenza in primo grado, od anche dopo interposta l'appellazione, accetta puramente e semplicemente la condanna, e rinunzia a qualunque rimedio ordinario o straordinario.

§ 1153.

L'accettazione giudiziale della condanna si fa mediante comparsa in cancelleria sottoscritta dalla stessa parte, o dal di lei procuratore in virtù di speciale mandato.

Questa comparsa sarà intimata all'altra parte con atto di procuratore, contenente la chiamata alla udienza nel termine non minore di un giorno e non maggiore di tre, perchè sia fissato il tempo durante il quale avrà luogo la sospensione.

§ 1154.

Durerà la sospensione per quel tempo che sarà determinato dal giudice o tribunale, avuto riguardo alla entità dell'affare ed alle circostanze del soccombente: questo tempo non sarà minore di giorni quindici, e non maggiore di quattro mesi.

§ 1155.

Nelle cause non maggiori di scudi dieci, la sospensione potrà dimandarsi nell'atto stesso in cui viene dal giudice pronunziata la sentenza: il giudice potrà accordarla per un tempo non minore di giorni dieci, e non maggiore di un mese.

§ 1156.

Non potrà implorarsi, nè ordinarsi alcuna sospensione nelle cause di commercio, nelle cause di alimenti, di mercedi, di frutti di dote, ed in quelle che riguardano misure assicurative e provvisionali.

§ 1157.

Le sentenze che ammettono o rigettano la sospensione, non saranno nè spedite, nè notificate: terrà luogo di notifica un semplice intimo al procuratore od alla parte quando l'una o l'altra non sia comparsa alla udienza: in ogni caso la sospensione comincierà a decorrere dal giorno in cui la sentenza venne proferita.

Non è luogo a verun reclamo, appello, o revisione contro tali sentenze.

§ 1158.

La sospensione implorata ed ammessa non impedisce che si proceda alla tassa e liquidazione delle spese: impedirà soltanto che il debitore venga astretto al pagamento della somma liquidata.

Non potrà sospendersi la esecuzione della sentenza con la quale sono tassate e liquidate le spese, e ne viene ordinato il pagamento.

§ 1159.

La legge vieta di fare arresti personali, sequestri esecutivi, pignoramenti, incanti, vendite giudiziali, ed anche la esecuzione coattiva delle sentenze che non riguardano crediti pecuniari;

1.° in tutti i giorni, prima del levare o dopo il tramontare del Sole;

2.° nei giorni di domenica ed altre feste di precetto, compresa quella del Santo protettore di ciascun luogo;

3.° nei giorni feriati in onore di Dio.

Tuttociò senza pregiudizio dei sequestri assicurativi o provvisionali, e dell'arresto del debitore sospetto di fuga.

§ 1160.

Sono ferie in onore di Dio

dal giorno 17 decembre inclusivamente a tutto il giorno della Epifania;

dalla domenica delle palme a tutta la domenica *in albis*.

§ 1161.

Non si deroga agli usi tollerati relativamente agli ebrei.

§ 1162.

Non può farsi verun pignoramento o sequestro che in virtù di un titolo esecutivo, o di sentenze che si trovino in istato eseguibile.

§ 1163.

Neppure si potrà procedere a pignoramento o sequestro se la sentenza non contiene somme liquide e certe: ove il credito non sia stato liquidato, dovrà prima farsene la giudiziale valutazione.

§ 1164.

Le sentenze non sono esecutive contro i terzi che non vi sono compresi.

Se gli effetti mobili del debitore esistono presso altre persone non comprese nella sentenza, si procederà col mezzo dei sequestri nelle forme che saranno prescritte dalla Sezione V di questo Titolo.

§ 1165.

Il creditore che ha più titoli esecutivi contro un medesimo debitore, potrà procedere cumulativamente per tutti ad un solo sequestro o pignoramento, quando tutti si trovino in istato eseguibile: in questo caso la competenza del giudice o tribunale sarà determinata dalla somma de' crediti riuniti.

§ 1166.

I processi verbali dei pignoramenti ed altri atti esecutorii, oltre le forme particolari da indicarsi in appresso, conterranno tutte le formalità ordinate per la notifica degli atti di citazione.

I testimoni che debbono assistervi, saranno sempre maggiori di età: non potranno essere parenti o affini del debitore, del creditore e del cursore fino al quarto grado della computazione civile inclusivamente, nè loro domestici o servitori.

§ 1167.

I doveri e i diritti della depositeria urbana per Roma e sua Comarca, delle depositerie o pubblici depositari nelle provincie, sono fissati da particolari regolamenti.

§ 1168.

Le depositerie e i depositari pubblici o convenzionali saranno tenuti, secondo le regole del comune diritto, a tutte le obbligazioni che derivano dalla natura del deposito giudiziario.

Non potranno ricusarsi di restituire alle parti i mobili o danari depositati, quando intervenga il loro consenso in forma valida e legale, e siano pagati gli emolumenti.

§ 1169.

Sono validi gli atti di pignoramento per la somma espressa nella sentenza, abbenchè tale somma non fosse intieramente dovuta.

Se il debito è diminuito da pagamenti posteriori alla sentenza, la vendita giudiziale si farà per la somma che rimane a pagarsi.

§ 1170.

Gli atti di vendita giudiziale e di arresto della persona, ove non siano detratte le somme pagate posteriormente alla sentenza, danno luogo alla dimanda di annullamento.

§ 1171.

In tutti i casi in cui la legge non abbia espressamente disposto intorno ai pignoramenti, incanti e vendite giudiziali, potranno le parti interessate, ed anche i cursori e i depositari, aver ricorso ai giudici e tribunali competenti: questi, senza sospendere o ritardare la esecuzione dei giudicati, prenderanno quelle provvidenze che, a norma del bisogno e delle circostanze, siano riconosciute atte a porre in sicuro i diritti del creditore pignorante e del debitore pignorato, conciliando i riguardi dovuti alla equità con quelli richiesti dalla giustizia.

§ 1172.

I sequestri, i pignoramenti e le vendite degli effetti pubblici ossiano crediti o rendite consolidate si faranno con le norme prescritte da leggi speciali.

SEZIONE II

Delle liquidazioni da farsi in sequela dei giudicati.

Capitolo I

Della tassa e liquidazione delle spese.

§ 1173.

La legge dichiara che il soccombente non è tenuto alla rifazione di altre spese, fuorichè di quelle che sono stabilite nella Tariffa.

Sotto il nome di spese si comprendono anche gli onorari degli avvocati e le funzioni dei procuratori.

§ 1174.

La tassa e liquidazione comprenderà le spese di tutte le istanze in tutti i gradi di giurisdizione: chi soccombe in ultimo grado, è tenuto alla rifazione delle spese di tutti i gradi precedenti.

§ 1175.

Si tasseranno le sole spese vive innanzi i governatori ed i tribunali di commercio, quando le parti non siano comparse col mezzo di procuratori approvati.

Quando le cause siano trattate da procuratori, avrà luogo la tassa anche delle loro funzioni.

§ 1176.

Nelle cause avanti i governatori ed i tribunali di commercio, e nelle cause sommarie non iscritte in ruolo avanti i tribunali civili, la tassa e la liquidazione delle spese si farà nella stessa sentenza.

La parte che avrà ottenuta la condanna alle spese, dovrà, nel termine di un giorno dalla pronunzia della sentenza, produrne

la nota in cancelleria: questa nota rimarrà inserita nel fascicolo della causa.

§ 1177.

La parte condannata alle spese potrà fare opposizione alla tassa contenuta nella sentenza, entro tre giorni dalla notifica fattane al suo procuratore se lo avrà costituito, ovvero in persona o al domicilio.

La opposizione si farà per atto semplice di procuratore, contenente i motivi di gravame, e la chiamata alla prima udienza dopo un giorno intiero.

§ 1178.

Nel caso di appello, il termine a fare opposizione decorrerà dal giorno in cui sarà notificata la sentenza confermatoria.

§ 1179.

Nelle cause ordinarie, ed in quelle sommarie iscritte in ruolo, il tribunale nella sua sentenza delegherà uno dei giudici per tassare le spese.

La parte a di cui favore fu pronunziata la condanna, ne produrrà la nota in cancelleria: sarà indicato, in margine di ciascun articolo della nota, quello corrispondente della tariffa.

Il cancelliere esibirà la nota al giudice delegato: questi apporrà il suo visto a ciascun articolo, ed emanerà la sua ordinanza contenente la somma liquidata.

§ 1180.

Una copia autentica della ordinanza con la formola esecutiva sarà notificata al procuratore, ovvero alla parte in persona o nel suo domicilio, se il procuratore non è costituito.

§ 1181.

Dal giorno della notifica decorrerà un termine di otto giorni per fare opposizione alla ordinanza.

La opposizione si farà nel modo enunciato nel § 1177: il termine a comparire sarà di tre giorni.

§ 1182.

La ordinanza del giudice delegato conterrà la tassa delle nuove spese.

Le spese della opposizione dovranno tassarsi nella sentenza con la quale viene ammessa o rigettata: la nuova tassa non sarà soggetta a veruna opposizione o reclamo: questa disposizione è comune alle cause enunciate nel § 1176.

§ 1183.

Nei tribunali di seconda e di ulteriore istanza si tasseranno le spese con le stesse regole prescritte pei tribunali di primo grado dai §§ 1179 e seguenti.

§ 1184.

Se l' appello sarà stato interposto prima che si procedesse alla liquidazione delle spese, potranno i tribunali di secondo o di terzo grado tassare anche le spese delle istanze precedenti.

Le note di tali spese saranno prodotte nella cancelleria del tribunale di secondo o di terzo grado: i cancellieri de' rispettivi tribunali certificheranno veri e sussistenti gli atti descritti in dette note.

§ 1185.

Nei tribunali della sacra Rota e della piena Camera la tassa e la liquidazione delle spese sarà fatta e sottoscritta dal ponente nel modo stabilito dai §§ 1179 e seg., e senza bisogno di citazione.

L' opposizione si farà nella forma e nel termine ch' è fissato dal § 1181, con citazione a comparire innanzi al ponente.

Il ponente dovrà rimettere la istanza al giudizio del tribunale, per essere decisa sopra semplici memorie dallo stesso turno che ha giudicato il merito della causa.

Il decreto del ponente sulla opposizione sarà conforme al rescritto: il tutto a norma del § 1032 intorno alla esecuzione provvisoria.

Capitolo II

Della liquidazione de' danni e interessi.

§ 1186.

La parte che avrà ottenuta la condanna alla rifazione de' danni e interessi, ne formerà una nota, e vi unirà i documenti giustificativi.

Tale nota coi documenti sarà notificata al procuratore dell'altra parte, se lo avrà costituito: l'atto di notifica conterrà la istanza pel pagamento della somma risultante dalla nota, nella forma delle dimande incidentali.

Se non vi è procuratore, la notifica si farà alla stessa parte in persona o nel suo domicilio con citazione a comparire nel termine ordinario.

§ 1187.

La parte o il procuratore a cui sarà notificata la dimanda e la nota, avrà un termine di giorni venti dal giorno della notifica a farvi la sua risposta, allegando i motivi di gravame contro ciascun articolo della medesima.

La risposta sarà notificata all'altra parte con atto di procuratore.

§ 1188.

Scorso il termine assegnato dal § precedente, la causa sarà chiamata alla udienza con un semplice atto.

§ 1189.

I giudici nel pronunziare la sentenza intorno alla liquidazione, avranno riguardo principalmente ai documenti prodotti dall'una e dall'altra parte; potranno valersi in ogni caso degli altri mezzi di prova che sono permessi dalla legge.

Capitolo III

Della liquidazione de' frutti.

§ 1190.

Allorchè la sentenza avrà ordinato la restituzione de' frutti, la parte a di cui favore fu proferita la condanna, farà citare l'altra per ottenerne la liquidazione.

La dimanda si proporrà con atto da notificarsi al procuratore: se questi non è costituito, si procederà come è prescritto nella terza parte del § 1186.

§ 1191.

I giudici assegneranno alla parte citata un termine non minore di venti giorni per produrre una nota specifica e giustificata dei frutti percepiti, ed intimarle all'attore la produzione: la sentenza non sarà nè spedita, nè notificata: terrà luogo di notifica un semplice intimo.

§ 1192.

Se, nel termine assegnato, non sarà prodotta la nota coi documenti giustificativi ed intimata la produzione, ovvero se la medesima si riconosca insufficiente, potranno i giudici liquidare i frutti con la norma della tassa legale, o col mezzo di altre prove come al § 1189.

SEZIONE III.

Della esecuzione dei giudicati contro i terzi.

§ 1193.

Allorchè un giudicato comprenda la universalità de' beni, dei quali alcuni esistano presso altre persone non comprese nella istanza promossa, dovrà il medesimo notificarsi a ciascuno dei detentori, con precetto di rilasciare nel termine di un mese, più il tempo corrispondente alla distanza de' luoghi, i beni da esso ritenuti.

§ 1194.

Il precetto sarà notificato alla parte in persona o nel suo domicilio: conterrà la costituzione del procuratore e le altre forme prescritte per gli atti di citazione.

§ 1195.

Nel termine stabilito dal § precedente, il detentore potrà fare opposizione al precetto allegando i motivi pei quali intende di ritenere i beni non ostante la cosa giudicata, e costituendo il procuratore.

L'atto di opposizione sarà notificato al procuratore dell'altra parte costituito nel precetto.

§ 1196.

La controversia sarà decisa dal tribunale che ha pronunziato in primo grado sulla istanza concernente la universalità de' beni, con le norme dei giudizi sommari.

§ 1197.

Nel caso di appello dalla sentenza che sarà emanata contro il terzo, potrà il tribunale di secondo grado ordinare la esecuzione provvisoria a forma del § 976.

§ 1198.

Avrà luogo lo stesso modo di procedere allorchè si tratti di beni posseduti dalla parte nel principiare del giudizio, e trasferiti in altre persone durante la lite.

SEZIONE IV

Della esecuzione coattiva delle sentenze che non riguardano azioni pecuniarie.

§ 1199.

Quando si debba eseguire una sentenza che ordina la immissione al possesso di uno o più fondi, il cursore, a cui ne sarà consegnata la spedizione esecutiva, si porterà sul luogo unitamente alla parte che l' ha ottenuta, od a persona munita di speciale procura: ingiungerà ai detentori di rilasciare il fondo, ed ai coloni, affittuari od inquilini di riconoscere in possessore o padrone quegli a di cui favore fu ordinata la immissione, e lo porrà o rimetterà in possesso in presenza di due testimoni.

§ 1200.

Se la parte che soffre la esecuzione, o qualunque altra persona resiste, o tenta con vie di fatto d' impedirla, potrà il cursore prevalersi della forza armata.

§ 1201.

Qualora le porte siano chiuse, e ne venga ricusata l' apertura, il cursore procederà com' è prescritto nella Sezione VI Cap. I del presente Titolo intorno al pignoramento de' mobili.

§ 1202.

Se nel fondo o fondi si trovano mobili od effetti che appartengono al detentore o ad altre persone, e queste ricusino di levarli, il cursore li farà trasportare alla depositeria del luogo o del luogo il più vicino, affinchè vi siano ritenuti a disposizione del giudice o tribunale: salvo il caso in cui le parti consentissero di lasciarli nel fondo, o di asportarli in altro luogo, affidandone la custodia ad un depositario convenzionale.

§ 1203.

Il cursore estenderà processo verbale della esecuzione: vi enuncierà le circostanze prevedute dai §§ precedenti.

Il processo verbale sarà sottoscritto dalle parti, dai coloni, affittuari od inquilini, dai testimoni, dal capo della forza se vi sarà chiamata, e dal cursore.

Il cursore ne darà immediatamente una copia alla parte che soffre la esecuzione: se la parte non è presente, ne farà la notifica a persona o domicilio, nel termine di un giorno, oltre il tempo che corrisponde alla distanza: consegnerà l'originale alla parte che lo ha incaricato di farla: questa dovrà esibirlo all'uffizio del censo perchè ne venga fatta annotazione sul registro: dovrà quindi produrlo in cancelleria.

§ 1204.

Le stesse regole avranno luogo nell'eseguire le sentenze di manutenzione, e quelle pure di espulsione dei conduttori dai fondi locati.

§ 1205.

In tutti gli altri casi di sentenze che non riguardano pagamento di somme, il cursore dovrà procedere alla esecuzione a norma di quanto viene ordinato nelle stesse sentenze, conformandosi alle regole superiormente stabilite.

SEZIONE V.

Del sequestro esecutivo.

§ 1206.

L'atto che, in virtù di sentenza in istato eseguibile, sottopone a pegno giudiziale i danari o gli effetti del debitore esistenti presso terzi, si chiama sequestro esecutivo.

§ 1207.

Il sequestro esecutivo si fa col mezzo di una intimazione al terzo sequestratario.

Tale intimazione, oltre le formalità prescritte nelle Sez. II e III del Tit. III, dee contenere;

1.° la somma liquida per la quale si procede al sequestro;

2.° la menzione precisa della sentenza in istato eseguibile, che condanna il debitore;

3.° il divieto di pagare o di consegnare al debitore o ad altri per esso, sotto pena di doppio pagamento, il danaro o gli effetti che gli appartengono, fino alla concorrenza della somma dovuta e delle spese.

§ 1208.

L'atto di sequestro sarà notificato al debitore nel termine di tre giorni: se vi è procuratore costituito, la notifica si farà con un semplice atto.

§ 1209.

Il creditore sequestrante denunzierà al sequestratario, con un semplice intimo, di aver fatta la notifica ordinata dal § precedente.

Dal giorno di questa denunzia comincerà a decorrere in favore del sequestratario un termine di giorni dieci per dichiarare se e quali somme od effetti ritiene di pertinenza del debitore.

§ 1210.

La dichiarazione si farà in cancelleria del giudice o tribunale competente per conoscere del sequestro: sarà sottoscritta dal sequestratario, o da persona munita di speciale mandato.

§ 1211.

Se il terzo sequestratario ritiene somme od effetti di proprietà del debitore, sarà tenuto ad indicare nella sua dichiarazione le stesse somme ed effetti, la causa del debito, i titoli per cui li ritiene.

Se dichiara di non essere debitore o detentore, dovrà enunciare l'atto o la causa della liberazione.

In qualunque caso la dichiarazione sarà munita di giuramento; conterrà la costituzione del procuratore: una copia autentica della medesima estratta dalla cancelleria sarà notificata al creditore sequestrante.

§ 1212.

Qualora il sequestratario avesse ricevuti altri sequestri, dovrà enunciarli nella dichiarazione.

La dichiarazione sarà notificata a tutti i creditori sequestranti, anche nel caso di sequestri sopravvenuti posteriormente.

§ 1213.

Il creditore sequestrante farà notificare al debitore la dichiarazione del sequestratario: farà citare l'uno e l'altro, per atto di procuratore, perchè venga ordinata la consegna del danaro od il trasporto degli effetti alla pubblica depositeria, a forma della dichiarazione.

Se il debitore non avrà costituito il procuratore, sarà citato in persona o nel domicilio a comparire nel termine ordinario: in questo caso l'atto da notificarsi al procuratore del sequestratario conterrà lo stesso termine assegnato al debitore.

§ 1214.

Se il creditore sequestrante non avesse diritto di procedere al sequestro, o gli atti del medesimo fossero nulli, potrà il debitore sequestrato opporsi alla consegna, e dimandare che il sequestro sia tolto.

Quando il debitore non si opponga, ovvero la di lui opposizione si riconosca insussistente, dovranno i giudici ordinare la consegna, o il trasporto degli effetti alla depositeria, per essere venduti al pubblico incanto.

§ 1215.

Nel caso di più sequestri, il tribunale, sulla istanza di uno de' sequestranti, potrà ordinare il deposito della somma sequestrata, per farne la distribuzione con le norme del contributo.

§ 1216.

L'incanto e la vendita degli effetti, e la distribuzione del danaro o del prezzo fra i creditori sequestranti, si faranno con le regole stabilite nei Cap. I e II della Sez. VII, e nella Sez. VIII.

§ 1217.

Se trattasi di sequestri sopra crediti fruttiferi non iscaduti, sopra canoni, censi od altre rendite di egual natura, sopra assegnamenti, pensioni, corrisposte di affitti o altre somministrazioni progressive, il giudice o tribunale ordinerà la consegna od il deposito de' frutti e delle prestazioni decorse e da decorrere in appresso fino alla estinzione del credito o crediti rispettivi.

§ 1218.

Se il sequestratario non avrà fatta alcuna dichiarazione, sarà presunto detentore delle somme o degli effetti sequestrati, e sarà condannato come tale al pagamento o rilascio, quando non escluda questa presunzione coi mezzi permessi dalla legge, ovvero non provi di aver pagato o restituito ciò che doveva o riteneva di pertinenza del debitore.

Se la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni dei §§ 1210 e 1211, il sequestratario sarà condannato alla emenda dei danni ed interessi in favore degli altri sequestranti.

§ 1219.

Il creditore sequestrante può impugnare la dichiarazione del sequestratario, dimostrandone la inesattezza o la insussistenza, e costringendo il dichiarante a produrre la prova della sua liberazione se l'avesse allegata: l'incidente sarà portato alla udienza con un semplice atto contenente i motivi: vi sarà chiamato anche il debitore.

Se non viene impugnata la dichiarazione, o se il giudice o tribunale la riconosce valida ed efficace, le spese fatte dal sequestratario dovranno prelevarsi dalla somma dovuta, o dal danaro che si ritrae dalla vendita degli effetti sequestrati.

§ 1220.

La sentenza che ordina il rilascio degli effetti sequestrati ed il trasporto dei medesimi alla depositeria, sarà eseguita con le stesse norme che verranno prescritte in ordine ai pignoramenti de'mobili.

Il processo verbale del cursore conterrà il confronto degli effetti enunciati nella dichiarazione del sequestratario, con quelli che debbono trasportarsi alla depositeria per farne la vendita giudiziale.

§ 1221.

I sequestri sul danaro dei privati ritenuto o dovuto dall'erario, sulle pensioni o assegnamenti di qualunque specie a carico dello Stato, e sui salari dei pubblici officiali od impiegati s'intimeranno in Roma al commissario generale della Camera Apostolica,

e nelle provincie agli amministratori camerali: questi ne daranno parte per uffizio ai capi dei dicasteri incaricati di rilasciare gli ordini di pagamento

§ 1222.

Il commissario della Camera e gli amministratori camerali apporranno il loro visto sull' originale dell' atto di sequestro, come è prescritto dal § 489 per gli atti di citazione.

Nel termine stabilito dal § 1209, rilasceranno al creditore sequestrante un certificato che assicuri se vi è debito, e ne esprima la somma quando sia liquida e certa: questo certificato terrà luogo della dichiarazione, e produrrà gli effetti che ad essa sono attribuiti.

§ 1223.

Non è valido il sequestro;

1.° dei crediti, delle rendite e dei danari appartenenti al pubblico erario;

2.° delle pensioni o assegnamenti che si esigono per soccorso caritativo dalle casse dei sussidii;

3.° delle somme dovute a titolo di alimenti, di mercedi e di frutti dotali, a riserva del caso in cui l'azione del sequestrante derivi anch' essa da frutti di dote, da mercedi o da alimenti;

4.° delle cose che, a norma della legge, non si possono pignorare.

§ 1224.

Abbenchè si verifichi il caso di eccezione contemplato dal num. 2.° del § precedente, potranno i giudici, secondo le circostanze, limitare una somma per la quale rimanga fermo il sequestro, ordinando che il residuo del danaro sequestrato si consegni liberamente al debitore.

§ 1225.

I salari de' pubblici officiali od impiegati del Governo, e delle diverse amministrazioni governative, tanto in Roma, che nelle provincie, non potranno sequestrarsi che per la sola sesta parte, detratte le ritenzioni.

Questa disposizione è applicabile ai pensionati, ed a tutti coloro che percepiscono assegnamenti dal pubblico erario.

§ 1226.

Non saranno validi, nè ammissibili i sequestri per una quota maggiore di quella che viene determinata dal § precedente, ancorchè siano fatti in virtù di cessione degli officiali, impiegati, pensionati od altri assegnamentari.

L'effetto di tali cessioni è limitato alla sola quota sequestrabile: nel resto si ritengono come nulle e di niun valore.

§ 1227.

L'ordine esecutivo da apporsi nelle copie autentiche delle sentenze che riguardano la consegna, sarà diretto unicamente alle persone indicate nel § 1221.

Nel resto si osserveranno le particolari disposizioni attualmente in vigore intorno ai sequestri sui denari, pensioni, assegnamenti o salari che si debbono dal pubblico erario.

SEZIONE VI

Dei pignoramenti.

Capitolo I

Del pignoramento de' mobili.

§ 1228.

La parte che vorrà procedere al pignoramento, consegnerà al cursore la sentenza di condanna in istato eseguibile: tale consegna equivale ad espresso mandato, anche per l'effetto di cui nel § 1230 num. 1°.

§ 1229.

Il cursore, assistito da due testimoni, eseguirà il pignoramento: ne estenderà processo verbale nel luogo medesimo in cui venne eseguito.

Il creditore non potrà mai intervenirvi.

§ 1230.

Il processo verbale conterrà;

1.° la elezione del domicilio per parte del creditore, se non risiede nel luogo;

2.° la menzione della sentenza di condanna;

3.° la esatta descrizione di tutti gli oggetti pignorati, che ne assicuri, in qualunque caso, la identità.

§ 1231.

Se fra gli oggetti pignorati vi è danaro, sarà descritto il numero e la specie delle monete: il cursore ne farà il deposito in una cassa pubblica, e ne inserirà la fede nel processo verbale.

§ 1232.

Nel caso che le porte siano chiuse, e ne venga ricusata l'apertura, il cursore si prevalerà della forza armata per impedire le sottrazioni: ne farà immediato rapporto con semplice memoria al giudice del luogo, il quale accorderà il permesso di aprirle con la forza.

L'apertura si farà in presenza di un officiale di polizia e dei testimoni: la ordinanza del giudice sarà inserita nel processo, e vi saranno enunciate tutte le circostanze relative.

§ 1233.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal cursore e dai testimoni: sarà inoltre sottoscritto dall' officiale di polizia e dal capo della forza armata, quando abbia luogo l'intervento dell' uno e dell' altra.

§ 1234.

Se vengono pignorati frutti pendenti, il processo dovrà indicare la loro qualità, la situazione, la estensione all' incirca, e due almeno dei confini di ciascuna parte del fondo in cui si trovano i frutti.

§ 1235.

Una copia del processo sarà lasciata immediatamente al debitore, quando il pignoramento siasi fatto nel suo domicilio: se verrà

eseguito in altro luogo, la copia si dovrà notificare nel termine di un giorno, con l'aumento proporzionato alla distanza.

L'originale si consegnerà al creditore: questi lo produrrà nella cancelleria del giudice o tribunale.

§ 1236.

Gli oggetti pignorati, salvo il disposto nel § seguente, e nel § 1245, dovranno trasportarsi, a diligenza del cursore, nella pubblica depositaria: il cursore ne farà la consegna al direttore o capo della medesima, od al pubblico depositario, unitamente ad una copia del processo verbale: questi dichiarerà di averli ricevuti sull'originale del processo, e ne farà annotamento nel suo registro.

§ 1237.

Non saranno trasportati alla depositeria, nè rimossi dai luoghi rispettivi;

1.° gli oggetti che, per consenso espresso del creditore e del debitore, si affidassero ad un depositario convenzionale;

2.° le librerie, le gallerie, i musei, e le altre collezioni di scienze od arti;

3.° il gregge o l'armento;

4.° i frutti non raccolti.

§ 1238.

Il consenso del creditore e del debitore, e la obligazione del depositario, nel caso preveduto dal num. 1.° del § precedente, dovrà risultare da un atto che conterrà l'elezione del domicilio, e sarà unito al processo verbale.

§ 1239.

Allorche si tratta di pignoramento di frutti pendenti, il cursore vi apporrà un custode: durerà la custodia finchè il giudice o tribunale, a richiesta delle parti, avrà ordinati, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti, avuto riguardo al tempo in cui dovrà farsi il raccolto.

§ 1240.

Si osserverà la stessa regola, quando trattasi di gregge, di armento, di librerie, di gallerie, di musei od altre collezioni enunciate nei num. 2.° e 3.° del § 1237.

§ 1241.

Non potranno essere pignorati;

1.° gl' istrumenti o libri assolutamente necessari all' esercizio dell' arte o professione del debitore;

2.° gli attrezzi e gli animali assolutamente necessari per la coltivazione delle terre;

3.° i letti necessari, e le vesti di quotidiano uso, del debitore e della sua famiglia;

4.° le minute derrate che occorrono al vitto per un mese.

§ 1242.

La regola stabilita nel § precedente soggiace a limitazione, quanto agli oggetti designati nei num. 1.° e 2.°,

se trattasi di crediti per alimenti somministrati al debitore, per affitto de' luoghi inservienti alla di lui abitazione, o dei terreni ai quali sono addetti gli attrezzi e gli animali;

se il credito nasce da prezzo di tali oggetti, o dall' opera impiegata per fabbricarli o restaurarli, o da danaro prestato per pagarne il prezzo, la costruzione od il restauro.

§ 1243.

Tutti gli oggetti che la legge considera come stabili, sia per la loro destinazione, sia perchè inerenti ed infissi al fondo, non potranno pignorarsi come mobili.

§ 1244.

Non può farsi pignoramento de' frutti pendenti prima dei quaranta giorni che precedono la loro ordinaria maturità, salvi gli usi e le consuetudini de' luoghi.

§ 1245.

È vietato di pignorare un intiero fondaco, negozio od altro simile opificio, quando basti a cautelare l'interesse del creditore il pignoramento di uno o più effetti che possano agevolmente essere trasportati alla depositeria.

Qualora uno o più effetti di facile trasporto non fossero sufficienti a cautelare il credito, potrà il cursore procedere al pignoramento, senza che venga sospeso od interrotto l'esercizio del fondaco, negozio od opificio.

In questo caso apporrà nel luogo uno o più custodi di sua fiducia, e potrà, se occorre, valersi della forza armata per impedire le sottrazioni fintantochè dal giudice o tribunale sulla dimanda delle parti saranno presi, in via di urgenza, i necessari provvedimenti.

Di tuttociò sarà fatta menzione nel processo verbale.

§ 1246.

In tutti i casi ne' quali il cursore apporrà un custode agli effetti pignorati, sarà responsabile solidalmente con esso della conservazione dei medesimi.

Cessa tale responsabilità quando gli effetti saranno consegnati al depositario pubblico o convenzionale, e quando saranno eseguite le provvidenze ordinate dal giudice o tribunale.

§ 1247.

I custodi scelti dal cursore e i depositari convenzionali enunciati nel numero 1.° del § 1237, saranno sempre tenuti, mediante arresto personale, alla rappresentazione e consegna degli oggetti loro affidati.

§ 1248.

L'arresto sarà pronunziato dal giudice o tribunale sopra semplice citazione, a breve termine, da notificarsi al custode o depositario nel domicilio da lui eletto nell'atto unito al processo verbale.

La ordinanza dell'arresto gli verrà notificata: sarà esecutiva dopo un giorno non ostante qualunque opposizione od appello: è vietato ai tribunali di seconda istanza di accordare la inibizione.

§ 1249.

Se il debitore pignorato giustifica, con prove maggiori di ogni eccezione, che gli oggetti pignorati eccedono manifestamente il doppio della somma contenuta nella sentenza di condanna, potrà chiedere, con citazione a breve termine, che gli effetti eccedenti gli vengano restituiti.

Questa dimanda non ritarderà giammai il corso degli atti per effettuare la vendita giudiziale.

§ 1250.

Quando sia luogo ad ordinare la restituzione degli effetti eccedenti, non potrà il debitore averne la scelta: appartiene al giudice o tribunale il determinare quali debbano rimanere in deposito, e quali debbano essere restituiti, avuto sempre riguardo alle circostanze ed alla sicurezza del creditore pignorante, e dei creditori opponenti se fossero intanto sopravvenuti.

§ 1251.

Se il cursore non trova mobili, o ne trova tali solamente che non possano essere pignorati, farà processo della mancanza e della qualità de' mobili esistenti: i testimoni vi apporranno la loro sottoscrizione.

§ 1252.

Il cursore che, nel fare il pignoramento, si rendesse colpevole di abuso di fiducia, di dolo, o di colpa manifesta, sarà condannato alla emenda dei danni, interessi e spese, e punito ancora criminalmente.

Capitolo II

Del pignoramento de' beni immobili.

§ 1253.

La legge accorda al creditore, munito di sentenza in istato eseguibile, il diritto di far procedere al pignoramento di tanti be-

ni, quanti possono essere sufficienti non solo pel suo credito e per le spese, ma pei crediti ancora degli altri ai quali compete la preferenza.

§ 1254.

Il pignoramento dei beni immobili si farà dal cursore a cui sarà consegnata la sentenza: il disposto nel § 1228 è comune a questo pignoramento.

§ 1255.

I frutti pendenti nel fondo pignorato, gli animali e gli oggetti ad esso inerenti, sono compresi nel pignoramento.

§ 1256.

Il processo verbale conterrà quanto è prescritto dal § 1230 num. 1.° e 2.°

Dovrà inoltre enunciare,

la qualità e la situazione del fondo pignorato, e due confini almeno;

i frutti, gli animali e gli oggetti indicati nel § precedente;

il nome, cognome dell'inquilino, affittuario o colono.

Sarà sottoscritto dai due testimoni che vi hanno assistito, dall'inquilino, affittuario o colono se vi sono presenti, e dal cursore.

§ 1257.

Una copia del processo verbale sarà consegnata immediatamente al debitore ed a ciascuno degli inquilini, affittuari o coloni, se sono presenti; e, quando siano assenti, sarà loro notificata nel termine di un giorno, con l'aumento proporzionato alla distanza dei luoghi.

L'originale sarà consegnato al creditore: questi lo farà trascrivere nei registri ipotecari, come al § 216, e dovrà produrlo in cancelleria.

§ 1258.

Se il debitore e la sua famiglia dimorava nel fondo prima del pignoramento, continuerà ad abitarvi fino alla vendita: rimarranno fermi i contratti di affitto e di colonia fino al termine rispettivo.

Capitolo III

Del pignoramento dei diritti ed azioni reali.

§ 1259.

Sotto il nome di diritti ed azioni reali si comprendono;

1.° i censi consegnativi e riservativi;

2.° i legati e gli assegnamenti perpetui che sono costituiti sopra beni immobili;

3.° i canoni o livelli enfiteutici;

4.° le risposte fondiarie in generi od in danaro, e le altre rendite o prestazioni reali;

5.° le decime prediali;

6.° l'usofrutto di beni rustici od urbani.

§ 1260.

I diritti e le azioni reali enunciate nel § precedente si ritengono come appartenenti alla classe dei beni immobili per l'effetto dei pignoramenti e delle vendite giudiziali; salve nel resto le disposizioni delle leggi ipotecarie.

§ 1261.

Il sequestro esecutivo dei diritti ed azioni, di cui nello stesso § 1259 num 1.° al 5.° equivale a pignoramento: si osserveranno le regole stabilite nella Sezione V di questo Titolo.

§ 1262.

Il pignoramento dell'usofrutto si farà con le norme prescritte dal Capitolo precedente in ordine al pignoramento de' beni immobili: l'atto del cursore conterrà la dichiarazione, che sono illesi i diritti del proprietario.

SEZIONE VII

Della vendita giudiziale.

Capitolo I

Della vendita de' mobili.

§ 1263.

Dopo il termine di giorni dieci dalla produzione del processo verbale di pignoramento, o del trasporto de' mobili alla depositeria, nel caso di sequestro, il giudice o tribunale, sulla istanza del creditore, ne ordinerà la vendita al pubblico incanto.

La istanza sarà notificata al debitore con citazione in persona o nel suo domicilio.

§ 1264.

La sentenza che ordina la vendita, sarà notificata al debitore, quando sia contumace: sarà notificata al solo procuratore, quando sia costituito.

Non sarà soggetta ad alcun reclamo, appello o revisione.

§ 1265.

La vendita sarà annunziata col mezzo di pubblici avvisi.

Dal giorno della pubblicazione degli avvisi al giorno della vendita dovrà decorrere un termine non minore di dieci giorni.

§ 1266.

Gli avvisi conterranno;

1.° il nome, cognome e condizione del creditore pignorante;

2.° la data della produzione del processo verbale di pignoramento;

3.° la qualità e natura degli oggetti pignorati;

4.° il giorno, l'ora ed il luogo, in cui saranno venduti;

5.° la sottoscrizione del cursore.

§ 1267.

La pubblicazione degli avvisi si farà dal cursore, affiggendone un esemplare;

1.° alla porta dell' uditorio del giudice o tribunale;

2.° alla porta dell' uffizio del pubblico depositario;

3.° nella piazza del pubblico mercato;

4.° negli altri luoghi ove sogliono farsi le affissioni degli atti governativi.

§ 1268.

Se la somma, per la quale si è fatto il pignoramento, è maggiore di duecento scudi, gli avvisi dovranno inoltre essere inseriti nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo il più vicino.

§ 1269.

Nei luoghi ove esistono tipografie, gli avvisi saranno stampati.

§ 1270.

Una copia degli avvisi dovrà notificarsi al debitore un giorno almeno prima che i medesimi vengano pubblicati.

§ 1271.

Il cursore farà rapporto della pubblicazione degli avvisi certificando di avere eseguito tutto ciò che viene ordinato dai §§ precedenti: tale rapporto sarà scritto sull' originale dei medesimi nella forma stabilita per gli atti di citazione.

L' originale col rapporto sarà consegnato al creditore pignorante, che dovrà produrlo in cancelleria unitamente all' atto di notifica al debitore.

§ 1272.

L' incanto si farà, in Roma nell' uffizio pubblico della depositeria, ovvero in una piazza da destinarsi dal cardinale Camerlengo, alla presenza dell'officiale incaricato dai particolari regolamenti di vegliare al buon ordine ed alla regolarità delle vendite: nelle provincie si farà nella piazza del mercato, alla presenza del pubblico depositario e di un officiale di polizia.

§ 1273.

Gli oggetti da vendersi saranno esposti alla pubblica vista un'ora almeno prima che l'incanto venga aperto, e dovranno rimanervi finchè il medesimo non sia compiuto.

§ 1274.

Il cursore, tenendo in mano una copia conforme degli avvisi, dichiarerà che l'incanto è aperto, e proclamerà ciascuna offerta che verrà data dai concorrenti.

§ 1275.

Non si ammettono offerte per persone da nominarsi.

§ 1276.

Le offerte si daranno in voce: saranno obbligatorie, abbenchè non si eseguisca la vendita nel giorno dell'incanto.

§ 1277.

La vendita non può eseguirsi nel primo incanto senza il concorso di tre offerenti.

§ 1278.

Non sarà venduto alcun oggetto senza che siano fatte tre proclamazioni con l'intervallo di due minuti fra ciascuna di esse: dopo la terza proclamazione, la vendita si riterrà eseguita a profitto del maggiore e migliore offerente.

§ 1279.

Qualora, dopo eseguito l'incanto, gli oggetti rimangano invenduti, dovrà il cursore pubblicare nuovi avvisi, perchè l'incanto sia rinnovato con le stesse regole stabilite superiormente.

In questo caso non sarà necessario il concorso dei tre offerenti.

§ 1280.

Quando la vendita non siasi effettuata nel giorno stabilito, per volontà o per fatto delle parti, ovvero per impedimento giudiziale, si dovrà procedere alla pubblicazione de' nuovi avvisi, come è prescritto dal § precedente.

§ 1281.

La vendita giudiziale si farà a pronti contanti: il compratore dovrà pagarli, immediatamente e nell' atto stesso, al pubblico depositario.

§ 1282.

Se il compratore non avrà pagato l' intiero prezzo, si rinnoverà l' incanto a tutto di lui danno: questo danno consisterà nel minor prezzo per cui l' oggetto sarà venduto ad altro offerente, e nelle spese.

§ 1283.

Non è vietato al debitore di intervenire all' incanto se lo crede di suo interesse.

Qualora v' intervenga, non potrà impedire in qualunque modo la vendita, nè distogliere gli oblatori: in caso di contravvenzione, sarà immediatamente espulso per ordine dell'officiale che presiede all' incanto.

§ 1284.

Non sarà permesso nè agli officiali della depositeria, o pubblici depositari, nè a chiunque altro avesse parte negli atti d' incanto e di vendita giudiziale, di offerire all' acquisto degli oggetti pignorati, sia col proprio nome, sia con quello di altre persone, sotto pena di essere processati e condannati in conformità delle leggi penali.

§ 1285.

Nel registro del pubblico depositario o della depositeria dovrà farsi distinto annotamento del giorno e dell' ora in cui seguì la vendita, della natura e qualità degli oggetti venduti, del nome, cognome e domicilio dell' acquirente, e del prezzo ritratto.

§ 1286.

Il cursore estenderà processo verbale dell'incanto e della vendita: vi farà menzione dei diversi incanti, degli oggetti esposti alla vendita, delle offerte, del nome e cognome dei compratori, e del pagamento del prezzo.

Il processo sarà sottoscritto dall'acquirente, dal pubblico depositario, o dall'officiale che ha presieduto alla vendita, e dal cursore.

Sarà consegnato al creditore pignorante: questi lo farà notificare al debitore pignorato con citazione a sentire ordinare la consegna del prezzo, e dovrà produrlo in cancelleria, unitamente all'atto di notifica.

§ 1287.

Se non vi sono creditori opponenti, il giudice o tribunale, veduto il processo della vendita, ordinerà che il danaro esistente presso il pubblico depositario sia consegnato al creditore pignorante in soddisfazione del suo credito e delle spese occorse per l'incanto e per la vendita: queste verranno liquidate nella stessa sentenza.

La sentenza dovrà notificarsi al debitore ed al pubblico depositario: sarà esecutiva provvisoriamente, non ostante appello, dopo un giorno dalla notifica.

Quando vi siano opposizioni, si procederà con le norme da prescriversi nella Sezione VIII.

§ 1288.

Se il debitore pignorato oppone la nullità degli atti della vendita, il giudice o tribunale sospenderà di ordinare la consegna del prezzo sintantochè non sarà decisa la dimanda di annullamento.

La dimanda di annullamento sarà proposta e decisa come dimanda incidente, con le norme che verranno prescritte nel Cap. VI.

§ 1289.

Allorchè il prezzo ritratto dalla vendita non sarà bastante a pagare il credito e le spese, il creditore è in facoltà di procedere a nuovo pignoramento per la somma residuale.

Se, pagato il credito e le spese, rimanesse una somma presso il depositario, il giudice o tribunale, nella stessa sentenza di consegna, ordinerà che questa venga restituita al debitore.

Capitolo II

Regole particolari per la vendita di alcuni mobili.

§ 1290.

Non potrà ordinarsi la vendita senza che si premetta una stima giudiziale de' seguenti effetti;

1.° delle gioie, e de' lavori d'oro, argento od altro metallo;

2.° delle librerie, gallerie, musei ed altre collezioni di scienze od arti;

3.° di un gregge o armento, di un fondaco, negozio od altro opifizio.

§ 1291.

La stima si farà da un solo perito nominato per uffizio dal giudice o tribunale.

La sentenza che nomina il perito, non sarà nè spedita, nè notificata.

§ 1292.

Il perito scelto per uffizio non potrà essere ricusato: dovrà depositare in cancelleria il rapporto giurato, nel termine più o meno breve che sarà stabilito nella sentenza, avuto riguardo ai diversi casi particolari: il giudice o il presidente del tribunale tasserà la mercede, senza altra formalità: le spese verranno anticipate dalla parte che richiede la vendita, salvo il diritto di ottenerne il rimborso sul prezzo degli effetti pignorati.

§ 1293.

Se la stima cade sopra lavori d'oro, d'argento, o di altro metallo, il rapporto del perito dovrà indicare distintamente il valore intrinseco degli effetti ed il prezzo della fattura.

§ 1294.

Il rapporto conterrà la stima dei singoli effetti o capi da vendersi, ed enuncierà il totale del prezzo.

§ 1295.

Non è ammesso verun reclamo contro la stima risultante dal rapporto del perito.

§ 1296.

Gli avvisi conterranno la indicazione del giorno in cui si è fatto il deposito della perizia nella cancelleria del giudice o tribunale.

§ 1297.

Nel caso di vendita degli effetti compresi nei num. 2.° e 3.° del § 1290, gli avvisi saranno sempre stampati ed inseriti nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo il più vicino.

§ 1298.

Gli effetti de' quali trattasi nel § precedente, saranno posti all' incanto nel medesimo luogo ove esistono, con la presenza di quelle persone che debbono intervenire ai pubblici incanti in conformità del § 1272.

§ 1299.

L' incanto si aprirà sul prezzo della stima diminuito di un decimo del valore intrinseco, per gli effetti di cui nel num. 1.° del § 1290, e diminuito di due decimi per gli altri effetti di cui nello stesso § 1290 num. 2.° e 3.°

§ 1300.

La vendita sarà eseguita a profitto del maggiore offerente, tra quelli che avranno superato il valore intrinseco, od il prezzo della stima.

§ 1301.

In mancanza di offerte che abbiano superato il valore intrinseco degli effetti od il prezzo della stima, sarà rinnovato l'incanto.

Qualora vi siano offerte che eccedano il prezzo sul quale si aprì l' incanto, a forma del § 1299, il nuovo incanto si apri-

rà su quella offerta che, nel primo caso, abbia accresciuto lo stesso prezzo di un vigesimo, e di un decimo nel secondo.

Nei nuovi avvisi si dovrà enunciare il prezzo sul quale sarà riaperto l'incanto.

§ 1302.

L'incanto e la vendita degli effetti, di cui nei num. 2.° e 3.° del suddetto § 1290, potrà eseguirsi per modo di universalità, od anche separatamente per parti o per capi: appartiene al giudice o tribunale il prescrivere in tali casi il modo dell'incanto e della vendita, avuto riguardo alle circostanze.

§ 1303.

Nel resto si osserveranno le forme stabilite per l'incanto, e per la vendita degli altri mobili, nel Capitolo precedente.

Capitolo III

Della vendita de' beni immobili,

§ 1304.

La vendita de' beni immobili sarà ordinata dal giudice o tribunale sulla istanza del creditore pignorante da notificarsi alla parte in persona o nel suo domicilio: tale istanza non potrà essere notificata, che dopo il termine di giorni quindici dalla produzione del processo verbale di pignoramento.

§ 1305.

Il disposto nel § 1264 è comune alla sentenza che ordinerà la vendita dei beni immobili.

§ 1306.

La trascrizione della sentenza sul registro ipotecario ordinata dal § 216 si denunzierà ai creditori iscritti e al debitore pignorato, con un semplice intimo.

§ 1307.

Dal giorno della denunzia, il debitore pignorato diviene sequestratario giudiziale dei frutti e delle pensioni o risposte del fondo da maturare o scadere fino alla vendita: il creditore pignorante, e ciascuno dei creditori iscritti avranno facoltà di chiedere che sia nominata a questo effetto altra persona.

§ 1308.

Scorso il termine di giorni otto dalla denunzia, il creditore pignorante, o, in di lui mancanza, qualunque dei creditori iscritti che intenda procedere alla vendita, dovrà produrre in cancelleria;

1.° il capitolato per la vendita giudiziale;

2.° l'estratto autentico delle iscrizioni ipotecarie sul fondo o fondi da vendersi, ovvero il certificato negativo;

3.° l' estratto egualmente autentico de' registri censuari, contenente la descrizione e la stima del fondo.

§ 1309.

Il capitolato conterrà;

1.° il nome, il cognome e la condizione delle parti;

2.° la indicazione della sentenza di condanna, del processo verbale di pignoramento, della sentenza che ordina la vendita, e delle notifiche o intimi successivi;

3.° la descrizione sommaria del fondo o fondi pignorati, della loro natura e qualità, del luogo ove sono situati, e dei confini;

4.° la somma dei debiti ipotecari pei quali esistono le iscrizioni;

5.° le servitù attive e passive, e gli altri pesi enunciati nei registri censuari;

6.° il primo prezzo, sul quale si aprirà l'incanto.

§ 1310.

Il primo prezzo dell' incanto è determinato dalla stima del fondo risultante dai registri censuari.

§ 1311.

L'atto di produzione ordinato dal § 1308 si dovrà intimare al debitore ed ai creditori iscritti.

§ 1312.

La vendita si annunzierà con pubblici avvisi: non potrà eseguirsi che dopo scorso un mese dal giorno in cui gli avvisi furono pubblicati.

§ 1313.

Gli avvisi dovranno contenere;

1.° la menzione della sentenza che ordina la vendita;

2.° la data dell' atto di produzione, a forma del § 1308;

3.° il primo prezzo dell' incanto fissato dal § 1310;

4.° la qualità, la natura, e la situazione de' fondi;

5.° la destinazione del luogo, del giorno e dell' ora, in cui si farà l'incanto;

6.° la sottoscrizione del procuratore, se la vendita è ordinata da un tribunale; ovvero del cancelliere, quando sia ordinata da un giusdicente senza il ministero di un procuratore.

§ 1314.

Gli avvisi saranno sempre stampati, ed inseriti nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo il più vicino.

§ 1315.

La pubblicazione degli avvisi sarà rinnovata dieci giorni prima della vendita nel modo e nella forma prescritta dai due §§ precedenti.

§ 1316.

La vendita sarà eseguita al pubblico incanto nel comune medesimo in cui risiede il giudice o tribunale che l'ha ordinata, col ministero del cancelliere e con l'assistenza del cursore.

§ 1317.

L'incanto si farà,

in Roma nel pubblico uffizio della depositeria;

nelle provincie, in una sala del palazzo comunale o in altro luogo che sarà specialmente destinato.

§ 1318.

Saranno presenti all'incanto il pubblico depositario ed un officiale di polizia.

In Roma vi sarà presente l'officiale della depositeria di cui nel § 1272.

§ 1319.

Nel giorno indicato dagli avvisi, il cancelliere si recherà nel luogo della vendita portando seco il fascicolo intiero degli atti ad essa relativi: farà lettura ad alta voce del capitolato, dichiarando che l'incanto è aperto.

§ 1320.

Il cursore proclamerà tre volte ciascuna offerta con l'intervallo di due minuti tra l'una e l'altra proclamazione.

§ 1321.

La vendita sarà eseguita definitivamente a profitto del maggiore oblatore, ritenuto il disposto nel § seguente.

§ 1322.

Non è luogo alla vendita definitiva;

1.° se, trattandosi di fondi destinati ad opifizi, non vi sono offerte che eccedano il primo prezzo aumentato almeno di due decimi;

2.° se, trattandosi di fondi urbani, o di fondi rustici nudi o vestiti naturalmente, non vi sono offerte che eccedano il primo prezzo, accresciuto almeno di un decimo;

3.° se, trattandosi di fondi rustici vestiti industrialmente, non vi sono offerte che eccedono il prezzo, accresciuto almeno di tre decimi.

§ 1323.

Se le offerte sono inferiori alle norme fissate dal § precedente, ma eccedono il primo prezzo almeno per la metà degli aumenti ne' casi rispettivi, quegli che avrà data la maggiore offerta, sarà dichiarato acquirente provisionale.

§ 1324.

Le offerte saranno sempre obbligatorie ancorchè non segua la vendita provvisionale: cessa la obbligazione dell' offerente, quando è seguita la vendita definitiva.

§ 1325.

Non ha luogo la vendita provvisionale senza il concorso di tre offerenti.

In questo caso dovrà rinnovarsi l'incanto dopo il termine di giorni dieci, con gli avvisi e con le altre regole stabilite superiormente.

§ 1326.

La vendita provvisionale non diverrà definitiva, che dopo fatto un secondo incanto.

Il secondo incanto si farà nel termine e con le forme enunciate dal § precedente.

§ 1327.

Il primo prezzo del secondo incanto sarà quello offerto dall'acquirente provvisionale: dovrà essere indicato nei nuovi avvisi.

Se questo prezzo viene superato, la vendita definitiva s'intenderà eseguita a vantaggio del maggiore oblatore, semprechè l'acquirente provvisionale non accetti la maggiore offerta.

Se non v'è offerta maggiore, o se questa viene accettata, l'acquirente provvisionale si ritiene come definitivo.

§ 1328.

Qualora nel primo e nel secondo incanto non abbia luogo la vendita provvisionale, dovrà il medesimo rinnovarsi per la terza ed ultima volta, nel modo e con le norme prescritte superiormente: non vi sarà bisogno che vi concorrano i tre oblatori.

§ 1329.

L'acquirente al pubblico incanto avrà un termine di giorni dieci da quello in cui si fece la vendita, per eseguire il deposito dell' intiero prezzo.

Nondimeno è in facoltà del giudice o tribunale di permettergli che lo ritenga come depositario giudiziale, qualora vi consentano i creditori iscritti, ovvero dia sufficiente cauzione, e si obblighi, in ambidue i casi, a pagare il frutto compensativo.

§ 1330.

Se, decorso il termine dei dieci giorni, l'acquirente non avrà eseguito il deposito, o non avrà ottenuta la facoltà di ritenere il prezzo, come al § precedente, saranno pubblicati i nuovi avvisi, perchè l'incanto si rinnovi a di lui pregiudizio.

L'acquirente a di cui pregiudizio si fosse proceduto al nuovo incanto, sarà tenuto al pagamento del danno e delle spese occasionate dalla sua mancanza, anche con arresto personale.

§ 1331.

Il cancelliere stenderà il processo verbale di ciascun incanto: vi farà menzione delle offerte enunciando i nomi e cognomi, la condizione e il domicilio degli offerenti, e la somma offerta da ciascuno: indicherà il risultato dell' incanto, il nome dell' acquirente provvisionale o definitivo se la vendita sarà eseguita, ed il prezzo.

Il processo sarà firmato dall' acquirente provvisionale o definitivo, dall'officiale della depositeria o dal pubblico depositario, dall' officiale di polizia, dal cursore e dal cancelliere: questi dovrà riunirlo agli atti relativi alla vendita ed esistenti nel fascicolo.

§ 1332.

Il creditore che ha fatto procedere alla vendita, promuoverà la istanza avanti il giudice o tribunale per la consegna del prezzo: tale istanza si farà per atto di procuratore, ovvero per citazione da notificarsi alla parte in persona o nel suo domicilio, se non vi è procuratore costituito: unitamente alla istanza od alla citazione sarà notificata al procuratore od alla parte una copia autentica del processo verbale della vendita.

Il giudice o tribunale, veduto il processo, ordinerà la consegna per la somma corrispondente al credito ed alle spese osservando le norme prescritte dal § 1287.

§ 1333.

Se vi saranno creditori iscritti, ovvero opponenti alla consegna del prezzo, questo rimarrà in deposito sintantochè il tribunale, citate tutte le parti interessate ed opponenti, non avrà ordinata la distribuzione fra le medesime con le regole che verranno prescritte per la graduazione de' creditori.

§ 1334.

L'acquirente sarà immesso in possesso del fondo o fondi a di lui favore venduti, mediante autentica spedizione del processo verbale di vendita, che gli verrà rilasciata dal cancelliere munita della formola esecutiva.

Non potranno esservi inseriti nè il capitolato, nè gli avvisi, nè gli altri atti che avessero avuto luogo prima della vendita.

§ 1335.

La vendita giudiziale del fondo non dà all'acquirente maggiori diritti sulla proprietà di quelli che aveva il debitore pignorato.

§ 1336.

Tuttociò ch' è prescritto dai §§ 1270, 1271, 1275, 1280, 1283, 1284, 1285, 1288, 1289, dovrà osservarsi anche in ordine all'incanto ed alla vendita dei beni immobili.

Capitolo IV

Della vendita dei diritti e delle azioni reali.

§ 1337.

Ove i censi, i canoni, le decime, le risposte e le altre rendite o prestazioni reali, di cui nel § 1259 num.° 1.° al 5.° do-

vute dal sequestratario anteriormente al sequestro, e quelle da scadere nel semestre posteriore non bastino a soddisfare i crediti dei sequestranti od opponenti, sarà luogo alla vendita di tali diritti ed azioni al pubblico incanto.

§ 1338.

La vendita si ordinerà dal giudice o tribunale che sarà competente pel sequestro.

§ 1339.

Il primo prezzo dell'incanto pei censi consegnativi o riservativi è determinato dal capitale dei medesimi risultante dall'atto d'imposizione, diminuito di due decimi:

quello pei canoni o livelli, e per le altre rendite o prestazioni che si pagano in danaro, si determina moltiplicando la rendita o prestazione venti volte, e detraendo pure due decimi dalla somma o capitale che ne risulta:

quello per le altre rendite o prestazioni che non si pagano in danaro, e per l'usofrutto dei beni rustici od urbani, si determina dalla stima di un perito, con la enunciata diminuzione.

§ 1340.

Quando abbia luogo la stima del perito, si osserveranno le norme che si prescrivono dai §§ 1291 e 1292.

§ 1341.

Non può eseguirsi nel primo incanto la vendita definitiva, se non vi è offerta che superi il primo prezzo con l'aumento almeno di un decimo.

§ 1342.

Se per altro vi sono offerte che eccedano di un vigesimo il primo prezzo, il maggiore fra gli offerenti sarà dichiarato acquirente provvisionale: sul prezzo offerto dall'acquirente provvisionale si aprirà il nuovo incanto per la vendita definitiva.

§ 1343.

Nel resto si dovranno eseguire le prescrizioni del Capitolo precedente sulla vendita dei beni immobili.

§ 1344.

Nella vendita dei diritti e delle azioni reali non avrà luogo alcuna trascrizione negli uffizi delle ipoteche.

Capitolo V

Della aggiudicazione.

§ 1345.

Se, dopo eseguiti i prescritti esperimenti, gli effetti mobili stimati, i beni immobili, le azioni o diritti reali rimangono invenduti, il creditore pignorante è in facoltà di chiedere al giudice o tribunale, che tali effetti, beni o diritti gli siano rilasciati per il primo prezzo dell' incanto.

§ 1346.

Quando si tratta di beni immobili, se il creditore pignorante non vorrà giovarsi del benefizio accordatogli dal § precedente, ciascuno dei creditori iscritti è in facoltà di proporne la dimanda.

§ 1347.

Se rimangono invenduti gli effetti mobili non stimati, l' aggiudicazione non potrà ordinarsi senza la stima di un perito.

La stima si farà con le regole dei §§ 1291 e 1292.

Il creditore potrà ottenere il rilascio o l' aggiudicazione per il prezzo di stima diminuito di due decimi.

§ 1348.

Nell' ammettere la dimanda di aggiudicazione, il giudice o tribunale potrà fare abilità all' aggiudicatario di ritenere il prezzo co-

me deposito giudiziale, sino alla somma che corrisponde al suo credito, quante volte però dia sufficiente cauzione di restituirlo, se e come verrà ordinato dalla sentenza che distribuisce il danaro fra i creditori.

Capitolo VI

Delle dimande incidenti relative ai pignoramenti ed alle vendite giudiziali.

§ 1349.

Il debitore che ha sofferto il pignoramento, potrà ricuperare i mobili ed effetti pignorati depositando la somma contenuta nella sentenza, con la giunta di un' altra somma che corrisponda all'importo approssimativo delle spese.

Questo deposito sarà fatto, ed intimato al creditore pignorante ed al pubblico depositario, tre giorni almeno prima di quello fissato per la vendita.

Se nasce controversia, sarà portata alla udienza del giudice o tribunale sopra un semplice atto.

§ 1350.

Qualora vi siano più sequestri, ovvero altri creditori abbiano notificate le loro opposizioni, la somma da depositarsi per ricuperare i mobili od effetti sarà stabilita dal giudice o tribunale, citati tutti i sequestranti ed opponenti.

§ 1351.

Il debitore che abbia sofferto un pignoramento de' beni immobili, può impedirne la vendita, se dimostra, con la produzione di un contratto d' affitto risultante da scrittura pubblica ed autentica, che la rendita di un anno netta e libera di uno o più de' suoi fondi basti a soddisfare il creditore pignorante di tuttociò che gli è dovuto per la sorte del credito, pei legittimi accessorii e per le spese, e ne offra a lui la delegazione.

La dimanda non sarà ammissibile se viene fatta dopo denunziata la trascrizione della sentenza che ordina la vendita giudiziale, a termini del § 1306.

§ 1352.

Se la dimanda, di cui nel § precedente, sarà ammessa, potrà il creditore riassumere il pignoramento sempre che sopravvenga qualche opposizione od un ostacolo qualunque al pagamento della somma delegata.

§ 1353.

Potrà inoltre il debitore liberare il fondo o fondi dal pignoramento, mediante il deposito della somma dovuta e delle spese, come al § 1349, quando tale deposito venga eseguito prima della epoca enunciata nella seconda parte del § 1351.

Allorchè la trascrizione della sentenza è denunziata, il debitore non potrà ottenere che il fondo sia reso libero dal pignoramento se non col consenso di tutti i creditori iscritti, ovvero in sequela del pagamento dei loro crediti e delle spese.

In questo caso sarà ordinato il cancellamento della trascrizione.

§ 1354.

Un terzo che dimostri di essere proprietario, in tutto o in parte, dei mobili, degli immobili, delle azioni o diritti pignorati, potrà fare opposizione alla vendita per mezzo di citazione alla parte pignorante ed al debitore pignorato.

L'atto conterrà i motivi e la indicazione dei documenti che provano la proprietà: se trattasi di beni sottoposti ad ipoteche, ne sarà notificata una copia a ciascuno dei creditori iscritti.

§ 1355.

La comunione de' beni tra il debitore ed altre persone non rende nullo il pignoramento: quando essa sia dimostrata, il giudice o tribunale ordinerà che venga soprassieduto nella vendita sino all' esito del giudizio di divisione, sulla istanza del compossessore o condomino: tale istanza si farà con le norme prescritte dal § precedente.

§ 1356.

Le opposizioni de' terzi alla vendita de' mobili per motivo di proprietà o di comunione, non potranno essere ricevute se non sono notificate prima dell' incanto: cessa ogni diritto nel reclamante allorchè le cose sono vendute.

Potrà in tal caso esercitare le sue ragioni per privilegio sul prezzo che ne verrà ritratto, dedotte però le spese, e salvo a lui il regresso contro il debitore pignorato o sequestrato, pei danni e interessi, se avranno luogo.

§ 1357.

La vendita giudiziale non perime il diritto di proprietà competente ai terzi sui beni immobili, sulle azioni o diritti reali, abbenchè non abbiano fatto notificare anteriormente le loro opposizioni.

§ 1358.

Qualunque altra opposizione o sequestro non potrà farsi o avere effetto, che sul prezzo soltanto della vendita.

§ 1359.

I sequestri od opposizioni alla consegna del prezzo si faranno con atto contenente i motivi.

Niuno potrà sequestrare il prezzo od opporsi alla consegna, se non avrà una sentenza in istato eseguibile, come al § 1162, salvo il diritto competente ai creditori ipotecari.

L'opponente dovrà unire all'atto di opposizione una copia della sentenza.

I sequestri e le opposizioni saranno notificate al debitore, al creditore pignorante, al custode o depositario, ed ai creditori iscritti se trattasi di beni immobili.

§ 1360.

I pignoramenti che sopravvengono sui beni od effetti di qualunque specie già pignorati da altro creditore, si riterranno come opposizioni alla consegna del prezzo.

§ 1361.

Se il creditore rinunzia al pignoramento o sequestro de' mobili, la opposizione fatta dagli altri creditori alla consegna del prezzo impedirà la restituzione delle cose pignorate o sequestrate: ciascuno degli opponenti si riterrà come surrogato al creditore pignorante.

§ 1362.

Le nullità degli atti dei pignoramenti, degli incanti, delle vendite o aggiudicazioni non potranno mai proporsi al tribunale supremo di Segnatura, salvo il caso della incompetenza quanto alle persone od agli affari soggetti al foro ecclesiastico.

§ 1363.

Non saranno ammissibili le nullità degli atti anteriori all' incanto se non sono proposte con dimanda incidente prima del giorno destinato ad eseguirlo.

§ 1364.

Sono sanate le nullità anteriori alla sentenza che ordina la vendita, se non vengono proposte, nel modo espresso superiormente, prima che tale sentenza sia proferita.

§ 1365.

Le nullità degli atti d'incanto e di vendita non saranno ammissibili, se non vengano proposte con istanza incidentale prima che si proferisca la sentenza che ordina la consegna o la distribuzione del prezzo.

§ 1366.

Nondimeno, se la istanza per la nullità non viene presentata nel termine di venti giorni dalla notifica del processo di vendita, l'acquirente o aggiudicatario de' beni immobili, che ha depositato l'intiero prezzo, potrà chiedere al tribunale il cancellamento delle iscrizioni dal fondo o fondi venduti.

§ 1367.

Il tribunale, ammettendo tale dimanda, dichiarerà che le ipoteche iscritte sono trasferite sul prezzo depositato.

La sentenza che ordina il cancellamento, non sarà in questo caso suscettiva di appello, nè soggetta a verun reclamo o revisione.

§ 1368.

Se la vendita è annullata dopo eseguito il cancellamento, l'acquirente o aggiudicatario non sarà tenuto a restituire il fondo: l'effetto dell'annullamento consisterà nella emenda dei danni e interessi contro il creditore che ha fatto procedere alla vendita, salvo a questi il diritto di ripeterli contro chi di ragione.

§ 1369.

In qualunque tempo venga annullata la vendita dei beni mobili, l'acquirente non è mai tenuto a restituirli, eccettuato il caso di dolo o frode manifesta; salvo il diritto del debitore pei danni ed interessi, come è prescritto superiormente.

SEZIONE VIII

Della consegna e distribuzione del prezzo.

§ 1370.

Quando più creditori concorrano sul prezzo dei beni venduti, la istanza per la consegna dovrà farsi avanti il tribunale civile, abbenchè la vendita fosse ordinata da un governatore od altro giusdicente: la dimanda incidente per la nullità dell'incanto e della vendita si proporrà innanzi lo stesso tribunale che giudica sulla consegna.

§ 1371.

Le opposizioni alla consegna dovranno essere fatte e prodotte in cancelleria, prima che venga pronunziato l'opinamento sul progetto della graduatoria o distribuzione: qualora siano fatte o prodotte posteriormente, si riterranno come non avvenute.

§ 1372.

In tutti i casi nei quali cessa la competenza dei governatori e degli altri giusdicenti in ordine alla consegna del prezzo, i cancellieri rispettivi rimetteranno al cancelliere del tribunale civile il

fascicolo intiero che contiene gli atti relativi all'incanto, ed alla vendita o aggiudicazione, con le cautele opportune.

§ 1373.

Se la dimanda incidente per la nullità viene rigettata, il tribunale ordinerà che il prezzo si consegni al creditore pignorante ed ai creditori opponenti od iscritti nei registri ipotecari sul fondo o fondi venduti.

§ 1374.

I crediti dei concorrenti sul danaro o sul prezzo delle cose mobili si pagheranno come segue:

1.° i crediti enumerati nel § 62;

2.° i crediti privilegiati, di cui nel § 88;

3.° i crediti egualmente privilegiati, che si enunciano nel § 77, e che abbiano data certa anteriore al primo incanto, salvo il disposto nel § 72;

4.° i crediti non privilegiati aventi pure data certa anteriore al primo incanto: tra questi avrà luogo la distribuzione per contributo quando il danaro od il prezzo non basti a soddisfarli.

§ 1375.

Il contributo consiste nel sottoporre ciascuno dei creditori ad una perdita proporzionata alla quantità dei crediti rispettivi.

§ 1376.

Il montare dei crediti che non hanno data certa anteriore al primo incanto, non sarà calcolato nella perdita a cui vengono sottoposti per contributo i creditori indicati nel § 1374, num. 4.°,

Questi crediti si pagheranno sul residuo, se vi sarà, dopo ordinato il pagamento degli altri: tale residuo verrà egualmente distribuito per contributo.

§ 1377.

Se trattasi del prezzo de' beni immobili, sarà esso distribuito fra i creditori iscritti secondo l'ordine delle iscrizioni, prelevando egualmente le spese ed i crediti privilegiati.

Quanto ai creditori non iscritti, si osserverà la regola stabilita nei §§ precedenti.

§ 1378.

I frutti e le utilità prodotte dai mobili che ne sono capaci, ed il reddito de' beni immobili aumenteranno la somma da distribuirsi: i depositari o sequestratari giudiziali dovranno esibirne il conto giustificato.

§ 1379.

Il giudizio di consegna e distribuzione del prezzo si farà con le norme dei giudizi ordinari.

L'opinamento del tribunale enuncierà distintamente le somme da prelevarsi pei crediti privilegiati ed i motivi de' privilegi: conterrà il progetto del contributo, o della graduazione dei creditori iscritti.

§ 1380.

Quando trattasi di prezzo de' beni immobili da distribuirsi fra creditori iscritti, è in facoltà del tribunale di nominare per uffizio un perito giureconsulto, perchè formi il progetto della graduazione.

Il perito sarà scelto nel ceto degli avvocati, ovvero fra i procuratori che sono addetti alla camera di disciplina: in Roma potrà essere scelto anche nel ceto dei procuratori di collegio.

In tale nomina si osserveranno le forme stabilite dai §§ 1291 e 1292.

§ 1381.

La sentenza conterrà gli ordini di pagamento a vantaggio dei singoli creditori: ne sarà notificata una copia a ciascuno di essi ed al publico depositario.

§ 1382.

Il tribunale con la stessa sentenza ordinerà il cancellamento di tutte le iscrizioni dal fondo o fondi venduti, abbenchè qualcuno de' creditori iscritti non fosse stato utilmente graduato.

Se le iscrizioni furono cancellate in virtù dei §§ 1366 e 1367, dichiarerà che le ipoteche trasferite sul prezzo sono estinte.

§ 1383.

Il pubblico depositario eseguirà senza ritardo i pagamenti che gli sono ordinati, quante volte gli venga esibito un certificato del

cancelliere, comprovante che non vi è appello interposto dalla sentenza.

§ 1384.

L'appello produrrà effetto sospensivo: dovrà interporsi nel termine di otto giorni dalla notifica della sentenza, salvo l'aumento proporzionato alla distanza de' luoghi.

§ 1385.

E' perento l'appello, se non viene interposto nel termine del § precedente, e se non viene proseguito nell'altro termine ch'è prescritto dal § 986 in ordine alle sentenze interlocutorie o incidentali.

SEZIONE IX

Dell' arresto personale.

§ 1386.

Nelle sentenze che condannano al pagamento di una somma, non vi sarà bisogno di ordinare l'arresto personale del debitore: le condanne pronunziate dai giudici o tribunali debbono eseguirsi con tutti i mezzi permessi dalla legge.

§ 1387.

Se il creditore non ha ottenuto, o non può ottenere, l'effetto della condanna per mancanza o insufficienza de' beni del debitore, la legge permette in sussidio, e come mezzo di esecuzione, l'arresto personale.

§ 1388.

Non potrà eseguirsi l'arresto;

1.° se la condanna principale non oltrepassa la somma di scudi dieci;

2.° se la insufficienza o mancanza de' beni non risulta, dagli atti di vendita giudiziale comprovanti che il prezzo dei beni pignorati non basto ad estinguere il debito, cosicchè rimase insoluta una somma maggiore di scudi dieci;

dai processi verbali de' cursori comprovanti che nella casa abitata dal debitore non esistono mobili da pignorarsi utilmente;

dall' estratto dei libri del censo comprovante che il debitore non è iscritto come possessore di alcun fondo urbano o rustico nella provincia;

3.° se all' arresto non precede un' intimazione con precetto di pagare il debito nel tempo e termine di giorni cinque, e con dichiarazione che, non pagando, il debitore sarà arrestato personalmente: questa intimazione dovrà farsi alla persona stessa o al domicilio reale del debitore, e prodursi in cancelleria del giudice o tribunale, un giorno almeno prima di eseguire l' arresto.

Le prove della mancanza o insufficienza dei beni enunciate nel num. 2.° saranno notificate al debitore, e prodotte in cancelleria unitamente alla suddetta intimazione.

§ 1389.

I detentori o debitori di danaro pubblico, e tutti quelli che hanno sofferto condanne giudiziali per cause di commercio, di dolo, o di stellionato, saranno sottoposti all' arresto, anche indipendentemente dalla mancanza o insufficienza de' loro beni.

In questi casi l' arresto del debitore può essere cumulato col pignoramento dei suoi beni: il creditore è in facoltà di variare mezzi di esecuzione, passando dal pignoramento all' arresto, e viceversa, senza bisogno di precedente rinunzia.

§ 1390.

Non è luogo all' arresto del debitore;

1.° pei crediti fra congiunti di sangue nella linea ascendentale, discendentale e collaterale sino al secondo grado della computazione civile inclusivamente;

2.° pei crediti di onorari e spese dovute ai notai, procuratori ed avvocati dai loro clienti;

3.° contro le donne maritate o non maritate, e contro i minori;

4.° contro le persone che fossero entrate nell'anno settuagesimo della loro età;

5.° contro i pubblici impiegati, durante l' esercizio del loro impiego.

§ 1391.

Il disposto nei num. 3.° e 4.° del § precedente non ha luogo negli affari di commercio.

§ 1392.

Niuno può essere arrestato nei luoghi sacri ed immuni, nelle fiere franche, e nel palazzo ove si rende giustizia.

§ 1393.

L' arresto del debitore potrà eseguirsi anche nella di lui abitazione o in altra casa qualunque: se le porte sono chiuse, e si ricusi di aprirle, si procederà come è ordinato dal § 1232.

§ 1394.

L' atto di arresto si eseguisce dal cursore a cui viene consegnata la spedizione esecutiva della sentenza, ed un mandato speciale a questo effetto, contenente elezione di domicilio: sarà fatta menzione del mandato e del domicilio eletto nel processo verbale a forma del § 1228.

§ 1395.

Il cursore ingiungerà alla persona da arrestarsi di pagare immediatamente il debito e le spese, o di seguirlo per essere condotta e depositata nelle pubbliche carceri.

Se il debitore non ubbidisce, il cursore lo condurrà alle carceri, e lo farà accompagnare dalla forza armata: se, nel luogo in cui si eseguisce l' arresto, non vi sono carceri, lo condurrà a quelle del luogo più vicino, e ne farà la consegna al carceriere.

§ 1396.

Nell' atto della consegna dovrà il carceriere farne annotamento nel suo registro, enunciandovi il nome, il cognome, la condizione dell' arrestato, la somma del debito, la sentenza di condanna, il nome e cognome del cursore che ha eseguito l' arresto, ed il giudice o tribunale a cui questi è addetto.

Dovrà inoltre il cursore, nello stesso atto, depositare nelle mani del carceriere, che ne farà egualmente annotazione nel suo registro, l' importo degli alimenti pel tempo di giorni dieci calcolati a baiocchi quindici per ciascun giorno, compreso quello dell' arresto.

§ 1397.

Il cursore stenderà processo verbale dell'arresto in presenza di due testimoni: vi enuncierà quanto viene ordinato dai §§ precedenti: il processo sarà sottoscritto dai testimoni, dal capo della forza, dal carceriere e dal cursore: conterrà le forme prescritte dal § 1230 num. 1.° e 2.°

§ 1398.

Una copia del processo sarà lasciata al debitore ed al carceriere: l'originale sarà consegnato al creditore che dovrà produrlo in cancelleria nel primo giorno non feriato: se il processo non è prodotto, sul certificato negativo del cancelliere, il debitore sarà dimesso immediatamente dal luogo di arresto.

§ 1399.

Il debitore non potrà essere ricevuto nelle carceri senza il deposito degli alimenti prescritto dalla seconda parte del § 1396.

Se il carceriere ricusasse di ricevere gli alimenti, l'offerta reale che ne farà il cursore, equivale al deposito effettivo.

In questo caso il carceriere sarà responsabile della persona del debitore per la somma dovuta e per le spese, quante volte il medesimo non fosse ricevuto nelle carceri.

§ 1400.

Il deposito degli alimenti sarà rinnovato anticipatamente in ogni decendio: in mancanza di deposito anticipato, il debitore sarà posto immediatamente in libertà.

Avrà luogo il disposto nel § precedente ogni volta che il carceriere si ricusasse di ricevere gli alimenti.

§ 1401.

Non avrà luogo il deposito degli alimenti quando il creditore giustifichi che l'arrestato ha mezzi sufficienti per provvedere alla propria sussistenza: potrà in questo caso dimandare al giudice o tribunale di esserne assoluto, ed ottenere la restituzione delle somme pagate.

Tale dimanda sarà proposta e decisa come una istanza incidentale.

§ 1402.

Il debitore arrestato può essere astretto a rimanere in carcere in virtù di altra sentenza ottenuta da altro creditore, quando essa si trovi in istato eseguibile.

§ 1403.

Il processo verbale della conferma conterrà le forme di quello del primo arresto: nondimeno il cursore potrà procedere senza che sia assistito da verun testimonio: il nuovo creditore è tenuto di fare un deposito, col quale, finchè dura l' arresto dimandato dal primo creditore, contribuirà seco lui in eguale porzione per gli alimenti.

§ 1404.

Il debitore arrestato può dimandare ed ottenere la sua liberazione;

1.° pel consenso del creditore che lo fece arrestare, e dei creditori che fecero confermare l'arresto: questo consenso sarà dato avanti un notaio, che dovrà rilasciare l' atto in originale;

2.° pel pagamento o deposito delle somme e delle spese dovute ai creditori che lo fecero arrestare o confermare in arresto;

3.° per l' annullamento dell' arresto, in virtù di sentenza;

4.° per la cessione de' beni;

5.° se dal giorno dell' arresto e della conferma è passato un intiero anno;

6.° se, durante l' arresto per cause non commerciali, entrò nell' anno settuagesimo della sua età.

§ 1405.

Le disposizioni contenute nei num. 3.° al 6.° del § precedente non hanno luogo quando trattasi di debiti dolosi, di deposito e di stellionato.

§ 1406.

Potrà ancora l' arrestato ottenere la sua liberazione, offrendo una cauzione ipotecaria che assicuri il pagamento del debito e delle spese, ritenuto il disposto nei §§ 929 e 930.

§ 1407.

La istanza per la liberazione sarà proposta a breve termine, e decisa nella forma delle dimande incidenti.

La sentenza sarà eseguita provvisoriamente e non ostante appello.

§ 1408.

La nullità del primo arresto, qualunque sia la causa per la quale viene pronunziata, non induce la nullità della conferma eseguita ad istanza di altro creditore.

§ 1409.

Il debitore che ha ottenuto la sua liberazione per la nullità dell' arresto, non può essere nuovamente arrestato, che dopo scorso un giorno intiero.

Se venne dimesso dal carcere per mancanza del deposito a causa di alimenti, non potrà essere nuovamente arrestato sinchè il creditore non lo rimborsa delle spese fatte per uscire dal carcere, e non faccia un deposito per gli alimenti di tre mesi.

§ 1410.

Fuori dei casi indicati superiormente, niun magistrato potrà ordinare la dimissione del debitore.

§ 1411.

L' annullamento dell' arresto dà luogo alla emenda de' danni, interessi e spese in favore dell' arrestato: il creditore avrà il regresso contro il cursore, quando la nullità derivi da mancanza di forme nell' eseguire l' arresto, salva l' azione criminale nel caso di dolo o di frode manifesta.

TITOLO XV

Della esecuzione degli atti pubblici.

§ 1412.

E' in facoltà delle parti contraenti d'inserire negli atti pubblici avanti notaio la speciale convenzione, che l'atto avrà la forza e gli effetti attribuiti dalla legge alle sentenze inappellabili.

§ 1413.

Quando siasi stipulata una tale convenzione, il notaio che ritiene la minuta dell'atto pubblico, è tenuto di rilasciarne alla parte che la richiegga, una copia in forma esecutiva, osservando il disposto nei §§ 609 e 610 per le copie autentiche delle sentenze proferite dai giudici e tribunali.

§ 1414.

Non potranno i notai rilasciare una seconda copia esecutiva alla stessa parte, senza esservi abilitati con ordinanza del giudice locale, ovvero del presidente del tribunale civile se risiedono nel capo-luogo della provincia: in questo caso, nella seconda copia enuncieranno di averne rilasciata un'altra, e dovranno inserirvi il tenore della ordinanza che permette loro di rilasciare la seconda.

§ 1415.

Neppure potranno, sotto pena d'interdizione e dei danni ed interessi, rilasciare le copie esecutive, che alle sole parti contraenti ed ai loro eredi e successori, ovvero ai cessionari per atto pubblico, delle une e degli altri.

§ 1416.

Se l'atto pubblico deve eseguirsi fuori della provincia, la firma apposta dal notaio alla copia esecutiva sarà riconosciuta dal giusdicente locale, o dal presidente del tribunale civile.

Le firme de' notai di Roma e della Comarca saranno riconosciute dal prelato uditore della Camera.

§ 1417.

La parte che vorrà procedere alla esecuzione dell' atto pubblico, farà notificare al debitore in persona o nel suo domicilio la copia esecutiva: l'atto di notifica enuncierà la somma dovuta: conterrà il precetto di pagarla nel tempo e termine di cinque giorni, e la elezione del domicilio nel comune di residenza del giudice o tribunale competente, quando il creditore non vi sia domiciliato.

§ 1418.

Se, nel termine assegnato dal precetto, il debitore non adempie alla sua obbligazione, si procederà contro di lui agli atti esecutorii nei modi e con le regole che si prescrivono nel Titolo precedente.

§ 1419.

Il debitore a cui venne notificata la copia esecutiva, potrà fare opposizione al precetto: la opposizione conterrà i motivi: sarà notificata alla parte con citazione a comparire nel termine di tre giorni avanti il giudice o tribunale competente: il giudice o il presidente del tribunale potrà permettere che si citi ad un termine anche più breve.

§ 1420.

La opposizione non ha effetto sospensivo: l'atto pubblico potrà eseguirsi liberamente, finchè il giudice o tribunale non avrà accordata la inibizione.

§ 1421.

Il giudice o tribunale può accordare la inibizione;

1.° se nell'atto pubblico non sia stipulata la speciale convenzione, di cui nel § 1412;

2.° se l'atto stesso è mancante dei requisiti che si prescrivono dalla legge sul notariato;

3.° se fu emanata una sentenza che lo dichiari falso, a termini del § 829;

4.° se costa che il debitore era incapace di obbligarsi, o che non furono osservate le solennità richieste dai §§ 52 e 53;

5.° se viene giustificato, senza bisogno di alcuna indagine, un pagamento eseguito dopo la stipolazione: in questo caso la inibi-

zione potrà accordarsi per la somma soltanto che risulti effettivamente pagata;

6.° se vi è difetto nelle forme indicate nei §§ 1413, 1414, 1416 e 1417.

§ 1422.

In tutti gli altri casi, è vietato ai giudici o tribunali d'inibire che l'atto pubblico venga eseguito: la legge permette al creditore di farlo eseguire non ostante qualunque inibizione.

§ 1423.

Se il giudice o tribunale niega la inibizione, non compete appello al debitore, che al solo effetto devolutivo: questo appello lascia libero il corso agli atti esecutorii contro i beni dell' appellante, e contro la di lui persona, se e quando avrà luogo l'arresto personale: impedisce soltanto che si astringa il debitore al pagamento delle spese.

§ 1424.

L'appello devolutivo sarà interposto e proseguito, come è prescritto dai §§ 1384 e 1385.

§ 1425.

Abbenchè sia negata la inibizione, potrà il debitore sperimentare i suoi diritti, in via di azione principale, innanzi il giudice o tribunale competente, affinchè la obbligazione contenuta nell' atto pubblico si dichiari estinta, oppure venga annullata e rescissa.

§ 1426.

Se il debitore rinunzia all' appello devolutivo, ed alla azione riservata dal § precedente, il giudice o tribunale potrà sospendere la procedura esecutiva per un tempo non maggiore di due mesi: in questo caso si osserverà il disposto nei §§ 1152 e 1153.

TITOLO XVI

Dei modi speciali di procedere in ordine ad oggetti e materie diverse.

SEZIONE I

Dei giudizi preventivi.

§ 1427.

La legge permette in alcuni casi di chiedere in giudizio cose o somme non ancora dovute, quante volte però si dimostri la esistenza di un diritto esercibile nel tempo futuro.

§ 1428.

Se alcuno avrà asserito in voce od in iscritto che gli compete qualche azione esercibile, anche in futuro, contro un terzo, è in facoltà di quest' ultimo, costituendosi reo volontario innanzi il giudice o tribunale del proprio suo domicilio, di convenirlo come diffamante affinchè gli venga ingiunto di giustificare la pretesa azione, o in difetto gli sia imposto relativamente alla medesima perpetuo silenzio.

§ 1429.

Dovrà in questo caso il richiedente esporre nella sua dimanda il diritto asserito dal diffamante, ed indicare le prove della seguita diffamazione.

§ 1430.

Non potranno ritenersi come diffamazione gli atti relativi ad un possesso qualunque, ovvero ad azioni o eccezioni già proposte in giudizio: colui che per tali atti pretende essere leso, dovrà valersi delle sue ragioni ne' modi determinati dalla legge.

§ 1431.

Il giudice o tribunale assegnerà al diffamante un termine, più o meno breve a norma delle circostanze, a proporre la sua azio-

ne in giudizio, scorso il quale, gli imporrà silenzio, e dichiarerà che l'azione è perenta.

§ 1432.

Il diffamante dovrà intentare la sua azione, nel termine assegnatogli, avanti il giudice o tribunale competente, avuto riguardo alla qualità dell' azione ed al valore della lite.

§ 1433.

La istanza contro il diffamante sarà trattata e decisa con le norme prescritte per le cause sommarie.

§ 1434.

Allorchè si tratta di accordare prestazioni alimentarie, le quali debbano essere pagate periodicamente di tempo in tempo, potrà il giudice o tribunale, sulla istanza della parte, comprendere nella stessa sentenza la condanna del debitore ad effettuarne il pagamento in perpetuo ne' tempi e termini stabiliti.

§ 1435.

Se trattasi di obbligazioni da soddisfarsi in rate, ovvero di prestazioni, rendite, legati, pensioni o assegnamenti progressivi, il debitore che abbia sofferto tre condanne per tre diverse rate e scadenze, potrà essere astretto dal giudice o tribunale al pagamento di tutte le rate o scadenze future, ne' tempi in cui saranno dovute.

§ 1436.

Le istanze che s' introducono ne' casi preveduti dai due §§ precedenti saranno egualmente trattate e decise con le regole dei giudizi sommari.

Le sentenze da proferirsi saranno eseguite, nei tempi e nelle scadenze rispettive, e per le somme dovute in ciascun termine o scadenza, previo un precetto di pagamento da notificarsi al debitore in persona o nel suo domicilio, cinque giorni prima della esecuzione.

Il precetto conterrà le medesime forme degli atti di citazione: enuncierà la sentenza con la quale è proferita la condanna perpe-

tua, la notifica fattane al debitore, la somma da esso dovuta, e finalmente la comminatoria di procedere alla esecuzione con tutti i mezzi permessi dalla legge, qualora non venga effettuato il pagamento.

§ 1437.

Non compete al debitore verun reclamo o ricorso contro il precetto, salva l'eccezione di pagamento, e salvo pure l'appello dalla intiera sentenza, se e come di ragione.

SEZIONE II

Della caducità nei contratti di enfiteusi.

§ 1438.

Quando è luogo alla caducità dell'enfiteuta, sia pel disposto nel diritto comune, sia per virtù del patto stipulato nella investitura, il padrone diretto, col mezzo di comparsa da farsi in cancelleria, dichiarerà che intende di ritenere come consolidato col diretto il dominio utile del fondo enfiteutico.

Tale dichiarazione sarà firmata dal padrone diretto ovvero da persona munita di speciale mandato: ne sarà notificata una copia autentica all'enfiteuta, ed a ciascuno dei creditori, che avranno iscritte sul dominio utile dello stesso fondo le loro ipoteche.

§ 1439.

L'atto di notifica conterrà la citazione dell'enfiteuta a comparire nel termine ordinario, affinchè venga espulso dal fondo, e ne sia reintegrato il padrone.

§ 1440.

Unitamente all'atto di notifica dovrà prodursi in cancelleria il titolo della investitura: questo titolo, per l'effetto della caducità, non potrà risultare che dall'istromento di originaria concessione, ovvero da atti pubblici di ricognizione *in dominum* importanti qualità enfiteutica del

fondo, o da cose giudicate, o finalmente dalla prova certa della antica esistenza e successiva deperizione di tali documenti.

§ 1441.

Se la caducità si fosse incorsa per inadempimento o violazione de' patti, il giudice o tribunale assegnerà al reo convenuto un congruo termine per eseguirli.

Qualora si fosse incorsa per non essersi dall' enfiteuta pagato il canone, potrà il reo convenuto, nel termine di dieci giorni dalla notifica della sentenza, implorare il benefizio della purgazione di mora: scorso il termine, sarà perento il diritto d'implorarlo.

§ 1442.

Se il reo dimanda nel suddetto termine la purgazione della mora, il giudice o tribunale potrà accordargli un tempo non maggiore di tre mesi e non minore di giorni venti, per pagare i canoni e le spese: le spese potranno essere liquidate durante il tempo che si accorderà per purgare la mora.

§ 1443.

Se, nel tempo assegnato, avrà il debitore soddisfatto all' obbligo dell' ingiuntogli pagamento, la caducità si ritiene come risoluta di pieno diritto: nel caso contrario, il dominio utile s'intenderà irrevocabilmente consolidato col dominio diretto.

§ 1444.

La caducità degli enfiteuti de' beni appartenenti alla Santa Sede e Camera apostolica sarà pronunziata dalla Camera de' tributi, a norma della costituzione del pontefice Gregorio XIII, alla quale non viene derogato.

SEZIONE III

Della associazione al fondo censito.

§ 1445.

Il rimedio della associazione, di cui nel § 194, compete al creditore del censo, per ottenere dal tribunale civile della provincia nella quale sono posti i fondi censiti, il possesso precario dei medesimi, al solo effetto di percepirne i frutti fintantochè sia soddisfatto de' censi decorsi e non pagati, e di quelli che intanto decorreranno.

La istanza del creditore sarà introdotta e proseguita come causa sommaria.

§ 1446.

Se il fondo o fondi esistono presso terzi, il rimedio non potrà implorarsi, senza provare che il credito è legalmente iscritto nei registri ipotecari: la iscrizione verrà notificata al terzo unitamente all' atto di citazione, e prodotta in cancelleria.

Non vi sarà bisogno di citare gli altri creditori iscritti: il debitore sarà sempre citato, insieme col terzo.

§ 1447.

Il tribunale assegnerà al debitore, se questi possiede il fondo, ovvero al terzo che lo ritiene, un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di un mese a pagare i censi decorsi: con la stessa sentenza dichiarerà che, scorso il termine senza effetto, verrà dato al creditore il possesso precario del fondo, a forma del § 1445.

§ 1448.

Il processo verbale di esecuzione della sentenza sarà notificato ai creditori iscritti.

§ 1449.

Il creditore sarà tenuto, durante il precario possesso, di pagare le pubbliche imposte, di provvedere alla coltura del fondo,

alle spese ordinarie di amministrazione e di riparazione : tali pagamenti saranno imputati sui frutti del fondo.

§ 1450.

Se il fondo sarà affittato, l'effetto della associazione consisterà nell' esigere dagli affittuari od inquilini le pensioni o corrisposte.

Se sarà dato a soccida o colonia, consisterà nell' esigere le prestazioni che dal socio o colono si debbono al padrone.

§ 1451.

Cesserà il possesso precario ;

1.° quando il credito che ha dato luogo alla associazione, coi censi posteriormente decorsi, sarà estinto ;

2.° quando alcuno de'creditori iscritti avrà ottenuto, in virtù della azione ipotecaria, che il fondo sia venduto : in questo caso durerà il possesso del censualista fino alla trascrizione della sentenza che avrà ordinata la vendita, come è disposto nel § 203.

§ 1452.

È in facoltà del debitore e di ciascuno dei creditori iscritti di verificare se il credito è estinto, astringendo il censualista ad esibire una nota de'frutti percepiti e delle somme pagate per le cause espresse nel § 1449.

§ 1453.

Il tribunale assegnerà al censualista un breve termine ad esibire la nota, dichiarando che, scorso il termine senza averla esibita, dovrà dimettere il possesso del fondo.

§ 1454.

La nota sarà munita di giuramento e sottoscritta dal censualista, o da altri per lui con speciale mandato : sarà inoltre giustificata cogli opportuni documenti, notificata alla parte che l'ha richiesta, e prodotta in cancelleria.

§ 1455.

Se nasce controversia sulla nota, l'affare sarà portato alla udienza, discusso e deciso con le norme stabilite per le dimande incidenti.

SEZIONE IV.

Della azione ipotecaria.

§ 1456.

L'effetto della azione ipotecaria consiste nell'astringere il terzo detentore del fondo o fondi ipotecati a pagare il debito legalmente iscritto coi suoi accessorii, ovvero a rilasciare il fondo o fondi, affinchè siano venduti al pubblico incanto.

§ 1457.

Il creditore iscritto che, a termini del § 193 intende valersi di questa azione, farà citare il terzo detentore in persona o nel suo domicilio a comparire innanzi il tribunale civile competente: col medesimo atto gli farà notificare una copia della iscrizione esistente nei registri ipotecari.

L'atto di citazione sarà notificato contemporaneamente al debitore.

§ 1458.

Il tribunale civile, procedendo con le regole dei giudizi sommari, assegnerà al terzo detentore, per l'effetto enunciato nel § 1456, un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quattro mesi.

§ 1459.

Sarà inoltre osservato quanto è prescritto nei §§ 196 al 203.

§ 1460.

La vendita giudiziale, la graduazione dei creditori iscritti, la distribuzione del prezzo si faranno ne'modi stabiliti dal Titolo XIV.

SEZIONE V

Del rendimento de' conti.

§ 1461.

Quando ha luogo il rendimento de'conti, il tribunale assegnerà alla parte che deve renderlo, un termine più o meno breve secondo le circostanze, sotto pena di esservi astretta con una multa non minore di scudi tre per ciascun giorno di ritardo, durante un tempo che verrà prescritto, ed anche con l'arresto personale.

§ 1462.

Se i mezzi coattivi indicati nel § precedente saranno inutili, il tribunale potrà ammettere la parte che dimanda il conto, a prestare il giuramento *in litem* sulla somma alla quale può ascendere verosimilmente il di lei credito.

In questo caso si procederà con le norme fissate nella Sezione VII del Tit. VI.

§ 1463.

Se la parte, per compilare il conto, dovrà servirsi dell'opera di un computista, il tribunale sulla di lei istanza potrà accordarle, a suo prudente arbitrio, una somministrazione per le spese.

§ 1464.

Il conto dee comprendere;

1.° le partite dell'esatto;

2.° le partite dello speso;

3.° le rimanenze da esigersi, e gli oggetti da ricuperarsi.

Sarà terminato col ristretto del dare e dell'avere: dovrà essere munito di giuramento, e sottoscritto dalla parte che lo rende.

§ 1465.

Saranno uniti al conto i documenti giustificativi delle singole partite dalle quali è formato.

Nondimeno le partite di tenue quantità, per le quali non si può, o non si suole riportare la ricevuta, e che d'altronde appariscono verosimili e ragionevoli, potranno essere ammesse nel conto

senza giustificazione: chi rende il conto dovrà in fine del medesimo, oltre il giuramento che comprenda la verità di tutte le partite, giurare in ispecie che queste sono vere e reali: il tribunale potrà obbligarlo a reiterare questo giuramento innanzi il presidente.

§ 1466.

La parte che rende il conto, dovrà intimarne all'altra parte la produzione con atto di procuratore.

§ 1467.

Nel resto si procederà con le norme dei giudizi ordinari.

§ 1468.

L'opinamento del tribunale indicherà con precisione le difficoltà sulle singole partite del conto: enuncierà distintamente quelle che possono ammettersi, e quelle che si ritengono in tutto od in parte come inammissibili.

§ 1469.

La sentenza che verrà proferita sul conto, conterrà il calcolo dell'esatto e dello speso, depurato dalle partite o dalle somme non ammesse: fisserà la somma del residuo, condannando la parte ad eseguirne il pagamento.

SEZIONE VI

Della dilazione.

§ 1470.

Il debitore di buona fede, che giustifichi la sua impossibilità di soddisfare alle contratte obbligazioni per la forza di gravi infortunii, potrà costituirsi reo volontario avanti il tribunale civile del suo domicilio, chiedendo d'esser ammesso ad una dilazione non maggiore di cinque anni.

Tale dimanda verrà notificata ai creditori in persona o nel loro domicilio, con citazione a comparire nel termine ordinario.

1471.

Il tribunale, prima di pronunziare sulla dimanda, ordinerà che i creditori siano convocati, e destinerà uno dei giudici per presiedere all'adunanza, o farne processo verbale.

§ 1472.

Il giudice delegato fisserà il giorno dell'adunanza sopra semplice memoria del debitore: il decreto sarà intimato a tutte le parti per atto di procuratore, se lo avranno costituito, ovvero con citazione in persona o nel domicilio, a comparire nel giorno destinato.

§ 1473.

L'adunanza si aprirà con la lettura di una memoria che sarà presentata dal debitore, e dei documenti ch'egli esibirà per provare i suoi infortunii: questa lettura si farà dal cancelliere.

La memoria coi documenti dovrà presentarsi al giudice delegato, un giorno prima della convocazione.

§ 1474.

I creditori pronunzieranno liberamente il loro assenso o dissenso alla richiesta dilazione: se consentono, dovrà ciascuno di essi prestare il giuramento sulla quantità, verità e realtà del credito rispettivo: passeranno quindi a deliberare sul tempo della dilazione, e sulle condizioni con le quali intendono di accordarla.

§ 1475.

Il giudice, assistito dal cancelliere, farà menzione nel processo dei nomi de'creditori, del consenso o dissenso dei medesimi, delle volute condizioni, del tempo stabilito e del giuramento prestato.

V'inserirà la memoria del debitore, i documenti giustificativi, e le prove dei crediti che gli saranno esibite dai singoli creditori.

§ 1476.

Il processo verbale sarà sottoscritto dal debitore, o dal di lui procuratore in virtù di speciale mandato, da tutti i componenti l'adunanza, dal giudice delegato e dal cancelliere.

Sarà depositato in cancelleria, ed unito agli atti che formano il fascicolo della causa.

Non sarà notificato: il cancelliere ne darà una copia semplice a ciascuna delle parti che la richieda.

§ 1477.

La causa sarà trattata e discussa come materia sommaria.

§ 1478.

Il tribunale non potrà accordare la dilazione che allorquando vi abbia consentito la maggior parte dei creditori, e nel modo da essa voluto.

Nel calcolo della maggior parte si avrà riguardo non al numero dei creditori, ma soltanto alla somma complessiva de'crediti di coloro che accordano la dilazione.

§ 1479.

Il consenso prestato dalla moglie del debitore per qualunque credito non sarà mai ammissibile: essa non sarà chiamata, nè ammessa all'adunanza.

§ 1480.

I creditori che hanno ipoteca iscritta sui beni immobili, non saranno pregiudicati, pei loro diritti esercibili sugli stessi beni, dalla dilazione accordata dagli altri: neppure si avrà riguardo al loro consenso, abbenchè lo prestassero, per calcolare la maggior parte.

§ 1481.

Durante il giudizio sulla richiesta dilazione, non sarà impedito, nè ritardato il corso degli atti, o la esecuzione delle sentenze contro il debitore: la sola sentenza che l'avrà ammessa, produce effetto sospensivo.

§ 1482.

Se tutti i creditori chiamati alla adunanza sono consensienti, non vi sarà bisogno di emanare la sentenza: il solo atto di consenso che risulta dal processo verbale sottoscritto dai creditori, impedirà che il debitore sia molestato durante il tempo della dilazione: gli atti esecutivi che si facessero dai creditori in pregiudizio della medesima, si ritengono come attentati.

§ 1483.

La dilazione che si accorda dai creditori chiamati alla adunanza, non pregiudica agli altri che non furono intimati ad intervenirvi.

Quelli che furono legalmente intimati, e non comparvero, dovranno reputarsi come consensienti.

§ 1484.

Non è ammissibile la dilazione, abbenchè accordata dalla maggior parte de'creditori;

1.° pei debiti che si esigono con la mano regia, ed in generale per tutti i debiti verso il pubblico erario, verso le amministrazioni fiscali, verso i comuni e le provincie;

2.° pei debiti che derivano da rendiconti di tutela, cura o altra amministrazione tenuta per minori, pupilli, luoghi pii od istituti di carità e di beneficenza, o da prestiti fatti da monti di pietà o frumentari;

3.° pei debiti di alimenti, di mercedi e frutti dotali;

4.° pei debiti di somme non maggiori di dieci scudi;

5.° pei debiti dolosi, per causa di stellionato, furto o truffa;

6.° pei debiti commerciali.

§ 1485.

La sentenza che ammette, o rigetta la dilazione, sarà eseguibile non ostante appello: è vietato ai tribunali superiori di accordare la inibizione.

§ 1486.

Nelle sentenze che ammettono la dilazione, o confermano quella accordata in prima istanza, non vi sarà in verun caso la condanna alle spese a profitto del debitore.

SEZIONE VII

Della cessione de' beni.

§ 1487.

Al debitore infelice e di buona fede viene pure accordato il benefizio della cessione de' beni.

L'effetto di questo benefizio consiste nell'esimere il debitore dall'arresto personale, e liberarlo dal carcere quando l'arresto fosse eseguito, mediante l'abbandono ch'egli fa di tutti i suoi beni ai creditori, non ostante qualunque contraria stipolazione.

§ 1488.

Colui che intende godere di tale benefizio, comparirà personalmente, o col mezzo di speciale procuratore, nella cancelleria del tribunale civile che risiede nel capo-luogo della provincia: dichiarerà con giuramento quali sono i beni che compongono il di lui stato attivo, e quali i debiti che formano il passivo: cederà tutti i beni di qualunque specie, e senza alcuna riserva, ai suoi creditori: si obbligherà da ultimo di supplire alla insufficienza de' beni ceduti, quando pervenga a migliore fortuna.

L'atto della comparsa sarà sottoscritto dal comparente e dal cancelliere.

§ 1489.

La dimanda del debitore sarà promossa con atto di citazione da presentarsi a tutti i creditori in persona o nel loro domicilio: vi sarà indicata la comparsa eseguita a termini del § precedente.

§ 1490.

La causa sarà trattata e decisa come materia sommaria: è in facoltà del tribunale di ordinare che rimanga sospeso provvisoriamente l'arresto personale non ancora eseguito.

§ 1491.

Se il tribunale ammette il debitore alla cessione de' beni, dichiarerà con la stessa sentenza che si è fatto luogo al concorso universale de'creditori: ordinerà che il debitore sia posto in libertà, quando si trovi in arresto, e delegherà uno dei giudici per tuttociò che è relativo al concorso.

§ 1492.

La cessione non attribuisce ai creditori la proprietà; ma soltanto il diritto di essere soddisfatti dei loro crediti sul patrimonio del debitore.

Non comprende i vestimenti giornalieri, i letti, le suppellettili d'indispensabile uso e bisogno pel debitore stesso e per le persone di sua famiglia.

Non reca infamia al cedente.

§ 1493.

Non è ammissibile il benefizio della cessione de' beni in tutti i casi e per tutti i debiti enunciati dal § 1484.

Negli affari di commercio, non è ammissibile che allorquando la procedura relativa al fallimento è compiuta, secondo le norme fissate dalle leggi commerciali.

§ 1494.

Il disposto nel § 1485 è comune agli appelli dalle sentenze che ammettono, o rigettano la cessione de' beni.

§ 1495.

Sarà inoltre osservato nelle sentenze che ammettono la cessione de' beni, ciò che viene prescritto dal § 1486 intorno alle spese nelle sentenze che ammettono la dilazione.

§ 1496.

Un estratto della sentenza che ammette, o rigetta la cessione de' beni, verrà affisso nella sala dell'uditorio, nella camera de' procuratori ed in quella de' notai.

§ 1497.

I creditori, ai quali non venne notificato l'atto di cui nel § 1489, non rimangono pregiudicati dalla sentenza.

SEZIONE VIII

Del concorso universale de' creditori.

§ 1498.

Vi è luogo al concorso universale de' creditori;

1.° se viene ammessa la cessione dei beni;

2.° se uno o più creditori, o se lo stesso debitore ne dimandano la convocazione;

3.° se tale convocazione sia richiesta dall'erede con benefizio d'inventario, o dal curatore della eredità giacente, ovvero da alcuno dei creditori ereditari sulla sostanza lasciata dal defunto.

§ 1499.

Se la dimanda di convocazione è promossa dal debitore, dovrà questi produrre in cancelleria la nota giurata de' suoi beni, e quella pure dei pesi e dei debiti da soddisfarsi.

§ 1500.

Non ha luogo tale dimanda;

1.° allorchè non vi siano almeno tre creditori che abbiano ottenuta condanna giudiziale;

2.° se il debitore non provi ch'egli, senza sua colpa, è divenuto insolvibile.

§ 1501.

La dimanda sarà notificata, per atto di citazione in persona o nel domicilio, a tutti i creditori, sia che abbiano chiesta ed ottenuta la condanna, sia che non abbiano promossa istanza giudiziale.

§ 1502.

Non potranno i creditori dimandare la convocazione del concorso, che allorquando si provi la insolvibilità del debitore: questa insolvibilità dovrà apparire;

1.° dalla fuga o dal nascondimento del debitore;

2.° dall'avere egli stesso implorato il benefizio della cessione, abbenchè la sua dimanda non sia stata ammessa, o siasi rigettata;

3.° dall'essersi fatti contro di lui tre sequestri o pignoramenti da tre creditori per titoli diversi, cosicchè possa presumersi ragionevolmente che i debiti superino le forze del patrimonio: fra questi creditori può essere noverato anche quello che propone la dimanda.

§ 1503.

La dimanda per la convocazione del concorso sarà notificata al solo debitore in persona o nel suo domicilio: vi saranno unite le prove enunciate nel § precedente: il termine della comparsa potrà essere abbreviato con ordinanza del presidente.

§ 1504.

Il tribunale, dopo avere esaminate le prove, assegnerà un termine al debitore perchè faccia conoscere il modo di assicurare il credito dell'attore: se appariscano giusti motivi di temere che i beni siano trafugati o sottratti, potrà ordinare un sequestro assicurativo, o qualunque altra misura provvisionale.

§ 1505.

La sentenza sarà notificata al debitore, ed eseguita nel giorno successivo alla notifica, non ostante l'appello.

§ 1506.

Quando il reo nel termine assegnatogli dimostri che il credito dell'attore è assicurato bastantemente, il tribunale dichiarerà che, nello stato delle cose, non è luogo a convocare il concorso.

§ 1507.

In tutti i casi ne'quali sia dichiarata la convocazione del concorso, il tribunale delegherà uno dei giudici per gli atti relativi.

§ 1508.

Se il concorso è convocato dal debitore, la sentenza dovrà notificarsi a tutti i creditori in persona o ne'loro domicili: avrà luogo la stessa disposizione quando trattasi di concorso convocato in sequela della cessione de'beni.

§ 1509.

Se il concorso è convocato ad istanza di uno o più creditori, la sentenza dovrà notificarsi al debitore ed ai creditori iscritti, in persona o ne'loro domicili: quanto agli altri creditori che non fossero conosciuti, l'affissione in istampa terrà luogo di notifica.

§ 1510.

L'affissione si farà;

1.° alla porta dell'uditorio del tribunale;

2.° alla porta del palazzo comunale del luogo ove risiede il debitore, ed ove sono situati i beni;

3.° alla camera dei procuratori ed alla camera dei notai.

§ 1511.

Un estratto della sentenza sarà inoltre inserito nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo il più vicino.

§ 1512.

L'atto di notifica e quello di affissione conterranno l'intimo di comparire avanti il tribunale, e costituirvi procuratore nel termi-

na di trenta giorni ; vi sarà dichiarato che, non comparendo, si procederà nel giudizio di concorso senza avere riguardo ai diritti dei creditori contumaci, e senza bisogno di altra intimazione.

§ 1513.

Se vi sono creditori esteri od assenti, un esemplare stampato della sentenza sarà notificato, come al § 485 : il termine della comparsa sarà quello enunciato nel § 479, ritenute nel resto le forme che verranno prescritte nella Sezione XVII.

Durante questo termine, sarà soprasseduto negli atti del giudizio, anche in ordine agli altri creditori.

§ 1514.

Allorchè la dimanda del concorso si propone dall'erede beneficiato o dal curatore alla eredità giacente, dovrà l'erede o il curatore introdurla, notificando un atto che contiene lo stato attivo e passivo della eredità, e la dichiarazione di abbandonarla ai creditori ereditari : vi unirà il suo rendiconto coi documenti giustificativi.

§ 1515.

Il tribunale pronunzierà la convocaziono del concorso a termini di diritto : se l'erede si sarà immischiato nella eredità del defunto, assolverà i creditori ereditari dalla sua dimanda, riservando ad essi il diritto contro i beni propri del medesimo.

§ 1516.

Quando il concorso è legalmente convocato, il giudice che fu prescelto dal tribunale come al § 1507, sopra semplice memoria del debitore o del creditore più diligente, fisserà il giorno della adunanza de'creditori.

Tale decreto sarà intimato a ciascuno di essi per atto semplice di procuratore : non avrà luogo la intimazione, se il procuratore non è costituito.

§ 1517.

Nel giorno della adunanza i creditori presieduti dal giudice delegato, con l'assistenza del cancelliere, nomineranno, nel loro seno, a maggiorità di voti, due o più rappresentanti della intiera

massa: nomineranno inoltre, anche fuori del loro seno, uno o più amministratori del patrimonio: nomineranno finalmente un curatore alle liti.

Il cancelliere estenderà il processo verbale: dovrà egli apporvi la sua firma dopochè sarà sottoscritto dai creditori presenti e dal giudice delegato.

§ 1518.

Gli amministratori assumeranno l'officio obbligandosi di bene e fedelmente amministrare e di rendere conto, con atto che sarà esteso dal cancelliere.

Qualora si tratti di amministratori estranei, potranno i creditori obbligarli a dare cauzione: la cauzione sarà prestata con lo stesso atto.

§ 1519.

Sarà data agli amministratori la consegna dei beni ed effetti del patrimonio, previa descrizione da farsi per cura dei rappresentanti.

Se il concorso è convocato dal debitore, o in sequela della cessione de' beni, terrà luogo di descrizione la nota giurata: si procederà al confronto della medesima.

L'atto di consegna sarà esteso dal cancelliere del tribunale: se i beni esistono fuori del luogo della di lui residenza, sarà esteso dal cancelliere del giusdicente locale: sarà inoltre sottoscritto dai rappresentanti, dagli amministratori, dal debitore se vi è presente, e dallo stesso cancelliere.

§ 1520.

Incombe agli amministratori, sotto la dipendenza dei rappresentanti, di esigere le rendite ed i crediti, di provvedere alla coltura de' fondi rustici ed alla manutenzione degli urbani, finchè siano venduti, e di fare qualunque atto conservatorio per tutela dei comuni interessi e del patrimonio amministrato.

§ 1521.

Il curatore alle liti è il rappresentante giudiziario della massa de'creditori: dovrà introdurre le azioni, e sostenere le liti relative ai comuni interessi: sarà scelto fra le persone designate nel § 1380.

La legge gli attribuisce la facoltà di deputare procuratori presso gli altri giudici o tribunali anche di appello, e presso il tribunale supremo di Segnatura.

§ 1522.

L'amministrazione non potrà durare oltre i sei mesi: se in questo tempo il debitore presentasse ai rappresentanti un progetto di conciliazione, questo sarà discusso dalla intiera adunanza convocata dal giudice come al § 1516, e presieduta da esso con l'assistenza del cancelliere.

Il cancelliere estenderà processo verbale dei risultamenti della convocazione: tale processo sarà sottoscritto, come al § 1517.

Se il progetto viene accettato dalla maggiorità de'creditori con le regole stabilite nella Sezione VI in ordine alla dilazione, potrà il debitore dimandare al tribunale che dichiari sciolto e cessato il concorso.

La dimanda sarà trattata e decisa nella forma delle dimande incidentali.

§ 1523.

Scorso il termine assegnato dal § precedente, gli amministratori promoveranno la istanza per la vendita de' beni: in caso di ritardo per parte degli amministratori, la dimanda potrà essere fatta da qualunque creditore.

§ 1524.

La vendita sarà ordinata ed eseguita nelle forme prescritte dalle Sezioni V, VI e VII del Titolo XIV.

Il prezzo sarà depositato in una cassa pubblica: ove non esista cassa pubblica, sarà depositato nel monte di pietà.

§ 1525.

È accordato ai creditori il termine di quaranta giorni dalla notifica del processo di vendita per produrre in cancelleria i titoli de'crediti rispettivi, ed intimare a tutte le parti, agli amministratori ed al curatore alle liti gli atti di produzione.

Scorso il termine, i creditori che non hanno prodotto, si riterranno esclusi dal concorso.

§ 1526.

Il curatore alle liti dovrà produrre nello stesso termine lo stato delle iscrizioni ipotecarie, estratto dai registri del conservatore.

§ 1527.

Nel termine di altri giorni quaranta successivi, gli amministratori esibiranno il loro rendiconto, e verseranno nella cassa pubblica il reliquato: qualora non lo esibissero, vi saranno astretti dal tribunale sulla istanza del curatore alle liti.

§ 1528.

Le questioni relative al conto saranno portate alla udienza, e giudicate come dimande incidenti: l'appello che venisse interposto dagli amministratori, non produrrà giammai effetto sospensivo.

§ 1529.

La causa di prelazione fra creditori sarà discussa e decisa come materia ordinaria.

§ 1530.

Il curatore alle liti farà notificare a tutte le parti una relazione contenente;

1.° lo stato attivo ed il passivo del patrimonio;

2.° l'esame dei titoli prodotti dai singoli creditori, e delle questioni che li riguardano;

3.° la distinzione de'crediti privilegiati sopra mobili od immobili, di quelli ipotecari iscritti, e dei chirografari;

4.° il progetto di distribuzione o di graduatoria.

§ 1531.

Nel resto avranno luogo le disposizioni contenute nella Sezione VIII del Titolo XIV.

La data certa de' crediti di cui nel § 1374 num. 3.° e 4.° dovrà essere anteriore di dieci giorni alla cessione de' beni od alla convocazione del concorso.

§ 1532.

L'atto di appello, se verrà interposto, e la dimanda introduttiva dovranno intimarsi e notificarsi al curatore alle liti: ciascun creditore potrà difendersi singolarmente se lo crede di suo interesse; ma le spese non saranno a carico della massa.

§ 1533.

Le controversie che potessero insorgere sopra alcuno dei crediti, e quelle pure che fossero già insorte e pendenti avanti altri giudici o tribunali di primo grado, saranno conosciute e decise come dimande incidenti dallo stesso tribunale che dee conoscere e giudicare la causa del concorso.

§ 1534.

L'appello dalle sentenze che saranno emanate, non ritarderà la distribuzione del prezzo o la graduatoria de'creditori: vi sarà collocato il credito controverso, sospeso però il pagamento della somma dovuta fino all'esito del giudizio.

La stessa regola avrà luogo quando la causa sul credito fosse decisa anteriormente alla convocazione del concorso, e dalla sentenza già proferita si fosse interposto appello.

§ 1535.

Durante l'amministrazione de' beni sottoposti a concorso, e sintanto che ne sia fatta la vendita, saranno somministrati con le rendite dei medesimi, così al debitore, come alle persone di sua famiglia, gli alimenti strettamente necessari alla loro sussistenza.

Nel novero delle persone della famiglia sono la moglie, i figli, il padre e la madre del debitore.

SEZIONE IX

Degli atti relativi alla apertura delle successioni.

Capitolo I

Della accettazione e del possesso della eredità.

§ 1536.

La eredità può essere accettata puramente e semplicemente, ovvero col benefizio dell' inventario.

§ 1537.

Se il possesso è pieno, l'erede o il successore non potrà ottenere la immissione, che in virtù di una sentenza del tribunale civile, da emanarsi, citate le parti che vi hanno interesse, nelle forme comuni agli altri giudizi.

Il possesso è pieno, quando viene ritenuto od occupato da altri, abbenchè senza titolo o diritto di possedere.

§ 1538.

Se il possesso è vacante, l'erede o il successore legittimo, potrà acquistarlo col mezzo di ordinanza del tribunale civile da rilasciarsi in camera di consiglio, sopra semplice memoria e senza veruna citazione.

L' istante dovrà unire alla memoria la fede di morte, coi documenti necessari a giustificare la sua qualità di erede o successore legittimo del defunto.

La ordinanza conterrà la clausola che debba essere eseguita qualora il possesso non sia pieno, e senza pregiudizio di qualunque diritto che potesse ad altri competere.

§ 1539.

La esecuzione della ordinanza si farà nel modo e con le forme indicate nella Sezione IV del Titolo XIV.

§ 1540.

Gli aventi diritto alla eredità potranno fare opposizione alla ordinanza: colui che ne ottenne il possesso, non potrà esserne tolto, che in virtù di una sentenza da proferirsi come è disposto nel § 1537.

Se vi è nullità nella esecuzione, sarà dedotta giudizialmente, citata la parte in persona o nel suo domicilio, avanti il tribunale che ha rilasciata la ordinanza.

§ 1541.

L'accettazione formale, quando abbia luogo, e l'accettazione col benefizio dell'inventario si farà dall'erede in persona, ovvero da un procuratore in virtù di mandato speciale, nella cancelleria del tribunale civile.

Il cancelliere ne stenderà processo verbale contenente il nome, cognome, condizione e domicilio dell'erede, il nome e cognome del defunto, il giorno della morte, e la indicazione del titolo o del diritto di succedergli: vi sarà unita la fede della morte, ed anche il mandato di procura quando l'accettazione si faccia da un procuratore.

Il processo verbale sarà sottoscritto dall'erede o dal procuratore, e dal cancelliere.

§ 1542.

La dichiarazione dell'erede di assumere tale qualità col suddetto benefizio non produce effetto, che allorquando è preceduta o susseguita dall'inventario nella forma ordinata dai §§ seguenti.

§ 1543.

Se vi sono più coeredi, alcuni de'quali vogliano accettare la eredità col benefizio dell'inventario, ed altri senza, la eredità dovrà essere accettata col suddetto benefizio.

In tale caso basterà che un solo coerede faccia la dichiarazione in cancelleria.

§ 1544.

I legatari, i creditori del defunto, e chiunque abbia interesse nella eredità, può dimandare che l'erede sia costretto a fare inventario.

Se vi è timore di sottrazione, il tribunale potrà ordinare l'apposizione dei sigilli, ovvero qualunque altra misura assicurativa e provvisionale.

Nondimeno gli eredi potranno esimersi da tale azione, se garantiscono l'interesse di coloro che addimandano la formazione dell'inventario.

§ 1545.

L'inventario consiste nella esatta e fedele descrizione di tutti i beni e diritti del defunto.

Dovrà essere fatto da un notaio con le solennità prescritte per gli atti notarili: il notaio verrà scelto dal maggior numero degli eredi, e, in parità di voti, dal presidente del tribunale o dal giusdicente del luogo sopra semplice memoria e senza alcuna forma di giudizio.

§ 1546.

Dovranno intervenire alla formazione dell'inventario uno o più periti da scegliersi nel modo stesso con cui viene scelto il notaio.

§ 1547.

Gli eredi, i legatari, i creditori, e tutti quelli che abbiano interesse nella eredità, hanno diritto di assistere all'inventario, e dovranno esservi chiamati.

La chiamata si farà con intimo a comparire, anche col mezzo di un procuratore speciale, nel giorno e nel luogo destinato, per essere presente all'inventario.

Tale intimo dovrà notificarsi tre giorni prima di quello ch'è fissato pel cominciamento dell'inventario, con atto di cursore in persona o nel domicilio agli interessati certi e conosciuti che dimorano nella provincia, e, quanto agli altri, col mezzo di un pubblico avviso che sarà sottoscritto dal notaio.

§ 1548.

Una copia dell'avviso sarà affissa da un cursore;

1.° alla porta dell'uditorio del tribunale o del giusdicente del luogo;

2.° alla porta della casa del defunto;

3.° alla piazza del comune, ove e nel di cui territorio sono posti i beni.

4.° negli altri luoghi ove sogliono farsi le affissioni degli atti governativi.

Sarà inoltre inserita nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo più vicino.

L' intimo e gli avvisi col rapporto del cursore saranno uniti all' inventario.

§ 1549.

L' inventario dovrà contenere;

1.° il nome, cognome, la condizione e la dimora di quelli che lo hanno richiesto, e la indicazione dell' atto di cancelleria che riguarda l' accettazione della eredità con questo benefizio;

2.° il nome, cognome, la condizione e dimora di quelli che v' intervengono, e dei periti;

3.° la menzione dell' intimo e de' pubblici avvisi;

4.° la enunciazione de' luoghi diversi in cui di mano in mano si procede all' inventario;

5.° la valutazione giurata dei periti quanto alle cose mobili, e la menzione precisa delle contrade e dei confini quanto agli stabili;

6.° la designazione del peso e della qualità dell' oro, degli argenti, od altri metalli;

7.° la quantità del numerario e le diverse specie;

8.° la indicazione delle scritture, carte o libri di azienda a forma del disposto nel § seguente;

9.° il giuramento dell' erede di non avere lasciato di far descrivere alcuna cosa da esso conosciuta, e di non avere fatta veruna occultazione con dolo o frode;

10.° la riserva che si farà dallo stesso erede, di volere aggiungere tuttociò che si rinvenisse posteriormente, e di togliere quelle cose che si giustificasse non appartenere alla eredità.

§ 1550.

Le scritture o carte ritenute dal defunto sotto custodia dovranno essere o descritte singolarmente, o numerate e contrasegnate foglio per foglio col nome e cifra del notaio: sarà apposto a ciascuna carta o scrittura un numero progressivo.

Sarà descritto il titolo ed il numero delle pagine di ciascun libro di azienda: nel principio e nel fine di essi verrà apposta la sottoscrizione del notaio.

Saranno descritte le filze dei documenti, notando il libro a cui si riferiscono, ed il numero delle giustificazioni.

Delle altre carte si farà una possibile classificazione e descrizione sommaria.

§ 1551.

Qualora si trovassero taglie, saranno esse descritte con la indicazione dei diversi oggetti, e del numero che a ciascuno dei medesimi è relativo.

§ 1552.

Si farà separata descrizione dei libri, codici o manoscritti relativi a scienze od arti, aggiungendovi la stima dei periti: questa descrizione sarà unita all' inventario.

§ 1553.

Tutti gli oggetti inventariati rimarranno in custodia di quelle persone presso le quali attualmente si trovano, finchè il tribunale, sulla istanza degli aventi interesse, non avrà ordinato diversamente.

§ 1554.

Nascendo disputa se qualche oggetto si debba o no inventariare, il notaio dovrà ciò non ostante descriverlo, e far notamento delle reciproche pretensioni.

Se poi si eccitasse tale disputa, che impedisse d'intraprendere o di proseguire l'inventario, il notaio sospenderà la descrizione fintantochè la medesima sarà decisa dal tribunale, apponendo i sigilli nelle camere ove esistono gli oggetti non ancora descritti, per evitare le sottrazioni.

§ 1555.

Se l'inventario non potesse compiersi in un solo giorno, sarà diviso in più sessioni: ogni sessione sarà sottoscritta dall' erede, dagli interessati che vi sono presenti, dai periti e dal notaio.

Il notaio rappresenterà gl' interessati assenti ovvero non intervenienti all' inventario.

§ 1556.

Se vi saranno oggetti fuori del luogo della aperta successione, dovrà farsene un inventario particolare : questo verrà inserito nell' inventario principale.

§ 1557.

Sarà sempre lecito alle parti interessate di fare quelle osservazioni o proteste che sembreranno loro opportune : saranno esse ricevute dal notaio, e trascritte nell' inventario.

§ 1558.

L'atto di chiusura dell' inventario sarà egualmente sottoscritto dalle persone indicate nel § 1555.

§ 1559.

Saranno osservate le disposizioni del diritto comune relativamente ai termini per deliberare e per fare inventario.

§ 1560.

Nella formazione degli inventari non avranno luogo altre formalità estrinseche, fuori di quelle che sono enunciate in questo Capitolo.

§ 1561.

Le istanze giudiziali che si faranno nel corso dell' inventario, saranno trattate e decise sommariamente.

§ 1562.

Le spese dell' inventario sono a carico della eredità : quelle che derivano da opposizioni o istanze giudiziali delle parti, sono a carico del soccombente.

§ 1563.

Se, pendenti i termini a fare inventario, si trovassero nella eredità alcuni oggetti che non si possano conservare, o la di cui

conservazione importasse grave dispendio, l'erede potrà chiedere al tribunale la facoltà di farne la vendita pel prezzo che sarà stimato da un perito, senza che possa indursi da questo fatto che egli abbia accettata la qualità di semplice erede.

§ 1564.

L'erede beneficiato ha l'obbligo di amministrare i beni della eredità, e deve rendere conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatari.

Il rendiconto dovrà esibirsi al tribunale del luogo della aperta successione con le regole indicate nella Sezione V di questo Titolo.

Capitolo II

Della rinunzia alla eredità.

§ 1565.

L'erede può rinunziare alla eredità che gli venne deferita, o mediante un atto di formale ripudia, o dichiarando di volersene astenere, a norma dei casi preveduti dal diritto comune.

L'atto di ripudia o di astensione può farsi anche dopo accettata la eredità col benefizio dell' inventario: in questo caso dovrà esservi enunciato il giorno della accettazione, e se l'inventario sarà fatto, anche l'epoca del medesimo, ed il nome e la residenza del notaio che ne fu rogato.

La forma dell' atto sarà quella ch' è prescritta dal § 1541.

§ 1566.

Quando si faccia la rinunzia dopo accettata la eredità col benefizio dell' inventario, dovrà l'erede denunziarla ai creditori.

§ 1567.

L'erede beneficiato che si trova in possesso de' beni ereditari, potrà dichiarare, nell' atto di rinunzia, che intende spogliarsi della qualità di erede all' effetto di ritenerli in tutto o in parte per altri titoli che saranno da esso indicati.

Unitamente all'atto di rinunzia farà notificare ai creditori il suo rendiconto, con la istanza per la deputazione di un curatore della eredità.

§ 1568.

Allorchè sarà nominato il curatore, l'erede promoverà contro di esso e contro i creditori ereditari la sua dimanda per ottenere la ritenzione: il tribunale, osservando le norme dei giudizi ordinari, pronunzierà la sentenza a termini di diritto.

§ 1569.

Gli effetti della ripudia e della astensione, ed i termini ne'quali debbono farsi gli atti rispettivi, sono regolati dalle leggi del diritto comune.

Capitolo III

Del curatore alla eredità giacente.

§ 1570.

Se, trascorsi i termini per fare inventario e per deliberare, niuno si presenta a chiedere la eredità, ovvero non sia noto l'erede, o l'erede conosciuto vi abbia rinunziato, questa eredità si reputa giacente.

§ 1571.

Alla eredità giacente sarà destinato un curatore dal tribunal civile del luogo in cui si è aperta la successione, sulla istanza di coloro che vi hanno interesse, od anche per uffizio.

La scelta del curatore dovrà cadere sopra alcuna delle persone designate nel § 1380.

§ 1572.

Il curatore di una eredità giacente è tenuto a farne inventario, qualora non siasi fatto dall'erede prima di rinunziarvi: dovrà esercitarne e promuoverne le azioni, rispondere alle istanze pro-

mosse contro la medesima, ed amministrarla con l'obbligo di renderne conto a chi di ragione.

§ 1573.

Prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, il curatore presterà il giuramento nella cancelleria del tribunale di custodire ed amministrare fedelmente i beni della eredità, e di renderne conto allorchè ne sia richiesto.

Di tale giuramento il cancelliere stenderà processo: lo firmerà con lui il curatore.

§ 1574.

La nomina del curatore si rende nota, a diligenza del medesimo, per mezzo di pubblici avvisi.

Questi avvisi, entro il termine di tre giorni dalla nomina, saranno affissi ne' luoghi indicati dal § 1548.

Saranno pure inseriti nel diario o gazzetta.

§ 1575.

Chiunque si trovasse in grado successibile al defunto, o avesse diritto a succedere per qualunque disposizione di esso, potrà richiedere la eredità, citando il curatore.

Capitolo IV

Della restituzione in intiero contro gli atti di accettazione o di rinunzia.

§ 1576.

La dimanda di restituzione in intiero, se e quando potrà competere, contro gli atti di accettazione pura e semplice, e contro quelli di rinunzia della eredità, s'introduce con istanza motivata da notificarsi a tutti i creditori ed aventi interesse, in persona o nei domicili rispettivi.

§ 1577.

L'effetto di tale dimanda consiste nel riabilitare l'erede, non ostante il fatto della semplice accettazione o rinunzia, a valersi del benefizio dell' inventario, ovvero a ricuperare la eredità rinunziata.

§ 1578.

Quando si tratti di ricuperare la eredità, la dimanda dovrà essere notificata anche a coloro che ne ritengono, per qualunque titolo, il possesso.

§ 1579.

Il giudizio di restituzione in intiero contro la semplice accettazione non impedisce che s'introducano e si proseguano i giudizi particolari contro l'erede.

Capitolo V

Della divisione.

§ 1580.

La divisione fra coeredi si farà con le regole preordinate dal comune diritto.

§ 1581.

Potrà il tribunale destinare uno o più periti, sia per fare la stima dei beni ereditari, sia per istabilire la porzione di ciascun coerede, sia per formare lo stato della eredità e fissare l'importo della legittima e delle altre detrazioni, sia finalmente per separare i patrimoni.

§ 1582.

Qualora in tale operazione occorrano indagini e controversie legali, è in facoltà del tribunale di nominare, fra le persone designate nel § 1380, un solo perito giureconsulto, abilitandolo ad assumere altri periti intorno a quelle cose nelle quali reputi necessaria l'opera loro.

Le relazioni di questi periti dovranno unirsi alla relazione del perito giureconsulto.

§ 1583.

Nel resto si procederà con le norme che sono prescritte pei giudizi ordinari.

SEZIONE X

Delle cause che riguardano lo stato delle persone.

Capitolo I

Della interdizione per vizio di mente.

§ 1584.

I maggiori che siano imbecilli, dementi o furiosi saranno dichiarati interdetti per vizio di mente: la dimanda d' interdizione potrà essere fatta dai parenti col mezzo di semplice memoria.

Quanto al furioso, se non v' è dimanda dei parenti, la interdizione potrà essere pronunziata per uffizio sul rapporto del magistrato di polizia.

§ 1585.

Le memorie ed i rapporti si dirigono al presidente del tribunale civile: vi si uniscono i documenti che provano lo stato della persona di cui si deve pronunziare la interdizione.

§ 1586.

Il presidente, col voto di tutti i giudici nel numero stabilito dai §§ 293, 310 e 320, proferirà, in camera di consiglio, una ordinanza con la quale saranno destinati uno o più periti fisici per esaminare lo stato della persona, ed uno dei giudici per interrogare la persona stessa, con l' assistenza del cancelliere.

Il giorno e l' ora dello sperimento si fisserà dal giudice delegato: il cancelliere ne avvertirà la parte istante ed i periti.

§ 1587.

Nel giorno destinato il giudice ed i periti con la parte istante si recheranno nel domicilio dell' imbecille, demente o furioso : il cancelliere farà processo verbale delle ispezioni fisiche a dettatura dei periti, e delle risposte all' interrogatorio.

Il processo sarà sottoscritto dalla parte, dai periti, dal giudice e dal cancelliere.

§ 1588.

Il tribunale, procedendo sempre sulle memorie e rapporti, e senza bisogno di citazione, veduto il processo verbale, deciderà nella camera di consiglio, se siavi luogo o no alla dichiarazione d'imbecillità, demenza o furore, ed alla interdizione di colui che si pretende imbecille, demente o furioso.

§ 1589.

Nel caso affermativo, ordinerà che l'interdetto sia sottoposto ad un curatore.

Nella scelta del curatore dovranno essere preferiti i congiunti più prossimi dell' interdetto.

§ 1590.

La sentenza conterrà i risultati dello sperimento.

Sarà notificata all' interdetto, il quale potrà farvi opposizione entro otto giorni dalla notifica.

La opposizione sarà discussa e giudicata nella pubblica udienza colle norme delle cause sommarie.

§ 1591.

L' appello non potrà interporsi che allorquando sarà decorso il termine a fare opposizione.

I termini perentori ad appellare e proseguire l' appellazione sono quelli assegnati dal § 1385.

§ 1592.

E' in facoltà del tribunale di secondo grado di ordinare la esecuzione provvisoria della sentenza, o di prendere qualunque al-

tra misura assicurativa e provvisionale per tutelare l' interesse dell' imbecille, demente o furioso, durante la lite: tali misure non saranno soggette a verun reclamo, appello o revisione.

§ 1593.

Il curatore, prima di entrare nell' esercizio delle sue funzioni, presterà nella cancelleria del tribunale che lo ha nominato, il giuramento di bene e fedelmente adempiere il proprio uffizio, e di rendere conto della sua gestione ad ogni richiesta.

§ 1594.

L' uffizio del curatore dell' interdetto consiste nel rappresentare e difendere la persona di esso, e nell' amministrare i di lui beni.

§ 1595.

La interdizione si revoca, quando è cessata la causa che vi ha dato luogo, con le stesse norme che sono stabilite per dichiararla.

§ 1596.

La sentenza che dichiara la interdizione, e quella che la revoca, sarà stampata ed affissa alla porta dell' uditorio del tribunale civile, alla sala del tribunale di commercio, alle camere dei procuratori e de' notai, ed in tutti i luoghi ove sogliono affiggersi gli atti governativi.

Sarà inoltre inserita nel diario o gazzetta del luogo, od in quella del luogo il più vicino.

Capitolo II

Della interdizione per motivo di prodigalità.

§ 1597.

La dimanda d' interdizione per motivo di prodigalità sarà proposta egualmente da uno o più parenti del prodigo.

Dovrà introdursi, proseguirsi e giudicarsi con le forme di procedura comuni agli altri giudizi.

§ 1598.

Saranno inoltre osservate le disposizioni del § 1590, della seconda parte del § 1591, e dei §§ 1592 al 1596.

Capitolo III

Disposizioni comuni a tutte le cause concernenti lo stato delle persone.

§ 1599.

In tutte le cause che riguardano lo stato delle persone, è in facoltà del Governo di ordinare che si faccia la discussione in segreto, qualora la discussione pubblica potesse dar luogo a scandalo od altro inconveniente.

§ 1600.

I presidenti de' tribunali civili, sentito il parere consultivo dei giudici, potranno anch'essi decidere che la discussione sarà segreta: dovranno rendere conto al Governo dei motivi di questa decisione, la quale sarà frattanto eseguita provvisoriamente.

§ 1601.

Se il Governo disapprova la decisione emanata dai presidenti, rimarranno validi gli atti e le discussioni segrete fatte in sequela della medesima: le udienze e le discussioni successive saranno pubbliche.

§ 1602.

Le discussioni segrete si faranno in camera di consiglio a porte chiuse.

§ 1603.

E vietata la stampa e la notifica delle allegazioni e dei sommari.

Le allegazioni coi sommari si depositeranno manoscritte nelle mani del cancelliere : esso dovrà distribuirle ai giudici, e comunicarle alle parti, inserendo l' originale nel fascicolo della causa.

§ 1604.

Ai giudici ed ai cancellieri è imposto il segreto in ordine alle opinioni particolari, alle comparse, allegazioni e documenti prodotti.

I fascicoli dovranno essere separati dagli altri: non potranno mostrarsi che alle sole parti ed ai loro procuratori.

§ 1605.

Le prescrizioni di questo Capitolo sono applicabili ai tribunali d' appello.

Quella del § 1603 sul divieto della stampa sarà eseguita anche nel tribunale della sacra Rota.

SEZIONE XI

Della deputazione dei tutori dativi e dei curatori nei casi non contemplati dalla Sezione precedente.

§ 1606.

I tutori dativi, e qualunque altro curatore, fuori de' casi preveduti dalla Sezione precedente, saranno nominati dal tribunal civile, nella camera di consiglio.

§ 1607.

Se trattasi di curatore *in litem*, sarà esso nominato dal giudice o tribunale innanzi di cui la lite deve introdursi, ovvero trovasi introdotta.

Se trattasi di curatore ai beni di un assente, la nomina si farà dal tribunale civile della provincia ove esistono i beni.

§ 1608.

Le ordinanze che contengono tali nomine, saranno emanate sopra semplici memorie, senza bisogno di citazione o di altra forma di procedura.

§ 1609.

Le memorie saranno presentate, nel caso dei tutori dativi, dalle persone che hanno l'obbligo di richiederli: negli altri casi, dalle persone che possono avervi interesse.

§ 1610.

Allorchè sarà nominato un tutore dativo, la ordinanza dovrà notificarsi al solo tutore nominato, con l'intimo di assumere la tutela, ed eseguire ciò che viene ordinato dal § 1593.

§ 1611.

Se il curatore è deputato al ventre pregnante sulla istanza di colui che vi abbia interesse, la ordinanza sarà notificata alla vedova: questa potrà farvi opposizione nel termine e nel modo indicato dal § 1590.

Se il curatore è deputato a richiesta della stessa vedova, avrà luogo il disposto nel § seguente.

§ 1612.

Le ordinanze per la nomina degli altri curatori saranno affisse ne' luoghi enunciati dal § 1596.

Nel termine di un mese dal giorno in cui furono affisse, sarà lecito a chiunque provi il suo diritto od interesse, di farvi opposizione: se il curatore è nominato ai beni di un assente, il termine a fare opposizione sarà di un anno intiero dal giorno in cui l'estratto della ordinanza fu inserito ne' fogli pubblici.

Non sarà ammissibile la opposizione, quando si faccia da coloro a di cui richiesta le ordinanze vennero emanate.

§ 1613.

La opposizione non impedisce che le ordinanze vengano eseguite.

§ 1614.

Dalle ordinanze proferite in camera di consiglio, e dalle sentenze emanate sulla opposizione ne' diversi casi contemplati superiormente, non è ammissibile l'appello, neppure in grado di restituzione in intiero.

Non è luogo a ricorso al tribunale di Segnatura, che pel solo motivo d'incompetenza, in ordine al privilegio del foro ecclesiastico, a termini del § 791.

SEZIONE XII

Delle disdette.

§ 1615.

La disdetta è un atto giudiziale tendente ad arrestare il corso delle locazioni e degli altri contratti progressivi.

Tale atto si fa mediante una dichiarazione da notificarsi all'altra parte in persona o nel suo domicilio, dalla quale risulti che il dichiarante revoca il suo consenso al progresso del contratto.

§ 1616.

La dichiarazione sarà fatta in cancelleria: sarà sottoscritta dal dichiarante o da persona munita di speciale mandato.

§ 1617.

L'atto di notifica della dichiarazione sarà prodotto nel termine dei tre giorni successivi.

Se l'atto non è prodotto in questo termine, la disdetta si ritiene come non eseguita.

§ 1618.

La disdetta si potrà fare anche nella cancelleria del giusdicente del luogo ove risiede la parte a cui sarà notificata: nascendo disputa sulla validità o sugli effetti della medesima, il giudizio si dovrà introdurre innanzi il giudice o tribunale competente: tuttociò senza pregiudizio delle convenzioni, con le quali siasi eletto uno speciale domicilio.

SEZIONE XIII

Dei requisiti del Castrense.

§ 1619.

I requisiti del Castrense potranno interpellarsi;

1.° perchè divenga fruttifero un debito certo e liquido, che sia scaduto;

2.° perchè venga aumentato il saggio dell'interesse;

3.° perchè venga emendato il danno prodotto per mora del debitore.

§ 1620.

Nel caso dei num. 1.° e 2.° del § precedente, dovrà il creditore far la prova del lucro cessante: questa prova si può desumere dai certificati dei sensali riconosciuti dalla pubblica autorità, i quali depongano con giuramento che v'è pronta occasione d'investire la somma dovuta, enunciando la persona del contraente ed il saggio dell'interesse: si può ancora desumere da altri documenti, dai quali risultino con certezza le circostanze indicate.

§ 1621.

Nel terzo caso dello stesso § 1619, il creditore farà la prova del danno emergente.

Tale prova consisterà nel giustificare di essere tenuto al pagamento degl' interessi di un suo debito, ovvero a contrarne uno nuovo egualmente fruttifero, o finalmente a soffrire altre perdite reali per la mora del debitore.

§ 1622.

I requisiti del Castrense s'interpellano mediante una dichiarazione del creditore, ch'esso intende conseguire l'interesse, o la riparazione del danno, a norma di quanto risulterà dalle prove indicate.

Questa dichiarazione sarà fatta in cancelleria e sottoscritta dal dichiarante o da speciale mandatario: sarà notificata, insieme con le prove e documenti giustificativi del lucro cessante o del danno emergente, alla persona o al domicilio del debitore.

L'atto di notifica della dichiarazione con gli uniti documenti sarà prodotto nella cancelleria del giudice o tribunale competente.

§ 1623.

La tassa dell'interesse, allorchè si tratta di danno emergente, non potrà eccedere il saggio di quello che dee pagarsi o convenirsi dal creditore attesa la mora.

§ 1624.

Se il danno emergente non consiste negli interessi, dovrà il creditore nella sua dichiarazione enunciare la perdita ch' egli soffre: potrà quindi promuovere la sua istanza per la emenda del danno.

La istanza non sarà ammissibile qualora non sia fatta, notificata e prodotta la dichiarazione coi documenti giustificativi, e colle norme stabilite in questa Sezione.

SEZIONE XIV

Della assicurazione della dote.

§ 1625.

Allorchè pel disposto nel diritto comune è luogo alla assicurazione della dote in favore delle donne maritate, l'istanza dovrà proporsi contro il marito innanzi il tribunale civile del suo domicilio.

§ 1626.

Se vi sono creditori ipotecari iscritti, la istanza della donna sarà loro notificata in persona, o nei domicili rispettivi.

In ogni caso la istanza medesima dovrà essere inserita nel diario o gazzetta, ed affissa in istampa ne' luoghi indicati dal § 1596, affinchè tutti quelli che hanno o possono avere interesse, compariscano innanzi il tribunale nel tempo e termine di trenta giorni.

§ 1627.

Se, nel termine assegnato dal § precedente, niuno comparisce, il tribunale ordinerà la descrizione giudiziale dei beni mobili od immobili, crediti, diritti od azioni del marito: la descrizione sarà fatta col ministero del cancelliere.

§ 1628.

Con la stessa sentenza si ordinerà che i mobili strettamente necessari si rilascino alla donna come depositaria giudiziale per uso suo e della famiglia: che gli altri mobili siano venduti al pubblico incanto, ed il prezzo venga investito per assicurazione della dote e dei frutti dotali sino alla concorrenza della somma ritrattane: e finalmente che i beni immobili vengano assegnati alla donna a cautela del residuo, per il prezzo risultante dalla stima del perito o periti che dovranno scegliersi dal tribunale con le norme prescritte nella Sezione III del Titolo VI.

Il tutto senza pregiudizio delle ipoteche iscritte e dei diritti de' creditori legittimi del marito: tali diritti potranno esercitarsi in qualunque tempo, non ostante la sentenza che abbia ordinata l' assicurazione.

§ 1629.

La sentenza che ordina l' assicurazione della dote, non attribuisce alla donna la proprietà dei beni del marito: le attribuisce unicamente il diritto di amministrarli e di ritenerli per sicurezza de' suoi crediti, col peso di erogarne le rendite negli alimenti per se, pel marito e per la famiglia.

Sarà notificata e resa pubblica come al § 1626.

§ 1630.

Nel giudizio di assicurazione della dote si osserveranno le norme dei giudizi ordinari: potrà nondimeno il tribunale ordinare, per tutela dei diritti della donna, e dei creditori od altri interessati, quelle provvisioni o misure assicurative che reputerà necessarie in pendenza della lite: tali misure o provvisioni saranno esecutive non ostante l'appello.

SEZIONE XV

Della esecuzione delle grazie Sovrane.

§ 1631.

Quando le grazie Sovrane sono rimesse ad un tribunale per verificare qualche fatto o condizione, dovrà la parte far citare tutti gl' interessati in persona o ne' loro domicili, per comparire in camera di consiglio, e dedurre i loro diritti.

§ 1632.

Il tribunale, verificato ciò che dee verificarsi, ed assunte le prove e le indagini opportune, pronunzierà la sentenza sulla esecuzione della grazia Sovrana.

§ 1633.

La sentenza sarà notificata: non sarà soggetta a verun reclamo, appello o revisione, salvo il diritto di ricorrere allo stesso Sovrano.

§ 1634.

Il giudizio del tribunale sarà sempre ristretto alla ordinata verificazione: è vietato di assumere altre indagini, e di ammettere altre eccezioni fuori di quelle che riguardano questo solo ed unico oggetto.

SEZIONE XVI

Della offerta reale.

§ 1635.

Il debitore che intende liberarsi dalla sua obbligazione, potrà offerire al creditore il danaro od altro oggetto che gli sarà dovuto.

§ 1636.

La offerta si farà da un cursore o da un notaio alla persona o domicilio del creditore, in presenza di due testimoni.

L'uno o l'altro sarà latore della somma o dell' oggetto che viene offerto, e del mandato speciale per offerire, qualora il debitore non prescelga di accompagnarlo personalmente.

§ 1637.

Il cursore od il notaio estenderà processo verbale della offerta.

Tale processo, oltre la data, ed il nome, cognome e condizione delle parti, conterrà;

1.° la elezione del domicilio per parte del debitore nel luogo in cui si fa l'offerta, quando egli non vi risieda;

2.° la enunciazione della causa o titolo, ovvero della sentenza da cui deriva il diritto del creditore, se la offerta si farà dopo emanata la condanna giudiziale;

3.° la descrizione precisa dell' oggetto che si offre, in modo che non si possa sostituirne un altro, ovvero della specie e della quantità delle monete, se viene offerto danaro contante;

4.° l'accettazione od il rifiuto del creditore;

5.° la sottoscrizione del creditore, del debitore se vi è presente, dei testimoni, e del cursore o notaio.

§ 1638.

Se l'oggetto che si offre, non potesse trasportarsi al domicilio del creditore, gli saranno offerte le chiavi del locale ove è rinchiuso: il cursore od il notaio gl' intimeranno di trasportarsi con loro nello stesso locale per verificarne la esistenza, e farne il confronto: di tale intimo, e della verifica e confronto, sarà fatta menzione nel processo.

§ 1639.

Una copia del processo sarà lasciata al creditore: l'originale sarà consegnato all' offerente.

§ 1640.

L'accettazione della offerta dovrà essere pura e semplice, senza condizioni o riserve.

§ 1641.

Se il creditore non si trova nel suo domicilio, ovvero si ricusa di ricevere la cosa o la somma offerta, il debitore lo farà citare innanzi il giudice o tribunale del luogo o della provincia, perchè la offerta si dichiari valida ed efficace a produrre la liberazione, e si ordini il deposito della somma o della cosa, a rischio e pericolo del medesimo.

L'originale del processo di offerta sarà prodotto in cancelleria del giudice o tribunale, unitamente all'atto di citazione.

La causa sarà trattata e decisa in via sommaria.

§ 1642.

Il deposito si farà nelle casse pubbliche quando trattasi di danaro, o nel monte di pietà se non esiste nel luogo una cassa pubblica: quando trattisi di altri oggetti, si farà nello stesso monte, o presso il pubblico depositario.

Nel caso del § 1638, è in facoltà dei giudici d'ordinare quelle provvidenze che crederanno opportune per la custodia degli oggetti in luogo di deposito.

§ 1643.

Le spese della offerta, qualora venga accettata, sono a carico del debitore: negli altri casi sono a carico del soccombente.

SEZIONE XVII

Disposizioni speciali intorno ai giudizi contro gli esteri od assenti.

§ 1644.

Gli esteri od assenti che sono citati a comparire innanzi i tribunali dello Stato, dovranno eleggere domicilio nel luogo ove risiede il tribunale di primo grado, nella forma prescritta dal § 428.

§ 1645.

Tutti gli atti posteriori alla citazione introduttiva del giudizio, tanto in prima, che in ulteriore istanza, anche in grado di resti-

tuzione in intiero, ed in via di ricorso al supremo tribunale di Segnatura, e quelli pure che riguardano la esecuzione delle sentenze, saranno notificati nel domicilio eletto : se non vi è elezione di domicilio, gli atti saranno notificati mediante affissione alla porta dell' uditorio del tribunale ed inseriti nei fogli pubblici a termini del § 483.

Nell' uno e nell' altro caso, saranno sempre osservati i termini stabiliti per coloro che risiedono nello Stato.

Negli atti introduttivi de'giudizi dovrà sempre enunciarsi il disposto in questa Sezione.

§ 1646.

Se nel termine della citazione introduttiva stabilito dal § 479, l'estero o l'assente non avrà costituito il procuratore, la citazione non sarà rinnovata; la sentenza produrrà gli effetti che sono attribuiti alle sentenze contradittorie.

§ 1647.

La presunta morte di un assente ne' casi preveduti dalla legge sarà dichiarata dal tribunale civile della provincia, ove esistono i di lui beni, in contradittorio col curatore nominato ovvero da nominarsi a termini del § 1607; la dimanda si potrà proporre dai parenti in grado successibile od anche a nome del fisco : un estratto della medesima sarà affisso ne' luoghi indicati dal § 1596, ed inserito ne' fogli pubblici : tale inserzione si rinuoverà di mese in mese per un anno intiero.

La sentenza sarà egualmente affissa ed inserita ne' fogli pubblici : si riterrà come non avvenuta, se l' assente ricomparisce, o si hanno notizie certe della di lui esistenza.

SEZIONE XVIII

Disposizioni speciali intorno alle cause del fisco.

§ 1648.

I difensori fiscali non saranno tenuti alla produzione del mandato di procura *ad litem*.

§ 1649.

Gli stessi difensori godono il privilegio di non produrre le difese, se l'altra parte non avrà loro fatto notificare la sua scrittura, e non sarà decorso, dopo tale notifica, il termine di giorni quindici, od anche maggiore secondo la diversa qualità delle cause.

Ha luogo questa disposizione anche nel caso in cui la lite fosse introdotta dal fisco, ovvero il medesimo intervenga in una causa pendente.

§ 1650.

Il fisco sarà sempre citato avanti i tribunali civili.

Sono eccettuati da questa regola i soli giudizi di fallimento: essi potranno essere introdotti ne' tribunali di commercio, abbenchè il fisco vi abbia interesse.

§ 1651.

Il fisco non può essere mai condannato alle spese, neppure a titolo di danni ed interessi.

Esso non può ripeterle contro il soccombente, salva la eccezione contenuta nel § 1693.

§ 1652.

Le regole dei §§ precedenti sono comuni a tutte le amministrazioni fiscali ed anche a quella degli spogli.

§ 1653.

L'amministrazione ossia camera degli spogli acquista il possesso dei beni vacanti, *ministerio juris*, e senza bisogno di citazione o altro atto giudiziale, appena avvenuta la vacanza per la morte dei possessori.

Gli agenti o ministri della medesima potranno prendere il materiale possesso de' suddetti beni senza alcuna formalità.

§ 1654.

Le controversie che potessero insorgere intorno a tale possesso, saranno portate al tribunale civile; ma il ricorso al tribunale non potrà ritardare od impedire la materiale apprensione del pos-

sesso e l'esercizio degli atti possessorii: le inibizioni che fossero accordate, saranno nulle ed inefficaci, e potranno sprezzarsi impunemente e senza vizio di attentato.

SEZIONE XIX

Della mano regia.

§ 1655.

In tutti i casi, ne' quali, sia per legge, sia per concessione Sovrana, compete il diritto di procedere con la mano regia, si dovranno osservare le norme contenute nei §§ seguenti.

§ 1656.

La mano regia sarà intimata tre giorni prima della esecuzione.

§ 1657.

L'atto d'intimo enuncierà;
1.° la somma da pagarsi;
2.° la causa od il titolo pel quale essa è dovuta;
3.° la comminatoria che, non effettuandosi il pagamento, sarà rilasciata la ordinanza esecutiva.

§ 1658.

L'intimo sarà preceduto dalla produzione del titolo o documento nella cancelleria del tribunale civile della provincia.

§ 1659.

Se trattasi di dazi fiscali o di gabelle comunitative, terrà luogo di titolo o documento una nota dei debitori morosi e delle somme dovute da ciascuno: questa nota sarà sottoscritta dall'amministratore, o agente fiscale o comunitativo incaricato della esigenza.

§ 1660.

Nel caso del § precedente, se il numero dei debitori da escutersi è maggiore di cinque, potranno tutti essere compresi in un solo intimo: tale intimo sarà notificato col mezzo della affissione in istampa.

§ 1661.

L'affissione si farà dal cursore;

1.° alla porta dell' uditorio del tribunale;

2.° alla porta del palazzo comunitativo del luogo ove sono posti i beni gravati del dazio;

3.° in tutti i luoghi ove sogliono affiggersi gli atti governativi.

§ 1662.

Negli altri casi, l'atto d'intimo dovrà presentarsi alla persona o nel domicilio di ciascun debitore.

§ 1663.

L' affissione e la presentazione dell' intimo si farà con le forme stabilite per gli atti di citazione.

§ 1664.

Se, nel termine assegnato dal § 1656, il debitore non avrà eseguito il pagamento della somma dovuta, il presidente del tribunale rilascerà la ordinanza esecutiva della mano regia.

§ 1665.

La ordinanza esecutiva della mano regia conterrà;

1.° i nomi e cognomi dei debitori;

2.° le somme da pagarsi, e la indicazione della causa o titolo del pagamento;

3.° la menzione dell' intimo, affisso ovvero presentato, e prodotto in cancelleria;

4.° l' ordine al cursore di costringere i debitori al pagamento con tutti i mezzi di ragione;

5.° la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

§ 1666.

La ordinanza non sarà nè intimata, nè notificata: ne sarà consegnata al cursore una copia autentica munita delle forme prescritte dai §§ 609 e 610: il cursore estenderà i processi verbali di esecuzione con le regole indicate nel Titolo XIV.

§ 1667.

È permesso ai debitori di fare opposizione alla mano regia.

§ 1668.

La opposizione si farà con atto di citazione libellata e contenente i motivi, a comparire innanzi il tribunale civile: il presidente potrà abbreviare il termine della comparsa, ma senza aggiungere veruna clausola sospensiva o inibitiva: tale clausola sarebbe nulla, e di niun valore, come al § 1654.

§ 1669.

Apparterrà al tribunale il sospendere, inibire, annullare o revocare la mano regia: fintantochè la sospensione, la inibizione, l'annullamento o la revoca non sarà ordinata, la mano regia potrà eseguirsi liberamente non ostante la opposizione.

§ 1670.

Il tribunale non potrà mai ordinare la sospensione o la inibizione prima di proferire il giudizio definitivo, quando trattasi di dazi fiscali o comunitativi: qualunque controversia che potesse insorgere sulla quota del dazio o gabella, sarà decisa amministrativamente, e trattata in devolutivo innanzi l'autorità competente a forma della legge.

Negli altri casi potrà sospendere la esecuzione, quando il debitore opponente produca una prova scritta da cui risulti il pagamento.

§ 1671.

L'annullamento o la revoca della mano regia non potrà ordinarsi che allorquando concorra alcuna delle seguenti circostanze;

1.° se non furono osservate le forme stabilite nei §§ 1656 al 1658, e dai §§ 1661 al 1663;

2.° se non compete il diritto di procedere con la mano regia;

3.° se la somma richiesta non fosse ancora esigibile;

4.° se il debitore giustifica che la somma stessa fu pagata.

§ 1672.

La prova del pagamento dovrà essere scritta e legale: non sarà ammissibile il pagamento se non è fatto in quella causa, ed in estinzione di quella rata di debito, per la quale si è proceduto con la mano regia.

Non saranno valide, nè efficaci le ricevute, se non siano fatte da persone autorizzate a ricevere, e nelle forme richieste dalle leggi fiscali.

§ 1673.

Ogni altra eccezione di qualunque specie, abbenchè ammissibile nè giudizi sommari e privilegiati, compresa quella di compensazione, ed ogni altra prova di pagamento, fuorichè la prova scritta e legale a termini del § precedente, non sarà deducibile contro la mano regia.

§ 1674.

La competenza de' tribunali è limitata alle sole eccezioni ed alle sole prove che sono enunciate nei §§ 1671 al 1673.

Le sentenze che ammettano altre eccezioni ed altre prove, saranno nulle per mancanza od eccesso di potere.

§ 1675.

La nullità indicata nel § precedente si deduce in via di gravame avanti il tribunale della piena Camera come tribunale di appello.

La questione sarà decisa cogli stessi metodi che sono stabiliti per le controversie relative alla esecuzione provvisoria de' giudicati.

La sentenza della piena Camera non sarà soggetta ad ulteriore appello, reclamo o revisione.

§ 1676.

La legge non accorda in verun caso l'effetto sospensivo all'appello o reclamo interposto dai debitori contro le sentenze che riguardano la esecuzione della mano regia.

È vietato il ricorso al tribunale d'appello per ottenere la inibizione: le inibizioni che venissero chieste od accordate, saranno nulle ed inefficaci di pieno diritto senzachè faccia d'uopo di ordinarne l'annullamento.

§ 1677.

Non v'è bisogno di sentenza per procedere alla vendita de' beni pignorati.

§ 1678.

La vendita sarà annunziata, col mezzo di pubblici avvisi: gli avvisi saranno affissi anche alla porta della casa di abitazione del debitore: tale affissione equivale alla notifica.

§ 1679.

Non potranno pubblicarsi gli avvisi se il cursore non avrà prodotto in cancelleria il processo verbale del pignoramento, e non sarà decorso il termine di tre giorni da tale produzione.

§ 1680.

Quando ha luogo la stima per procedere all'incanto, il perito sarà nominato dal presidente del tribunale sopra semplice memoria di colui che procede con la mano regia: negli avvisi dovrà enunciarsi il primo prezzo dell'incanto, a forma del § 1299, e la produzione della perizia.

§ 1681.

Non sarà tenuto il pignorante a produrre il capitolato per la vendita dei beni immobili: sarà indicato negli avvisi il primo prezzo dell'incanto, come ai §§ 1310 e 1339.

§ 1682.

Gli avvisi per la vendita degli immobili saranno sottoscritti dal cancelliere del tribunale.

§ 1683.

La vendita dei mobili non potrà eseguirsi che dopo cinque giorni dalla pubblicazione degli avvisi: quella dei beni immobili non potrà eseguirsi che dopo il termine di dieci giorni.

§ 1684.

Si eseguirà la vendita definitiva nel primo incanto, abbenchè non concorrano tre oblatori.

§ 1685.

I mobili soggetti a stima, gl' immobili e le azioni o diritti reali si venderanno definitivamente al maggiore oblatore, quante volte la offerta superi il primo prezzo dell' incanto.

§ 1686.

L' atto di vendita, allorchè si tratta di mobili, sarà esteso dal cursore: allorchè si tratta d' immobili, sarà esteso dal cancelliere del tribunale: vi sarà unita la perizia e l' estratto dei registri censuari.

§ 1687.

Se nell' incanto non compariscono offerenti, o non vi sono offerte superiori al primo prezzo, potrà colui che procede con la mano regia, farsi aggiudicare i beni o diritti pignorati, osservando il disposto nel Cap. V. della Sez. VII, Tit. XIV, con le seguenti modificazioni;

1.° l' aggiudicazione non sarà ordinata dal tribunale: si farà pei mobili dal cursore, e, per gl' immobili ed azioni reali, dal cancelliere: l' uno e l' altro ne farà menzione nel processo verbale della vendita;

2.° trattandosi di mobili non stimati prima dell' incanto, la stima si farà da un perito, che dovrà nominarsi dal presidente del tribunale, come al § 1680: in questo caso si dichiarerà, nel processo di vendita, che i mobili sono aggiudicati per la somma corrispondente a due terzi della stima che sarà fatta dal perito: la stima sarà quindi inserita nel processo.

§ 1688.

Le nullità degli atti esecutivi della mano regia, e le opposizioni de' terzi saranno conosciute e giudicate dal tribunale civile.

Gli atti di esecuzione non rimarranno mai sospesi od impediti: non è ammesso verun ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

§ 1689.

L'appello dalle sentenze dei tribunali nelle controversie di nullità e nelle dimande incidenti, anche sulla opposizione de' terzi, sarà sempre devolutivo a termini dei §§ 1423:e 1424: è vietato al tribunale d'appello di accordare qualunque inibizione, come al § 1676.

§ 1690.

Sarà valida la esecuzione della mano regia per le tasse o dazi fiscali o comunitativi, quantunque fatta e consumata mediante la vendita o aggiudicazione sopra beni ritenuti dal debitore in comunione con altri, salvo al terzo il diritto di rivalsa contro lo stesso debitore, come di ragione.

§ 1691.

La regola ch'è prescritta dal § 1389 intorno all'arresto personale per gli affari di commercio, è comune all'arresto del debitore, in esecuzione della mano regia.

§ 1692.

Se il debitore viene arrestato per tasse, diritti o crediti dell'erario, non sarà luogo al deposito degli alimenti: dovrà al medesimo somministrarsi il vitto ordinario che viene somministrato ai detenuti dal fornitore del tesoro: il tesoro ne avrà il rimborso dagli amministratori o appaltatori che avranno assunta la obbligazione di escutere i debitori a loro spese.

§ 1693.

Le spese per gli atti di pignoramento, di affissioni o notifiche, d'incanto, di vendita, di aggiudicazione, di arresto, e

quelle pure per le stime dei periti, saranno a carico dei debitori, non ostante il disposto nella seconda parte del § 1651.

§ 1694.

Gli atti d' intimo e di esecuzione della mano regia si faranno dai cursori ordinari legalmente approvati, ed esercenti presso i giudici e tribunali.

§ 1695.

In tutto il resto si osserveranno, anche in ordine alla mano regia, le prescrizioni contenute nel Titolo XIV.

§ 1696.

Non è derogato agli speciali regolamenti per gli amministratori camerali, per le tasse o diritti esigibili dalla amministrazione del bollo e del registro, e dalle altre amministrazioni, fiscali in tutto ciò che non fosse espressamente contrario alle presenti disposizioni.

§ 1697.

Allorchè si procede con la mano regia, non è luogo al ricorso, per l'avocazione o per la unione delle cause, al tribunale supremo di Segnatura: gli altri ricorsi allo stesso tribunale, enunciati nel § 338 non avranno mai effetto sospensivo.

SEZIONE XX

Degli atti e delle decisioni amministrative e del modo di eseguirle.

§ 1698.

I magistrati dell' ordine giudiziario sono incompetenti a conoscere e giudicare intorno agli atti dei dicasteri che hanno potestà di decidere in via amministrativa: non potranno interloquire in qualunque modo sulle loro decisioni e sugli oggetti in esse compresi.

§ 1699.

Le decisioni amministrative dovranno sempre osservarsi dai tribunali, e ritenersi come valide ed eseguibili, ancorchè l'oggetto delle medesime fosse di competenza dei magistrati dell' ordine giudiziario: in ogni caso dovranno questi, anche per uffizio, dichiararsi incompetenti fintantochè la decisione amministrativa non sarà legalmente annullata.

§ 1700.

Per ottenere l' annullamento di una decisione amministrativa per ragione d' incompetenza, si dovrà ricorrere al Sovrano: il Sovrano decide la controversia a relazione del cardinale Prefetto del tribunale supremo di Segnatura, e col voto consultivo dei prelati Decano e sotto-Decano, od anche dell' intiero tribunale, se lo crede opportuno.

§ 1701.

Quando le decisioni pronunziate amministrativamente abbisognino di atti coattivi per essere eseguite, la esecuzione si domanderà dalla parte che intende valersene, con citazione degli interessati in persona o nel domicilio, innanzi il tribunale civile della provincia ove risiede il dicastero decidente.

§ 1702.

La esecuzione non potrà dimandarsi che allorquando le decisioni siano inappellabili, o divenute tali per non essersi interposto appello nei termini stabiliti dai particolari regolamenti: se in questi regolamenti non è prefisso alcun termine, il diritto di appellare sarà perento dopo scorsi quaranta giorni dalla pronunzia della decisione.

§ 1703.

Unitamente all' atto di citazione sarà prodotta in cancelleria la copia autentica della decisione amministrativa.

§ 1704.

Il tribunale procederà come mero esecutore senza assumere alcuna cognizione sul merito dell' affare.

§ 1705.

La sentenza che ordina la esecuzione, sarà spedita e notificata nelle forme prescritte dalla Sezione VI del Tit. V: la esecuzione si farà nei modi e con le regole indicate nel Tit. XIV.

§ 1706.

Non compete verun appello dalla sentenza che sarà emanata dal tribunale: è vietato ai tribunali superiori di accordare qualunque inibizione, come al § 1676.

SEZIONE XXI

Del modo di procedere nelle curie ecclesiastiche.

§ 1707.

I vicari generali e gli altri giudici di primo grado, allorchè conoscono e decidono le cause attribuite ai governatori, procederanno con le norme stabilite nel Tit. IV: nelle cause che non sono di competenza dei governatori, procederanno con le regole prescritte pei tribunali.

Rilascieranno gli ordini per la esecuzione delle sentenze e delle ordinanze esecutive della mano regia, ne' casi contemplati dai §§ 362 e 363, senza veruna citazione, e senza forma di procedura: questi ordini saranno scritti sulle copie autentiche delle sentenze dei tribunali civili, e sulle ordinanze esecutive dei loro presidenti.

§ 1708.

Nelle cause di appellazione, le curie metropolitane e gli altri giudici e tribunali del foro ecclesiastico procederanno come viene ordinato pei tribunali d' appello, salvo il disposto in ordine alla Sacra Rota.

Quando è luogo al reclamo di cui nel § 997, la congregazione prelatizia dell' A. C. sarà composta di cinque giudici: vi siederanno i prelati luogotenenti ed i prelati aggiunti.

SEZIONE XXII

Della procedura economica.

§ 1709.

Nelle cause meramente pecuniarie per somme non maggiori di scudi cinque si procede nella via economica e senza forme giudiziali.

Sono cause pecuniarie quelle che nascono da obbligazioni costituite semplicemente in danaro.

§ 1710.

Le cause enunciate nel § precedente non potranno essere introdotte nel foro giudiziale, sotto pena di nullità per mancanza di giurisdizione.

§ 1711.

Sono giudici delle cause economiche;

1.° i priori o capi dei comuni, ove non risiedono governatori;

2.° i governatori nei comuni ove sono stabiliti;

3.° gli assessori legali o giusdicenti nei comuni, capo-luoghi delle provincie.

§ 1712.

La podestà di giudicare economicamente attribuita al priore o capo del comune ove non risiede governatore, sarà esercitata da un giudice comunale col nome di uditore legale della magistratura, quando piaccia al consiglio pubblico del luogo di nominarlo, giusta le norme contenute nei regolamenti amministrativi.

§ 1713.

Nella città di Roma continueranno a procedere economicamente nelle stesse cause di cui nel § 1709,

1.° i presidenti de' Rioni;

2.° il senatore di Roma;

3.° il prelato uditore della Camera.

§ 1714.

Quando si tratta di cause contro persone ecclesiastiche, la podestà economica sarà esercitata dai vicari generali, e dai vicari foranei nei comuni delle residenze rispettive.

§ 1715.

Le cause s' introducono col mezzo di semplice memoria diretta al giudice economico, e contenente la dimanda della parte attrice, e il documento o la prova, sulla quale essa è fondata.

§ 1716.

Il giudice economico fa intimare all' altra parte, con un semplice avviso, di comparire alla sua udienza nel giorno e nell' ora che nello stesso avviso sarà da lui destinata.

Ordina in voce alla parte attrice di presentarsi anch' essa nel giorno e nell' ora, come sopra stabilita, per discutere la sua dimanda in contradittorio.

§ 1717.

Sentite le parti in contradittorio, il giudice economico procurerà di conciliarle: qualora non riesca la conciliazione, pronunzierà la condanna o l'assolutoria come di diritto.

§ 1718.

Se la parte intimata non comparisce, il giudice economico farà intimare alla medesima un secondo avviso per comparire in altro giorno.

Se persiste nella sua contumacia, è condannata con decreto da cui non è luogo a verun reclamo.

§ 1719.

Può il giudice economico esaminare i testimoni, e deferire all' una od all' altra parte il giuramento.

I testimoni saranno condotti all' udienza del giudice dalla parte medesima che ne ha richiesto l'esame, nel giorno ed ora destinata: le parti non saranno presenti all' esame.

§ 1720.

Se la parte nega o dichiara di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione, ovvero impugna un documento come falso, cessano le facoltà del giudice economico, appena sarà firmata sul registro degli atti la dichiarazione o querela.

Il giudice apporrà il suo visto sul documento originale, e rimetterà le parti al tribunale civile.

§ 1721.

Il giudice economico tiene un registro sommario, in carta libera, degli avvisi, delle comparse, delle eccezioni, degli esami dei testimoni, dei giuramenti deferiti o prestati, e di tutti gli atti e decreti.

§ 1722.

I decreti nelle cause economiche non sono motivati: non v'è bisogno di notificarli o d'intimarli se la parte comparisce: non comparendo, si deducono a notizia con semplici avvisi: sono eseguibili dopo tre giorni dalla emanazione o dall'avviso secondo i casi rispettivi.

§ 1723.

Può il giudice accordare una maggiore dilazione, purchè non oltrepassi dieci giorni.

Se il debitore, appena ricevuto il primo avviso, confessa il debito, e dimanda una dilazione, può il giudice accordargli un tempo non maggiore di giorni quindici.

§ 1724.

La esecuzione si farà col solo mezzo del pignoramento de'beni mobili.

§ 1725.

Il giudice rilascierà al vincitore un mandato contenente l'ordine del pignoramento e della vendita, e la liquidazione delle spese.

§ 1726.

La liquidazione delle spese comprende quelle degli avvisi, del mandato e della annotazione degli atti nel registro: vi saranno aggiunte quelle del pignoramento, dell' incanto e della vendita, se avrà luogo.

§ 1727.

Se il debitore, nel termine di cinque giorni dopo l'atto di pignoramento, non paga il debito e le spese, i mobili pignorati si venderanno, per qualunque prezzo, al pubblico incanto: il prezzo si consegnerà al creditore sino alla concorrenza del credito e delle spese: il residuo si riterrà dal giudice in deposito per consegnarlo al debitore.

§ 1728.

I mandati, i pignoramenti, gl' incanti e gli atti di vendita si noteranno dal giudice nel suo registro.

§ 1729.

Gl' incanti e le vendite si fanno nella sala del giudice che ha proferito il decreto, a porte aperte, il cursore affigerà l'avviso alla porta dell' uditorio.

§ 1730.

Le parti debbono comparire personalmente nelle cause economiche: ne' soli casi d' impedimento giustificato, è in facoltà del giudice di sospendere la sua decisione, ovvero di permettere che uno speciale mandatario rappresenti la parte sinchè dura l' impedimento.

§ 1731.

Nei casi contemplati dai §§ 447, 509 e 1054, i giudici economici dovranno astenersi dal giudicare.

Il presidente del tribunale, il vescovo, ed i magistrati superiori di Roma, secondo le rispettive attribuzioni, sopra semplici memorie delle parti destineranno nel luogo altra persona perchè faccia le veci del giudice economico.

La stessa norma sarà osservata ne' casi di legittimo impedimento.

§ 1732.

I decreti sono inappellabili: è vietato pure il ricorso al tribunale supremo di Segnatura.

§ 1733.

Le nullità dei decreti, sia per mancanza di giurisdizione, sia per difetto delle forme enunciate superiormente, si potranno dedurre, in via di ricorso economico, e col mezzo di semplici memorie, innanzi il presidente del tribunale civile.

§ 1734.

Se trattasi di decreto di un vicario foraneo o di un vicario generale, il ricorso si farà, nello stesso modo, al vescovo da cui l'uno e l'altro dipendono.

§ 1735.

Se trattasi di un decreto proferito da un presidente de' Rioni di Roma, si ricorrerà al prelato Governatore, direttore generale di polizia.

§ 1736.

Il prelato uditore della Camera delegherà per l'esercizio della giurisdizione economica il giudice uditore, ovvero il luogotenente criminale.

Il senatore di Roma delegherà un collaterale, ovvero il giudice aggiunto, od anche il luogotenente criminale.

§ 1737.

Dai decreti dei delegati, come al § precedente, si ricorrerà al delegante.

§ 1738.

I ricorsi saranno sempre devolutivi: i giudici economici dovranno rimettere ai magistrati superiori o deleganti che si enunciano nei §§ 1733 al 1737, il dettaglio degli atti delle cause, allorchè ne saranno richiesti.

§ 1739.

La decisione del magistrato a cui si ricorre, non sarà soggetta ad ulteriore reclamo, ricorso o revisione.

Se questi annulla il decreto per difetto di forme, pronunzierà contemporaneamente, e senza reclamo, ricorso o revisione, sul merito dell' affare.

§ 1740.

Tutti gli atti delle cause economiche, compresi quelli di pignoramento e di vendita, si faranno in carta libera.

§ 1741.

Non avrà luogo la procedura economica nelle cause contro gli esteri od assenti.

Neppure avrà luogo quando la somma, abbenchè limitata a scudi cinque, sia parte o residuo di un credito maggiore.

§ 1742.

Gli uditori legali, ne' luoghi ove sono o saranno nominati, avranno inoltre la facoltà di conoscere e giudicare;

1.° le cause meramente pecuniarie non maggiori di scudi dieci;

2.° le cause di danno dato semplice, quando l'importo del danno non superi gli scudi sei;

3.° le controversie che possono insorgere nelle fiere o mercati, ne' casi ch' esigono un istantaneo provvedimento.

§ 1743.

Conosceranno ancora, fino alla sentenza esclusivamente, tutte le altre cause di danno dato, abbenchè maggiori di scudi sei; trasmetteranno gli atti di queste cause, nel termine di giorni trenta dall' accusa, al giusdicente del capo-luogo di governo affinchè decida come di ragione.

§ 1744.

Le cause contemplate dai due §§ precedenti saranno sottoposte alle regole di procedura prescritte nel Titolo dei governatori.

§ 1745.

Per gli affari compresi nei §§ 1742 e 1743 è addetto agli uditori legali un attuario nominato egualmente dal consiglio comunitativo.

TITOLO XVII

Degli arbitri.

§ 1746.

Tutti coloro che hanno il libero esercizio dei propri diritti, potranno compromettere in uno o più arbitri le liti che sono o possono essere promosse.

§ 1747.

È in facoltà delle parti di compromettere anche le questioni decise con una o più sentenze, sempre che da queste competa l'appello o la restituzione in intiero.

§ 1748.

La legge vieta di compromettere le controversie relative alle donazioni e legati con titolo di alimenti, allo stato delle persone, ed agli affari che interessano l'ordine pubblico.

§ 1749.

Il compromesso si fa per atto pubblico o per privata scrittura: dee contenere il nome e cognome dei compromittenti, dell'arbitro o degli arbitri, ed indicare gli oggetti tutti di controversia, che vengono sottoposti alla loro decisione.

La scrittura privata dovrà depositarsi negli atti di un pubblico notaio.

§ 1750.

Gli arbitri dovranno essere di sesso virile, maggiori di età, non interdetti, non condannati a pena infamante, e non impediti espressamente dalla legge ad esercitare questo uffizio.

§ 1751.

Nel medesimo atto di compromesso potranno nominarsi uno o più arbitri aggiunti, affinchè, nella disparità de' pareri, decidano definitivamente la controversia.

La facoltà di nominare gli aggiunti potrà anche accordarsi agli arbitri eletti.

§ 1752.

Non si può compromettere in un giudice o tribunale qualunque, eccettuato quello della sacra Rota, quante volte però le parti dichiarino che il di lui giudizio sarà inappellabile: la sacra Rota procederà, in questo caso, alla decisione delle controversie coi suoi metodi e forme particolari.

§ 1753.

Si dovrà esprimere nell'atto di compromesso il termine entro il quale gli arbitri pronunzieranno il loro giudizio: se non venne espresso alcun termine, la potestà degli arbitri s'intenderà limitata a quattro mesi dalla accettazione del compromesso.

§ 1754.

Non è valido, nè efficace il compromesso, se non sarà accettato dagli arbitri.

§ 1755.

L'accettazione degli arbitri risulta o dalla loro sottoscrizione apposta all'atto del compromesso, oppure da un altro atto che dovrà esservi inserito.

§ 1756.

Il termine del compromesso potrà essere prorogato, purchè la proroga risulti da un atto firmato, entro lo stesso termine, dagli arbitri e dalle parti.

§ 1757.

Gli arbitri hanno l'obbligo di decidere secondo le regole di diritto, se non sono espressamente abilitati dalle parti di farlo a termini di equità, ossia come amichevoli compositori.

In questo caso la sentenza arbitramentale conterrà le norme della concordia.

§ 1758.

Le parti ed i loro eredi non potranno recedere dal compromesso, se non di reciproco consenso.

Similmente non è lecito agli arbitri, i quali abbiano accettato il compromesso, di astenersi dal giudicare, senza il consenso di tutti i compromittenti, se non sono legittimamente impediti.

§ 1759.

Si risolve il compromesso;

1.° per la morte naturale o civile, per la non accettazione, ricusa o legittimo impedimento di uno degli arbitri, qualora non piaccia alle parti di surrogarne altri;

2.° per lo spirare del termine stabilito, o dalle parti o dalla legge, alla durata del medesimo;

3.° per la parità o discrepanza delle opinioni, qualora le parti non vi abbiano provveduto, come al § 1751.

§ 1760.

La morte di uno de' compromittenti non risolve il compromesso.

Nondimeno rimarrà sospeso il corso del giudizio avanti gli arbitri, durante il termine legale a far inventario e deliberare.

§ 1761.

Gli arbitri potranno essere ricusati per gli stessi motivi che danno luogo alla ricusa dei giudici, se tali motivi sopraggiungono dopo firmato l'atto di compromesso.

§ 1762.

Sulla richiesta della parte più diligente, gli arbitri destineranno il giorno in cui le parti debbano comparire avanti di loro per esporre le proprie ragioni.

Tale destinazione sarà dedotta a notizia di tutte le parti interessate mediante una intimazione da notificarsi con atto di cur-

sore : l'atto di notifica enuncierà il giorno , l'ora ed il luogo , in cui gli arbitri si aduneranno.

§ 1763.

Le parti dovranno esibire agli arbitri , e notificarsi vicendevolmente, le difese in iscritto coi sommari rispettivi.

§ 1764.

Nel giorno destinato, gli arbitri, udite le parti, proferiranno il loro opinamento , e destineranno il giorno per la nuova discussione : le parti replicheranno in iscritto all'opinamento , e si faranno notificare vicendevolmente le loro repliche o risposte.

§ 1765.

Se , dopo la nuova discussione , gli arbitri si crederanno bastantemente istruiti , potranno proferire la loro sentenza , ovvero destinare altra sessione , e richiedere nuovi schiarimenti alle parti.

§ 1766.

Ciascuna delle parti è tenuta ad esibire i documenti relativi alla controversia, quindici giorni almeno prima che spiri il termine del compromesso : gli arbitri dovranno giudicare sulle prove e documenti esibiti.

§ 1767.

Se un atto è querelato di falso , anche in via civile , o si faccia luogo alla verificazione de' documenti , gli arbitri rimetteranno le parti a provvedersi avanti il tribunale competente : in tal caso i termini del compromesso non continueranno a decorrere che dal giorno in cui l' incidente sarà stato deciso inappellabilmente.

§ 1768.

La sentenza degli arbitri sarà pronunziata nella forma prescritta per le sentenze de' tribunali.

Sarà sottoscritta da tutti gli arbitri: se, essendo questi più di due, il minor numero ricusi di sottoscriverla, gli altri ne faranno menzione: la sentenza avrà lo stesso valore, come se fosse stata sottoscritta da tutti.

§ 1769

Se le parti hanno dato facoltà agli stessi arbitri di nominare gli aggiunti, e non si potesse da loro convenire nella scelta, questa dovrà esser fatta, sulla istanza della parte più diligente, dal tribunale a cui si appartiene di ordinare la esecuzione della sentenza.

§ 1770.

I nuovi arbitri aggiunti saranno tenuti a pronunziare entro due mesi dal giorno della loro accettazione, qualora nell'atto di nomina non sia stato accordato un termine più lontano.

§ 1771.

In tutti i casi, dovranno i nuovi arbitri adunarsi coi primi per pronunziare il giudizio definitivo nella forma prescritta dal § 1768.

§ 1772.

Le sentenze degli arbitri saranno estese in tanti originali, quante sono le parti compromittenti: a ciascuna parte sarà consegnato un originale.

§ 1773.

La parte che vorrà rendere esecutoria la sentenza, ne produrrà in cancelleria l'originale, e farà citare l'altra parte a comparire nel termine ordinario.

§ 1774.

Qualunque sia l'oggetto contemplato nella sentenza degli arbitri, l'esecuzione si chiederà innanzi il tribunale civile del luogo ove da essi è stata pronunziata; salvo il privilegio del foro ecclesiastico.

§ 1775.

Il tribunale accorderà la richiesta esecuzione senza assumere veruna indagine sul merito dell'affare giudicato dagli arbitri.

La sentenza del tribunale sarà notificata alla persona o nel domicilio dell'altra parte.

§ 1776.

Il giudizio degli arbitri sarà inappellabile;

1.° allorchè il compromesso riguarda una causa già decisa da un giudice o tribunale, la di cui sentenza sia intieramente confermata;

2.° se le parti hanno rinunziato all'appello nell'atto del compromesso.

§ 1777.

Nei casi contemplati dal § precedente, non è vietato al soccombente il ricorso al tribunale supremo di Segnatura per la restituzione in intiero, nei modi permessi dalla legge.

§ 1778.

In tutti gli altri casi, sarà lecito alle parti d'interporre appello, quando abbia luogo, secondo le regole stabilite per le sentenze dei giudici e dei tribunali.

§ 1779.

Il giudizio emanato dagli arbitri nella qualità di conciliatori non sarà soggetto a reclamo, appello o revisione.

§ 1780.

Tuttavolta, se gli arbitri, giudicando nella qualità indicata dal § precedente, avranno omesso di pronunziare definitivamente sopra alcuna delle questioni proposte, o pronunziato sopra quelle non proposte, la sentenza è nulla per intiero.

§ 1781.

Se gli arbitri hanno giudicato con le regole di diritto, la questione indecisa rende nulla la sentenza soltanto in quei capi che so-

no connessi con la medesima: se, eccedendo le loro facoltà, hanno giudicato sopra questioni non sottoposte al loro giudizio, la sentenza si ritiene valida per riguardo alle questioni realmente contenute nel compromesso.

§ 1782.

Le nullità anche sostanziali si deducono avanti il tribunale civile che dee pronunziare la esecuzione della sentenza.

Se il tribunale riconosce che la sentenza è nulla, dichiara che la medesima non può essere eseguita.

§ 1783.

Le sentenze degli arbitri non possono in verun caso essere opposte ai terzi.

TITOLO XVIII

Del modo di procedere nell' esercizio della giurisdizione volontaria.

§ 1784.

Ciascuno dei giudici ai quali viene attribuita la giurisdizione volontaria dal § 387, potrà esercitarla entro i limiti del comune in cui risiede, e de'luoghi che ne formano il governo.

Gli Ordinari potranno esercitarla entro i limiti delle diocesi rispettive.

§ 1785.

Niun giudice potrà fare decreti relativi ai contratti delle persone designate nel § 52, che osservando le forme da prescriversi ne'§§ seguenti.

§ 1786.

La parte che abbisogna del decreto, dovrà proporne la istanza al giudice del suo domicilio, col mezzo di semplice memoria.

La memoria conterrà i nomi, cognomi, condizione e dimora de'contraenti, l'oggetto del contratto, i patti da stipolarsi, e le ragioni che ne dimostrano la utilità: vi saranno uniti in originale i documenti giustificativi.

§ 1787.

Se trattasi di rinunzia, di alienazione, di transazione, e di donazione fra vivi, di fideiussione, dovrà inoltre unirsi alla memoria il parere motivato e giurato di uno o più giureconsulti, che abbiano le qualità richieste dal § 1380.

§ 1788.

Il giudice nominerà due parenti più prossimi della parte istante, affinchè compariscano innanzi di lui in giorno ed ora determinata, per sentire il loro avviso intorno alla utilità del contratto.

I due parenti saranno chiamati con un semplice intimo per atto di cursore: potranno anche presentarsi volontariamente.

§ 1789.

Se l'uno o l'altro parente, od ambedue, non compariscono o non allegano un legittimo impedimento, dovrà farsi loro un secondo intimo: persistendo ambedue, od uno di essi, nella contumacia, il giudice nominerà uno speciale curatore per farne le veci: nell'uno e nell'altro caso, destinerà il giorno e l'ora della comparsa.

§ 1790.

Avrà luogo la nomina del curatore anche nel caso in cui non vi siano parenti, ovvero ambedue od alcuno di essi siano legittimamente impediti, o dimorino fuori de' limiti indicati dal § 1784.

Essendovi un solo parente, sarà questi chiamato unitamente al curatore.

§ 1791.

Qualora il decreto sia richiesto da una donna maritata, in luogo dei parenti, sarà chiamato il marito: se il marito ha un interesse qualunque nel contratto, sarà destinato il curatore.

§ 1792.

Nel giorno stabilito per la comparsa, il giudice farà ai parenti, al marito, al curatore ed alla stessa persona che dimanda il decreto, quelle osservazioni ed interrogazioni che crederà opportune.

I parenti, il marito, il curatore daranno il loro avviso con giuramento.

§ 1793.

Il giudice sarà assistito dal suo cancelliere: questi estenderà processo verbale contenente gli ordini relativi alla chiamata dei parenti, del marito e del curatore, le risposte e l'avviso giurato di ciascuno di essi: v' inserirà la memoria ed il voto de' giureconsulti quando abbia luogo, e vi farà menzione della presenza della parte istante: il processo sarà sottoscritto dalla parte, dai parenti, dal marito o dal curatore ne' casi rispettivi, dal giudice e dal cancelliere.

§ 1794.

Il decreto del giudice che accorda o niega il permesso di contrattare, sarà motivato, e conterrà l'estratto sommario della istanza, del processo e del voto.

§ 1795.

Abbenchè il permesso sia negato, non verrà impedito alla parte di riproporre la sua dimanda con nuovi documenti: essa s' intende sempre rigettata nello stato attuale delle cose.

§ 1796.

La parte che viene abilitata a stipulare il contratto, farà estrarre dalla cancelleria una copia autentica del decreto facoltativo: lo farà inserire nell' istromento, che potrà essere stipulato da qualunque notaio senza altra formalità.

§ 1797.

Gli atti di donazione fra vivi, ne' casi enunciati dal § 50, dovranno insinuarsi nelle cancellerie degli stessi giudici che hanno l'esercizio della giurisdizione volontaria, avuto riguardo al domicilio del donante.

§ 1798.

Il donante che vuole procedere all' insinuazione, proporrà la sua dimanda con semplice memoria.

Dichiarerà in tale memoria, ch' egli conferma pienamente, e

senza alcuna riserva, l'atto di donazione, del quale inserirà una copia autentica: la memoria sarà sottoscritta da lui, ovvero da persona munita di speciale mandato, che dovrà egualmente esservi inserito.

§ 1799.

Il giudice, in presenza del donante o dello speciale mandatario, farà leggere dal cancelliere il tenore dell'atto di donazione: ammetterà la istanza del donante: dichiarerà che la donazione è legalmente confermata ed insinuata, ed ordinerà al cancelliere d'inserire la copia autentica esibita, fra gli atti della giurisdizione volontaria.

§ 1800.

I cancellieri dei giusdicenti, quelli dei tribunali i di cui presidenti hanno l'esercizio della giurisdizione volontaria, e quelli pure delle curie ecclesiastiche, riterranno separati registri per gli affari alla medesima relativi.

TITOLO XIX

Disposizioni transitorie.

§ 1801.

Dal giorno in cui sarà attivato il presente Regolamento, cessano di aver vigore tutte le leggi che riguardano gli oggetti in esso compresi.

§ 1802.

Tutti gli atti che si faranno posteriormente, dovranno conformarsi alle nuove leggi di procedura.

§ 1803.

Le cause che si trovano già introdotte nella suddetta epoca saranno proseguite e terminate innanzi i giudici o tribunali rispettivi, abbenchè, secondo le nuove leggi, appartenessero ad altre magistrature; salvo il disposto nei §§ 391 e 392.

§ 1804.

Le vendite giudiziali, ove non sia per anche fatto il primo incanto, saranno proseguite con le norme del nuovo Regolamento.

§ 1805.

Sintantochè non sarà posto in attività il nuovo censo, il primo prezzo degli incanti de' beni immobili si fisserà con la stima di un perito: la stima si farà con le norme stabilite dalle leggi per le stime censuali: tale stima sarà suscettiva degli aumenti indicati dal § 1322.

Il perito sarà nominato nella forma prescritta dai §§ 1291 e 1292: la perizia terrà luogo degli estratti de' libri censuari, di cui nei §§ 1308 e 1310.

§ 1806.

Nei casi non preveduti dal presente Titolo, e che potessero esigere speciali misure transitorie, si daranno ai magistrati dell'ordine giudiziario le opportune istruzioni.

Volendo e decretando che al presente nostro moto proprio, e quanto in esso viene ordinato e prescritto, ed a tutte e singole cose contenute nel medesimo, non possa mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè altro vizio o difetto della Nostra volontà; che mai, sotto tale o altri pretesti, colori e titoli di qualsivoglia validità ed efficacia essi siano, ancorchè di diritto quesito o di pregiudizio del terzo, non possa mai ciò che da Noi con questa Nostra legge si è comandato, impugnarsi, rivocarsi, moderarsi o ridursi *ad viam juris*, neppure *per aperitionem oris*; che così e non altrimenti debba in perpetuo giu-

dicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualunque siasi giudice, tribunale, congregazione ancorchè di reverendissimi Cardinali, Rota, Camera, e qualunque altra autorità, benchè degna d' individua, speciale e specialissima menzione; togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire ed interpretare in contrario, dichiarando sin d'ora nullo, irrito ed invalido tutto ciò che da ciascuno di qualunque autorità munito, scientemente o ignorantemente, fosse giudicato e prescritto, o si tentasse di giudicare e prescrivere contro la forma e le disposizioni del presente Nostro moto proprio, il quale vogliamo che sortisca il suo pieno ed intiero effetto ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate e sentite qualsisiano persone privilegiate e privilegiatissime, anche ecclesiastiche e luoghi pii, che avessero o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno di individualmente ed espressamente nominarle: ordinando in fine che questo medesimo moto proprio, allorchè il Nostro avvocato generale del fisco ne avrà esibito per pubblico istromento l'originale da Noi sottoscritto in una delle cancellerie della Nostra Camera apostolica, e ne saranno affissi gli esemplari nei luoghi soliti e consueti con la indicazione dei Titoli, Sezioni e Capitoli, onde è composta ciascuna parte del predetto Regolamento, si ritenga come legalmente promulgato; tale essendo la Nostra volontà: non ostante la bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della

nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostanti ancora tutte e qualsisiano costituzioni apostoliche nostre e de' nostri Predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, stili e consuetudini, e qualunque altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali cose tutte e singole, avendone quì il tenore per espresso e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione di tutto ciò che si contiene nel presente Nostro moto proprio, ampiamente, generalmente, ed in ogni più valida forma e maniera, deroghiamo, abbenchè tali costituzioni apostoliche ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausule derogatorie e derogatorie delle derogatorie.

Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano il dieci novembre mille ottocento trentaquattro, anno quarto del Nostro Pontificato.

GREGORIUS PAPA XVI

INDICE

PARTE I

DELLA LEGISLAZIONE CIVILE.

TIT. I	*Delle leggi civili in generale* . . . §	1 pag.	7
TIT. II	*Delle leggi concernenti lo stato delle persone* . . . . . §	5 pag.	8
TIT. III	*Delle leggi concernenti le successioni* §	9 pag.	ivi
TIT. IV	*Delle leggi concernenti gli atti di ultima volontà* . . . . . §	33 pag.	13
TIT. V	*Delle leggi concernenti i fedecommessi* . . . . . §	38 pag.	14
TIT. VI	*Delle leggi concernenti i contratti* . §	50 pag.	16
TIT. VII	*Delle leggi concernenti i privilegi e le ipoteche*	pag.	18
SEZ. I	*Dei privilegi*	pag.	ivi
CAP. I	*Dei privilegi in generale* . . . §	60 pag.	ivi
CAP. II	*Dei privilegi sui mobili* . . . §	77 pag.	21
CAP. III	*Dei privilegi sugli immobili* . §	83 pag.	23
CAP. IV	*Dei privilegi dell' erario pubblico* . . . . . §	88 pag.	24
CAP. V	*Del modo di conservare i privilegi* . . . . . §	92 pag.	25

SEZ. II Delle ipoteche . . . . . pag. 27

CAP. I *Delle ipoteche in generale* . . § 103 pag. ivi

CAP. II *Della ipoteca legale* . . . § 117 pag. 30

CAP. III *Della ipoteca giudiziale* . . § 120 pag. 31

CAP. IV *Della ipoteca convenzionale* . § 125 pag. 32

CAP. V *Del modo di conservare le ipoteche* . . . . . § 131 pag. 33

CAP. VI *Delle rinnovazioni* . . . . § 160 pag. 40

CAP. VII *Dell' ordine tra le ipoteche* . § 178 pag. 43

CAP. VIII *Della trascrizione* . . . . § 183 pag. 44

CAP. IX *Dell' effetto delle ipoteche contro i terzi possessori* . . § 192 pag. 47

CAP. X *Del modo di render libere le proprietà dalle ipoteche* . . § 204 pag. 49

CAP. XI *Della riduzione e del cancellamento delle iscrizioni* . . § 220 pag. 52

CAP. XII *Della pubblicità e del cancellamento de' vincoli fedecommessarii* . . . . . § 239 pag. 57

CAP. XIII *Degli obblighi e della responsabilità de' conservatori* . . § 251 pag. 60

TIT. VIII *Disposizioni transitorie*. . . . . § 258 pag. 61

PARTE II

DELL' ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

TIT. I	*Disposizioni preliminari*	§ 267	pag.	65
TIT. II	*Dei giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro laico* . . .		pag.	68
SEZ. I	*Dei governatori*	§ 284	pag.	ivi
SEZ. II	*Dei tribunali civili*	§ 289	pag.	69
SEZ. III	*Dei tribunali di commercio* .	§ 294	pag.	70
SEZ. IV	*Dei tribunali di appello* . . .	§ 301	pag.	72
SEZ. V	*Del tribunale del senatore di Roma*	§ 305	pag.	73
SEZ. VI	*Del tribunale dell' A C.* . . .	§ 312	pag.	74
SEZ. VII	*Della sacra Rota*	§ 321	pag.	76
SEZ. VIII	*Disposizioni speciali intorno alle cause del pubblico erario*	§ 328	pag.	78
SEZ. IX	*Del tribunale supremo di Segnatura*	§ 335	pag.	79
SEZ. X	*Dei giudici supplenti* . . .	§ 346	pag.	82
TIT. III	*Dei giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro ecclesiastico* .		pag.	84
SEZ. I	*Degli Ordinari e dei Metropolitani*	§ 358	pag.	ivi
SEZ. II	*Del tribunale del Vicariato di Roma*	§ 364	pag.	85

SEZ. III *Del tribunale dell' A. C.* . . § 369 pag. 86

SEZ. IV *Della sacra Rota* . . . . § 377 pag. 88

SEZ. V *Degli altri tribunali e delle sacre Congregazioni ecclesiastiche* . . . . . § 382 pag. 89

SEZ. VI *Del tribunale supremo di Segnatura* . . . . . § 384 pag. 90

TIT. IV *Della giurisdizione volontaria* . . § 387 pag. ivi

TIT. V *Disposizioni transitorie* . . . . § 391 pag. 91

PARTE III

DELLE LEGGI DI PROCEDURA.

TIT. I *Disposizioni preliminari* . . . . § 395 pag. 93

TIT. II *Del foro competente* . . . . . pag. 97

SEZ. I *Regole generali* . . . . § 423 pag. ivi

SEZ. II *Del foro competente in ordine alle diverse azioni* . . § 433 pag. 99

SEZ. III *Del foro competente in ordine al valore della lite* . . . § 449 pag. 103

TIT. III. *Delle citazioni* . . . . . pag. 106

SEZ. I *Regole generali* . . . . § 467 pag. ivi

SEZ. II *Della forma delle citazioni* . § 473 pag. 107

SEZ. III *Del modo di presentare le citazioni* . . . . . § 481 pag. 109

TIT. IV *Del modo di procedere innanzi i governatori* . . . . . pag. 112

SEZ. I *Regole generali*. . . . . § 493 pag. ivi
SEZ. II *Delle cause concernenti le provvisioni alimentarie* . . § 513 pag. 116

SEZ. III *Delle cause di mercedi* . . § 519 pag. 117

SEZ. IV *Delle cause di danno dato* . § 521 pag. 118

SEZ. V *Della cause di sommarissimo possessorio* . . . . . § 530 pag. 120

TIT. V *Della procedura nei giudizi di prima istanza avanti i tribunali civili*. . . pag. 122

SEZ. I *Regole generali sulla qualità dei giudizi* . . . . . § 537 pag. ivi

SEZ. II *Degli atti preliminari* . . . . . pag. 123

CAP. I *Delle produzioni e della costituzione dei procuratori* . . § 541 pag. ivi

CAP. II *Della prima comparsa in udienza*. . . . . § 548 pag. 125

SEZ. III *Della contumacia* . . . . § 556 pag. 127

SEZ. IV *Del modo di proseguire le cause ordinarie* . . . . . § 564 pag. 128

SEZ. V *Del modo di proseguire le cause sommarie* . . . . . § 586 pag. 132

SEZ. VI *Delle sentenze* . . . . . § 589 pag. ivi

TIT. VI *Delle prove* . . . . . pag. 137

SEZ. I *Della prova per iscritto* . . § 614 pag. ivi

SEZ. II	*Della prova per testimoni* . . .		pag.	139
Cap. I	*Regole generali*	§ 623	pag.	ivi
Cap. II	*Dell' esame de' testimoni* . .	§ 631	pag.	140
Cap. III	*Disposizioni speciali per l'esame dei testimoni nelle cause sommarie*	§ 674	pag.	149
Cap. IV	*Dell' esame a futura memoria*	§ 683	pag.	150
SEZ. III	*Della prova per mezzo dei periti*	§ 686	pag.	151
SEZ. IV	*Degli accessi*	§ 721	pag.	158
SEZ. V	*Delle posizioni o interrogatorii giudiziali*	§ 733	pag.	160
SEZ. VI	*Del giuramento decisorio* . .	§ 748	pag.	163
SEZ. VII	*Del giuramento* in litem *o estimatorio*	§ 759	pag.	165
SEZ. VIII	*Del giuramento suppletorio* .	§ 766	pag.	166
TIT. VII	*Delle eccezioni*		pag.	167
SEZ. I	*Regole generali*	§ 772	pag.	ivi
SEZ. II	*Delle eccezioni di nullità degli atti giudiziali* . . .	§ 778	pag.	168
SEZ. III	*Delle eccezioni dilatorie* .	§ 796	pag.	171
SEZ. IV	*Delle eccezioni contro le scritture pubbliche o private* . . .		pag.	172
Cap. I	*Della verificazione delle private scritture*	§ 802	pag.	ivi

Cap. II	*Della eccezione di falsità* .	§ 829	pag.	177
TIT. VIII	*Delle dimande incidenti*		pag.	179
SEZ. I	*Regole generali*	§ 841	pag.	ivi
SEZ. II	*Dell' intervento in causa*		pag.	181
Cap. I	*Dell' intervento volontario* .	§ 852	pag.	ivi
Cap. II	*Dell' intervento necessario* .	§ 855	pag.	182
SEZ. III	*Degli attentati*	§ 872	pag.	185
SEZ. IV	*Delle dimande per la esibizione di atti o documenti* .	§ 891	pag.	187
SEZ. V	*Della riassunzione della lite per la mancanza delle parti o dei procuratori* . . .	§ 903	pag.	189
SEZ. VI	*Della rinunzia agli atti della lite*	§ 912	pag.	191
TIT. IX	*Delle dimande assicurative e provvisionali*	§ 916	pag.	192
TIT. X	*Della procedura nelle cause di commercio*	§ 938	pag.	197
TIT. XI	*Della procedura nelle cause di seconda e di ulteriore istanza*		pag.	202
SEZ. I	*Regole generali*	§ 963	pag.	ivi
SEZ. II	*Del modo d' introdurre e di proseguire i giudizi di appellazione*	§ 988	pag.	207
SEZ. III	*Dei ricorsi concernenti la esecuzione provvisoria* . .	§ 1003	pag.	210

SEZ. IV. *Regole particolari per le cause di commercio* . . . § 1018 pag. 212

SEZ. V *Disposizioni speciali sul modo di procedere ne' tribunali della sacra Rota e della piena Camera* . . . . . § 1028 pag. 214

TIT. XII *Dei ricorsi al tribunale supremo di Segnatura* . . . . . pag. 218

SEZ. I *Regole generali* . . . . § 1045 pag. ivi

SEZ. II *Del modo d' introdurre e di proseguire i ricorsi al tribunale supremo* . . . . § 1065 pag. 223

SEZ. III *Delle discussioni e degli opinamenti* . . . . . § 1079 pag. 226

SEZ. IV *Del modo di procedere in contumacia* . . . . . § 1092 pag. 229

SEZ. V *Dei rescritti* . . . . . § 1099 pag. 230

SEZ. VI *Delle forme speciali di procedere negli affari di competenza dell' uditore del tribunale e dell' uditore della prefettura* . . . . . pag. 231

CAP. I *Delle cause minori* . . . § 1105 pag. ivi

CAP. II *Della esecuzione dei rescritti e dei decreti* . . . . § 1122 pag. 234

TIT. XIII *Disposizioni comuni a tutti i giudici ed a tutti i tribunali sul modo di purgare la contumacia* . § 1133 pag. 236

TIT. XIV *Della esecuzione dei giudicati* . . . . pag. 238

SEZ. I	*Regole generali*	§ 1141 pag.	ivi
SEZ. II	*Delle lilquidazioni da farsi in sequela dei giudicati*	pag.	245
Cap. I	*Della tassa e liquidazione delle spese*	§ 1173 pag.	ivi
Cap. II	*Della iquidazione de' danni ed interessi*	§ 1186 pag.	248
Cap. III	*Della liquidazione de' frutti* .	§ 1190 pag.	249
SEZ. III	*Della esecuzione dei giudicati contro i terzi*	§ 1193 pag.	ivi
SEZ. IV	*Della esecuzione coattiva delle sentenze che non riguardano azioni pecuniarie* . . .	§ 1199 pag.	251
SEZ. V	*Del sequestro esecutivo* . .	§ 1206 pag.	252
SEZ. VI	*Dei pignoramenti*	pag.	257
Cap. I	*Del pignoramento dei mobili*	§ 1228 pag.	ivi
Cap. II	*Del pignoramento de' beni immobili*	§ 1253 pag.	262
Cap. III	*Del pignoramento dei diritti ed azioni reali*	§ 1259 pag.	264
SEZ. VII	*Della vendita giudiziale*	pag.	265
Cap. I	*Della vendita de' mobili* . .	§ 1263 pag.	ivi
Cap. II	*Regole particolari per la vendita di alcuni mobili* . .	§ 1290 pag.	270
Cap. III	*Della vendita de' beni immobili*	§ 1304 pag.	272
Cap. IV	*Della vendita dei diritti e delle azioni reali*	§ 1337 pag.	278

CAP. V *Della aggiudicazione* . . § 1345 pag. 280

CAP. VI *Delle dimande incidenti relative ai pignoramenti ed alle vendite giudiziali* . . . § 1349 pag. 281

SEZ. VIII Della consegna e distribuzione del prezzo . . . § 1370 pag. 285

SEZ. IX Dell' arresto personale . . § 1386 pag. 288

TIT. XV *Della esecuzione degli atti pubblici* . . . . . § 1412 pag. 294

TIT. XVI *Dei modi speciali di procedere in ordine ad oggetti e materie diverse* . . pag. 297

SEZ. I Dei giudizi preventivi . . § 1427 pag. ivi

SEZ. II Della caducità nei contratti di enfiteusi . . . . . § 1438 pag. 299

SEZ. III Della associazione al fondo censito . . . . . § 1445 pag. 301

SEZ. IV Della azione ipotecaria . § 1456 pag. 303

SEZ. V Del rendimento de' conti . . § 1461 pag. 304

SEZ. VI Della dilazione . . . . § 1470 pag. 305

SEZ. VII Della cessione de' beni . . § 1487 pag. 309

SEZ. VIII Del concorso universale de' creditori . . . . . § 1498 pag. 311

SEZ. IX Degli atti relativi alla apertura delle successioni . . . . . pag. 319

CAP. I *Della accettazione e del possesso della eredità* . . § 1536 pag. ivi

CAP. II *Della rinunzia alla eredità* § 1565 pag. 325

CAP. III *Del curatore alla eredità giacente* . . . . . § 1570 pag. 326

CAP. IV *Della restituzione in intiero contro gli atti di accettazione o di rinunzia* . . . § 1576 pag. 327

CAP. V *Della divisione* . . . . § 1580 pag. 328

SEZ. X *Delle cause che riguardano lo stato delle persone* . . . . . pag. 329

CAP. I *Della interdizione per vizio di mente* . . . . . § 1584 pag. ivi

CAP. II *Della interdizione per motivo di prodigalità* . . . . § 1597 pag. 331

CAP. III *Disposizioni comuni a tutte le cause concernenti lo stato delle persone* . . . . § 1599 pag. 332

SEZ. XI *Della deputazione dei tutori dativi e dei curatori nei casi non comtemplati dalla sezione precedente* . . . § 1606 pag. 333

SEZ. XII *Delle disdette* . . . . § 1615 pag. 335

SEZ. XIII *Dei requisiti del Castrense* § 1619 pag. 336

SEZ. XIV *Della assicurazione della dote* . . . . . § 1625 pag. 337

SEZ. XV *Della esecuzione delle grazie Sovrane* . . . . . § 1631 pag. 339

SEZ. XVI *Della offerta reale* . . . § 1635 pag. ivi

SEZ. XVII Disposizioni speciali intorno ai giudizi contro gli esteri od assenti . . . . . § 1644 pag. 341

SEZ. XVIII Disposizioni speciali intorno alle cause del fisco . . § 1648 pag. 342

SEZ. XIX Della mano regia . . . § 1655 pag. 344

SEZ. XX Degli atti e delle decisioni amministrative e del modo di eseguirle . . . . . § 1698 pag. 351

SEZ. XXI Del modo di procedere nelle curie ecclesiastiche . . § 1707 pag. 353

SEZ. XXII Della procedura economica . § 1709 pag. 354

TIT. XVII *Degli arbitri* . . . . . § 1746 pag. 360

TIT. XVIII *Del modo di procedere nell'esercizio della giurisdizione volontaria* . . . . . § 1784 pag. 366

TIT. XIX *Disposizioni transitorie* . . . § 1801 pag. 369

3.000,

EV FPL LLr.
Regolamento legislativo e giud
Stanford Law Library
3 6105 044 433 865